XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	100
Commissioni riunite (I e III)	»	102
Commissioni riunite (VIII e IX)	»	103
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	104
Giustizia (II)	»	122
Affari esteri e comunitari (III)	»	130
Difesa (IV)	»	137
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	143
Finanze (VI)	»	164
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	177
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	189
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	211
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	216
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	230

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 51.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 242
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 249
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 311
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 324
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 326
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 338
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI . . . . . » 340
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 344

INDICE GENERALE . . . . . » 345

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 3
ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione) 7
Sui lavori del Comitato 3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. AC 3209-*bis*/A – Governo – Rinviato in Commissione dall'Assemblea (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione. – Parere con condizione e osservazioni)* 5

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, comunica che il collega Lino Duilio ha presentato la versione analitica del Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza. Una versione sintetica del Rapporto era già stata prodotta nella seduta del 4 febbraio 2010.

Rispetto a tale documento, che riportava – presentandole, essenzialmente, in forma di grafici e di tabelle – le informazioni fondamentali sull'attività consultiva svolta dal Comitato nei dieci mesi che vanno dal 26 marzo 2009 al 25 gennaio 2010, la pubblicazione analitica guarda più approfonditamente a tutto il complesso delle attività svolte dal Comitato, tra le quali spicca la riflessione sviluppata sulle linee di tendenza, nelle ultime due legislature, della decretazione d'urgenza.

Il Rapporto viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna del Comitato ed è disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati dedicata al Comitato.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA desidera richiamare l'attenzione del Comitato sulle tematiche sollevate dalla lettera inviata in data 22 maggio dal Capo dello Stato ai Presidenti della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge, cosiddetto « decreto incentivi ».

Il Presidente Napolitano ha infatti formulato rilievi fortemente critici sulle modalità di produzione legislativa seguita nel corso dell'*iter* di conversione che ha prodotto l'inserimento nel disegno di legge di rilevanti e numerosi contenuti eterogenei ed estranei al testo originariamente presentato alle Camere e sottoposto al vaglio presidenziale.

Ciò si è realizzato mediante ricorso alla questione di fiducia in entrambi i rami del

Parlamento e con l'approvazione, alla Camera, di un maxi-emendamento del Governo.

Queste censure sono quindi relative all'applicazione di quelle « regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge » che rientrano nella stretta competenza dell'attività consultiva del Comitato e sul cui rispetto l'organo non manca peraltro di esercitare una puntuale azione di vigilanza.

L'ulteriore monito ora pervenuto dal Capo dello Stato, che già in altre occasioni aveva richiamato l'attenzione di Camere e Governo su tali aspetti, non va lasciato cadere nel silenzio e nell'indifferenza ma esige, a suo avviso, che ad esso si dia un adeguato seguito nel contesto parlamentare. A tal fine, rimette alle valutazioni della Presidenza l'opportunità di sviluppare un'iniziativa che abbia come promotore il Comitato.

Lino DUILIO osserva come il Presidente della Repubblica si sia trovato nella condizione di dover per un'ennesima volta richiamare l'attenzione delle Camere su una patologia che, nella sua drammatica evidenza, è sotto gli occhi di tutti.

Le problematiche toccate dal Presidente Napolitano si collegano, in definitiva, alla questione dei limiti rigorosi che dovrebbero sovraintendere all'emendabilità dei decreti-legge. Essa, a sua volta, si riconnette alla natura stessa della legge di conversione che, a suo avviso, è da ritenersi ontologicamente diversa da quella dei progetti di legge ordinaria, in quanto dovrebbe essere contenitore idoneo a ricevere esclusivamente disposizioni connotate dai medesimi requisiti di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge. D'altro canto, questa sembra essere anche la valutazione del Capo dello Stato.

Si tratta di questioni non nuove, le quali, fatta eccezione per alcune indagini ed iniziative seminariali del Comitato per la legislazione, non hanno mai ricevuto adeguata considerazione nel contesto delle istituzioni parlamentari. D'altra parte, non sarebbe la prima occasione in cui le pronunce del Presidente della Repubblica evocano temi di particolare sensibilità del Comitato, così come la stessa attività consultiva svolta dal Comitato è stata talvolta evidenziata dalla Presidenza della Repubblica. Ricorda, infatti, come lo stesso Presidente Napolitano, nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha inteso porre in rilievo le segnalazioni formulate da « un organismo svincolato da ogni posizione di parte » quale il Comitato per la legislazione nel parere espresso sul provvedimento nella seduta del 29 aprile 2009.

Per tali motivi dichiara di condividere la proposta avanzata dall'onorevole Zaccaria, volta ad avviare una riflessione che, partendo dal Comitato per la legislazione come sede naturale in cui elaborare una sintesi delle problematiche normative e regolamentari, possa organicamente coinvolgere, mediante il Presidente Fini, anche le sedi deliberative e di merito della Camera, come d'altronde richiesto dal Presidente della Repubblica.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, dichiara di essere in piena sintonia con i colleghi Zaccaria e Duilio relativamente alla necessità di riflettere con la dovuta attenzione sulle indicazioni provenienti dal Capo dello Stato. Proprio in ragione di ciò, si riserva di valutare le modalità più idonee a consentire una specifica riflessione in seno al Comitato, nel quadro delle competenze proprie dell'organo. Auspica, al riguardo, che il dibattito possa arricchirsi del più ampio contributo possibile da parte di tutti i membri dell'organo.

Invita in ogni caso i colleghi a proseguire l'impegno nelle sedi di merito volto a stimolare l'attuazione delle indicazioni provenienti dal Comitato, cui spesso corrisponde un lusinghiero risultato, come si è ad esempio verificato in relazione all'esame in sede referente del disegno di legge che figura all'ordine del giorno della seduta odierna.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
AC 3209-*bis*/A – Governo – Rinviato in Commissione dall'Assemblea.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, ricorda come il Comitato sia chiamato nella seduta odierna a pronunciarsi nuovamente sul provvedimento, questa volta sul testo approntato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Dopo aver ricordato gli elementi di novità da ultimo apportati dalla Commissione e ricollegandosi alla considerazione dianzi espressa dal presidente Lo Presti, rileva con favore come alcune delle modifiche siano conseguenti ai rilievi formulati dal Comitato il 20 maggio scorso.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3209-*bis*/*A*, nel testo risultante dall'ulteriore esame in Commissione svoltosi a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso, e con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 20 maggio 2010;

richiamato il parere adottato lo scorso 12 maggio sul testo precedente del provvedimento e valutato positivamente il recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle osservazioni formulate;

segnalato che il nuovo articolo 1-*quater* incide sulle modalità di esercizio di una delega già prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 concernente la normativa sugli incentivi;

evidenziato che il nuovo testo, oltre a sopprimere talune norme tra cui le disposizioni integrative della disciplina in materia di AIR, introduce ulteriori previsioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (articolo 1-*quinquies*), di nautica da diporto (articolo 7-quinquies), di matrimonio dello straniero (articolo 10-*ter*) e di organici del Ministero dello sviluppo economico (articolo 20-*sexies*), nonché una disposizione interpretativa sui trasferimenti immobiliari (articolo 6-*ter*) non sfuggendo dunque alla valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità già espressa nel precedente parere del Comitato per la legislazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 1-*quinquies* – finalizzato a disporre un'esenzione per alcune categorie di « produttori iniziali di rifiuti pericolosi » dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che opera per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del suddetto sistema di controllo (ovvero il decreto del 17 dicembre 2009) – in quanto la disciplina relativa ai tempi di entrata a regime del SISTRI per le diverse categorie interessate, compresi i « produttori iniziali di rifiuti pericolosi », è già definita dall'articolo 1 del citato decreto, per cui la norma in oggetto incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera *e)*; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la

fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione verificando, in ogni caso, se non vi siano sovrapposizioni con il decreto-legge 72 del 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 21 maggio, che pure si inserisce nell'ambito della disciplina concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1-*quater* – che interviene in modo non testuale sui termini e sulle modalità di esercizio della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare una novellazione del citato articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva (posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il *riassetto* e non più il riordino della normativa), i principi e criteri direttivi (integrati con quelli elencati dall'articolo 20 della legge n.59 del 1997), i ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia congruo attribuire al « *silenzio* » di un organo consultivo valore sostanziale (e non meramente procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere);

al medesimo articolo 1-*quater* dovrebbe infine verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il meccanismo di « scorrimento » della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada *successivamente* al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dalla data di *assegnazione* e non da quella di trasmissione degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-*ter*, (ma non anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7-*quinquies* – che opera una modifica all'articolo 1, comma 1, del Codice della navigazione (decreto legislativo n. 171 del 2005), al fine di ampliarne l'operatività anche nei confronti della « *navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto (..) comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità* turistiche » – dovrebbe verificarsi l'esigenza di intervenire conseguentemente su altre disposizioni del citato codice su cui tale innovazione incide indirettamente, atteso che, ad esempio, il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che « ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e *senza fine di lucro* » e l'articolo 2 è rubricato come « uso commerciale delle unità da diporto ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

RAPPORTO SULL'ATTIVITÁ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SECONDO TURNO DI PRESIDENZA
PRESIDENTE On. Lino DUILIO
(26 marzo 2009 – 25 gennaio 2010)

INDICE

PREMESSA

I. LE INIZIATIVE ESTERNE

- *1.1. Il Rapporto sulla legislazione*
- *1.2. Il Rapporto sulla decretazione d'urgenza*
- *1.3. Gli Appunti del Comitato*
- *1.4. Il sito internet*

II. LE AUDIZIONI

III. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

IV. L'ATTIVITÁ CONSULTIVA DEL COMITATO

- *4.1. La struttura dei pareri*
- *4.2. I parametri utilizzati nei pareri*
- *4.3. Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi*
- *4.4. Segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare*
- *4.5. Richiami alla legge n. 400 del 1988*
- *4.6. Richiami alla legge n. 212 del 2000*

V. L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

VI. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

- *6.1. Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione*
- *6.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto*
- *6.3. I progetti di legge recanti disposizioni di delega*

VII. IL SEGUITO DEI PARERI

- *7.1. L'attività emendativa*
- *7.2. La presentazione di ordini del giorno*

VIII. CONCLUSIONI

GRAFICI

PREMESSA

Il tradizionale rapporto che accompagna la fine di ogni turno di presidenza del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati si presenta, in occasione del termine del secondo turno della XVI Legislatura, sdoppiato in due distinte pubblicazioni, rispettivamente a carattere più sintetico e più analitico.

La pubblicazione in forma sintetica ha enucleato esclusivamente le informazioni fondamentali sull'attività consultiva svolta dal Comitato nei dieci mesi che vanno dal 26 marzo 2009 al 25 gennaio 2010, presentandole, essenzialmente, in forma di grafici e di tabelle.

La pubblicazione analitica, che qui si presenta, guarda più approfonditamente a tutto il complesso delle attività svolte dal Comitato, non limitandosi alla sola funzione consultiva.

I.
LE INIZIATIVE ESTERNE

1.1. Il Rapporto sulla legislazione

Fin da quando è nato, nel 1998, il Comitato per la legislazione ha promosso la redazione annuale di un rapporto sullo stato della legislazione che, nel corso degli anni, si è andato arricchendo degli apporti di qualificati centri di ricerca. Si è inoltre consolidata la collaborazione con gli uffici delle Assemblee legislative regionali. Il rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea è composto di sei parti:

- la nota di sintesi compie una ricognizione dell'articolazione delle politiche pubbliche nazionali tra Stato e Autonomie, traendone alcune conseguenze sul ruolo delle Assemblee legislative e le loro prospettive;
- la parte II – curata dall'Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" del CNR (ISSIRFA) investiga le tendenze evolutive della legislazione regionale sulla base delle risposte fornite dagli uffici dei Consigli regionali ad un questionario, elaborato d'intesa tra l'istituto stesso, gli uffici della Camera e quelli delle Assemblee regionali;
- la parte III – curata dall'Osservatorio sulle fonti dell'università di Firenze – dà conto della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni nel processo di attuazione del nuovo Titolo V;
- la parte IV analizza i dati e le tendenze della legislazione statale;

- la parte V guarda alle tendenze della normativa dell'Unione europea;
- la parte VI offre un quadro comparatistico dell'attività legislativa in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

La presentazione del Rapporto, svoltasi a Torino il 30 ottobre 2009, come ogni anno ha costituito l'occasione di un dibattito che ha coinvolto le più alte cariche delle Assemblee legislative statali e regionali, nonché rappresentanti delle Autonomie. La riunione interistituzionale di Torino è stata formalmente promossa dal Comitato paritetico composto da Senato della repubblica, Camera dei deputati, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che è nato proprio in forza dell'esperienza del Rapporto sulla legislazione e della rete istituzionale creatasi intorno ad esso. Il Comitato paritetico ha infatti come obiettivo il raccordo e lo scambio di esperienze fra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della legislazione.

1.2. Il Rapporto sulla decretazione d'urgenza

La presidenza del Comitato ha promosso l'elaborazione di un rapporto sulla decretazione d'urgenza, che, affiancandosi al Rapporto sulla legislazione, ha affrontato un tema di particolare interesse per il Comitato stesso, visto che l'attività consultiva sui decreti-legge costituisce parte fondamentale del suo lavoro.

Il Rapporto sulla decretazione d'urgenza è stato approvato dal Comitato nella seduta del 21 gennaio 2010 e, nella sua edizione provvisoria, ha costituito la base della

discussione nella tavola rotonda *Il Parlamento e l'evoluzione degli strumenti della legislazione* del 12 gennaio 2010, che ha visto la partecipazione dei Presidenti delle Camere delle ultime quattro legislature, dei Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nonché del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Degli esiti del dibattito si è tenuto conto nella sezione conclusiva del documento che, nella sua versione definitiva, è stato trasmesso al Presidente della Camera ed è reperibile nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato per la legislazione.

La tavola rotonda ha posto al centro della riflessione il ruolo fondamentale del Presidente di Assemblea, nell'esperienza dei presidenti della Camera dei deputati che si sono succeduti nelle ultime quattro legislature e che hanno tutti dovuto far fronte a rilevanti difficoltà nel procedimento legislativo.

Nelle stesse quattro legislature il Comitato per la legislazione, istituito nel gennaio 1998, ha operato a supporto di tale impegnativa funzione presidenziale, svolgendo i suoi compiti di vigilanza sulla qualità dei testi legislativi, con particolare riferimento alle forme prevalenti di legislazione (deleghe e decreti legge). Presso entrambe le Camere, le Commissioni Affari costituzionali svolgono anch'esse un delicato ruolo di controllo con riferimento agli aspetti di costituzionalità, che investe non solo i contenuti ma anche le procedure e il sistema delle competenze. Inoltre, le due Commissioni sono al centro dei processi di riforma costituzionale.

Sul versante governativo, il Ministro per i rapporti con il Parlamento svolge un ruolo altrettanto complesso nel misurarsi con le difficoltà del processo legislativo collegando un doppio fronte: l'insieme dei rapporti interni al Governo e quello con i diversi organi parlamentari in entrambe le Camere.

In particolare, dalla tavola rotonda è emersa l'esigenza di intervenire nella dinamica del processo legislativo in modo incisivo, rilanciando il Parlamento come luogo privilegiato di elaborazione delle riforme e delle soluzioni ed è stato ribadito il ruolo della "legge" come strumento fondamentale di organizzazione della vita comunitaria e di integrazione pubblica della comunità nazionale, come presidio di un corretto rapporto fra lo Stato e i diritti dei cittadini.

1.3. Gli Appunti del Comitato

Nel corso del periodo di riferimento del presente rapporto, sono usciti due fascicoli della collana "Appunti del Comitato per la legislazione", che, dal 2004, persegue l'obiettivo di saldare l'attività consultiva con una riflessione a più ampio spettro sulla qualità della produzione normativa. I due fascicoli (rispettivamente aggiornati al 15 luglio ed al 15 novembre 2009) sono composti da due parti: la prima dà conto, in forma sintetica, della produzione normativa realizzata nel corso della legislatura; la seconda consiste in un *focus,* dedicato ad una ricognizione rispettivamente dei codici e dei testi unici vigenti e della complessità e dell'articolazione delle leggi approvate, che si riflette in un procedimento legislativo che investe generalmente un numero consistente di Commissioni.

1.4. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l'ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull'attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell'Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli "Appunti del Comitato".

Sono così reperibili sul sito tutti i documenti relativi non soltanto all'attività consultiva del Comitato ma anche alle iniziative pubbliche da esso assunte. In particolare, per quanto riguarda la legislatura in corso, sono presenti sia gli Atti della tavola rotonda del 12 gennaio, sia il Rapporto sulla decretazione d'urgenza che è stato alla base della discussione.

II.
LE AUDIZIONI

Il 25 giugno ed il 29 luglio 2009 il Comitato ha svolto due importanti audizioni.

La prima ha coinvolto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ed ha consentito di focalizzare l'attenzione sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo e sullo sviluppo delle forme di interlocuzione con le Camere per una migliore definizione dei contenuti delle norme, anche con riferimento al ruolo del Comitato per la legislazione.

La seconda ha coinvolto il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, ed ha riguardato da un lato l'attuazione delle politiche di semplificazione della regolazione in funzione della riduzione degli oneri amministrativi e dall'altro la sperimentazione delle nuove metodologie di produzione normativa che hanno interessato il settore della pubblica amministrazione, quali, in particolare, le forme di consultazione telematica.

Entrambe le audizioni, cui hanno partecipato diversi membri del Comitato, sono state trasmesse in diretta sul sito Internet della Camera ed in differita sul canale satellitare della Camera.

III.
L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

- L'attività consultiva svolta dal Comitato nel secondo turno di presidenza, in **19** **sedute**, ha riguardato l'espressione di **23** **pareri** su provvedimenti normativi.

- L'attività del Comitato si è concentrata principalmente su **22** **provvedimenti** rimessi al suo esame **di ufficio**:

  - ✓ ***12*** *disegni di legge di conversione dei decreti-legge (ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1);*
  - ✓ ***10*** *progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis).*

- *Il Comitato ha espresso* ***1*** ***parere*** *su uno schema di decreto legislativo su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3).*

Tipologia pareri		***%***	***Tipologia provvedimenti***
Pareri espressi ai sensi dell'articolo ***96-bis, c. 1***	***12***	***52,2%***	***12*** *disegni di legge di conversione*
Pareri espressi ai sensi dell'articolo ***16-bis, c. 6-bis***	***10***	***43,5%***	***3*** *proposte di legge;* ***3*** *disegni di legge collegati;* ***2*** *disegni di legge comunitaria;* ***1*** *disegno di legge di ratifica;* ***1*** *disegno di legge ordinario*
Pareri espressi ai sensi dell'articolo ***96-ter, c. 3***	***1***	***4,3%***	***1*** *schema di decreto legislativo*

Durante il periodo di riferimento del presente rapporto, è stata introdotta una importante novità, che viene incontro ad una richiesta avanzata dal Comitato. Il parere reso dalla Giunta per il regolamento il 6 ottobre 2009 consente infatti al Comitato, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione di merito, di pronunciarsi due volte sul medesimo disegno di legge di conversione, qualora lo stesso subisca modifiche sostanziali durante l'istruttoria legislativa in Commissione. Tale procedura ha cominciato ad essere attivata nel successivo turno di presidenza.

Il "**Parere su questioni concernenti il Comitato per la legislazione**" introduce dunque una disciplina sperimentale che consente di chiamare il Comitato per la legislazione ad esprimersi nuovamente su un decreto-legge, con riguardo al testo modificato dalla Commissione di merito.

In estrema sintesi, il parere dispone in via sperimentale che:

1) *su richiesta - da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti - di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione,*
2) *Il parere è reso alla Commissione competente oppure - se non vi sono i tempi - direttamente all'Assemblea.*

Come evidenziato nella relazione prodotta dai relatori per la Giunta, l'esigenza di superare l'attuale disciplina regolamentare discende dalla volontà – espressa anche dal Presidente della Camera – di superare un'incongruenza dell'attuale quadro normativo che determina il rischio per cui, "*in caso di ampie modifiche del testo in Commissione, o di consistenti aggiunte di norme, il parere reso dal Comitato sul testo originario del decreto-legge possa risultare di fatto di ridotto significato e utilità non essendovi possibilità alcuna di svolgere un esame - secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento – sulle parti nuove del testo; ne deriva un pregiudizio all'efficace perseguimento delle finalità istitutive dell'organo*".

In termini ancora più espliciti, nelle premesse del parere si rileva "*l'esigenza di un rafforzamento dell'efficacia dei pareri espressi da tale organo, funzionale all'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa per una migliore qualità della produzione normativa*".

Tale ultimo aspetto trova ulteriore sviluppo anche nella parte del parere della Giunta per il Regolamento che amplia i criteri di ammissibilità per gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, quando essi siano specificamente finalizzati a dare seguito a condizioni poste dal Comitato per la legislazione (vedi *infra*, nella sezione "seguito dei pareri").

IV.
L'ATTIVITÁ CONSULTIVA DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri "*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*" (art. 16-*bis*, comma 4, Regolamento CD).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

- una ***PREMESSA*** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell'*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- eventuali ***OSSERVAZIONI*** e ***CONDIZIONI*** distinte in base ai seguenti profili: l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l'omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- eventuali ***RACCOMANDAZIONI*** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

La struttura dei **23** pareri espressi dal Comitato nel corso del secondo turno di presidenza è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi:	**23**	**100,0%**
Osservazioni e Condizioni	**12**	**52,2%**
Osservazioni	**7**	**30,4%**
Raccomandazioni	**3**	**13,0%**
Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni	**1**	**4,4%**

Sui **23** pareri espressi:

12 contengono sia **osservazioni** che **condizioni**;
7 contengono solo **osservazioni**;
3 presentano solo **raccomandazioni**;
1 contiene **osservazioni**, **condizioni** e **raccomandazioni**.

Non è stato espresso alcun parere privo di rilievi.

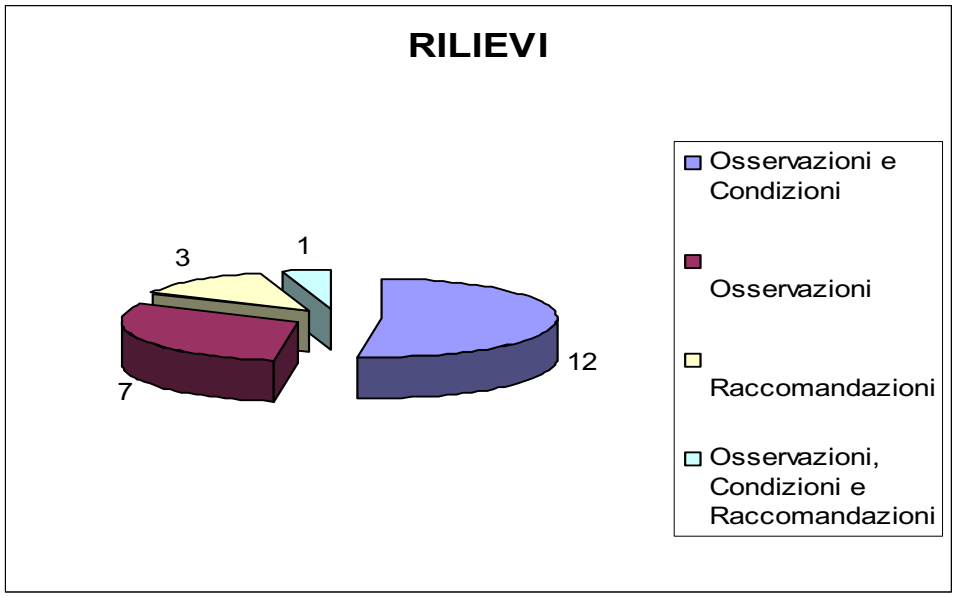
RILIEVI
3
1
7
12
Osservazioni e Condizioni
Osservazioni
Raccomandazioni
Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni

I rilievi dei pareri sui singoli atti

Atto Camera	Osservazioni	Condizioni	Raccomandazioni
1441-bis/B	SI	SI	NO
2180	SI	SI	NO
2320	SI	SI	NO
2468	SI	SI	NO
1441-ter/B	SI	SI	SI
2511	NO	NO	SI
1800 1914	SI	NO	NO
2449	SI	SI	NO
2561	SI	SI	NO
2714	NO	NO	SI
2724	SI	NO	NO
2555	SI	SI	NO
2775	SI	NO	NO
16/110	SI	NO	NO
2720	SI	NO	NO
2897	SI	SI	NO
2975	SI	NO	NO
2990	NO	NO	SI
3016	SI	NO	NO
3084	SI	SI	NO
3097	SI	SI	NO
1079 2418 2610	SI	SI	NO
1441-quater-B	SI	SI	NO

4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Essenzialmente sono riconducibili a 3 distinte **fonti normative**:

- la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera;
- la ***legge 400 del 23 agosto 1988*** che disciplina l'attività normativa del Governo (come modificata dalla legge 69 del 18 giugno 2009);
- la ***legge 212 del 27 luglio 2000***, cosiddetto Statuto del Contribuente.

In aggiunta al rispetto dei suggerimenti contenuti nella circolare, il Comitato guarda a ***3 ulteriori fattispecie:***

- **modifica di norme recenti**;
- **proroga di disposizioni transitorie**;
- **efficacia di disposizioni abrogate**.

4.3. Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi

- Dei 23 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **22**, pari al **95,7%**, contengono richiami espliciti o impliciti alla circolare.
- In **6** casi (**26,1%**) si tratta di richiami ***espliciti***.
- In **16** casi (**69,6%**) si tratta di richiami ***impliciti***.
- I singoli pareri possono contenere ***più di un richiamo alla circolare***.

I RICHIAMI PIÚ FREQUENTI		
Richiami generici o errati	**13**	**56,5%**
Modifiche non testuali	**12**	**52,2%**
Deroghe	**11**	**47,8%**
Terminologia	**9**	**39,1%**
Incidenza su fonti secondarie	**8**	**34,8%**
Interpretazione autentica	**7**	**30,4%**
Titolo e rubriche	**3**	**13,0%**
Abrogazioni	**2**	**8,7%**

Dalla raffigurazione grafica che segue risulta evidente che i richiami più frequenti sono diretti a segnalare la presenza di:

- **Richiami generici o errati** (56,5%);
- **Modifiche non testuali** (52,2%);
- **Deroghe** (47,8%).

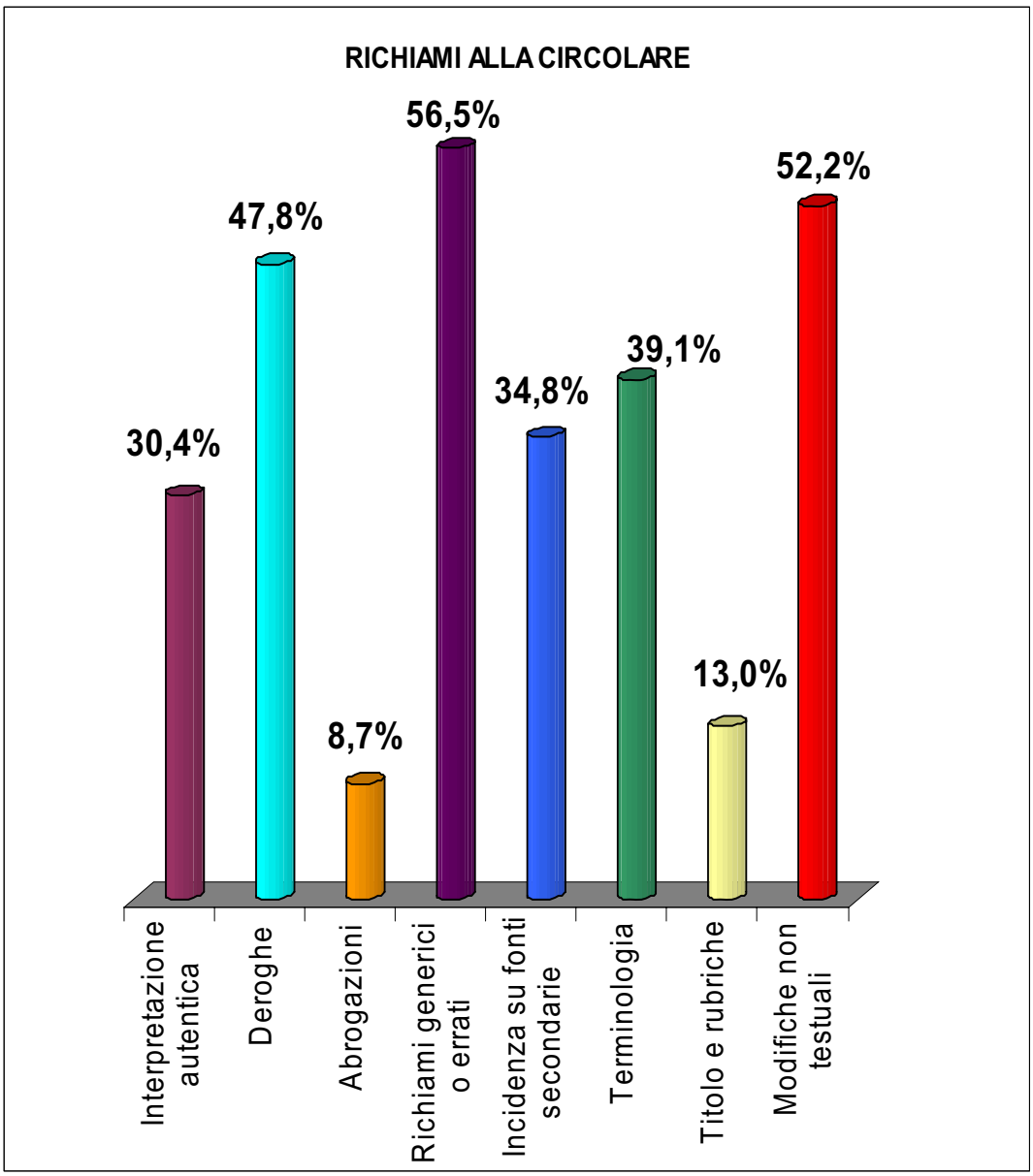
RICHIAMI ALLA CIRCOLARE
30,4%
47,8%
8,7%
56,5%
34,8%
39,1%
13,0%
52,2%
Interpretazione autentica
Deroghe
Abrogazioni
Richiami generici o errati
Incidenza su fonti secondarie
Terminologia
Titolo e rubriche
Modifiche non testuali

I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

Atto Camera oggetto del parere	Norme di interpretazione autentica	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici o errati	Incidenza su fonti secondarie	Terminologia	Titolo e rubriche	Modifiche non testuali
1441-bis/B	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI
2180	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
2320	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
2468	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
1441-ter/B	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI
2511	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1800-1914	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
2449	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
2561	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
2714	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
2724	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2555	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
2775	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
16/110	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
2897	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
2975	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
2990	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
3016	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3084	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
3097	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
1079 2418 2610	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
1441-quater-B	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI

4.3.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alla Circolare

I paragrafi che seguono affrontano puntualmente i profili problematici emersi in relazione a singoli punti della Circolare.

1. Richiami alla legislazione vigente effettuati in forma generica o errata

I pareri contenenti rilievi in proposito sono complessivamente **13**. Nell'ordine si segnalano:

- **3** casi in cui si riscontra una condizione volta ad eliminare i riferimenti normativi non corretti (C. 2320 -legge comunitaria 2008; C. 2449 - legge comunitaria 2009; C. 1079-2418-2610 - formazione e sviluppo professionale);
- **6** pareri recano condizioni o osservazioni volte ad affermare la necessità di correggere, aggiornare, precisare o esplicitare i richiami normativi indicati. 3 pareri riguardano disegni di legge di conversione (C. 2468 Abruzzo; C. 2561 anticrisi; C. 3084 funzionalità del sistema giudiziario) mentre i restanti 3 sono sui disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 2180) e collegato alla legge finanziaria (C. 1441-*quater*/B lavoro) e sullo schema di decreto legislativo 16/110;
- **1** parere contiene un'osservazione volta a verificare la congruità di un richiamo normativo, nello specifico effettuato a principi e criteri direttivi di una risalente legge di delega (C. 1441-*bis*/B sviluppo economico e competitività);
- in **3** casi la presenza di criticità concernenti i riferimenti normativi viene segnalata unicamente in

premessa (C. 1441-*ter*/B internazionalizzazione delle imprese ed energia; C. 2714 correttivo anticrisi; C. 2897 obblighi comunitari).

2. Modifiche non testuali

Le modifiche non testuali hanno costituito oggetto di **12** pareri formulati dal Comitato:

- nella maggior parte dei casi (**9**)[1] si tratta di modifiche non testuali a leggi o decreti-legge o decreti legislativi, talvolta anche di recentissima adozione;
- in **3** casi tali modifiche incidono su codici o testi unici (C. 1441-*bis*/B sviluppo economico e competitività, C. 2180 sicurezza pubblica e C. 2897 obblighi comunitari).

Nella maggior parte di tali pareri, il Comitato ha formulato osservazioni volte a riformulare le modifiche non testuali in termini di novella. Nel caso dei testi unici o codicistici, il fine è quello di preservare la struttura di fonte unitaria ed omnicomprensiva.

3. Disposizioni in deroga

Sono **11** i pareri che, nel periodo di riferimento, segnalano la presenza di disposizioni aventi carattere derogatorio, **7** dei quali (pari al 66,6%) riguardano leggi di conversione di decreti-legge:

- in caso di singole disposizioni derogatorie, il Comitato si limita generalmente a segnalarne la presenza in premessa. É quel che accade nei pareri su **4** disegni di

[1] Pareri sugli Atti Camera: 2320 legge comunitaria 2008; 2468 Abruzzo; 1441-ter/B internazionalizzazione delle imprese e energia; 2561 anticrisi; 2555 contabilità e finanza pubblica; 2775 consultazioni elettorali provincia di L'Aquila; schema 16/110; 2975 acconti di imposta e trasferimenti erariali; 1441-quater/B lavoro.

legge di conversione – relativi ai decreti-legge 78/2009 (C. 2561 anticrisi), 134/2009 (C. 2724 servizio scolastico), 135/2009 (C. 2897 obblighi comunitari) e 168/2009 (C. 2975 acconti di imposta e trasferimenti erariali) – , e nei pareri su **3** disegni di legge ordinaria: C. 2180 (sicurezza pubblica), C. 2320 (legge comunitaria 2008) e C. 1441-quater/B (lavoro);

- in altri **3** casi, tutti relativi a decreti-legge (C. 3016 e C. 3097 proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle missioni internazionali, e C. 2468 Abruzzo), il Comitato rileva la presenza di una "disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente", specificando come le disposizioni derogate siano talvolta esplicitamente richiamate, e talaltra solo in forma implicita. Nel parere sul decreto-legge 39/2009 recante interventi urgenti a seguito del sisma in Abruzzo (C. 2468), il Comitato rileva, inoltre, come alcune delle deroghe presenti riguardino disposizioni vigenti in determinati settori (es.: deroghe alla disciplina delle concessioni urbanistiche), mentre altre siano concepite come una generica deroga alla normativa vigente, ed altre ancora dettino "discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente".
- **1** parere presenta un'osservazione mediante la quale si chiede di precisare la portata della deroga richiamata (C. 1441-*ter*/B internazionalizzazione delle imprese ed energia).

4. Terminologia

In **9** pareri il Comitato segnala la presenza di locuzioni imprecise o generiche, tali da suscitare incertezze sul loro significato tecnico-normativo o da non essere di immediata comprensione.

- in generale si tratta di un semplice richiamo svolto nella premessa[2];
- in **2** casi, al contrario, l'osservazione concernente l'impiego di terminologie imprecise viene riversata rispettivamente in un'osservazione, parere sulla legge comunitaria 2008 (C. 2320) e in una condizione, parere sul dl 193/2009 (C. 3084 funzionalità del sistema giudiziario). Nel primo caso, viene richiesto di chiarire la portata normativa dell'espressione "modifiche in prosieguo proposte"; mentre nel secondo, la richiesta è di riformulare una disposizione in modo tale da rendere certa ed inequivoca l'applicabilità della proroga in essa contenuta.

5. Incidenza su fonti secondarie

I provvedimenti oggetto di rilievi attinenti alla loro incidenza su fonti secondarie sono **8**:

- in **3** pareri il Comitato segnala come alcune disposizioni operino una rilegificazione di materie in precedenza deferite a fonti normative secondarie (C. 1441-*bis*/B sviluppo economico e competitività, C. 2320 legge comunitaria 2008 e C. 2561 anticrisi), contravvenendo sia alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti sia a quelle di semplificazione dell'ordinamento vigente;
- in altri **4** pareri il Comitato ha riscontrato la modifica, testuale o non testuale, di disposizioni contenute in fonti normative di rango regolamentare (C. 2180 sicurezza pubblica) o, più in generale, di rango secondario (C. 2897 obblighi comunitari). Nelle premesse del parere sul disegno di legge collegato C. 1441-*ter*/B

[2] Riscontrabile nei pareri sugli Atti Camera: 2180 sicurezza pubblica; 2468 Abruzzo; 1800-1914 Commissione parlamentare infanzia; 2561 anticrisi; 2990 correttivo dirigenti scolastici; 3097 missioni internazionali; 1079-2418-2610 formazione e sviluppo professionale.

(internazionalizzazione delle imprese ed energia), il Comitato rileva che "il provvedimento incide all'articolo 20 ed all'articolo 30, comma 29, su disposizioni contenute in provvedimenti ministeriali (nel primo caso peraltro si tratta di una disposizione già introdotta con fonte primaria); inoltre l'articolo 36, comma 3, modifica parzialmente una delibera del CIPE e l'articolo 27, comma 15, interviene in una materia già regolata da una recente delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, integrando così una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39/2009 (C. 2468 Abruzzo), il Comitato osserva che "esso reca, all'articolo 4, comma 4, una proroga di un termine, concernente la presentazione dei piani di edilizia scolastica che risulta attualmente fissato con decreto ministeriale; trattandosi tuttavia di una proroga relativa alla sola regione Abruzzo essa risulta strettamente consequenziale alle misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, senza che si determini alcuna incidenza diretta sulla norma di rango secondario, che reca un termine che resta valido per tutte le altre regioni";

- in **1** ultimo parere (C. 1441-*quater*/B lavoro), si riscontrano entrambe le fattispecie appena illustrate in quanto nel provvedimento sono presenti disposizioni che incidono su fonti secondarie sia determinandone l'abrogazione, sia rilegificando materie disciplinate da

regolamenti di delegificazione, sia intervenendo con modifiche non testuali su regolamenti ministeriali.

In generale, il Comitato, se non rinviene, come nel caso citato del decreto-legge riguardante il sisma in Abruzzo, ragioni particolari, pone condizioni finalizzate alla soppressione delle disposizioni che modificano in modo puntuale fonti di rango subordinato. Tali condizioni sono presenti in **6** degli 8 pareri richiamati[3].

6. Norme di interpretazione autentica

La presenza di norme di interpretazione autentica si riscontra in **7** provvedimenti esaminati dal Comitato nel periodo di riferimento:

- in **6** casi si constata semplicemente in premessa la presenza di una o più disposizioni di interpretazione autentica ovvero di modifica sostanziale alle quali si vuole dare effetto retroattivo. Si tratta di pareri sui ddl di conversione dei dl 39/2009 sugli interventi in Abruzzo (C. 2468), 78/2009 recante disposizioni anticrisi (C. 2561), 152/2009 e 1/2010 sulla proroga delle missioni internazionali (C. 3016 e C. 3097) oltre che sui disegni di legge collegati alla legge finanziaria C. 1441-*ter*/B e C. 1441-*quater*/B;
- in **1** parere (C. 2180 sicurezza pubblica) è, invece, contenuta un'osservazione volta ad evidenziare come la disposizione di interpretazione autentica dia luogo ad incertezze quanto alla propria possibile reale sostanza, potendosi intendere come modifica non testuale al codice penale (nel qual caso il Comitato auspica la riformulazione della stessa in termini di novella).

---

[3] Ad esclusione dei pareri sui C. 2561 anticrisi e C. 2468 Abruzzo.

7. Titolo e rubriche non coerenti con il contenuto

Questa circostanza è segnalata nella premessa di **3** pareri espressi dal Comitato. Si tratta, nello specifico, dei pareri sugli Atti Camera 2180 sulla sicurezza pubblica, 2449 legge comunitaria 2009 e 2897 sugli obblighi comunitari.

8. Abrogazioni

In **2** pareri si segnala la presenza di disposizioni concernenti abrogazioni:

• nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170/2009 (C. 2990: decreto correttivo della legge di conversione n. 167/2009, in materia di concorsi per dirigenti scolastici), il Comitato rileva che esso, "sia pure adottando una locuzione piuttosto generica ("sono nulli gli effetti"), […] esplicita, al comma 2, l'efficacia retroattiva della disposizione abrogativa, che dunque rende nulli gli atti posti in essere e rimuove gli effetti eventualmente prodotti durante la breve vigenza della norma abrogata;

• nel parere relativo al disegno di legge in materia di lavoro collegato alla manovra finanziaria (C. 1441-quater-B) il Comitato constata nelle premesse che esso abroga alcune disposizioni di rango secondario (operazione consentita, se la soppressione concerne intere disposizioni e non è frammentaria) e pone una condizione volta a verificare la portata normativa dell'articolo 34-*bis*, "in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro – che prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319 – dal momento che tale voce è già stata soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008, consentendo dunque alla citata legge n. 319 del 1958 di

sopravvivere all'effetto abrogativo, come ulteriormente sancito dalla sua inclusione nella ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore effettuata con il recente decreto legislativo n. 179 del 2009, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246, del 2005".

4.4. Segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare

1. Modifica di norme recenti;
2. Proroga di disposizioni transitorie;
3. Efficacia di disposizioni abrogate.

Dei 23 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **12**, pari al **52,2%**, contengono una o più segnalazioni rientranti nelle tipologie qui elencate.

Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare	
Modifica di norme recenti	**11**
Proroga di disposizioni transitorie	**3**
Efficacia di disposizioni abrogate	**0**

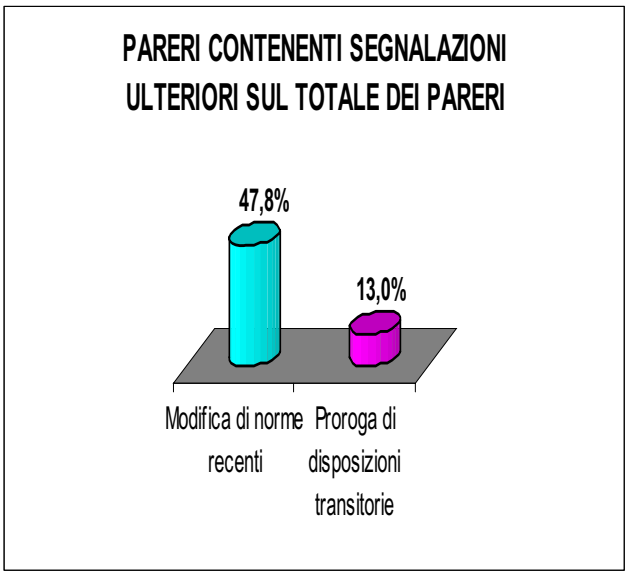

Segnalazioni ulteriori nei pareri sui singoli atti

Atto Camera oggetto del parere	Modifica norme recenti	Proroga disposizioni transitorie	Efficacia disposizioni abrogate
2180	SI	NO	NO
2468	SI	NO	NO
1441-ter/B	SI	NO	NO
2511	SI	NO	NO
2561	SI	NO	NO
2714	SI	NO	NO
2555	SI	NO	NO
2775	SI	SI	NO
2897	SI	NO	NO
2990	SI	NO	NO
3016	NO	SI	NO
3097	SI	SI	NO

4.4.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alle segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare

1. Modifica di norme recenti

La presenza di modifiche a norme recenti è segnalata nelle premesse di **9** pareri:

- in **4** pareri (di cui uno riguardante la proposta di legge C. 2555 (riforma della legge di contabilità e finanza pubblica) e tre relativi ai seguenti di segni di legge di conversione: C. 2468: Abruzzo; C. 2511: contrasto alla pirateria; C. 2775: rinvio consultazioni elettorali provincia di L'Aquila) il Comitato si limita a constatare il fenomeno;
- in altri **4** pareri (di cui due su disegni di legge delega (C. 2180: sicurezza pubblica; C. 1441-*ter*/B: internazionalizzazione delle imprese ed energia) e due su disegni di legge di conversione (C. 2897: obblighi comunitari; C. 3097: proroga missioni internazionali) il Comitato rileva, con formula ricorrente, che tale circostanza "costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione";
- in **1** parere il Comitato segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78/2009, anticrisi (C. 2561) "contiene numerose disposizioni che modificano leggi di recente approvazione (ad esempio gli articoli 1, comma 7, 19, comma 3 e 23, comma 2, modificano il decreto-legge n. 5 del 2009) ovvero intervengono in materie recentemente disciplinate dal legislatore (ad esempio l'articolo 21 reca misure in materia di giochi, analogamente a quanto avvenuto con il decreto-legge 149 del 2008 e con il decreto-legge n. 39 del 2009 e nella legge comunitaria 2008) o addirittura disposizioni già

oggetto di modifica da parte di leggi promulgate ma non ancora entrate in vigore (in particolare, l'articolo 19, ai commi 2 e 13, incide su testi già modificati dall'articolo 71 della legge n. 69 del 2009, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 19 giugno 2009 e dunque entrata in vigore successivamente al decreto in esame); tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.

Il fenomeno assume particolare rilevanza quando con decreto-legge si interviene a correggere altro decreto-legge appena convertito e la cui legge di conversione ancora non ha dispiegato efficacia. Tale evenienza si verifica in due casi ed il Comitato, dopo averla segnalata nelle premesse, ne fa oggetto di apposite raccomandazioni, così formulate:

- "si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore ed incidenti su settori normativi non omogenei. A tale ultimo riguardo, si considerino pertanto con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo»." (parere sul disegno di legge di conversione C. 2714, relativo al decreto-legge n. 78/2009: correttivo anticrisi);
- "si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità di ricorrere ad un

decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto».” (parere sul disegno di legge di conversione C. 2990, relativo al decreto-legge n. 168/2009: dirigenti scolastici).

Vale la pena riportare anche la premessa del parere espresso sul decreto-legge n. 78/2009:

“il provvedimento, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene dunque a modificare disposizioni di recentissima approvazione già contenute nel citato decreto n. 78, addirittura allo scopo di impedirne l’entrata in vigore: il comunicato della Presidenza della Repubblica dello scorso 3 agosto, che ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, precisa che “*Il Presidente della Repubblica ha successivamente emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi*”, con ciò superando le incertezze in ordine all’applicazione del principio di successione delle leggi nel tempo che potrebbero ingenerarsi con riguardo a due atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2008) configura un uso anomalo della decretazione d’urgenza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla

disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo".

2. Proroga di disposizioni transitorie

Nei pareri espressi su **3** provvedimenti (C. 2775 rinvio consultazioni elettorali provincia di L'Aquila, C. 3016 e C. 3087 proroga cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali) il Comitato ha rilevato in premessa la presenza di norme volte a prorogare un termine o una disciplina transitoria. Si tratta, nello specifico, di un'ulteriore proroga di un differimento di consultazioni amministrative già disposto in precedenza (C. 2775) e delle successive proroghe di mandati dei componenti degli organi rappresentativi del personale militare (C. 3016 e C. 3087).

4.5. Richiami alla legge n. 400 del 1988

- Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **16** dei 23 pareri resi (pari al **69,6%**) richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988.
- Si tratta di **9** pareri espressi su ***disegni di legge di conversione***, **5** pareri espressi su ***progetti di legge contenenti disposizioni di delega***, **1** parere su uno ***schema di decreto legislativo*** e **1** parere su un ulteriore ***progetto di legge contenente un'autorizzazione alla delegificazione***.

- Le disposizioni oggetto di un maggior numero di richiami sono:
  - ✓ **articolo 15, comma 3** sull'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge;
  - ✓ **articolo 13-bis** sulla chiarezza dei testi normativi *;

- ✓ **articolo 17, comma 2** sui regolamenti di delegificazione (DPR);
- ✓ **articolo 14** sui decreti legislativi.

* Tale articolo è stato introdotto dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Gli articoli richiamati più frequentemente

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988	**16**	**69,6%**
art. 11 Commissari straordinari	**1**	**4,3%**
art. 13 bis Chiarezza dei testi normativi	**4**	**17,4%**
art. 14 Decreti legislativi	**3**	**13,0%**
art. 15, c. 2, b) Materia dell'art. 72, c. 4 della Costituzione	**1**	**4,3%**
art. 15, c. 3 Immediata applicazione	**6**	**26,1%**
art. 15, c. 3 Contenuto omogeneo, specifico e corrispondente al titolo	**1**	**4,3%**
art. 17, c. 1 Regolamenti di attuazione ed esecuzione	**2**	**8,7%**
art. 17, c. 2 Regolamenti di delegificazione (DPR)	**4**	**17,4%**

Richiami alla legge n. 400/1988

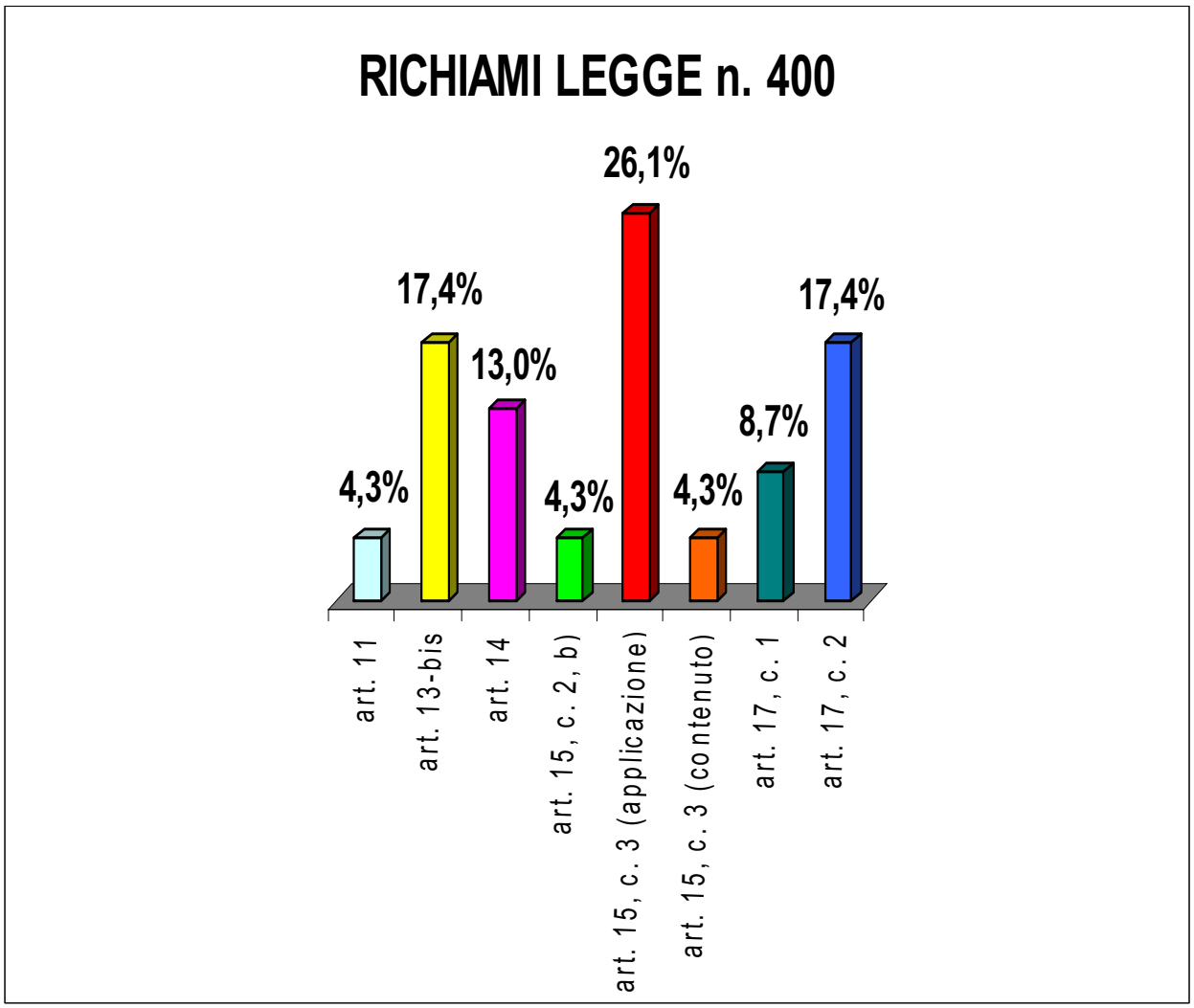

I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

Atto Camera	art. 13-*bis*	art 14	art. 15, c.2, b	art. 15, c.3 applicazione	art. 15, c.3 contenuto	art. 17, c.1	art. 17, c.2	art. 17-*bis*
1441-bis/B						SI	SI	
2180						SI	SI	
2320		SI						
2468				SI				
1800 1914							SI	
2561				SI				
2714					SI			
2724	SI							
2555		SI						
2775	SI		SI					
16/110		SI						
2897				SI			SI	
3016	SI			SI				
3084				SI				
3097	SI			SI				
1079 2418 2610								SI

4.5.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alla legge n. 400 del 1988

Articolo 13-*bis*

Chiarezza dei testi normativi. L'articolo 13-*bis*, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della **legge 18 giugno 2009, n. 69**, è stato immediatamente assunto quale parametro per l'attività consultiva del Comitato. Rafforzando un'analoga indicazione contenuta nella circolare, tale articolo stabilisce, al comma 1, lettera a), che: "Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate". Alla lettera b), invece, la medesima disposizione prevede che ogni rinvio normativo venga effettuato in forma espressa.

Il richiamo alle disposizioni in oggetto si rinviene in **4** pareri:

- in **3** casi il Comitato richiama la fattispecie di cui alla lettera a), evidenziando l'opportunità di indicare le norme derogate. Si tratta dei pareri concernenti le leggi di conversione dei decreti-legge n. 152/2009 e n. 1/2010 (C. 3016 e C. 3097: proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), e del decreto-legge n. 134/2009 (C. 2724 servizio scolastico);
- il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131/2009 (C. 2775: rinvio delle consultazioni amministrative nella provincia di L'Aquila) contiene una proroga di termini effettuata senza una novella testuale. In proposito, il Comitato formula una osservazione

finalizzata a valutare "l'opportunità di operare una espressa modifica".

Articolo 14

Schemi di decreti legislativi. L'articolo 14 della legge n. 400/1988 viene richiamato in **3** pareri formulati dal Comitato nel periodo di riferimento:

- nel parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in caso di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in materia di sostegno all'agricoltura (atto n. 110), il Comitato formula una osservazione finalizzata a verificare se il solo riferimento a due articoli della legge di delega possa considerarsi esauriente nell'indicazione della base giuridica per l'adozione del decreto delegato medesimo, richiesta dall'articolo 14 della legge n. 400/1988. La questione, soltanto adombrata nel parere e meglio esplicitata nel dibattito svoltosi nella seduta del 20 ottobre 2009, concerne la scadenza o meno del termine di delega. Il decreto legislativo non è poi stato emanato ed i contenuti dello schema sono stati trasposti nell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2009 (A. C. 2449-B);
- nei pareri sul disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. 2320) e sul disegno di legge di riforma complessiva del sistema di contabilità pubblica (C. 2555). Nel primo caso il Comitato si limita ad un espresso richiamo della norma. Nel secondo caso, il Comitato ha formulato la seguente condizione: "all'articolo 52 – che delega il Governo "ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico

delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espresse di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente", prevedendo altresì anche la possibilità di esercitare una delega correttiva ed integrativa - si proceda ad esplicitare la natura meramente compilativa dell'attività di redazione affidata all'Esecutivo; in alternativa, si indichino espressamente i principi e criteri direttivi della delega, del tutto assenti nella disposizione in oggetto che, nella sua formulazione testuale, non appare intendersi limitata alla mera attività di redazione di testi unici compilativi; ciò in virtù dell'espresso riferimento alla possibilità di "modifica delle disposizioni di legge preesistenti" e del richiamo all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (norma riferita ai decreti legislativi) e non all'articolo 17-bis della medesima legge (norma introdotta dalla recente legge n. 69 del 2009, proprio allo scopo di consentire all'Esecutivo di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei mediante testi unici compilativi)".

Articolo 15, comma 3

Requisito della immediata applicazione. In **6** pareri del Comitato vengono formulati rilievi che attengono alla presenza di disposizioni che richiedono una puntuale valutazione del requisito dell'immediata applicazione. Tali rilievi riguardano disposizioni che:

- dispiegano la loro efficacia in un momento differito rispetto all'entrata in vigore (articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 1/2010, sulle missioni internazionali), anche prevedendo la proroga di termini non ancora

scaduti (C. 3016, decreto-legge n. 152/2009, recante proroga dei termini delle missioni internazionali);

- condizionano la loro efficacia a successivi adempimenti. Nel parere sul decreto-legge n. 135/2009 (C. 2897), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari, il Comitato si è soffermato con particolare attenzione su questo aspetto, annotando nelle premesse che "il decreto-legge reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 3-*quater* fissa la decorrenza del divieto al 1° gennaio 2011; l'articolo 7, comma 2-*bis*, proroga un termine dal 2011 al 2012; l'articolo 16 fissa una nuova disciplina sanzionatoria che entra in vigore quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti); inoltre, numerose norme demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, rimessi a decreti dell'Esecutivo, circostanza che rende evidente la necessità di adempimenti successivi per l'attuazione della disciplina introdotta (articolo 3-*quinquies*, commi 2 e 5; articolo 4, commi 3 e 4; articolo 5-*bis*, comma 1, lettera b); articolo 7, commi 1 e 2; articolo 16, commi 2, 7 e 8-*bis*; articolo 17, comma 2; articolo 20-*bis*, comma 1)".

Contenuto. Già si è riportata la raccomandazione circa i limiti di contenuto del disegno di legge di conversione del

decreto-legge 103/2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi 78/2009 (C. 2714).

Articolo 17, comma 1

Regolamenti di attuazione ed esecuzione. In relazione a tali strumenti, si possono segnalare **2** pareri: il primo riguarda la modifica dell'articolo 17 operata dal disegno di legge C. 1441-*bis*/B ed il secondo il loro concreto utilizzo:

- nelle premesse del primo parere il Comitato constata che il disegno di legge C. 1441-bis/B "prevede - parallelamente alle nuove specifiche funzioni attribuite al Governo per il riordino e riassetto delle fonti primarie - l'adozione di regolamenti destinati a realizzare un «periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti» ed alla ricognizione di quelle implicitamente o espressamente abrogate ovvero ormai non più produttive di effetti, con lo strumento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 400 del 1988";
- il parere sul disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 2180) reca una osservazione nella quale si invita la Commissione di merito, con riguardo «all'articolo 47, comma 1, capoverso Art. 4-*bis*.2 - ove si demanda ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 l'integrale definizione di criteri e modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno "di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno" -» a valutare «l'opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo

previsto dalla disposizione in esame, atteso che la stipula del suddetto accordo rappresenta una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato».

Articolo 17, comma 2

Regolamenti di delegificazione. In **4** pareri si trova il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988:

- nel parere sull'emendamento riferito al testo unificato in materia di Commissione parlamentare sull'infanzia (C. 1800-1914), il Comitato segnala in premessa che esso è "finalizzato ad autorizzare il Governo a modificare il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 con un provvedimento di analoga natura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988" e suggerisce poi una diversa formulazione del testo;
- in **2** pareri (C. 2180 sicurezza pubblica e C. 2897 obblighi comunitari) il Comitato ha formulato osservazioni nelle quali viene richiesto di riformulare le disposizioni richiamate in modo tale da renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2. In entrambi i casi si richiede di esplicitare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni di rango primario eventualmente da abrogare contestualmente all'entrata in vigore delle norme regolamentari adottate in delegificazione;
- il parere sul ddl collegato alla manovra di finanza pubblica (C. 1441-*bis*/B sviluppo economico e semplificazione) ricorda, in premessa, come il

provvedimento esaminato intervenga proprio sulla disciplina di delegificazione delineata dall'articolo 17, comma 2, introducendo la previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamenti di delegificazione.

4.5.2. Segnalazioni ulteriori in merito alla decretazione d'urgenza

Nei paragrafi relativi alla modifica di norme recenti ed all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988 già si sono richiamati alcuni pareri del Comitato e, indirettamente, le linee di tendenza della decretazione d'urgenza, con riguardo, in particolare, ai decreti-legge correttivi di altri decreti-legge ed ai limiti di contenuto. Un ulteriore fenomeno monitorato dal Comitato concerne il possibile intreccio tra più decreti-legge in fase di conversione. Su questo tema si sofferma, in particolare, la raccomandazione contenuta nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria (C. 2511):

"si abbia cura di adottare ogni misura opportuna al fine di evitare fenomeni di sovrapposizione o intreccio tra disposizioni contenute in più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, circostanza che potrebbe venire a determinarsi con riguardo al decreto-legge di proroga delle missioni internazionali che sarà presumibilmente adottato entro il prossimo 30 giugno."

4.6. Richiami alla legge n. 212 del 2000

I richiami allo Statuto del contribuente, seppur meno numerosi, sono comunque significativi. Nel periodo di riferimento solo **2** dei 23 pareri espressi dal Comitato richiamano lo Statuto:

- nel parere sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni per l'internazionalizzazione delle imprese e in materia di energia (C. 1441-ter/B), è contenuta un'osservazione relativa alla necessità di riformulare l'articolo 45, comma 1 "al fine di precisare che esso opera in deroga *all'articolo* 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) in base al quale «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», così da renderla conforme al principio sancito dall'articolo 1 della medesima legge n. 212, secondo cui «le disposizioni della presente legge (…) possono essere derogate o modificate solo espressamente»";
- nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 78/2009 (C. 2561 anticrisi) si segnala che "l'articolo 14 interviene in materia tributaria con riguardo al periodo di imposta in corso, senza esplicitare che la deroga alla normativa vigente riguarda anche lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ed in particolare l'articolo 3, secondo cui «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»".

V.
L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso ***opinioni dissenzienti***, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni (ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5 del regolamento).

Nel corso del secondo turno di presidenza tale circostanza si è verificata in **1** solo caso, nel parere sul disegno di legge collegato alla manovra finanziaria (**C. 1441-bis/B**, sviluppo economico e competitività). L'opinione dissenziente, formulata da un deputato, è motivata con la mancata condivisione di un rilievo contenuto nel parere, relativo a quanto statuito dall'articolo 45, comma 2, lettera b) n. 1), che disciplina l'esercizio della delega legislativa in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il Comitato, infatti, aveva rilevato la genericità del richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997, e richiesto altresì di precisare la natura ricognitiva dell'attività di riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo rimessa al legislatore delegato. Ad avviso del membro dissenziente, il rilievo non appare idoneo ad evidenziare la problematicità della fattispecie in quanto "la disposizione configura un nuovo specifico oggetto di delega legislativa del tutto priva di principi e criteri direttivi, in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione".

I membri del Comitato hanno espresso perplessità, senza però arrivare a formulare una vera e propria opinione dissenziente, nei pareri resi su altri **2** provvedimenti:

- sul decreto-legge 78/2009 (C. 2561 anticrisi) un membro del Comitato, "pur concordando sulla proposta di parere", esprime ampie perplessità riguardo alla compatibilità del decreto con l'istituto della decretazione di urgenza, dichiarando che "i profili di eterogeneità sono tali da rendere il provvedimento del tutto incompatibile con i requisiti previsti all'articolo 77 della Costituzione". Così come osserva che, a suo avviso, "l'articolo 17, comma 4 (che autorizza il Ministero dell'economia ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili dalle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), realizza anche una lesione dei principi costituzionali che regolano le decisioni di spesa e le relative coperture, di cui all'articolo 81";
- sul decreto-legge 135/2009 (C. 2897 obblighi comunitari) un membro del Comitato, nonché relatore presso la Commissione di merito, dichiara che "pur non volendo formalizzare una vera e propria opinione dissenziente (...) conferma la contrarietà già espressa ai richiamati punti della proposta di parere". Nello specifico l'intervento in contrasto riguarda una condizione volta a sopprimere l'articolo 17-*bis* e una osservazione relativa all'articolo 15. La condizione era motivata dall'evenienza che l'articolo 17-*bis* del decreto, essendo volto "ad estendere il novero dei dati che devono essere registrati nel fascicolo aziendale delle imprese di pesca, integra in modo non testuale l'articolo 9 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503". Il Comitato, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza, segnalava che "l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato" a segnalava anche una diversa possibilità: "in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione". Con riguardo all'articolo 15, il Comitato ne analizza i contenuti alla luce dell'articolo 10 della legge n. 11/2005, rilevando che la disposizione oggetto di rilievo, "introducendo una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, interviene in un settore oggetto di normativa comunitaria ma il cui contenuto non sembra immediatamente ricollegarsi all'esigenza di adeguamento dell'ordinamento interno"; il Comitato invitava pertanto la Commissione di merito a valutare "se la sede opportuna di tale disposizione non possa essere la legge comunitaria annuale in luogo del presente decreto legge, tenuto conto della peculiarità e della rilevanza della materia e dell'eventuale insussistenza di quegli elementi di fatto per i quali l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 ipotizza il ricorso a provvedimenti anche urgenti («Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della

legge comunitaria relativa all'anno in corso»). Il deputato dissente sia dall'ipotesi di soppressione dell'articolo 17-*bis*, sia dall'ipotesi alternativa di riformulazione, "atteso che essa presta il rischio di non conseguire tempestivamente l'obiettivo di immediato adeguamento agli obblighi comunitari non recepiti e di esporsi dunque ad una procedura di infrazione.

Relativamente all'articolo 15, recante una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, osserva che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 non preclude il ricorso ad un veicolo normativo diverso dal disegno di legge comunitaria. Piuttosto, le norme che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario vanno lette anche secondo un imprescindibile parametro politico che di volta in volta può ispirare l'una o l'altra tempistica. Reputa inoltre paradossale che si imputi al legislatore una eccessiva solerzia, essendo normalmente rivolta l'accusa contraria di lentezza del diritto interno ad adeguarsi ai dettami dell'ordinamento comunitario. Pertanto, fermo restando che la legge comunitaria permane la sede ordinaria delle procedure normative volte all'adeguamento, nulla vieta che per particolari ragioni non si possa fare ricorso a diversi canali, come d'altronde prevede espressamente il citato articolo 10.

Nel caso specifico, poi, l'esigenza di provvedere ad un tempestivo allineamento della disciplina del servizi di cui trattasi discende anche dalle norme fondamentali del diritto sovranazionale quali, ad esempio, gli articoli 43 e 49 del Trattato".

VI. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

6.1. Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione

Dei 23 provvedimenti esaminati dal Comitato **3** sono **progetti di legge di iniziativa parlamentare**, che, in quanto tali, ***non richiedono di essere corredati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)***:

- modifica della denominazione e delle competenze Commissione parlamentare per l'infanzia (**C 1800-1914**);
- riforma della contabilità e finanza pubblica (**C 2555**);
- riconoscimento e promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (**C 1079-2418-2610**).

Sui restanti **20** provvedimenti (di iniziativa governativa) **8** (pari al **40,0%** del totale) risultano, in ottemperanza a quanto previsto, **corredati di AIR e ATN**.

I contenuti sono disciplinati rispettivamente dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del

giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione".

La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

Tipologia di provvedimenti	*Numero di provvedimenti esaminati*	*Numero di provvedimenti corredati da AIR e ATN*	*%*
Disegni di legge di conversione	*12*	*4*	*30,0%*
*Altri disegni di legge**	*7*	*3*	*42,8%*
Schemi di decreti legislativi	*1*	*1*	*100,0%*
TOTALE	*20*	*8*	*40,0%*

La maggiore presenza di AIR e ATN si riscontra nei **disegni di legge ordinari** rispetto a quelli di conversione.

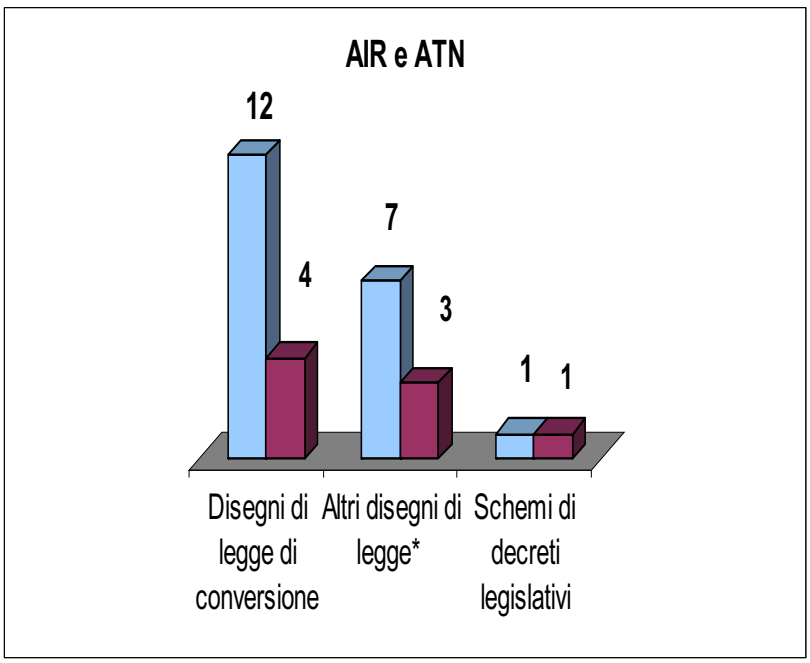

*Altri disegni di legge	Numero	AIR e ATN	%
Disegni di legge collegati	3	0	0%
Disegni di legge comunitaria	2	2	100%
Disegni di legge di ratifica	1	1	100%
Altri disegni di legge ordinari	1	0	0%

Il Comitato ha sempre constatato la presenza o meno di ***AIR e ATN.***

Si riscontra una **tendenza all'aumento** del loro impiego rispetto a quanto osservato nei provvedimenti esaminati durante il primo turno di presidenza (dal **27,5%** al **40,0%**).

In numerosi pareri, sono presenti ***sollecitazioni al Governo per un maggiore utilizzo di tali strumenti***.

6.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

I pareri del Comitato recano generalmente una qualificazione dei provvedimenti lungo il crinale ***omogeneità/eterogeneità***,con **diverse sfaccettature**.

- La variegata declinazione di tale parametro ha subito una notevole riduzione rispetto al primo turno di presidenza.
- Si possono ricondurre le diverse espressioni riscontrate nei pareri a **4 categorie**:
  - **14** provvedimenti con contenuto "*omogeneo*", pari al **60,8%**;
  - **6** provvedimenti con contenuto "*eterogeneo*", pari al **26,1%**;
  - **2** provvedimenti con contenuto "*parzialmente omogeneo*", pari all'**8,7%**;
  - **1** provvedimento con contenuto "*disomogeneo con finalità univoca*", pari al **4,3%**.
- In **7** casi la classificazione **non è rilevata espressamente nel parere**.

Contenuto:		
Omogeneo *	**14**	**60,8%**
Parzialmente omogeneo	**2**	**8,7%**
Disomogeneo con finalità univoca	**1**	**4,3%**
Eterogeneo *	**6**	**26,1%**

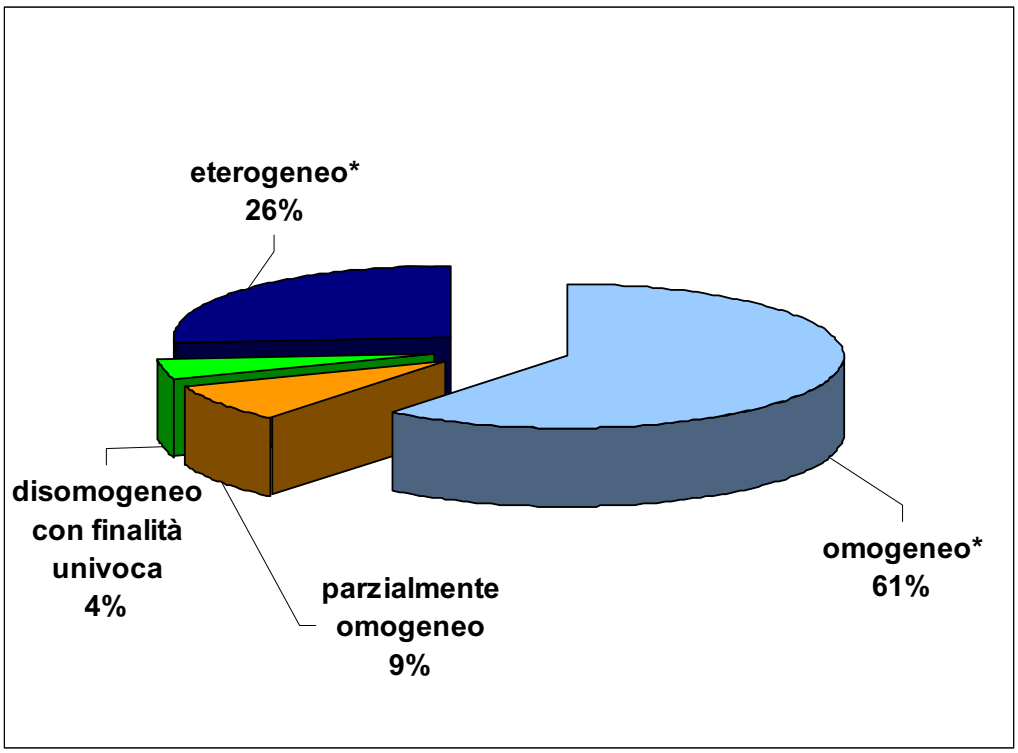

* *Si tratta del dato aggregato tra i casi in cui la definizione si trova espressamente nel parere e quelli in cui non è esplicitata.*

6.2.1. Le espressioni rinvenibili nei pareri e i profili relativi alla decretazione d'urgenza

La maggior parte dei pareri in cui si rinviene un'esplicita qualificazione del contenuto dei provvedimenti in termini di omogeneità o eterogeneità riguarda disegni di legge di conversione di decreti-legge. Il Comitato, infatti si esprime su questo punto sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988, il quale richiede che il contenuto dei decreti-legge sia omogeneo, specifico e corrispondente al titolo. Di seguito si riportano le espressioni

reperibili nei singoli pareri, evidenziando i casi in cui esse sono impiegate in relazione a decreti-legge.

❖ Dei **9** pareri che contengono espressioni riconducibili ad un ***contenuto omogeneo,*** **7** sono riferiti a decreti-legge:

- **4** "*contenuto omogeneo*" (C. 2775 rinvio consultazioni elettorali provincia di L'Aquila, C. 2990 dirigenti scolastici, C. 3016 proroga missioni militari, C. 3084 funzionalità sistema giudiziario);
- **1** "*contenuto omogeneo e puntuale*" (C. 2511 contrasto alla pirateria);
- **1** "*contenuto puntuale*" (C. 2724 servizio scolastico);
- **1** "*contenuto articolato ma sostanzialmente omogeneo*" (C. 2468 Abruzzo).

Degli altri 2 provvedimenti:

- **1** "*non presenta un contenuto particolarmente complesso*" (C. 16-110 schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in agricoltura);
- **1** tratta "*temi in linea di massima riconducibili al titolo del provvedimento*" (C. 1441-*ter*/B internazionalizzazione delle imprese ed energia).

❖ Dei **4** pareri che contengono espressioni riconducibili ad un ***contenuto eterogeneo*** **2** sono relativi a decreti-legge:

- **1** "*contenuto eterogeneo*" (C. 3097 proroga missioni militari);
- **1** "*contenuto estremamente ampio e complesso in quanto le disposizioni operano su numerosi ed eterogenei ambiti normativi*" (C. 2561 anticrisi).

Nei restanti **2** casi i pareri riguardano disegni di legge:

- **1** "*contenuto estremamente complesso*" (C. 1441-*quater*/B lavoro);
- **1** "*strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi*" (C. 2449 legge comunitaria 2009).

Nei pareri concernenti decreti-legge, inoltre, si riscontrano ulteriori qualificazioni del contenuto. In **2** casi esso è connotato in termini di parziale omogeneità (C. 2897 obblighi comunitari, C. 2975 acconti di imposta e trasferimenti erariali); in un ultimo parere il contenuto è definito disomogeneo con finalità univoca (C. 2714 correttivo anticrisi).

6.3. I progetti di legge recanti disposizioni di delega

- Nel periodo di riferimento il Comitato si è pronunciato su **9** ***progetti di legge contenenti disposizioni di delega,*** ossia il **39,1%** di tutti i provvedimenti analizzati.
- I rilievi formulati attengono ai *principi ed alle modalità di esercizio della delega*.

Rilievi riguardanti disposizioni di delega contenuti nei pareri		
Nuove deleghe	**9**	**39,1%**
Mancata esplicitazione o genericità dei princìpi e criteri direttivi	**6**	**26,1%**
Intreccio con deleghe già aperte	**4**	**17,4%**
Procedure di delega	**4**	**17,4%**
Proroga o differimento di termini	**3**	**13,0%**
Incidenza su princìpi, criteri direttivi, oggetto di deleghe già aperte	**2**	**8,7%**
Schemi: previsione doppio parere	**2**	**8,7%**

I rilievi su disposizioni di delega contenuti nei pareri sui singoli atti

Atto Camera oggetto del parere	Proroga o differimento termini	Incidenza su princìpi, criteri direttivi, oggetto di deleghe già aperte	Intreccio con deleghe già aperte	Nuove Deleghe	Mancata esplicitazione o genericità dei principi e criteri direttivi	Procedure di delega	Schemi: previsione doppio parere
1441-bis/B	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO
2180	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO
2320	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
1441-ter/B	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
2449	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
2555	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
2720	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
1079 2418 2610	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO
1441-quater-B	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO

6.3.1. Analisi dei progetti di legge contenenti disposizioni di delega

Nel periodo di riferimento sono stati esaminati dal Comitato **9** provvedimenti contenenti disposizioni di delega legislativa al Governo. I profili di tali disposizioni di delega sono stati presi in considerazione alla luce di diversi parametri, alcuni desunti dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, altri elaborati dal Comitato, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle problematiche proprie di questa peculiare tipologia di provvedimenti, i cui aspetti principali trovano la propria disciplina fondamentale nei parametri dell'articolo 76 della Costituzione e nella legge n. 400 del 1988.

1. Mancata esplicitazione o genericità dei principi e criteri direttivi

In **7** casi il Comitato rileva la mancata esplicitazione o la genericità dei principi e criteri direttivi: la prima è oggetto di condizioni, la seconda di osservazioni:

- nel parere sul disegno di legge C. 2180 (sicurezza pubblica) il Comitato ha formulato la seguente condizione: "all'articolo 32, comma 3 – che conferisce una delega al Governo finalizzata all'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, prevedendo in particolare che l'albo sia istituito con decreto legislativo – si proceda ad esplicitare formalmente i relativi principi e criteri direttivi connessi all'oggetto della delega";
- nel parere sulla proposta di legge C. 2555 (contabilità e finanza pubblica), con riguardo all'articolo 52, contenente una delega finalizzata all'emanazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, *anche*

con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente, il Comitato invita (formulando una apposita condizione) la Commissione di merito "ad esplicitare la natura meramente compilativa dell'attività di redazione affidata all'Esecutivo; in alternativa, si indichino espressamente i principi e criteri direttivi della delega, del tutto assenti nella disposizione in oggetto che, nella sua formulazione testuale, non appare intendersi limitata alla mera attività di redazione di testi unici compilativi; ciò in virtù dell'espresso riferimento alla possibilità di «modifica delle disposizioni di legge preesistenti» e del richiamo all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (norma riferita ai decreti legislativi) e non all'articolo 17-*bis* della medesima legge (norma introdotta dalla recente legge n. 69 del 2009, proprio allo scopo di consentire all'Esecutivo di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei mediante testi unici compilativi)".

- negli altri **5** casi (C. 1441-*bis*/B sviluppo economico e competitività, C. 1441-*ter*/b internazionalizzazione imprese ed energia, C. 2555 contabilità e finanza pubblica, C. 1441-*quater*/B lavoro, C. 1079-2418-2610 formazione e sviluppo professionale), la mancata esplicitazione e genericità è stata oggetto di un'osservazione. I rilievi del Comitato hanno riguardato problematiche variamente riconducibili alla genericità della delega. Esemplificando, nel parere sulla proposta di legge C. 2555 il Comitato ha rilevato come il principio di delega di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), apparisse generico, suggerendo di indicare criteri di specificazione delle sanzioni oggetto della disposizione. Negli altri casi, pur variando il tenore lessicale delle espressioni impiegate nel parere, la sostanza del rilievo

rimane identica, concentrandosi sempre sulla eccessiva discrezionalità attribuita al legislatore delegato e sulla necessità di meglio definire l'ambito della delega medesima. In **1** ultimo parere (C. 1079-2418-2610) si versa in un caso particolare di genericità riguardante la mancata precisazione delle risorse e delle misure esistenti, alle quali "(...) il legislatore delegato possa attingere per la copertura degli oneri connessi alla deducibilità delle spese per attività formative".

2. Intreccio con deleghe già aperte

Il rilievo sulla presenza di intrecci con disposizioni di delega già aperte è rinvenibile in **4** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento:

- nel parere sul disegno di legge C. 1441-*ter*/B (internazionalizzazione delle imprese ed energia), il Comitato formula una **condizione** volta a coordinare "la previsione dell'articolo 3, comma 2, lettera *l*) - che delega il Governo a prevedere forme di fiscalità di sviluppo, disponendo altresì che l'attuazione di tale criterio sia condizionata al previo reperimento con legge ordinaria delle risorse necessarie - con la disposizione dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*) della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, che contiene un principio di delega analogo";
- nel parere sul disegno di legge C. 2449 (legge comunitaria 2009) il Comitato ha espresso la seguente **condizione**: "all'Allegato B, sia soppresso il richiamo alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la medesima direttiva è già contenuta nell'Allegato B della citata legge comunitaria 2008, di prossima pubblicazione".

- nel parere sul disegno di legge C. 2555, il Comitato formula un'**osservazione** nella quale segnala "l'esigenza di procedere ad un complessivo coordinamento della proposta di legge in esame con quanto statuito dalla legge n. 42 del 2009 tenendo conto, in particolare, dei seguenti punti di contatto tra i due corpi normativi:
  a) l'articolo 1, comma 4, qualifica le norme della legge ed i relativi decreti attuativi come principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire *in via esclusiva* i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;
  b) la delega di cui all'articolo 2 incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della citata legge n. 42;
  c) la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto riguarda i profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni;
  d) l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42;
  e) l'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, e l'articolo 11, comma 3, lettera *i)*, individuano specifici contenuti della Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità, come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale";

- nelle **premesse** del parere sul disegno di legge C. 2320 (legge comunitaria 2008) si segnala che esso, "all'articolo 10, reca una disposizione idonea ad incidere sul decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), che è stato adottato sulla base di una delega per la quale sarebbero riaperti (fino al 30 giugno 2010) i termini di esercizio della connessa delega di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 12 del disegno di legge 1441-*bis*/B, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato";

3. Procedure di delega

In **4** pareri il Comitato formula rilievi pertinenti a talune specificità delle procedure di delega previste dal legislatore. Le considerazioni del Comitato riguardano questioni relative alla procedura di acquisizione del parere parlamentare o di attuazione della delega (mancata indicazione del termine), nella tempistica per l'esercizio delle deleghe medesime, o, ancora, nel meccanismo di coinvolgimento di soggetti istituzionali estranei all'ordinario circuito Governo-Parlamento:

- in **3** casi si verificano incongruenze quanto ai termini. Nel parere sul C. 2320 (legge comunitaria 2008) il Comitato esprime la seguente condizione: "sia inoltre precisato il termine di esercizio della delega conferita all'articolo 25 - volta all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 - in quanto esso non appare univocamente ricavabile nemmeno dalla previsione generale contenuta nell'articolo 1, in cui i termini delle deleghe sono fissati in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento o, ancora, in dodici mesi nel caso in cui

la direttiva non indichi un termine". Nel parere sulla proposta di legge C. 2555 (contabilità e finanza pubblica), invece, il Comitato suggerisce di riformulare la disposizione concernente i termini per l'invio degli schemi di decreti legislativi al Parlamento ed eventualmente alla Conferenza unificata, perché la norma sia "in coerenza con la regola secondo cui il testo trasmesso alle Camere per il parere deve aver completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, comprensiva del parere del Consiglio di Stato". Infine nel parere sul testo unificato C. 1079-2418-2610 (formazione e sviluppo professionale), si rinviene la seguente osservazione: "all'articolo 2, comma 1 - che prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di un mese previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega - dovrebbe valutarsi l'esigenza di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega, in analogia a quanto previsto, ad esempio, nelle leggi comunitarie";

- il parere sul disegno di legge C. 2449 (legge comunitaria 2009) presenta un'osservazione nella quale il Comitato suggerisce di rimodulare i termini della delega per il riordino normativo di alcune materie interessate da decreti legislativi ancora da emanare, in modo tale da evitare che tali termini possano scadere, in ipotesi, addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di attività legislativa delegata al cui prodotto normativo andrebbe riferita la successiva attività di riordino;
- sempre nel parere sulla proposta di legge C. 2555 è trattata la terza questione procedimentale, che il Comitato segnala in un'osservazione. Infatti per quanto

riguarda la procedura di acquisizione dell'intesa da raggiungersi in Conferenza unificata ai fini dell'esercizio di una delega, non si rinviene alcuna indicazione in ordine alle conseguenze dell'eventuale mancanza della citata intesa sul meccanismo di esercizio della delega stessa. L'indeterminazione della fattispecie appare ingenerare dubbi interpretativi, anche tenuto conto della prassi recente: in alcuni casi, infatti, mancando l'intesa la delega non è stata esercitata; in altri è stata esercitata sulla base del *parere* in luogo dell'intesa; in altri ancora, la delega è stata esercitata nonostante il diniego di intesa e limitandosi a dar conto, nel preambolo del decreto legislativo, della "mancata intesa".

Il Comitato suggerisce di uniformare la procedura a quella già prevista all'articolo 2, comma 4, a sua volta ispirata ai meccanismi di delega elaborati dalla legge n. 42 del 2009: in caso di mancata intesa nei termini, le disposizioni appena ricordate prevedono che il Consiglio dei ministri deliberi, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere.

4. Proroga o differimento dei termini contenuti in altre disposizioni di delega

La presenza di una proroga o del differimento del termine per l'esercizio di una delega legislativa attribuita in precedenza al Governo è segnalata nelle premesse di **2** pareri (C. 1441-*bis*/B internazionalizzazione imprese ed energia, C. 1441-*quater*/B lavoro).

5. Incidenza su principi e criteri direttivi oggetto di deleghe già aperte

Nella premessa di **2** pareri il Comitato rileva un'incidenza di disposizioni di delega contenute nel

provvedimento su principi o criteri direttivi oggetto di deleghe già aperte:

- nel parere sul disegno di legge C. 1441-*ter*/B (internazionalizzazione imprese ed energia) il Comitato nota la previsione di una delega in materia di *class action* "ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente", rispetto a quella contenuta nell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009;
- nel parere sul disegno di legge C. 1441-*bis*/B (sviluppo economico e competitività) il Comitato segnala come il disegno di legge in esame "modifichi significativamente la disciplina della delega legislativa cosiddetta *norma-taglialeggi*, principalmente al fine di spostare di un anno l'applicazione della cosiddetta "ghigliottina" (ovvero l'abrogazione generalizzata di leggi) e di introdurre una distinta delega, volta all'adozione di decreti legislativi con cui abrogare – ove ne ricorrano le condizioni – anche norme successive al 1° gennaio 1970 e senza alcun limite temporale (...)".

6. Schemi: previsione doppio parere

Nelle premesse di **2** pareri si rinvengono notazioni concernenti il rafforzamento dell'attività consultiva parlamentare su atti del Governo. Nel parere sul disegno di legge C. 2320 (legge comunitaria 2008), il Comitato evidenzia "la previsione del meccanismo del doppio parere parlamentare su schemi di decreti legislativi", limitatamente ad alcune ipotesi, esprimendo il proprio apprezzamento. Nel parere sulla proposta di legge C. 2555 (contabilità e finanza pubblica), viene messo in luce il meccanismo previsto agli articoli 2, 43 e 52 del ddl in esame, per il quale – in analogia a quanto introdotto dalla legge n. 42 del 2009 - gli schemi dei decreti legislativi possono essere trasmessi una seconda volta

alle Camere. Tale possibilità tuttavia, nota il Comitato, non mette capo all'espressione di un secondo parere parlamentare, ma semmai all'apertura di una nuova fase procedimentale caratterizzata da comunicazioni del Governo "davanti a ciascuna Camera".

VII.
IL SEGUITO DEI PARERI

7.1. L'attività emendativa

Nel corso del secondo turno di Presidenza si è adottata in modo sistematico la prassi, di indubbia utilità, di tradurre in emendamenti i più significativi suggerimenti contenuti nei pareri, naturalmente ove ciò sia possibile senza incidere sulle scelte di merito.

In molti casi, sono stati i relatori presso le Commissioni di merito a farsi carico di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi espressi dal Comitato; in altri casi (relativamente a **17** pareri espressi) la presentazione di emendamenti da sottoporre all'esame delle Commissioni di merito e, più frequentemente, dell'Assemblea è avvenuta su iniziativa di componenti del Comitato stesso (generalmente con riguardo alle condizioni e, più limitatamente, alle osservazioni). **3** pareri[4] avevano ad oggetto disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, per i quali l'attività emendativa si è potuta sviluppare anche in Assemblea, in ragione della decisione assunta dal Presidente della Camera in prima battuta[5], e successivamente ratificata dalla Giunta per il Regolamento, con il parere del 6 ottobre 2009.

---

[4] Si richiamano gli emendamenti presentati da membri del Comitato per la legislazione in relazione all'esame in Assemblea dell'AC 1441-*bis*/B; dell'AC 1441-*ter/B* e dell'AC 1441-*quater/B*.

[5] La questione dell'ammissibilità degli emendamenti volti a recepire il parere del Comitato per la legislazione e riferiti a provvedimenti collegati si era già posta nel corso del precedente turno di presidenza: nella seduta del 10 febbraio 2009 la Presidenza aveva ammesso emendamenti (a firma dell'on. Zaccaria) sul provvedimento collegato C2031 che "*pur non essendo stati previamente presentati nelle Commissioni e non essendo riferiti a parti modificate in sede referente, sono comunque volti a riprodurre in modo puntuale condizioni o osservazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione. La Presidenza ritiene comunque di ammettere alla votazione, in via eccezionale, in questa particolare circostanza, i predetti emendamenti, fermo restando che la questione dovrà essere approfondita, in via generale, in sede di Giunta per il Regolamento*". In relazione ad un analogo episodio, nella seduta

Il parere del Comitato per la legislazione sui disegni di legge collegati alla manovra finanziaria e l'ammissibilità degli emendamenti.

Nel corso del secondo turno di Presidenza ha trovato formale riconoscimento un ulteriore strumento di attuazione dei pareri del Comitato per la legislazione, riferito ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.

Su impulso di alcuni membri del Comitato per la legislazione, era stata infatti avanzata alla Presidenza della Camera la richiesta di introdurre una deroga al regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea su tali provvedimenti (il Regolamento, come è noto, limita l'ammissibilità ai soli emendamenti respinti in Commissione e a quelli riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione). Ciò al fine di considerare ammissibili anche emendamenti che – pur presentati direttamente in Aula – siano univocamente volti a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento.

Tale facoltà, che ha avuto un primo riconoscimento da parte della Presidenza della Camera in attesa di una valutazione da parte della Giunta per il Regolamento, **è adesso codificata nel citato parere della Giunta reso nella seduta del 6 ottobre 2009.**

---

dell'Assemblea del 28 aprile 2009 la Presidenza ha nuovamente ammesso emendamenti (a firma dell'on. Zaccaria e Gibiino) sul provvedimento collegato 1441-*bis*-C, "*fermo restando che la questione dovrà comunque essere approfondita, in via generale, in sede di Giunta per il Regolamento*". A seguito di alcuni chiarimenti richiesti dall'on. Zaccaria, la Presidenza ha inoltre precisato che "l*e questioni che lei ha posto.. rendono ancor più ineludibile … la necessità di sottoporre quanto prima alla Giunta per il Regolamento la questione, proprio perché nella sua complessità essa merita di essere approfondita e di giungere ad una soluzione attraverso le deliberazioni della Giunta per il Regolamento*".

Come opportunamente evidenziato dai relatori nell'illustrazione della loro proposta in seno alla Giunta per il Regolamento, anche tale possibilità si inquadra "*in una prospettiva di rafforzamento dell'efficacia dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e ne differenzia la disciplina, per questo aspetto, da quella relativa ai pareri resi dalle Commissioni di merito, considerandone la peculiare natura e finalità*"[6].

7.2. La presentazione di ordini del giorno

Anche nel corso di questo turno di Presidenza si è inteso utilizzare lo strumento degli ordini del giorno di istruzione al Governo, allo scopo di porre all'attenzione dell'Assemblea questioni ritenute dal Comitato per la legislazione meritevoli di attenzione particolare[7].

Sono stati presentati a tal fine **3** ordini del giorno, tutti accolti dal Governo.

La presentazione di appositi ordini del giorno in cui sono formulate valutazioni di carattere generale sulle problematiche della legislazione, soprattutto se connesse all'utilizzo dei diversi strumenti giuridici, si è infatti rivelata una opzione strategica e complementare rispetto alla sistematica presentazione di emendamenti ai singoli provvedimenti.

---

[6] Il penultimo capoverso del **Parere su questioni concernenti il Comitato per la legislazione** della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 dice testualmente: "*Inoltre, con riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, devono intendersi ammissibili in Assemblea gli emendamenti, pur se non previamente presentati in Commissione in sede referente né riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione stessa, volti univocamente a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento*".

[7] Si tratta dei seguenti ordini del giorno
- Duilio, Lo Presti 9/1441-bis-C/11, accettato dal Governo;
- Duilio, Lo Presti, Rossi 9/3016/6, accettato dal Governo;
- Lo Presti 9/1441-quater-C/2, accettato dal Governo.

E' stata ad esempio un'opzione utilizzata per dare seguito ad un rilevo del Comitato concernente una disposizione su cui si è successivamente formata una doppia lettura conforme e che, pertanto, era insuscettibile di emendamento [8];

Sotto un diverso profilo, l'ordine del giorno si presta anche a sensibilizzare l'Esecutivo a dar corso ad un'attività di riordino e sistematizzazione della normativa concernente particolari settori disciplinari oggetto di sporadici interventi;[9]

---

[8] L'ordine del giorno Duilio, Lo Presti **9/1441-bis-C/11, accettato dal Governo** è del seguente tenore: "*La Camera,*
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
rilevato che l'articolo 45, interamente introdotto presso l'altro ramo del Parlamento –indica alla lettera b), n. 1), tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo, anche quello di "disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni";
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione in data 8 aprile 2009, nel quale si invitavano le Commissioni di merito a precisare "la natura meramente ricognitiva di siffatta attività di riordino delle norme vigenti";
preso atto che tale disposizione non risulta modificata nel corso del successivo iter di approvazione;
invita il Governo ad esercitare la suddetta delega, con specifico riguardo all'oggetto espressamente indicato al citato n. 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 45, mediante la predisposizione di testi unici di natura meramente compilativi".

[9] L'ordine del giorno Duilio, Lo Presti, Rossi 9**/3016/6 accettato dal Governo** è del seguente tenore:
"*La Camera,*
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la disciplina penale applicabile alle missioni internazionali cui il decreto-legge si riferisce;
a partire dal decreto-legge n. 421/2001, la suddetta disciplina penale sia sostanziale che procedurale – su cui incidono anche i commi da 1-bis a 1-octies del citato articolo 4, introdotti dal Senato - si fonda su una stratificazione di norme, inserite nei singoli provvedimenti che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui non sempre sono chiari i rapporti con la disciplina contenuta nei codici penali militari;
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 10 dicembre 2009 , secondo cui "tale modalità di produzione normativa - pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari all'estero per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari – non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato settore della legge penale"
segnalata, dunque, l'opportunità di addivenire quanto prima ad una disciplina unitaria delle norme applicabili alle missioni internazionali ed in particolare ad un corpus organico delle disposizioni in materia penale stabilmente applicabile a tutta la durata di ciascuna missione;

Infine, l'ordine del giorno costituisce anche uno strumento idoneo a promuovere un successivo comportamento dell'Esecutivo, che ponga rimedio ad un uso degli strumenti giuridici non pienamente rispettoso delle caratteristiche di ciascuno e delle esigenza di semplificazione e delegificazione dell'ordinamento[10].

---

impegna il Governo
ad adottare con urgenza una iniziativa legislativa volta a riordinare le norme penali concernenti le missioni internazionali in un testo organico, così da assicurare a tale disciplina la piena conformità con i principi di certezza e conoscibilità affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 364/1988, proprio con riguardo alla legge penale".

[10] Questo era sostanzialmente l'obiettivo dell'ordine del giorno Lo Presti, **9/1441-quater-C/2, accettato dal Governo**:
"La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del disegno di legge in esame fissa peculiari limiti anagrafici per gli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
le norme sul reclutamento degli atleti sono contenute in regolamenti di delegificazione e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2002, per la Guardia di finanza; nel decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 2003 per la Polizia di Stato; nel decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2004 per l'Arma dei Carabinieri e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2005 per le Forze armate;
il Comitato per la legislazione ha reso, il 21 gennaio 2010, un parere che censura l'intervento di norme primarie su materie oggetto di delegificazione, in ragione della necessità di evitare modifiche frammentarie e non testuali sulle fonti secondarie, nonché dell'esigenza di assicurare che ogni norma che sia diretta a modificare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme modificate o derogate (come testualmente disposto all'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988);
i suddetti regolamenti di delegificazione non definiscono requisiti anagrafici specifici relativi al reclutamento degli atleti, limitandosi a richiamare semplicemente i requisiti fissati, in termini generali, dalle disposizioni di rango primario che disciplinano l'accesso ai corpi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sottolineata dunque l'esigenza che requisiti anagrafici specificamente fissati per il reclutamento degli atleti siano previsti nei medesimi testi legislativi da ultimo richiamati,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative legislative volte a introdurre la disposizione concernente i limiti anagrafici minimi e massimi per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi nelle discipline di rango primario in cui attualmente sono previsti i requisiti anagrafici per il reclutamento del personale ovvero:
a) nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per la Guardia di Finanza;
b) nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei Carabinieri;
c) nella legge 23 agosto 2004, n. 226, per le Forze armate;
d) nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

VIII. CONCLUSIONI

Nel tracciare queste poche righe conclusive, desidero riallacciarmi alle indicazioni formulate dall'on. Stradella a conclusione del primo turno di presidenza, che hanno trovato tutte attuazione nel periodo di riferimento del presente rapporto.

Sul piano dell'attività consultiva e del seguito da dare ai pareri, il parere reso dalla Giunta per il regolamento il 6 ottobre 2009, in accoglimento di una richiesta che era emersa con particolare vigore nel precedente turno di presidenza, rappresenta un significativo rafforzamento del ruolo del Comitato.

*Nella propria azione consultiva, anche quando svolta su provvedimenti particolarmente complessi e controversi ed in tempi notevolmente ristretti, il Comitato per la legislazione non ha mai mancato di offrire il proprio elevato contributo tecnico ad un proficuo svolgimento dell'istruttoria legislativa. Si è dunque sempre riusciti a pervenire ad un parere condiviso, facendo ricorso in una sola circostanza all'istituto della opinione dissenziente, previsto dall'articolo 16-*bis *del regolamento, allo scopo di articolarne il contenuto per far emergere diversi orientamenti.*

La traduzione dei rilievi espressi dal Comitato in emendamenti a firma dei relatori presso le Commissioni di merito o dei componenti del Comitato stesso ha indubbiamente rafforzata la possibilità di incidere sull'istruttoria legislativa.

Quando non è stato possibile presentare emendamenti, gli ordini del giorno hanno comunque consentito al Comitato di porre all'attenzione della Camera e del Governo alcune questioni di indubbia rilevanza.

L'attività consultiva svolta dal Comitato è stata significativamente evidenziata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha accompagnato la promulgazione della legge15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio ed ai Ministri dell'interno e della giustizia in cui ha formulato alcuni rilievi. Nella lettera il Presidente della Repubblica ha rammentato le segnalazioni formulate da "un organismo svincolato da ogni posizione di parte" quale il Comitato per la legislazione nel parere espresso sul provvedimento nella seduta del 29 aprile 2009.

All'ordinaria attività consultiva il Comitato ha affiancato, in questi dieci mesi, una riflessione sulle linee di tendenza, nelle ultime due legislature, della decretazione d'urgenza. Il confronto tra due periodi quasi omogenei (i 24 mesi della XV legislatura ed i primi 20 mesi della XVI) ha consentito di mettere in luce differenze e linee di continuità. La ricerca si è avvalsa del validissimo apporto dei miei collaboratori Benedetto Cimino, Simona Morettini e Giovanni Piccirilli. Si è trattato di una esperienza di grande interesse, perché ha permesso di esaminare, su un terreno molto concreto, le tendenze della decretazione negli ultimi 4 anni,ed ha costituito la base di partenza di un seminario al quale hanno partecipato i Presidenti delle Camere delle ultime quattro legislature, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali dei due rami.

Proprio nel corso del seminario, il Presidente Fini ha lanciato l'idea di consolidare questo metodo di lavoro, prestando attenzione, nei successivi dieci mesi,al contesto europeo, anche alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona.

L'impegno che si prefigura per i prossimi mesi appare dunque, come sempre, duplice:

- *rafforzare l'interlocuzione con le Commissioni parlamentari e il Governo – in primo luogo attraverso una partecipazione più assidua alle sedute del Comitato dei relatori nelle Commissioni di merito e dei rappresentanti del*

Governo – al fine di stimolare i protagonisti dell'azione legislativa ad affinare i metodi della legislazione ed i relativi strumenti normativi (compresi quelli di natura istruttoria e preparatoria della deliberazione finale, quali AIR e ATN);

• *sviluppare la riflessione sul ruolo e le fonti normative dell'Unione europea, anche alla luce del Trattato di Lisbona, proseguendo nel contempo nell'opera di raccordo con le altre istituzioni nazionali e comunitarie.*

PAGINA BIANCA

GRAFICI

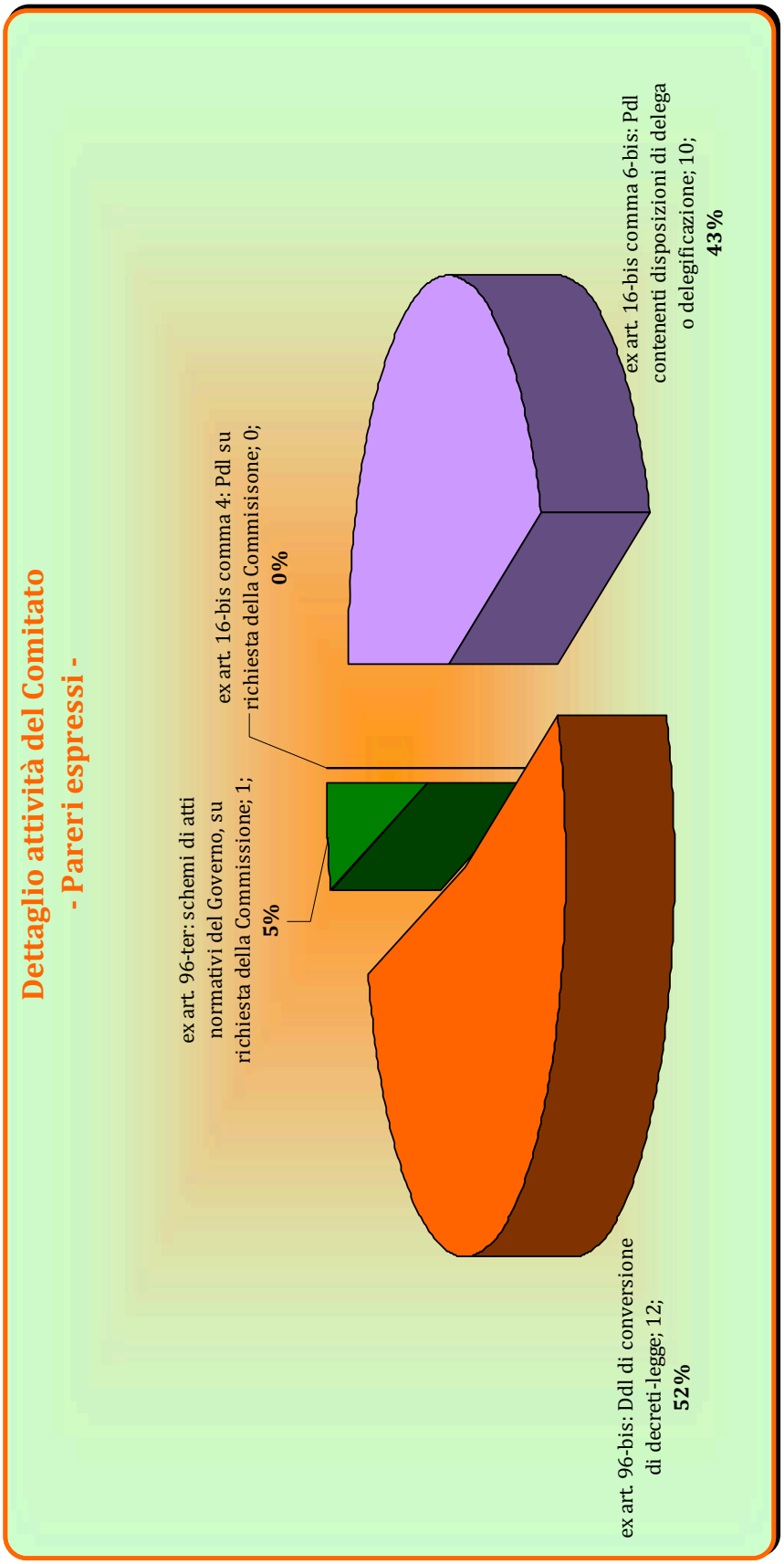
Dettaglio attività del Comitato
- Pareri espressi -
ex art. 96-ter: schemi di atti normativi del Governo, su richiesta della Commissione; 1; 5%
ex art. 16-bis comma 4: Pdl su richiesta della Commisisone; 0; 0%
ex art. 16-bis comma 6-bis: Pdl contenenti disposizioni di delega o delegificazione; 10; 43%
ex art. 96-bis: Ddl di conversione di decreti-legge; 12; 52%

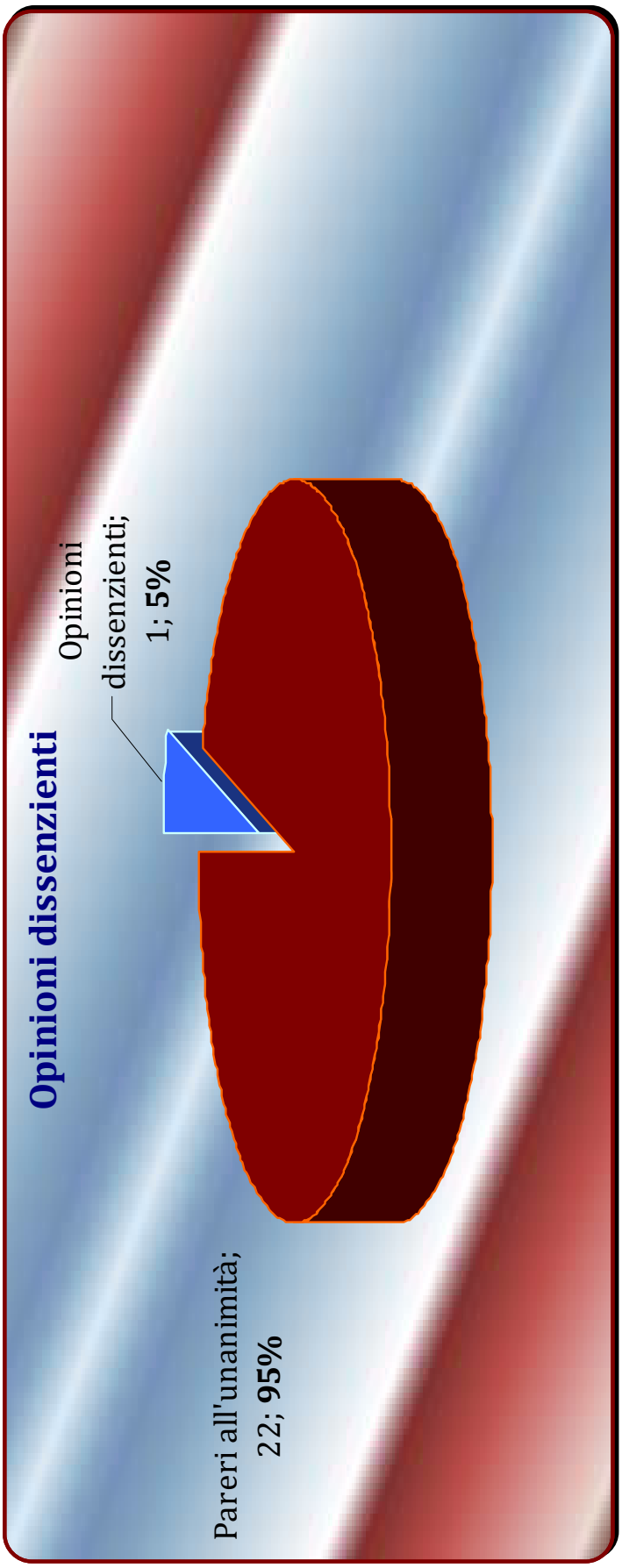
Opinioni dissenzienti
Opinioni dissenzienti; 1; 5%
Pareri all'unanimità; 22; 95%

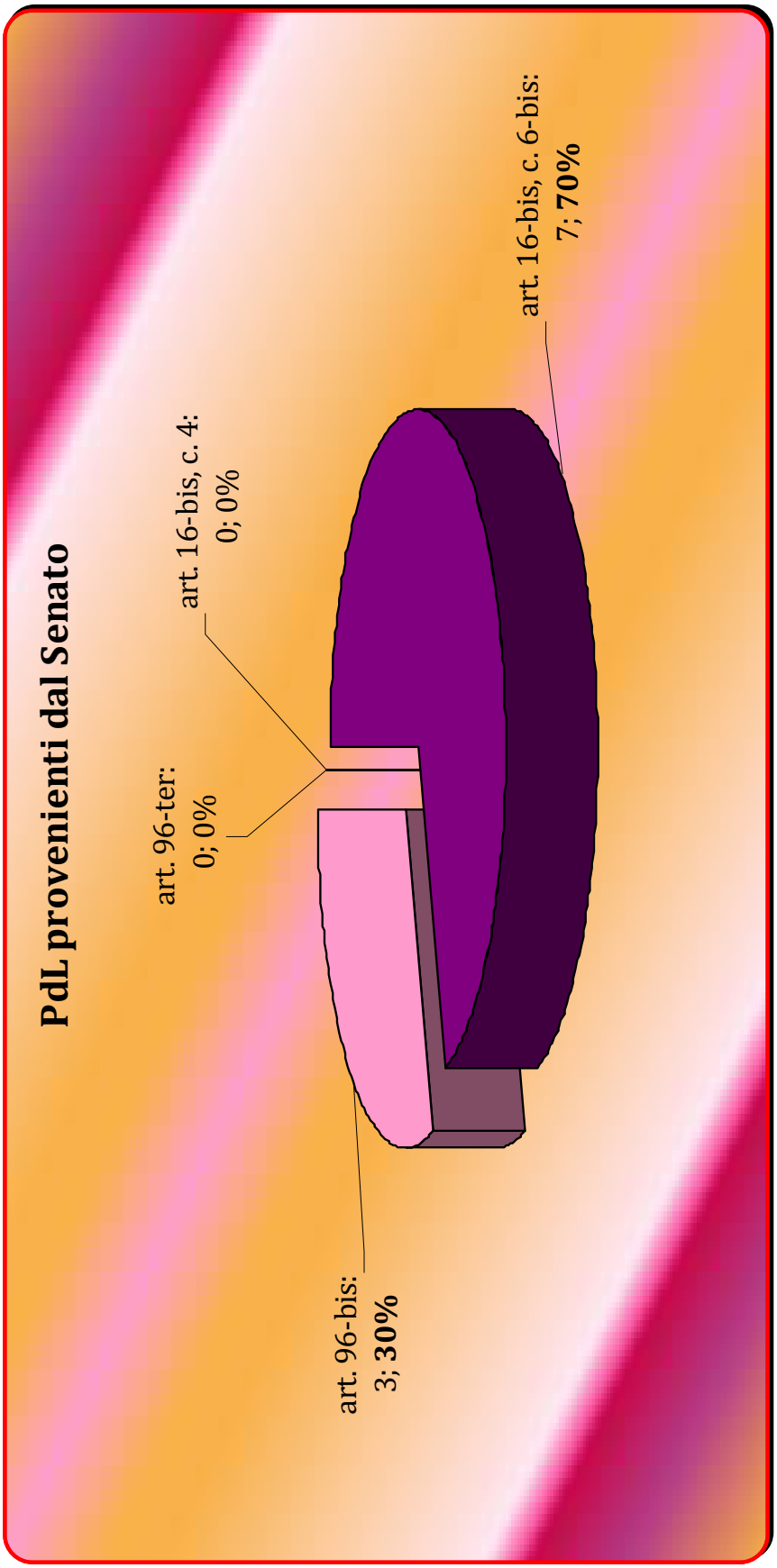
PdL provenienti dal Senato
art. 16-bis, c. 6-bis: 7; 70%
art. 16-bis, c. 4: 0; 0%
art. 96-ter: 0; 0%
art. 96-bis: 3; 30%

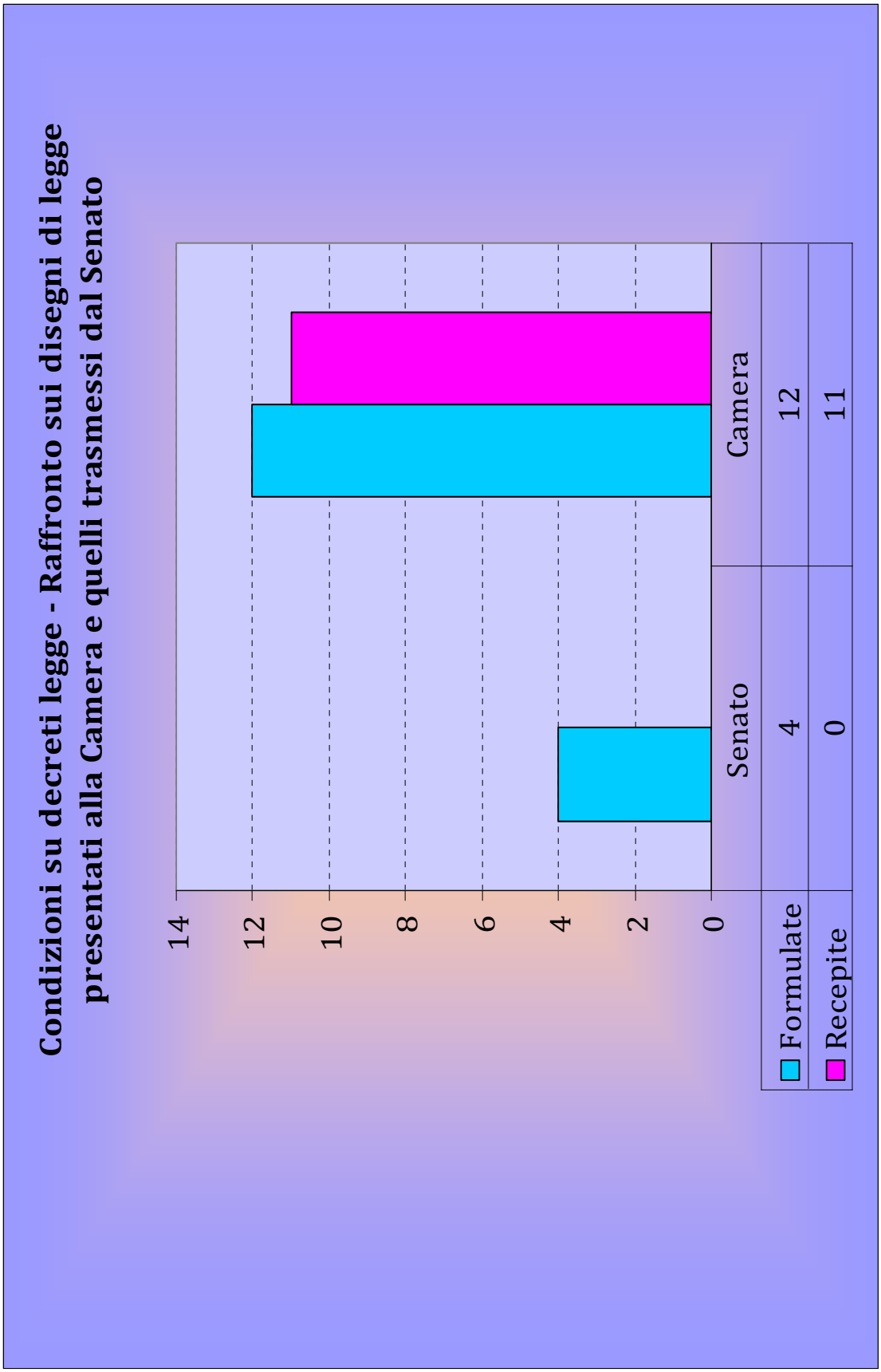
Condizioni su decreti legge - Raffronto sui disegni di legge presentati alla Camera e quelli trasmessi dal Senato
14
12
10
8
6
4
2
0
Camera
Senato
Formulate
Recepite
12
4
11
0

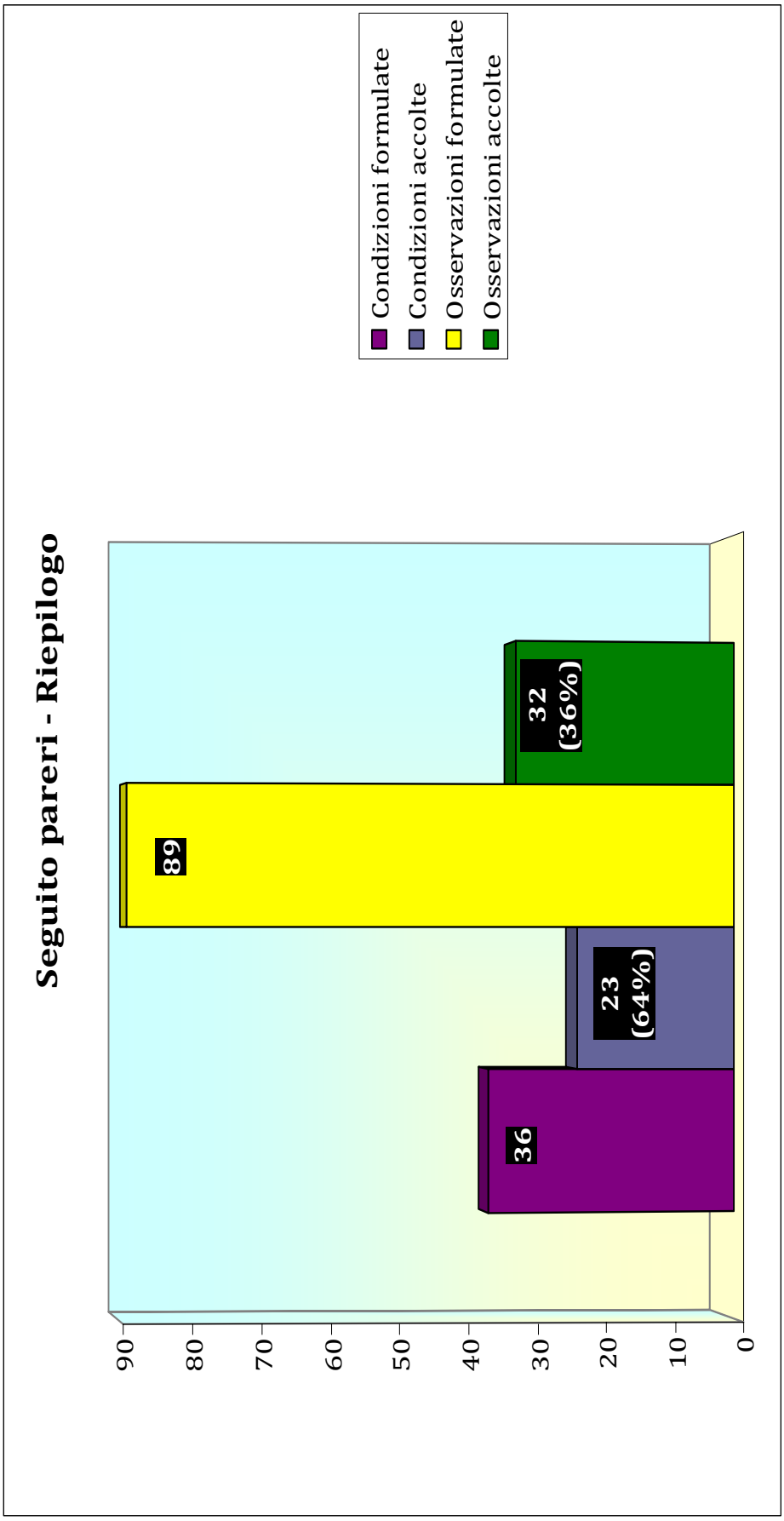
Seguito pareri - Riepilogo
Condizioni formulate
Condizioni accolte
Osservazioni formulate
Osservazioni accolte
36
23 (64%)
89
32 (36%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

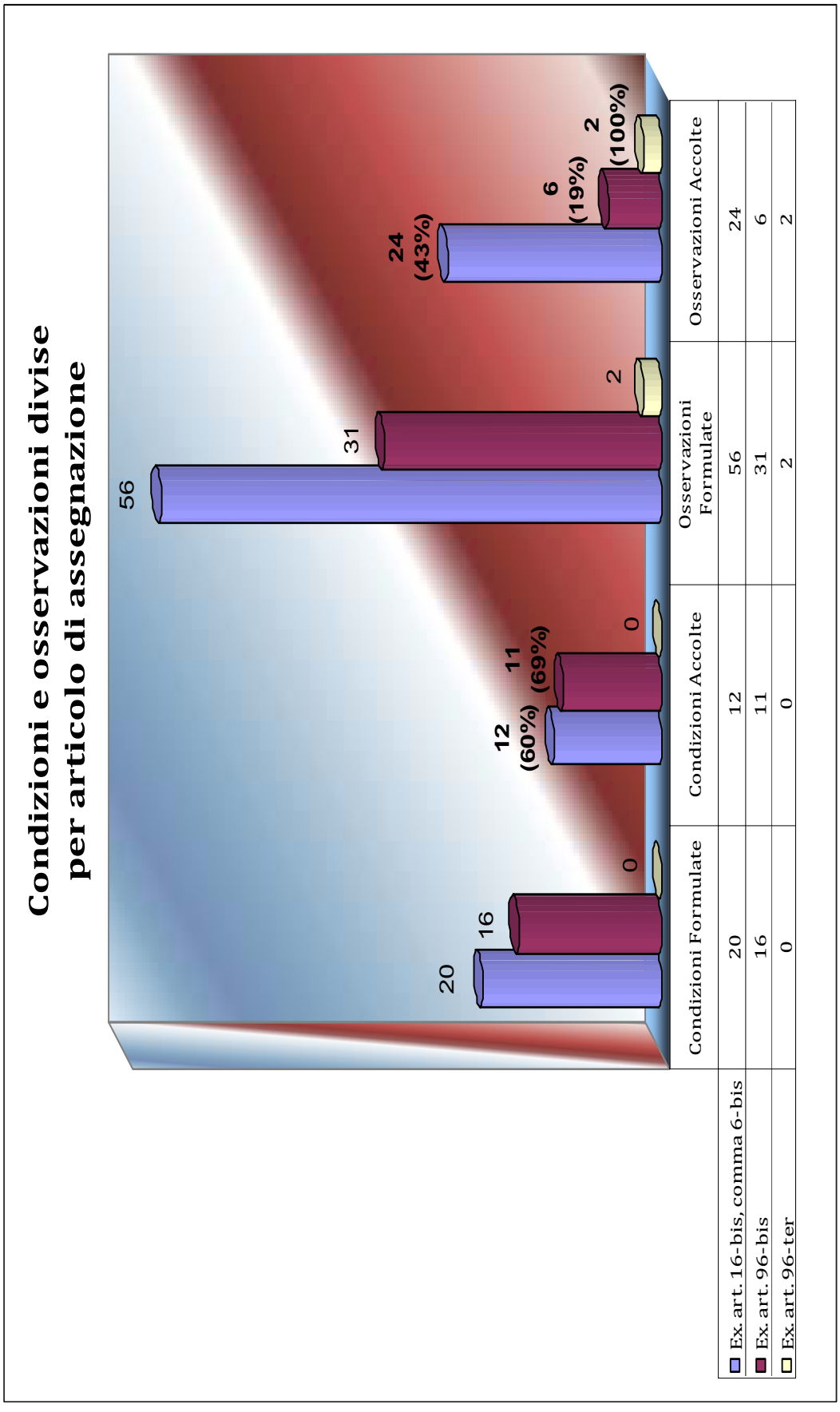
Condizioni e osservazioni divise per articolo di assegnazione
Ex. art. 16-bis, comma 6-bis
Ex. art. 96-bis
Ex. art. 96-ter
Condizioni Formulate
Condizioni Accolte
Osservazioni Formulate
Osservazioni Accolte
20
16
0
12 (60%)
11 (69%)
0
56
31
2
24 (43%)
6 (19%)
2 (100%)
20 16 0
12 11 0
56 31 2
24 6 2

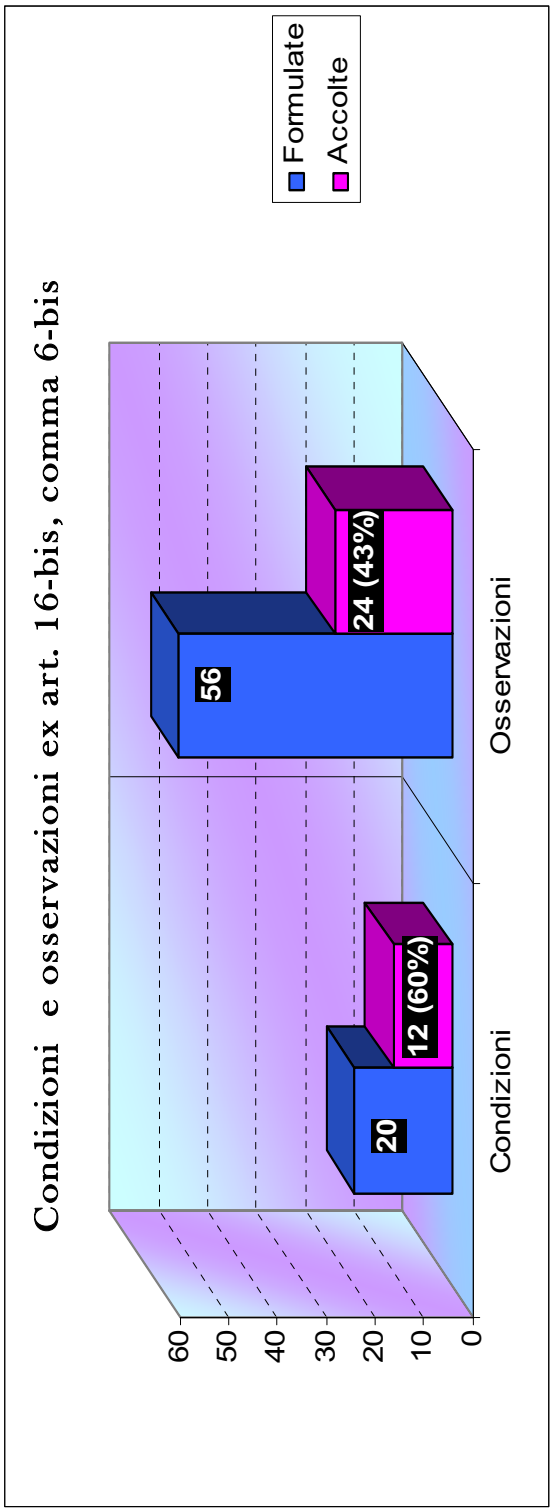
Condizioni e osservazioni ex art. 16-bis, comma 6-bis
Formulate
Accolte
56
24 (43%)
20
12 (60%)
Osservazioni
Condizioni
0
10
20
30
40
50
60

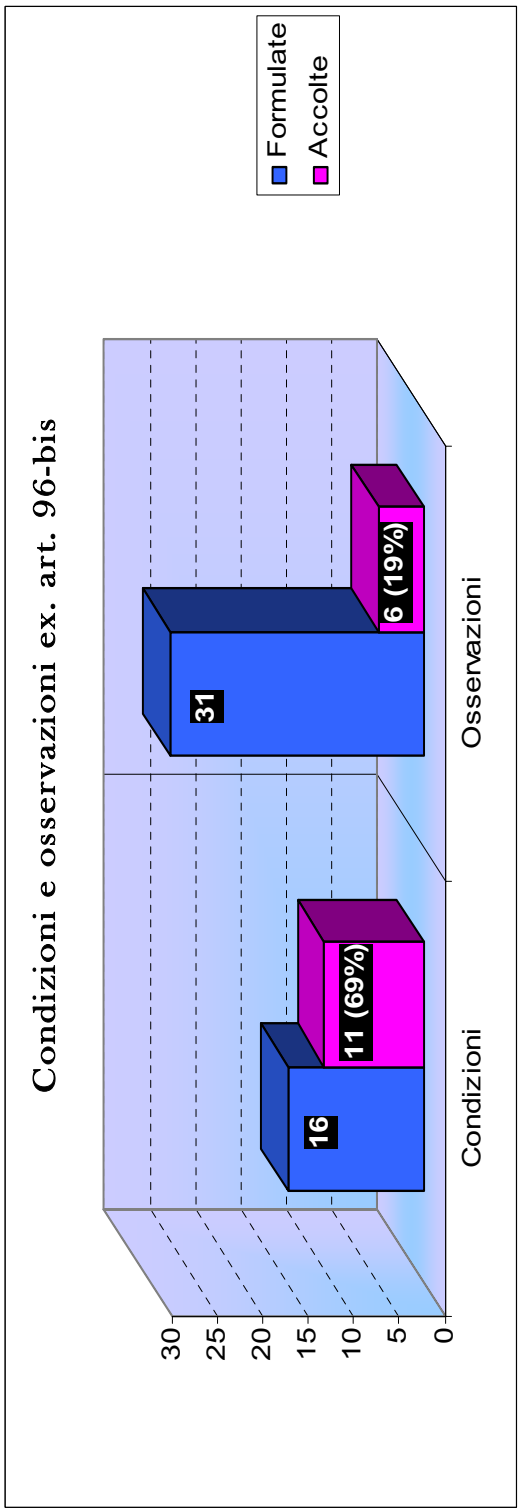
Condizioni e osservazioni ex. art. 96-bis
Formulate
Accolte
31
6 (19%)
16
11 (69%)
Osservazioni
Condizioni
0
5
10
15
20
25
30

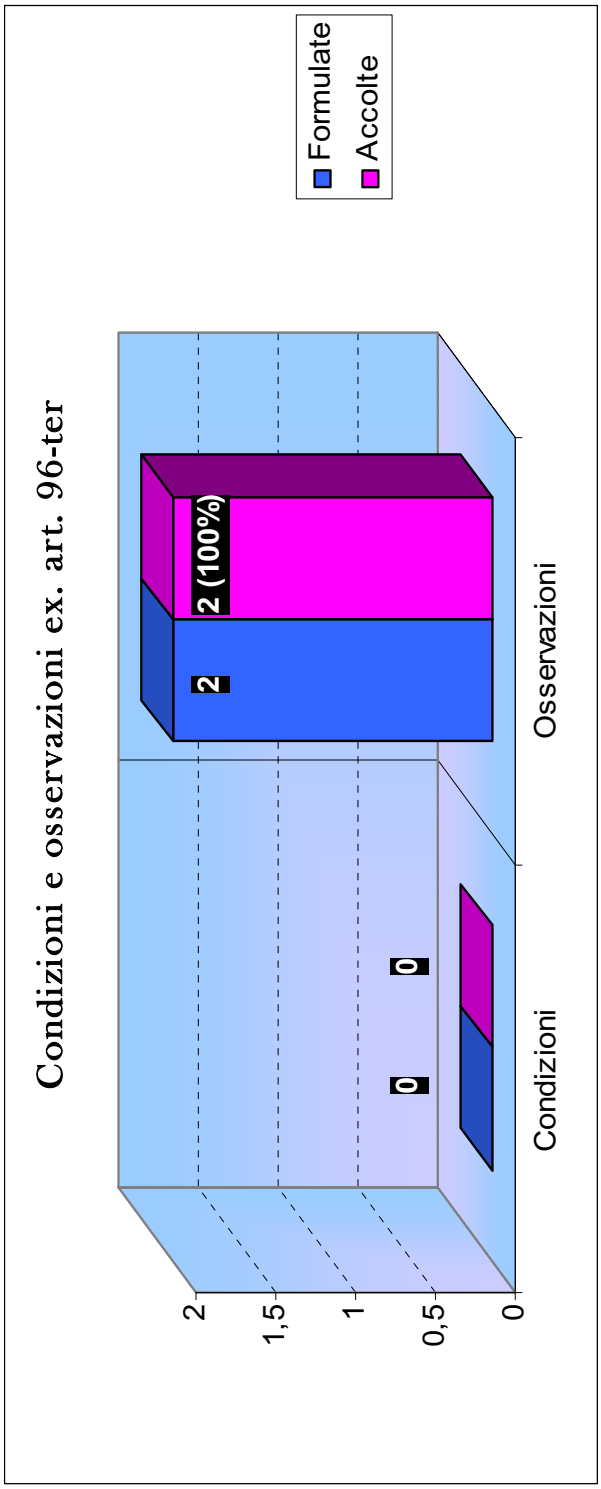
Condizioni e osservazioni ex. art. 96-ter
Formulate
Accolte
2 (100%)
2
0
0
Osservazioni
Condizioni
2
1,5
1
0,5
0

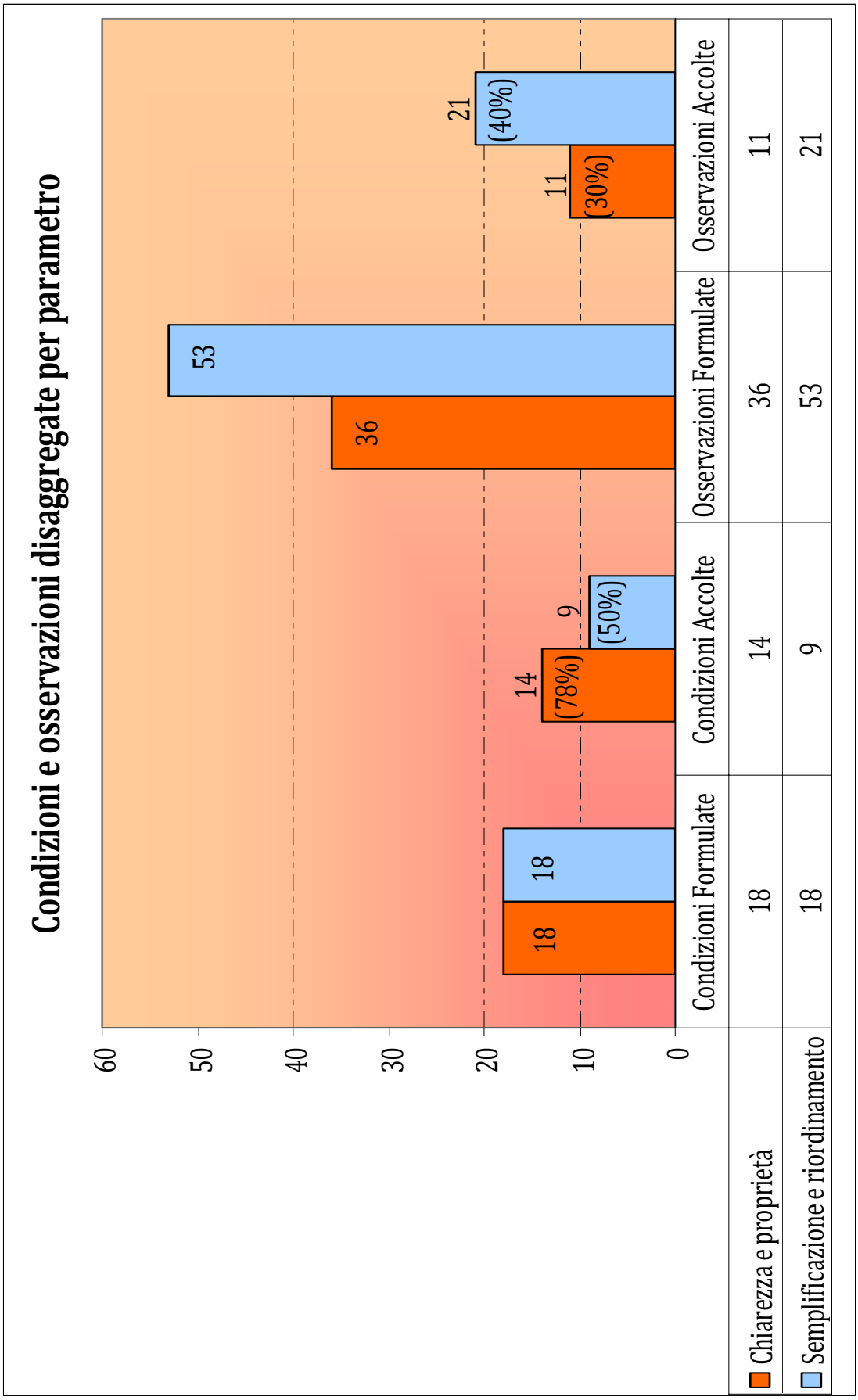
Condizioni e osservazioni disaggregate per parametro
60
50
40
30
20
10
0
18
18
14
(78%)
9
(50%)
53
36
21
(40%)
11
(30%)
Condizioni Formulate
Condizioni Accolte
Osservazioni Formulate
Osservazioni Accolte
Chiarezza e proprietà
18
14
36
11
Semplificazione e riordinamento
18
9
53
21

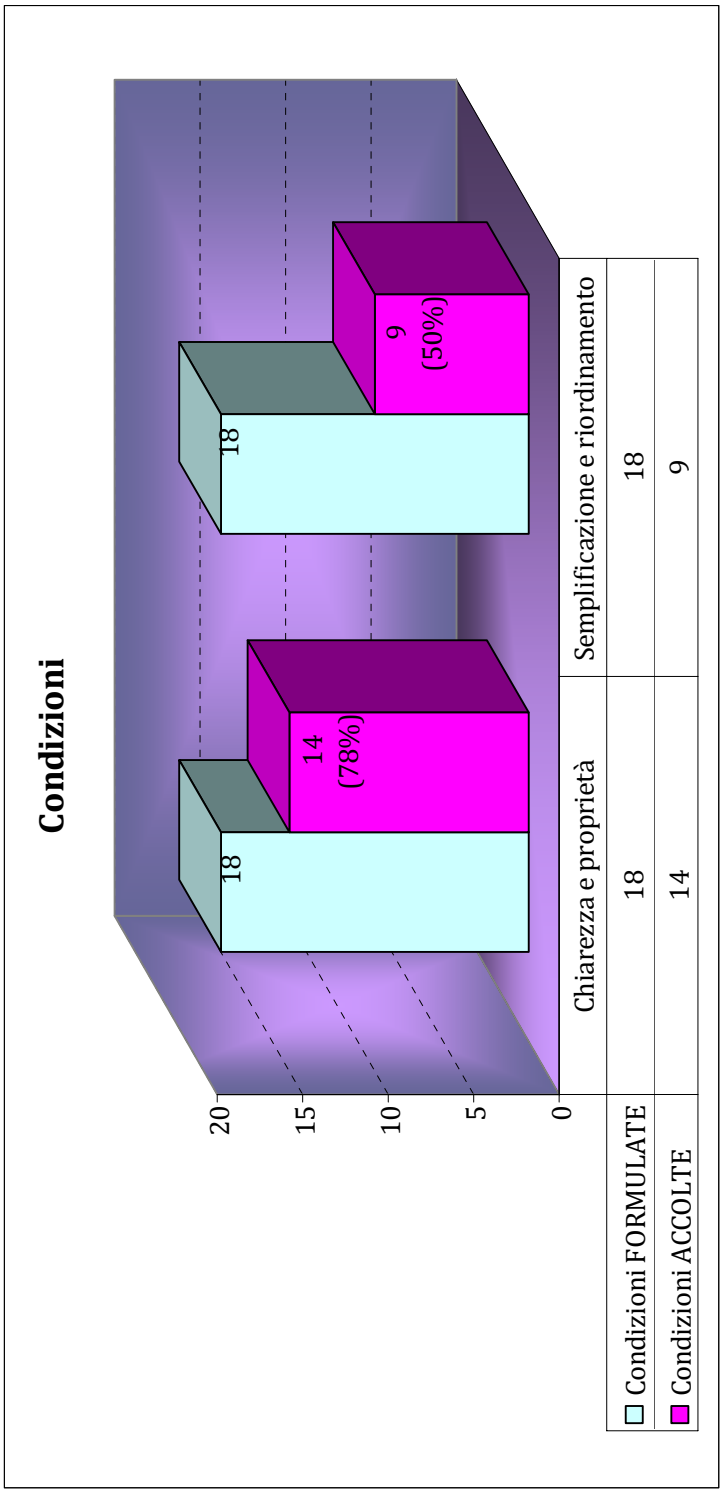
Condizioni
20
15
10
5
0
18
14
(78%)
18
9
(50%)
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento
Condizioni FORMULATE
Condizioni ACCOLTE
18
14
18
9

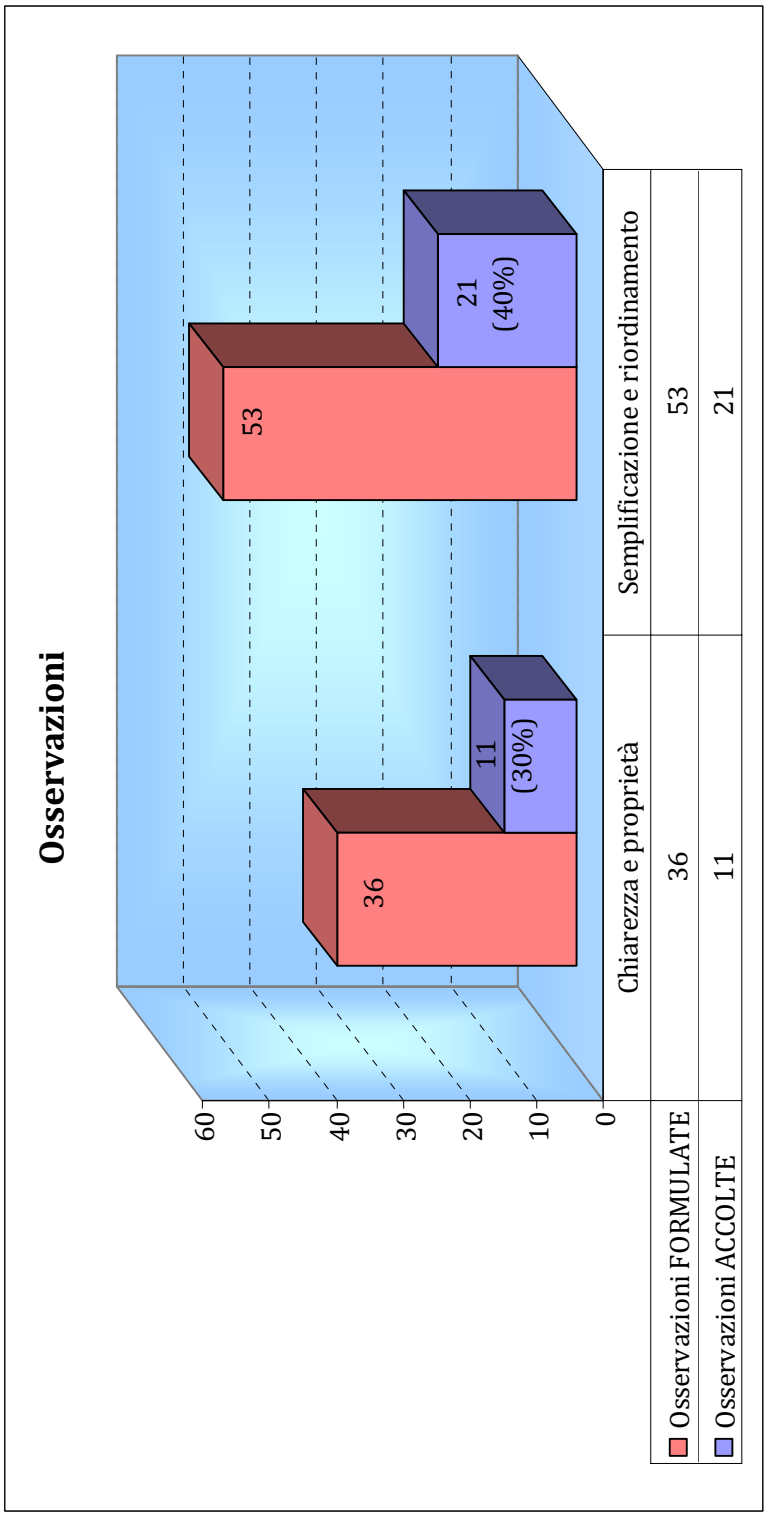
Osservazioni
60
50
40
30
20
10
0
53
21
(40%)
36
11
(30%)
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento
Osservazioni FORMULATE
36
53
Osservazioni ACCOLTE
11
21

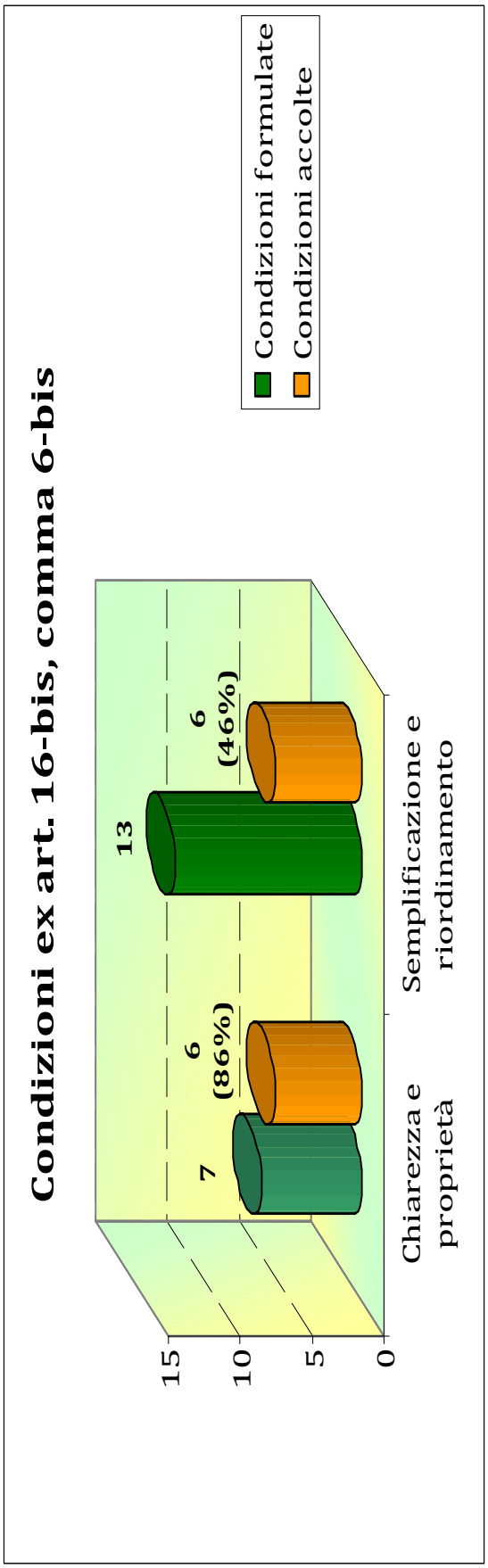
Condizioni ex art. 16-bis, comma 6-bis
Condizioni formulate
Condizioni accolte
13
6 (46%)
7
6 (86%)
0
5
10
15
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

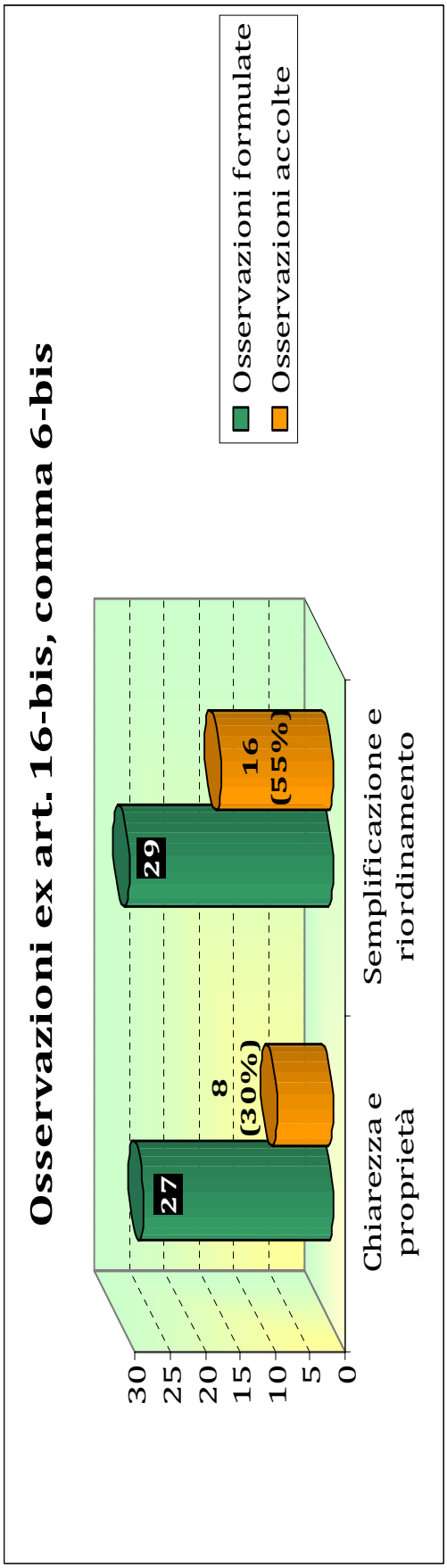
Osservazioni ex art. 16-bis, comma 6-bis
Osservazioni formulate
Osservazioni accolte
29
16 (55%)
27
8 (30%)
0
5
10
15
20
25
30
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

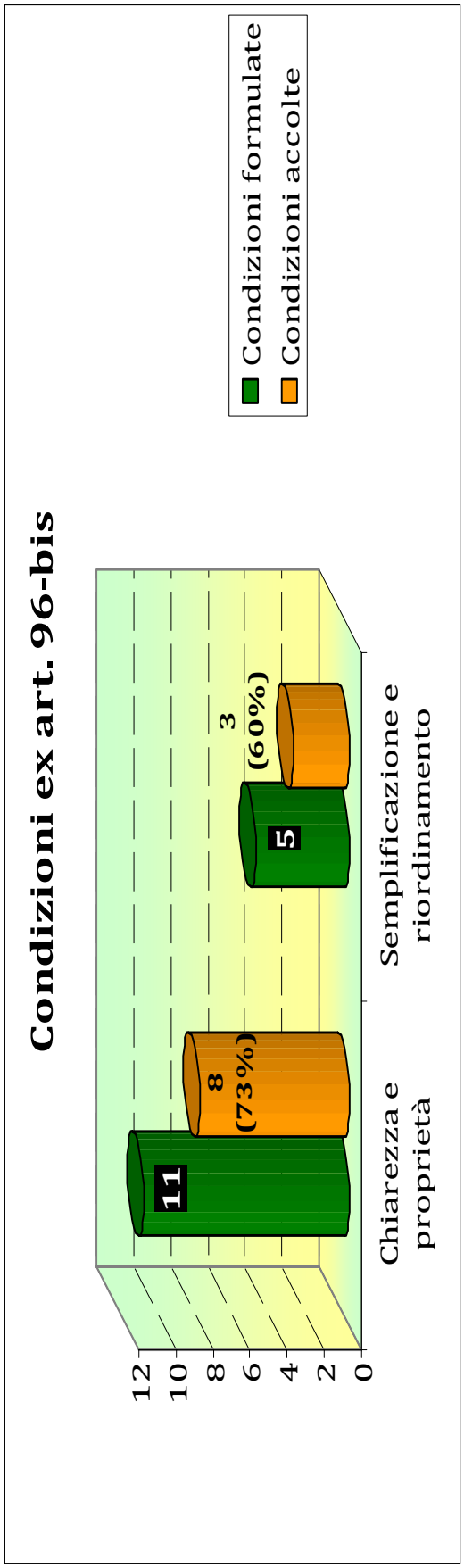
Condizioni ex art. 96-bis
Condizioni formulate
Condizioni accolte
12
10
8
6
4
2
0
11
8 (73%)
5
3 (60%)
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

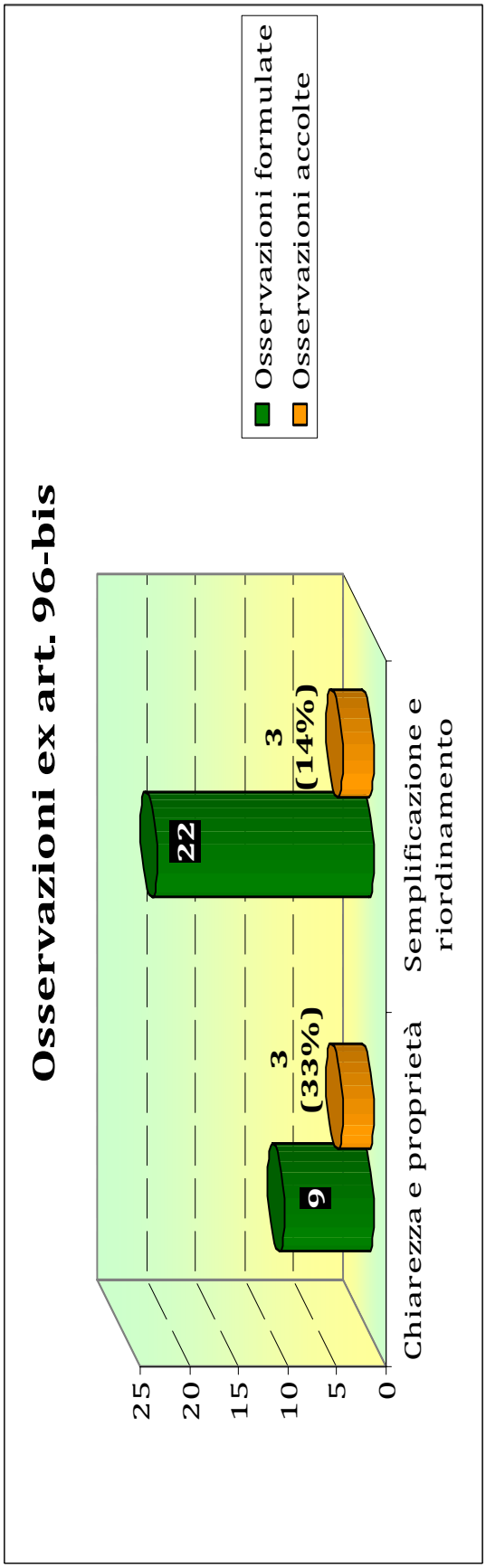
Osservazioni ex art. 96-bis
Osservazioni formulate
Osservazioni accolte
25
20
15
10
5
0
9
3 (33%)
22
3 (14%)
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

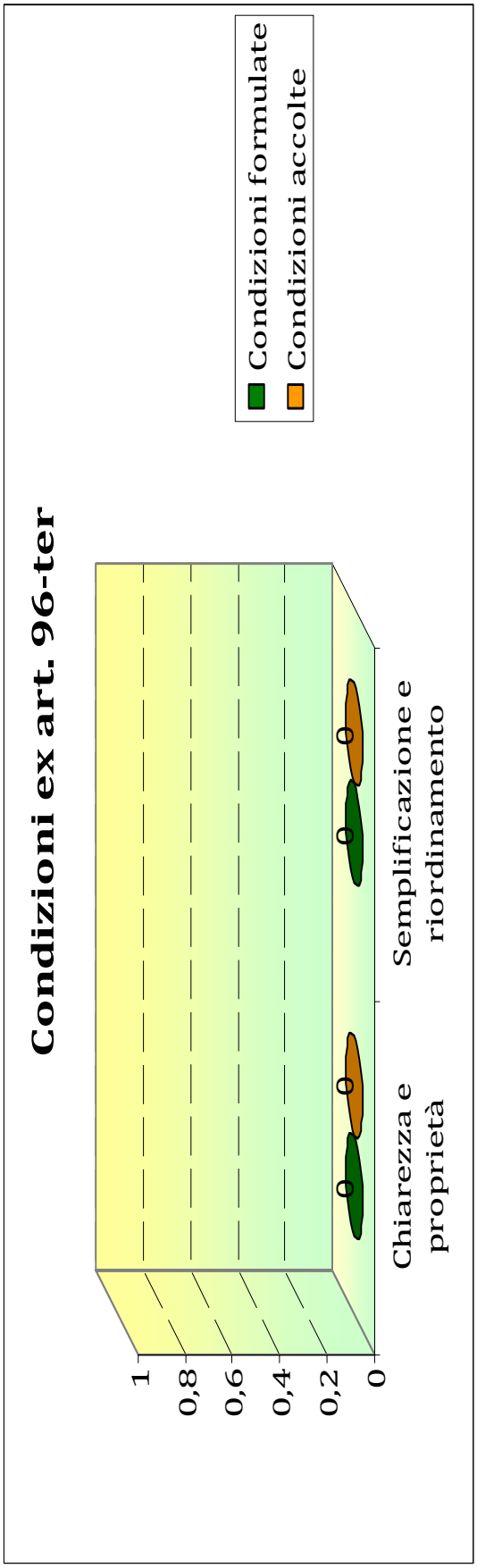
Condizioni ex art. 96-ter
Condizioni formulate
Condizioni accolte
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0
0
0
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

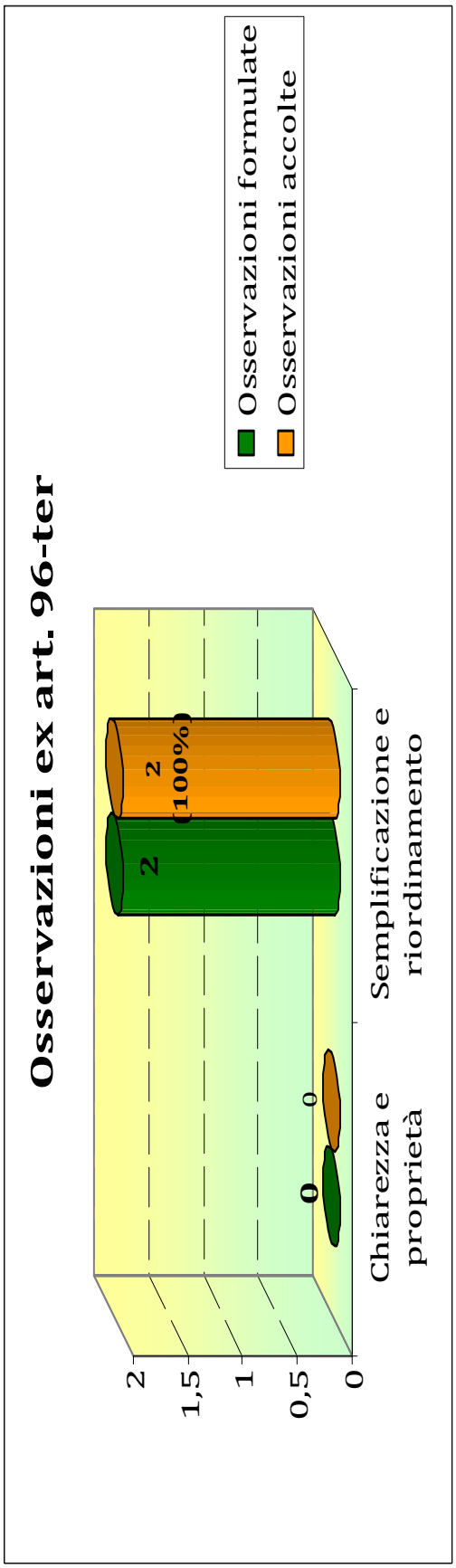
Osservazioni ex art. 96-ter
Osservazioni formulate
Osservazioni accolte
2
1,5
1
0,5
0
0
2
2 (100%)
0
Chiarezza e proprietà
Semplificazione e riordinamento

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

AVVERTENZA 101

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI

Martedì 25 maggio 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che la relatrice, on. Ferranti, ha fatto sapere di essere impegnata presso la Commissione Giustizia. Crede tuttavia che il dibattito possa proseguire essendo già stata avanzata una proposta nel senso della concessione.

Maurizio PANIZ (PdL) non ha difficoltà a esprimere in via di massima e per motivi di coerenza la sua contrarietà alla proposta della relatrice. Tuttavia ritiene doveroso consentire all'interessato esprimere il suo auspicio circa l'esito dell'esame della domanda in titolo. È ben vero che le prerogative parlamentari stanno a tutela della funzione dell'Assemblea tutta ma è altrettanto vero che la peculiare garanzia in materia di intercettazioni afferisce proprio alla posizione soggettiva individuale. È per questo che chiede che la discussione sia rinviata e che all'ex collega Pecoraro Scanio sia reiterato l'invito a intervenire. Ove aderisse all'invito, egli potrebbe chiarire maggiormente quale sia la sua strategia difensiva.

Maurizio TURCO (PD), osservato che in una scorsa seduta proprio la relatrice aveva chiesto un rinvio per l'esame della documentazione pervenuta, spera che questa riflessione la conduca a mutare la sua proposta. Egli ha letto l'intercettazione relativa all'episodio del soggiorno presso l'albergo a sette stelle a Milano e crede che la circostanza sia dovuta più all'insistenza del Fella che non alla ricerca del Pecoraro Scanio di un vantaggio indebito. Peraltro, non condivide l'impostazione del collega Paniz, dal momento che le prerogative sono indisponibili e che l'opinione personale o il desiderio dell'ex ministro Pecoraro Scanio sarebbero irrilevanti.

Marilena SAMPERI (PD) precisa che la relatrice, già nella seduta del 19 maggio, ha sciolto ogni riserva e che quindi si tratta di dichiararsi favorevoli o contrari

alla sua proposta. Quanto alla prospettiva del collega Paniz, sottolinea che l'audizione di Alfonso Pecoraro Scanio potrebbe avere un significato politico e di completezza dell'istruttoria ma giammai di vincolo giuridico per le decisioni della Giunta.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), sottolineate le differenze di prassi tra la Camera e il Senato, condivide la proposta del deputato Paniz.

Giuseppe CONSOLO (PdL), nell'aderire alla proposta di rinvio per consentire un nuovo invito all'ex deputato Pecoraro Scanio, sottolinea di non aver interpretato la posizione del collega Paniz come se presupponesse la disponibilità delle prerogative parlamentari e la conseguente natura obbligata delle eventuali indicazioni che l'interessato dovesse dare in sede di audizione. Si tratterebbe semplicemente di acquisire dall'indagato una più esplicita descrizione dei fatti e della sua linea difensiva.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, sottolinea che le immunità parlamentari previste dalla Costituzione sono certamente indisponibili al singolo deputato. Diverso ragionamento potrebbe essere svolto sulle prerogative previste da fonti di rango ordinario. Nondimeno, a prescindere dalla soluzione di tali questioni teoriche, crede accoglibile la richiesta del deputato Paniz. Se non vi sono obiezioni, l'invito all'ex deputato Pecoraro Scanio sarà reiterato, con l'allegazione di copia del resoconto della seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Domenico Vulpiani, Dirigente generale della Polizia di Stato, Coordinatore della sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale 102

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Domenico Vulpiani, Dirigente generale della Polizia di Stato, Coordinatore della sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Domenico VULPIANI, *Dirigente generale della Polizia di Stato e Coordinatore della sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, Raffaele VOLPI (LNP), Pierangelo FERRARI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Paolo CORSINI (PD).

Domenico VULPIANI, *Dirigente generale della Polizia di Stato e Coordinatore della sicurezza per le infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 103

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00276 Realacci: su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

7-00284 Garofalo: su Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.

7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici.

7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 105

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1616 e C. 3195)* 106

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 118

(Ulteriori emendamenti del relatore) 118

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Emendamenti C. 3443-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Emendamenti C. 2079-A Letta (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Emendamenti C. 2128-A Meta (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 119

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 120

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

ALLEGATO 4 (Emendamenti del relatore) 121

AVVERTENZA 117

ERRATA CORRIGE 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.25.

Sui lavori della Commissione

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che alcuni giorni fa il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 40 del 2010, ha espresso, in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere, alcuni forti rilievi critici sulle modalità con le quali è stato condotto l'esame in Parlamento del provvedimento, con particolare riguardo all'ampliamento del contenuto del provvedimento e alla prassi dei maxiemendamenti sui quali il Governo pone la questione di fiducia. Trattandosi di rilievi che attengono strettamente alla competenza della Commissione affari costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno che questa prestasse particolare attenzione al monito del Capo dello Stato.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara di dissentire dal deputato Zaccaria. A suo avviso, modificare ed eventualmente ampliare il contenuto di un provvedimento di urgenza in sede di conversione dello stesso è una prerogativa costituzionalmente riconosciuta delle Camere.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso di concordare con il presidente Bruno, ricorda che la prassi dei maxiemendamenti è invalsa ormai da almeno quindici anni ed ha riguardato tutti i Governo che in questo tempo si sono succeduti. Aggiunge che il suo gruppo ha tanta consapevolezza della rilevanza del problema che all'inizio della legislatura ha presentato alla Camera una proposta di riforma del regolamento volta a statuire la inammissibilità dei maxiemendamenti. La proposta, tuttavia, non è mai stata messa all'ordine del giorno dei lavori della Giunta del regolamento. Si augura che in futuro questa proposta sia presa in maggiore considerazione dagli altri gruppi.

Gianclaudio BRESSA (PD), rileva come nell'intervento del collega Zaccaria non vi fosse alcun riferimento esplicito ai provvedimenti attualmente all'esame della I Commissione. L'intenzione era infatti solo quella di richiamare l'attenzione su un tema di indubbia rilevanza costituzionale.

Il Presidente della Repubblica, nella lettera scritta al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere ha, in particolare, evidenziato di avere avuto modo di rilevare, più volte e in

diverse sedi, che in presenza di una marcata etereogeneità dei testi legislativi e della frequente approvazione degli stessi mediante ricorso alla fiducia su maxiemendamenti, si realizza una pesante compressione del ruolo del Parlamento.

Rispetto a quanto evidenziato dal presidente Bruno, sottolinea pertanto come l'intenzione sia proprio quella di preservare il ruolo delle Camere di fronte alle procedure di approvazione di continui decreti-legge, sovente accompagnati dalla questione di fiducia posta dal Governo.

Evidenzia quindi che, accanto all'opportunità di introdurre modifiche regolamentari – come prospettato dal collega Calderisi – nulla impedisce al Governo ed alla maggioranza di evitare, per il futuro, il ricorso frequente a maxiemendamenti e a questioni di fiducia.

Mario TASSONE (UdC) ritiene evidente che il collega Zaccaria abbia posto una questione di rilievo richiamando la lettera recentemente inviata dal Presidente della Repubblica. Ci si trova infatti di fronte ad un problema reale, segnalato dal Capo dello Stato e, al contempo, davanti ad un percorso inusuale che differisce dalla decisione di rinvio del provvedimento alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Si tratta di una sollecitazione implicita al Governo con riferimento alla presentazione di maxiemendamenti e, al tempo stesso, di un richiamo nei confronti del Parlamento in ragione della vistosa divaricazione dei contenuti dei provvedimenti nel momento in cui sono adottati dal Governo rispetto a quando vengono convertiti in legge.

Ricorda come la questione sia stata più volte all'attenzione della I Commissione, pur trattandosi di un tema che va oltre le competenze di una singola Commissione e che implica un'iniziativa di revisione dei regolamenti parlamentari.

Al fine di dare un contributo sostanziale a tale questione prospetta peraltro l'opportunità di prevedere uno specifico dibattito sul punto nell'ambito della I Commissione, anche considerato che la Giunta per il regolamento non sembra in questa fase intenzionata ad affrontare il tema e che il Comitato per la legislazione approva spesso articolati pareri, con molte condizioni, su provvedimenti di carattere eterogeneo il cui *iter* prosegue ugualmente, anche senza il loro recepimento.

In tale modo non si lascerebbe cadere nel vuoto quanto evidenziato dal Presidente della Repubblica e si affronterebbe con serietà il tema del ruolo del Parlamento.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene di particolare utilità la proposta testé formulata dal collega Tassone.

Donato BRUNO, *presidente,* fa presente che la questione posta potrà essere affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1616 e C. 3195).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore,* comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge del deputato Garagnani n. 1616 recante « Modifica all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'esclusione della città di Bologna dal novero delle aree metropolitane » e n. 3195, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di

controllo dei consiglieri comunali e provinciali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, propone che ne sia disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Ricorda poi che nelle sedute del 18 e del 19 maggio è stato chiesto dai presentatori un riesame degli articoli aggiuntivi Volpi 13.02, Lanzillotta 13.03, Ria 20.01 e 21.01, Tassone 24.04 e Favia 24.03, nonché dell'emendamento 8.31 Quartiani.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03, che recano disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, avverte che la presidenza ritiene, a seguito di un più attento esame, di poterli ammettere. Infatti – sebbene gli articoli aggiuntivi in questione riguardino un comune particolare e risultino quindi atipici rispetto al contenuto del provvedimento, che, con riferimento agli enti locali, reca disposizioni ordinamentali, di carattere generale – è anche vero che le eventuali deroghe a tale disciplina generale che si intendessero prevedere per il comune di Campione d'Italia in ragione della sua peculiarità trovano la loro naturale collocazione nel provvedimento stesso. Peraltro appare necessario, ai fini della riammissione, che gli articoli aggiuntivi siano riformulati in modo da rendere più puntuali, rispetto a questo obiettivo, i principi e criteri direttivi della delega.

Anche per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01, che recano disposizioni in materia di procedimento elettorale per l'elezione del presidente della provincia e di cause di incompatibilità, la presidenza ritiene, a seguito di un più attento esame, di poterli ammettere. Infatti, è vero che la materia elettorale non è trattata dal provvedimento in esame e che sarebbe stato preferibile che avesse formato oggetto di un separato provvedimento ai fini di un attento esame. Si tratta peraltro di una materia comunque non del tutto inconferente rispetto ad un provvedimento di carattere ordinamentale generale in materia di enti locali. La presidenza prende inoltre atto che l'orientamento emerso in Commissione è nel senso di non tenere separata la materia elettorale.

Sulla base del medesimo ragionamento la presidenza ha ritenuto di poter riammettere gli articoli aggiuntivi Tassone 24.04, che prevede la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del presidente di provincia o del sindaco, Favia 24.03, che reca nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti delle giunte, e Tassone 24.05 che interviene in materia di limite del doppio mandato per l'elezione alla carica di sindaco.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 8.31 Quartiani, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, la presidenza deve purtroppo ribadire, dopo ulteriori approfondimenti, il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, attribuendo funzioni alle comunità montane – qualificate come forme associative per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni montani – ne ripristina l'obbligatoria costituzione da parte delle regioni senza provvedere a tal fine nuove risorse e rende pertanto critico, per le amministrazioni regionali, il rispetto dei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno. Le risorse erariali destinate a tale finalità, cui fa riferimento il comma 5 dell'emendamento, sono infatti venute meno a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2010 che le ha interamente destinate ad altre finalità (si veda in particolare l'articolo 2, commi 187 e 188 della legge n. 191 del 2009). Tali risorse sono state destinate, in misura pari al trenta per cento (stimato in 15 milioni annui dalla relazione tecnica), ai comuni montani e, nella restante misura (stimata pari a 35 milioni annui dalla citata relazione), al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti (articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009).

Passando quindi ai pareri sulle proposte emendative sulle quali non si era pronunciato nelle precedenti sedute, avverte che nella seduta di oggi farà riferimento ai soli emendamenti fino all'articolo 13. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 1.3 in quanto recante principi già chiaramente enunciati nel disegno di legge: infatti la semplificazione e la specializzazione delle funzioni sulla base dei criteri enunciati nell'emendamento si ritrovano all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* e agli articoli 2, 3 e 4. In particolare, quanto alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane rimanda agli articoli 2, 3 e 4; quanto alla attribuzione di ciascuna funzione in via esclusiva a un solo livello di governo, al generale contenimento dei costi complessivi delle pubbliche amministrazioni e all'eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni funzionali, rimanda all'articolo 8, commi 2 e 4, e ai Capi III, IV e V del disegno di legge. Preannuncia inoltre la presentazione dell'emendamento 7.10, sostitutivo dell'articolo 7, che tiene conto, tra l'altro, dell'emendamento Giovanelli 7.1.

Invita al ritiro dell'emendamento Giovanelli 1.11. Esprime parere contrario sugli emendamenti Tassone 2.17 e Donadi 2.18, i cui contenuti potranno in ogni caso essere valutati per l'Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cavallaro 2.20. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Tassone 2.21 e Favia 2.24, sull'emendamento Giovanelli 2.22 e sull'emendamento Quartiani 2.23, precisando che il contenuto di quest'ultimo potrà essere eventualmente valutato per l'Assemblea. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Donadi 2.26, Tassone 2.27 Giovanelli 2.28 a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole « La regolazione e » e sostituendo la parola « compartecipazione » con « partecipazione ». Invita al ritiro dell'emendamento Lanzillotta 2.29, in quanto il suo contenuto è assorbito dagli identici emendamenti Donadi 2.26, Tassone 2.27 Giovanelli 2.28 nella riformulazione da lui proposta.

Avverte che l'emendamento Calderisi 2.44 è stato ritirato dal presentatore.

Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Favia 3.6, esprime parere favorevole sullo stesso a condizione che sia riformulato sostituendo la parola « competenza » con « ambito ». Conferma il parere contrario sull'emendamento Calderisi 3.7. Invita al ritiro dell'emendamento Giovanelli 7.1, in quanto assorbito dall'emendamento 7.10, sostitutivo dell'articolo 7, che sarà presentato a breve dal relatore. Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Lanzillotta 7.4, esprime parere contrario sullo stesso, salvo un approfondimento in vista della discussione in Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 8.25; parere contrario sull'emendamento Ciccanti 8.27. Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Calderisi 8.40, esprime parere favorevole sullo stesso, riservandosi eventualmente di proporre una migliore formulazione per l'Aula.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 9.6 a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti » con le seguenti « il trasferimento e la riallocazione di ciascuna funzione ». Conferma il parere contrario sull'emendamento Calderisi 12.5.

Presenta infine gli emendamenti 1.100 e 7.10, il quale ultimo recepisce sia l'emendamento Giovanelli 7.1, in una nuova formulazione, sia l'emendamento Calderisi 7.2 *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, propone di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

Gianclaudio BRESSA (PD), pur apprezzando l'apertura su alcune piccole proposte della sua parte politica, esprime una complessiva insoddisfazione per i pareri espressi dal relatore e dal Governo, in particolare per l'indisponibilità da questi mostrata in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5, nei quali si concentra la maggior parte dei problemi del provvedimento, come dimostrano sia le audizioni svolte, sia il numero degli emendamenti presentati dai gruppi. Come ha già avuto modo di dire, questi articoli sono essenziali in quanto dalla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali dipende l'attuazione del federalismo delineato dal titolo V della parte II della Costituzione e in particolare del federalismo fiscale. Nel ricordare che l'attuazione del federalismo è un obiettivo anche della sua parte politica, invita la maggioranza e il Governo ad un'ulteriore riflessione in vista della discussione del testo in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC), nel prendere atto che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, li invita ad un ripensamento, sottolineando come le proposte emendative in questione affrontino numerosi problemi fondamentali della vita e dell'organizzazione degli enti locali: problemi che non possono essere affrontati se non nell'ambito di un provvedimento come quello in esame. Rinviarne la soluzione equivale a lasciarli irrisolti.

David FAVIA (IdV) ribadisce che il provvedimento in esame si connota per alcune luci e molte ombre, alle quali contribuisce il nuovo emendamento presentato dal relatore nella seduta odierna, così proseguendo lungo una direzione che è espressione di poco coraggio. Da una parte, infatti, si cerca di diminuire i costi della politica; dall'altra parte, invece, si fa un grande passo indietro su una delle direttrici del provvedimento.

Rileva infatti che la questione delle province non è stata affrontata in modo adeguato: nel testo si prospetta in modo vago un possibile accorpamento che andrà però valutato nella realtà. Il suo gruppo è stato invece l'unico a portare avanti con coraggio la proposta di soppressione di tali enti.

Ritiene poi non condivisibili vari profili, tra cui la regolamentazione delle funzioni associate dei comuni. Auspica peraltro che su tale profilo, cosi come su altri, si possa ancora valutare con apertura il contenuto delle proposte emendative presentata dal suo gruppo. Vi è infatti la consapevolezza che circa 9 mila comuni sono troppi ma occorre favorire associazioni sensate.

Ricorda altresì che si continua ad affermare che l'articolo 6 regola una materia di competenza regionale, questione che ad avviso del suo gruppo ha caratteri di incostituzionalità. L'articolo 117 della Costituzione non sembra infatti prevedere competenze regionali sulla materia.

Auspica inoltre che siano accolti gli emendamenti presentati dal suo gruppo volti a superare l'attuale situazione, in cui si registrano controlli inesistenti. Uno degli emendamenti presentati va nella direzione di attribuire ai consiglieri la possibilità di presentare ricorso al TAR avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Ritiene infatti che sui sistemi dei controlli sia necessario che la Commissione svolga un attento approfondimento.

Richiama altresì la drammatica situazione dovuta all'atteggiamento degli enti locali nei confronti dei derivati: al riguardo occorre coraggio nell'affrontare tale tematica, proibendo l'utilizzo di tali strumenti finanziari, considerato che altrimenti vi potranno essere dei rischi gravi che porteranno anche a bilanci falsi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Giovanelli 1.1 e respinge l'emendamento Favia 1.2.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intende richiamare la rilevanza del contenuto del proprio emendamento 1.3, così come delle proposte emendative riferite ai successivi articoli 2 e 3.

Ritiene che il parere contrario del relatore e del Governo sul proprio emenda-

mento 1.3 sia espressione di un atteggiamento rinunciatario che la maggioranza si appresta ad avere su un provvedimento che dovrebbe invece avere carattere innovativo e che costituisce il cuore dell'attuazione del Titolo V.

In tale ambito si è partiti dalla « coda » con il federalismo fiscale; l'obiettivo è quello di una razionalizzazione dei costi rendendo finanziariamente sostenibile il federalismo, con misure volte a superare burocrazie ed inefficienza determinate dalla sovrapposizione di livelli istituzionali che si occupano della stessa materia.

Il proprio emendamento 1.3 enuncia un criterio generale volto all'applicazione dei criteri di sussidiarietà, della semplificazione e della specializzazione delle funzioni. Ritiene che tali principi, in un disegno di legge di particolare complessità, costituiscano profili sistematici ed ermeneutici: essi sono volti a chiarire che l'allocazione spetta ai comuni se si tratta di erogare direttamente servizi mentre interviene un livello più vasto che si caratterizza per servizi a rete e per la programmazione di rete di servizi che riguardano anche servizi sociali o di integrazione sociale come i campi nomadi. Quest'ultima ipotesi è esemplificativa del fatto che se tale funzione sono attribuite ai singoli comuni sarà di fatto impraticabile l'individuazione di una nuova collocazione che invece diventa possibile se affidata ad una area vasta.

Sottolinea pertanto come l'emendamento in questione vada inquadrato nell'ambito di un operazione più complessa ed auspica che, nel successivo esame in Assemblea, il parere del relatore e del Governo possa essere rivisto, trattandosi di un emendamento presentato con un reale spirito di collaborazione istituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime parere favorevole da parte del suo gruppo sull'emendamento Lanzillotta 1.3.

Lorenzo RIA (UdC) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 1.3.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che esso reca principi già chiaramente enunciati nel disegno di legge. Esprime comunque la propria disponibilità ad approfondire ulteriormente la questione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, fermo restando che la contrarietà non è sul merito dell'emendamento ma solo sul fatto che si tratta di principi già contenuti in altre parti del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'emendamento Lanzillotta 1.3, essendo volto a focalizzare in modo chiaro alcuni principi fondamentali e finalità del provvedimento è stato opportunamente collocato all'articolo 1, che reca « finalità e oggetto », che a sua volta è contenuto nel Capo I riguardante i « principi generali ». Ritiene che sia consequenziale il fatto che principi analoghi siano sviluppati in altre parti dell'articolato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Giovanelli, considerato che la sua finalità era proprio quella di enunciare un principio di carattere sistematico che poi viene sviluppato nell'ambito dei singoli articoli del provvedimento. Rileva inoltre come l'emendamento Giovanelli 7.1, richiamato dal presidente, riguardi profili differenti considerato che il proprio emendamento attiene all'attribuzione delle competenze a livelli istituzionali.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come l'emendamento Lanzillotta 1.3, che ha chiaramente funzione programmatoria, è stato opportunamente presentato con riferimento all'articolo 1. Quanto evidenziato dal relatore va a rafforzare tale profilo e pertanto insiste per l'approvazione di tale emendamento.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene condivisibile quanto evidenziato dal relatore sul fatto che il contenuto dell'emendamento Lanzillotta 1.3 è già contenuto, di fatto, negli articoli successivi. Tuttavia, come evidenziato anche da alcuni colleghi, appare opportuno approvare l'emendamento in questione che reca un « cappello programmatico » aderente allo spirito

della Carta delle autonomie ed a quanto le regioni dovranno fare rispetto agli enti locali. Ritiene pertanto opportuno – se è possibile – giungere all'approvazione dell'emendamento in discussione, che a suo avviso rafforza la strada che si vuole percorrere.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene utile prevedere i principi contenuti nell'emendamento Lanzillotta 1.3 nell'ambito dell'articolo 1 anche perché si tratta di una norma di programmazione.

Ricorda inoltre, con riferimento all'articolo 3, che il suo gruppo ha presentato un emendamento volto definire il ruolo e le funzioni di area vasta che, come definita dal disegno di legge C. 3118, non è coerente con i principi che si vogliono affermare all'articolo 1. Concorda quindi sull'opportunità di approvare l'emendamento Lanzillotta 1.3, quale guida per i successivi articoli.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea come, qualora si accogliesse l'emendamento Lanzillotta 1.3, occorrerebbe rivedere anche la restante parte dell'articolato, da coordinare con il testo. Nel merito, occorre comprendere come l'emendamento Lanzillotta 1.3 si raccordi con il ruolo delle regioni, che andrebbe allora definito più puntualmente. Ricorda che nel testo, agli articoli 2, 3 e 4, si premettono le parole: « ferma restando la programmazione regionale ». L'articolo 6, a sua volta, prevede che le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale. Pertanto, il provvedimento in esame realizza comunque un equilibrio che va tenuto in considerazione nel momento in cui si dovesse approvare l'emendamento Lanzillotta 1.3.

Donato BRUNO, *presidente,* ritiene preliminare svolgere ulteriori approfondimenti in particolare sull'ultimo periodo dell'emendamento Lanzillotta 1.3 nella parte in cui dispone che « ciascuna funzione e è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo ». Rileva infatti come alcune funzioni siano attribuite a più livelli, come si evince con chiarezza anche nel provvedimento in esame. Preannuncia in ogni modo l'intenzione di svolgere tutte le necessarie verifiche, d'intesa con il Governo, per il prosieguo dell'*iter*.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), premesso di essere disponibile a riformulare il proprio emendamento, ribadisce che la sua *ratio* è quella di stabilire alcuni principi fondamentali ai quali tanto il legislatore statale quanto il legislatore regionale, ciascuno nelle materie di propria competenza legislativa, siano tenuti ad attenersi nella disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali. Non c'è dubbio che oggi, come rilevato dal relatore, non accade che una funzione sia attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo, ma l'ultimo periodo dell'emendamento, che ha contenuto precettivo, intende imporre come principio fondamentale proprio quello dell'univoca attribuzione delle funzioni in una materia ad un solo ente.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che forse l'articolo 1 non è il punto più indicato dove collocare la disposizione proposta dalla deputata Lanzillotta considerato che tale articolo non fa riferimento soltanto alle funzioni fondamentali degli enti locali. Ribadisce inoltre che gli articoli 2, 3 e 4 fanno espressamente salva la programmazione regionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene viceversa che l'articolo 1 sia il punto più giusto nel quale inserire la disposizione proposta dalla deputata Lanzillotta, in quanto questa reca una disposizione di principio valida sia per il legislatore statale sia per quello regionale.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene che il principio enunciato dall'emendamento Lanzillotta 1.3 sia condivisibile. Invita il relatore e il Governo a rivedere il parere in vista della discussione in Assemblea, anche alla luce della volontà della Commissione di procedere al miglioramento del testo il più possibile in modo condiviso.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che l'emendamento Lanzillotta 1.3 si intende quindi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive l'emendamento Ciccanti 1.4 e insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciccanti 1.4 e approva l'emendamento Calderisi 1.7.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Lanzillotta 1.8 il parere del relatore e del Governo è favorevole sul comma 2 e contrario sul comma 1 e sulla parte consequenziale. Poiché d'altra parte la disposizione contenuta nel comma 2 dell'emendamento troverebbe forse più idonea collocazione all'articolo 6, chiede alla deputata Lanzillotta se accetti di riformulare il suo emendamento 1.8 nel senso di aggiungere, all'articolo 6, dopo il comma 1, un comma 2 che preveda che « I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico ».

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiarisce preliminarmente che l'emendamento da lei presentato contiene un errore di riferimento all'articolato che ha ingenerato un equivoco. La finalità della proposta emendativa era infatti quella di sopprimere le lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'articolo 2 – e non il comma 2 dell'articolo 1 – in quanto tali lettere qualificano impropriamente come funzioni fondamentali dei comuni quelle che sono in realtà attività interne strumentali all'esistenza dell'ente. A fronte della soppressione di queste lettere, la sua proposta emendativa inserisce un articolo aggiuntivo 1-*bis* che al comma 1 detta alcuni principi generali in materia appunto di organizzazione delle funzioni e di attività strumentali. Ritenendo che si tratti di un punto importante, chiede che si voti per parti separate in modo da porre in votazione anche la parte del suo emendamento sulla quale è stato espresso parere contrario, salvo quanto ha precisato in relazione al modo in cui l'emendamento va inteso.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lanzillotta 1.8 sarà posto in votazione per parti separate: prima il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* e la parte consequenziale dell'emendamento – con la precisazione che questa deve intendersi come soppressiva delle lettere le lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'articolo 2 – e poi il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che la medesima finalità perseguita dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo e dalla parte consequenziale dell'emendamento Lanzillotta 1.8 è perseguita anche, con una formulazione forse più chiara, dal suo articolo aggiuntivo 1.01. Invita pertanto il relatore e il Governo a valutare quest'ultima proposta emendativa.

La Commissione respinge il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* e la parte consequenziale dell'emendamento Lanzillotta 1.8.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede alla deputata Lanzillotta se accetta che la restante parte del suo emendamento 1.8 sia posta in votazione come comma aggiuntivo all'articolo 6.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che la disposizione del comma 2 abbia la sua collocazione propria all'articolo 1, in quanto stabilisce principi generali, ma acconsente in ogni caso alla riformulazione proposta dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che la restante parte dell'emendamento Lanzillotta 1.8 sarà posta in votazione, come emendamento Lanzillotta 6.10, quando si

passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Quindi, considerato che prima delle ore 14 deve necessariamente riunirsi il comitato permanente per i pareri e che alle 14 la Commissione è convocata sull'altro disegno di legge collegato al suo esame (C. 3209-*bis*-A), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Emendamenti C. 3443-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Emendamenti C. 2079-A Letta.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti gli emendamenti 2.200, 2.201 e 3.200 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
Emendamenti C. 2128-A Meta.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », che le lettere *l)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Evidenzia come la previsione, tra i criteri della delega per l'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 1, secondo la quale il proposto ha diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere in ambito regionale l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Tenuto conto dei profili di competenza della I Commissione, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Doris LO MORO (PD) richiama quanto previsto dall'articolo 10, che stabilisce una procedura riguardante le stazioni uniche appaltanti (SUA). Considerato che alcune regioni hanno già provveduto all'istituzione delle SUA, tra cui la Calabria, si chiede come la legge statale possa intervenire su ambiti su cui è già intervenuta la regione, soprattutto nel momento in cui dovesse stabilire regole differenti.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva come la finalità principale che è alla base della costituzione delle SUA sia quella della sicurezza e della lotta contro la criminalità organizzata. Appare dunque indubbia la competenza legislativa dello Stato in tale ambito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando preliminarmente che le disposizioni da esso recante sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale », « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *l)*, *h)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Richiama, quindi, la giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, la

sentenza n. 255 del 2006 della Corte Costituzionale. Rileva, in proposito, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha approvato modifiche che rendono la disciplina in questione di carattere transitorio e che è stata prevista l'inapplicabilità del beneficio quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della VIII Commissione e della IX Commissione. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alle 14.45.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, con una condizione e con osservazioni, della II Commissione, favorevole con una condizione, della V Commissione, favorevole con condizioni, della VIII Commissione, favorevole con condizioni, della IX Commissione, favorevole con una condizione, della X Commissione, favorevole con un'osservazione, della XII Commissione, favorevole e della XIV Commissione, favorevole con una condizione e una osservazione. Le Commissioni III, IV, VI, VII, XI, XIII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimono il loro parere.

Avverte che il relatore ha presentato emendamenti *(vedi allegato 4)* che recepiscono alcune condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiarisce che gli emendamenti da lui presentati, dei quali raccomanda l'approvazione, recepiscono tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, oltre ad un paio di emendamenti formali della medesima Commissione. Per quanto riguarda invece i pareri espressi dalle altre Commissioni e dal Comitato per la legislazione, il relatore, non avendo avuto il tempo di approfondirne il contenuto, si riserva di valutarlo in vista della discussione in Assemblea e quindi della riunione del comitato dei nove.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-*bis*.600 e 5-*bis*.600 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6-*ter*.600 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6-*ter*.600 e 7-*ter*.600 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 20-*sexies*.600 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20-*sexies*.600 e 24-*bis*.600 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver richiamato gli interventi già svolti nel corso del dibattito dai deputati del suo gruppo, osserva che i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione testimoniano della frettolosità con la quale, nonostante il supplemento di discussione dovuto al rinvio in Commissione, è stato condotto l'esame del provvedimento: ben sei dei pareri espressi contengono infatti condizioni. Questo equivale a una sostanziale « bocciatura » del provvedimento da parte delle altre Commissioni. La capacità del relatore ha permesso di apportare al testo correzioni significative, ma, nel complesso, il provvedimento presentato dal Governo risulta « senza capo né coda ». Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato favorevole al relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato favorevole al relatore per le ragioni già illustrate nel corso del dibattito. In sintesi, il suo gruppo lamenta che l'obiettivo della semplificazione sia perseguito in un quadro di interventi frammentari, anziché nell'ambito di una revisione della legge di principi n. 241 del 1990. Ad avviso del suo gruppo l'azione amministrativa deve essere disciplinata da un insieme di principi fondamentali validi uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che riforme importanti possono compiersi mediante più interventi puntuali. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato favorevole al relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato favorevole al relatore. Fa poi presente al deputato Bressa che, a parte il parere della Commissione bilancio, le cui condizioni sono state quasi tutte accolte, i pareri delle altre Commissioni e del Comitato per la legislazione contengono rilievi circoscritti a parti limitate del testo, che peraltro il relatore ha annunciato di voler approfondire per l'Assemblea: non può quindi dirsi in alcun modo che i pareri equivalgano a una sostanziale « bocciatura » del provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso

favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente,* si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
(COM (2006) 629 def. – 17079/06).

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 327 del 20 maggio 2010, a pagina 19, prima colonna, dopo la sedicesima riga, a pagina 21, prima colonna, dopo la undicesima riga, dopo la trentesima riga e dopo l'ultima riga, aggiungere le seguenti parole: « ***(Approvato)*** ».

Sempre a pagina 21, dopo la undicesima riga, inserire:

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1-*ter*. 0201.

Sostituire le parole: fino a 300 chili/litri *con le seguenti:* fino a 3000 chili/litri per ogni codice rifiuto.

0.1-*ter*. 0201.1 Zeller, Brugger.

A pagina 24, seconda colonna, dopo la sedicesima riga, inserire:

Al comma 1, sopprimere le parole: non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.

0.6.0.200.3 Zeller.

A pagina 31, sesta riga, deve leggersi « C. 3209-*bis* » in luogo di « C. 3290-*bis* ».

ALLEGATO 1

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 114 *con le seguenti:* dagli articoli 5 e 114.

1. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.

1. 7. Calderisi.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.100. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

7. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3290 Governo ed abb., recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », che le lettere *l)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che la previsione, tra i criteri della delega per l'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 1, secondo la quale il proposto ha diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica,

preso atto che, con riguardo all'articolo 10, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere in ambito regionale l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3291-*bis* ed abbinate, recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova »,

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale », « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *l)*, *h)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, la sentenza n. 255 del 2006 della Corte Costituzionale) e tenuto conto che, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha approvato modifiche che rendono la disciplina in questione di carattere transitorio e che è stata prevista l'inapplicabilità del beneficio quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, lettera p), *dopo le parole: n)* e *o) aggiungere le seguenti:* , qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-*ter,* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,.

1-*bis*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5-*bis*.

Al comma 2, lettera 0a), *capoverso, terzo periodo, dopo le parole:* appositamente delegati *aggiungere le seguenti:* purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla medesima lettera 0a), *capoverso, sopprimere l'ultimo periodo;*

alla lettera b), *capoverso, dopo le parole:* istituti universitari, *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,.

5-*bis*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6-*ter*.

Sopprimerlo.

6-*ter*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7-*ter*.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'economia e delle finanze,;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-*ter*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 20-*sexies*.

Sopprimerlo.

20-*sexies*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24-*bis*.

Al comma 1, dopo la parola: visita *aggiungere la seguente:* effettuata.

24-*bis*. 600. Il Relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dell'Associazione nazionale magistrati, nonché della dottoressa Rosanna De Palo, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici 122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 123

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 125

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 125

ALLEGATO (Parere approvato) 128

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 126

AVVERTENZA 127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dell'Associazione nazionale magistrati, nonché della dottoressa Rosanna De Palo, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 18 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2010)*.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preliminarmente dichiara di non condividere le condizioni apposte dal relatore nella sua proposta di parere. A tale proposito, rileva come la proposta di parere sia favorevole ma condizionato alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, dei capoversi « Art. 62-*bis* » ed « Art. 62-*ter* » e, all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, del capoverso « Art. 66-*bis* ». Osserva quindi come, in tal modo, si voglia evitare che il Consiglio nazionale del notariato divenga pubblico depositario dei documenti notarili. Sottolinea, peraltro, come tale soppressione otterrebbe anche il risultato di lasciare priva di regolamentazione la conservazione dell'atto notarile informatico ed inattuato quindi un preciso punto della delega.

Ricorda come la conservazione con modalità tecnicamente predeterminate e obbligatorie sia strumento essenziale per il mantenimento nel tempo dell'efficacia probatoria del documento notarile, e di quello informatico in particolare. Inoltre, prerogative relative alla conservazione degli atti informatici dei notai sono già affidate al Consiglio Nazionale del Notariato, ordine professionale della categoria ai sensi della legge istitutiva, dall'ordinamento vigente. Cita, in particolare l'articolo 38, comma 6-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, che testualmente recita: « Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, di loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Il Consiglio Nazionale del Notariato è quindi già deputato, ad altri fini, alla conservazione dei documenti informatici dei notai, con prerogative di accesso più ampie di quelle che sarebbero previste dalla norma in corso di emanazione. Non appare congruo con il quadro ordinamentale consentire un tale sistema ai fini antiriciclaggio, inibendolo ai fini generali.

Sistemi alternativi di conservazione, peraltro, non previsti nella proposta di parere, potrebbero consistere o nel riversamento immediato presso gli archivi notarili,o nell'affidamento a società private da parte dei notai depositari della conservazione degli atti. È infatti al di fuori della portata dei singoli la conservazione tecnicamente sicura dei documenti informatici in genere. In entrambi i casi si giungerebbe però a risultati incompatibili con l'ordinamento del notariato e le finalità

della conservazione dell'atto notarile, nonché, in ultima analisi, con i principi della legge delega.

Qualora si intendesse affidare tale conservazione agli archivi notarili, ostano tre considerazioni, ciascuna sufficiente ad escludere tale possibilità. In primo luogo, gli archivi notarili si rendono pubblici depositari degli atti notarili solo al momento della cessazione del notaio dall'esercizio; fino a tale momento il notaio è pubblico depositarlo, unico titolare dell'archivio e deputato a rilasciare copie; una diversa disposizione stravolgerebbe l'ordinamento del notariato e sarebbe in violazione della legge delega. Inoltre, è previsto che la delega sia attuata senza oneri per lo Stato; per tale ragione gli oneri sono, nello schema di decreto legislativo, a carico dei notai; in caso di affidamento di un simile compito agli archivi, vi sarebbero nuovi oneri a carico dello Stato. Infine, gli archivi notarili non sono dotati di un sistema di conservazione a norma degli atti notarili né hanno, allo stato, strutture in grado di evolvere in tale direzione.

Qualora tale conservazione fosse lasciata alla scelta del singolo notaio, necessitato però ad affidarsi a terzi, mancherebbero gli strumenti tecnico-giuridici per la conservazione degli atti notarili in modo uniforme, così come avviene per gli atti cartacei. Il ricorso a strutture private aumenterebbe i rischi di perdita di documenti notarili e renderebbe di fatto insicura la conservazione nel tempo degli atti. Inoltre il riversamento agli archivi notarili degli atti dei notai cessati, conservati con modalità non uniformi, creerebbe enormi problemi di gestione e fruizione.

Infine appare incongrua la soppressione dell'articolo 66-*bis* che riguarda i repertori informatici, la cui tenuta è stata già sperimentata con successo dall'amministrazione degli archivi notarili. Tale ultima richiesta di soppressione non appare suffragata da alcuna ragione ed impedirebbe di fatto l'evoluzione del sistema degli atti notarili verso modalità realmente informatizzate, lasciando anche in questo caso inattuato un punto preciso della delega.

Roberto CASSINELLI (PdL) dichiara di condividere integralmente l'intervento del rappresentante del Governo, non ritenendo opportuno sopprimere le disposizioni indicate nella proposta di parere del relatore.

Mario CAVALLARO (PD) sottolinea come le preoccupazioni del relatore non siano prive di fondamento, dal momento che talune importanti funzioni di conservazione degli atti notarili potrebbero effettivamente essere attribuite ad una struttura che, per quanto gestita dal Consiglio nazionale del notariato, appare dai contorni del tutto indefiniti.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, pur ribadendo le ragioni e le preoccupazioni alla base della proposta di parere da lei presentata, prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e si riserva ulteriori approfondimenti. Manifesta comunque la sua disponibilità al dialogo ed al confronto, auspicando che si possa trovare la soluzione più opportuna.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Cavallaro, ricorda come la previsione della struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso « Art. 62-*bis* » del provvedimento sia in linea con quanto previsto l'articolo 38, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, dopo avere ricordato che la Commissione dovrà esprimere il parere entro questa settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 20 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, occorrerà stabilire i tempi e le modalità delle eventuali audizioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-*bis*/A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che il relatore, onorevole Luigi Vitali, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione *(vedi allegato)*.

Guido MELIS (PD) per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Più in generale, esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, che appare eccessivamente eterogeneo e frammentario. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla disciplina dell'articolo 10-*ter*, in materia di matrimonio dello straniero, che ritiene un forte passo indietro rispetto alla disciplina vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XII, n. 16 Lulli.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame sia diretto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

Nel testo si precisa che per merci contraffatte si intendono le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato, mentre per merci usurpative si intendono le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui sopra, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.

Considerato che i poteri attribuiti alla istituenda Commissione d'inchiesta sono i medesimi che sono stati previsti per commissioni della medesima natura, propone di esprimere parere favorevole.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea la particolare importanza del provvedimento in esame. L'istituenda Commissione, infatti, affronterà tematiche attinenti alla produzione, alla tutela del marchio, ad una particolare forma di criminalità organizzata anche transfrontaliera, allo sfruttamento di manodopera straniera illegale. Ricorda quindi come si tratti di materie che sono state finora affrontate quasi esclusivamente dalle amministrazioni comunali, per lo più con strumenti repressivi che si sono rivelati inefficaci, e come l'opinione pubblica, che sostanzialmente integra la domanda di beni contraffatti, non abbia ancora sviluppato un'adeguata sensibilità su questi temi. Auspica che l'istituenda Commissione possa ricostruire i percorsi ed i punti terminali di questa forma di criminalità organizzata particolarmente dannosa e che, successivamente, il Parlamento possa legiferare in stretta collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, nel condividere le osservazioni del collega Touadi, sottolinea come il provvedimento in esame si collochi sulla scia di altri importanti interventi sostenuti e varati da questo Governo e dalla sua maggioranza, per la tutela del territorio, della produzione e del lavoro. Cita in particolare la legge sul « made in Italy » e i numerosi interventi riconducibili al « pacchetto sicurezza ». Si tratta, pertanto, di un provvedimento che completa un quadro generale più ampio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.55.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che sono stati trasmessi tutti i pareri delle commissioni competenti, fatta ecce-

zione per quello della Commissione bilancio, che non si è potuta esprimere in assenza della prescritta relazione tecnica del Governo. Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia nel frattempo concluso l'esame e che ciò è possibile solo ove siano stati espressi i pareri prescritti, avverte che, al contrario di quanto previsto, la Commissione giustizia non potrà oggi conferire il mandato al relatore e quindi concludere l'esame in sede referente. Auspicando che nel frattempo la Commissione bilancio esprima il parere, avverte che la Commissione giustizia sarà convocata domani per poter concludere l'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

a) nella seduta del 12 maggio 2010 la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento C. 3209-*bis* parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 8-*ter*, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione dell'articolo 19-*bis*, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;

b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e ulteriormente modificato;

c) il disegno di legge C. 3209-*bis*/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-*ter* con il conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla legalità degli atti in questione;

d) l'articolo 19-*bis* non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;

e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;

f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-*bis*, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a vantaggio delle imprese (in quanto contraenti seriali in grado di imporre il regolamento contrattuale), rischia di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori; infatti, le imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un « costo » prevedibilmente inferiore;

g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di tutti i cittadini, che quotidiana-

mente stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;

h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una « semplificazione », nel senso di una riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi imprese;

i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 19-*bis*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00339 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali in vista del Vertice di Sarajevo *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 130

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 134

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 136

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo 135

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri, Ambasciatore Giampiero Massolo, sulla istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 135

RISOLUZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI indi del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.

7-00339 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali in vista del Vertice di Sarajevo.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la risoluzione all'ordine del giorno, presentata dal presidente Stefani e dai colleghi Antonione e Fassino, è il frutto di una missione effettuata nei Balcani occidentali da una delegazione della Commissione all'inizio del mese di marzo.

Piero FASSINO (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, ribadendo che essa è stata predisposta alla luce degli esiti della missione svolta da una delegazione della Commissione nei Balcani occidentali dall'1 al 3 marzo scorsi, che ha visitato in successione il Kosovo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. Ricorda che la missione è stata finalizzata ad una ricognizione sui maggiori sviluppi politici nell'area, anche sulla base di quanto riferito

alla Commissione dal sottosegretario Mantica in occasione dell'audizione svolta il 17 febbraio.

Fa presente che la Conferenza dell'Unione europea sui Balcani occidentali, prevista per il prossimo 2 giugno a Sarajevo, si tiene a dieci anni di distanza dalla Conferenza di Zagabria che avviò il processo di integrazione europea sancito ufficialmente dal Consiglio europeo di Salonicco del 2003.

In considerazione della particolare attenzione dedicata da questa Commissione al processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, sottolinea che la risoluzione in titolo si fonda, in primo luogo, sulla consapevolezza della necessità di dare ristoro all'investimento di lungo periodo fatto dall'Unione europea all'indomani degli Accordi di Dayton. Segnala che questo percorso, che si è tradotto in un sempre più profondo radicamento europeo dei singoli Paesi balcanici, ha garantito il mantenimento della pace in tutta l'area negli anni successivi al drammatico conflitto degli anni Novanta. L'Unione europea, con cui tutti i Paesi hanno siglato Accordi di stabilizzazione e associazione e che dovrebbe auspicabilmente estendere un regime preferenziale in tema di visti anche all'Albania e alla Bosnia Erzegovina, gestisce in prima persona le questioni più delicate anche grazie alla presenza di un suo rappresentante in Bosnia Erzegovina, alla missione ALTHEA e all'impegno della missione EULEX in Kosovo. Sottolinea che tutto questo non sarebbe stato possibile senza il fermo convincimento dell'Unione europea, sempre ribadito in occasione di ogni Consiglio europeo, a sostenere il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, come pure l'Alto Rappresentante, Signora Ashton, ha di recente evidenziato.

Osserva che il percorso di stabilizzazione in atto potrà consolidarsi e produrre i suoi frutti positivi se si darà un'accelerazione al processo di integrazione europea; diversamente esso è destinato ad indebolirsi sul piano politico fino a far prospettare il rischio di regressioni.

Sottolinea che la risoluzione in titolo trova un ulteriore fondamento nelle situazioni potenzialmente conflittuali tuttora presenti in alcuni Paesi dell'area balcanica, la cui soluzione dovrà avvenire con il consenso tra le parti interessate, rappresentando tale approccio un elemento essenziale, anche se non condizionale, per il seguito del processo di integrazione.

A suo avviso, è necessario che l'Italia eserciti il suo tradizionale ruolo presso i diversi interlocutori balcanici al fine di ottenere, quanto alla Bosnia Erzegovina, il consolidamento delle strutture statuali e quanto al Kosovo la ripresa dei negoziati bilaterali con la Serbia. In merito alla FYROM, il nostro Paese dovrebbe sollecitare il raggiungimento di un accordo con la Grecia per la definitiva denominazione dello Stato. Con riferimento a tutta l'area ma in particolare per il Kosovo, sottolinea che occorre riaffermare il rispetto del principio della multietnicità e della tutela dei diritti delle minoranze.

Rileva la necessità che si concluda al più presto il negoziato con la Croazia e che si possa avviare quello con la FYROM, oltre che procedere al riconoscimento dello *status* di Paesi candidati alla Serbia, al Montenegro e all'Albania.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Conferenza di Sarajevo dovrà rappresentare un'occasione per inviare a tutti i Paesi dell'area un messaggio univoco in ordine alla ferma volontà dell'Unione europea di portare a compimento il processo avviato. Quanto all'indicazione di una *road map*, ritiene che si tratti di un aspetto essenziale del messaggio rivolto agli interlocutori dei Balcani occidentali per dare concretezza e fattibilità ad ogni dichiarazione di tipo politico e per fornire una motivazione alla fiducia che si chiede di riporre nell'Unione.

Richiamando la sua esperienza di sottosegretario agli esteri durante il primo governo Prodi e l'impegno dell'attuale Ministro degli esteri Frattini, concretizzatosi nel Piano in otto punti, osserva, inoltre, che l'Italia ha indubbiamente operato a livello bilaterale – con continuità da parte dei diversi esecutivi succedutisi in questi

anni – avendo a cuore lo specifico interesse del nostro Paese alla stabilizzazione della regione.

Conclusivamente, sottolinea che l'Italia è presente nei Balcani occidentali sia in termini di presenza militare, nell'ambito delle missioni di pace attivate, che sul piano politico e formula l'auspicio che il termine « balcanizzazione », oggi inteso come programmazione del proprio futuro in rivalità con il proprio vicino, possa assumere un nuovo significato, di segno contrario, obiettivo che potrà essere realizzato anche con il potenziamento dei *fora* regionali attualmente istituiti.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ringrazia i presentatori della risoluzione per avere fornito l'occasione per approfondire un tema cui il governo attribuisce la massima importanza.

Fa presente che, attraverso la presentazione del Piano in otto punti per i Balcani occidentali nell'aprile 2009, l'Italia ha concretamente contribuito all'avanzamento della prospettiva europea della regione. Grazie all'impegno italiano in sede europea e nei contatti con i Paesi dei Balcani occidentali, molti degli obiettivi individuati dal Piano sono infatti stati raggiunti. Il rafforzamento dello spirito europeo dei governi locali impegnati nelle riforme, i sostanziali progressi nei negoziati di adesione con la Croazia, gli avanzamenti nel processo di liberalizzazione dei visti, la presentazione delle domande di adesione di Montenegro, Albania e Serbia rappresentano considerevoli passi in avanti nel cammino europeo di quest'area.

Rileva che si è pronti adesso a rafforzare ulteriormente gli sforzi compiuti per ottenere che ulteriori progressi di importanza cruciale per la regione: malgrado i numerosi sviluppi positivi sin qui registrati, occorre infatti continuare ad operare per superare definitivamente le tensioni nella regione, a partire dalla situazione in Bosnia Erzegovina e Kosovo, in cui si rischia rischiano di compromettere gli enormi progressi fatti dall'area verso la definitiva stabilizzazione e democratizzazione. Sottolinea che la stella polare dell'azione del Governo resta il sostegno al processo di integrazione euroatlantico della regione, che finora si è dimostrato essere la carta vincente per affermare il processo virtuoso delle riforme. Il nostro obiettivo è quindi far sì che il processo di integrazione proceda senza rallentamenti, in particolare sotto il profilo dell'avvicinamento alla UE. Sullo sfondo di una crisi economica che colpisce duramente anche i Balcani e suscita interrogativi in alcune capitali in materia di allargamento, il Governo italiano si sta dunque impegnando per assicurare che i Balcani occidentali rimangano una priorità dell'agenda europea. Solo garantendo alla regione una chiara prospettiva europea possiamo, infatti, assicurarci che ai nostri confini vi sia un definitivo consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità politico-economica.

In tale quadro, particolare rilevanza assume la Conferenza UE-Balcani occidentali che la presidenza spagnola ha organizzato per il 2 giugno prossimo a Sarajevo, accogliendo la proposta avanzata dall'Italia nel quadro del Piano in otto punti. Tale conferenza rappresenta un'occasione unica per riunire nuovamente a più alto livello politico i Paesi UE e quelli della regione, insieme ai principali *stakeholders* internazionali, con l'obiettivo di valutare i progressi fin qui realizzati e definire le prossime tappe. La Conferenza di Sarajevo mirerà altresì a valorizzare l'importanza della cooperazione regionale e a ribadire la necessità che tutti i Paesi dell'area si impegnino a risolvere i contenziosi bilaterali ancora pendenti in uno spirito europeo. Ciò è essenziale per garantire lo sviluppo e la stabilizzazione dell'intera regione e far avanzare il processo di integrazione europea di tutti i Paesi coinvolti. L'evento si propone in tal modo di inviare un segnale incoraggiante ai Paesi dei Balcani occidentali impegnati nel percorso di avvicinamento all'Europa, ribadendo l'impegno della UE alla piena attuazione dell'Agenda di Salonicco e riaffermando chiaramente che il loro futuro è all'interno dell'Europa, come Stati membri

a pieno titolo. Un chiaro messaggio politico al riguardo è essenziale al fine di incoraggiare tali Paesi a portare avanti le riforme e sostenerne i governi democratici filoeuropei, mantenendo nel contempo viva la fiducia nei confronti dell'Europa delle opinioni pubbliche.

In tale ottica, occorrerà individuare alcuni obiettivi tangibili su cui concentrare nei prossimi mesi il nostro comune impegno. Fra di essi il processo di liberalizzazione dei visti assume una particolare rilevanza e un forte valore simbolico, rappresentando per i Paesi coinvolti un primo ma importante passo nel cammino di avvicinamento all'Europa e dimostrando l'impatto positivo che l'integrazione europea può avere sulla vita delle popolazioni. L'Italia ha costantemente sostenuto il dialogo sui visti sin dal suo avvio, portando avanti un'intensa opera di sensibilizzazione in ambito comunitario. Il Governo italiano ritiene essenziale portare a compimento tale processo, procedendo all'abolizione dell'obbligo di visto per Albania e Bosnia Erzegovina entro l'autunno 2010. Un altro obiettivo prioritario è la finalizzazione dei negoziati di adesione con la Croazia entro l'inizio del 2011, così da rendere possibile l'adesione di Zagabria entro fine 2011 o al più tardi all'inizio del 2012. Il successo croato rappresenta un esempio per tutti i Paesi della regione, incoraggiandoli a proseguire gli sforzi in vista dell'integrazione nell'Unione europea.

È poi essenziale, alla luce dei progressi compiuti da Skopje, procedere all'apertura dei negoziati di adesione anche con la Macedonia. Pur riconoscendo la delicatezza che riveste il contenzioso del nome con Atene e le necessità di trovarvi quanto prima una soluzione, da parte italiana si ritiene infatti che le questioni bilaterali non debbano interferire con il processo di adesione. Rischiamo altrimenti di innescare nell'area reazioni a catena, suscettibili di rallentare ulteriormente il percorso di avvicinamento della regione alla UE compromettendo gli eccellenti risultati finora acquisiti.

Occorre peraltro assicurare un orizzonte temporale equilibrato a tutti i Paesi che abbiano presentato domanda di adesione. Auspica pertanto che la Commissione presenti l'*avis* relativo ad Albania e Montenegro entro la fine dell'anno e che si possa procedere alla concessione dello *status* di candidato a entrambi i Paesi. Tale decisione rappresenterebbe un messaggio di speranza per l'intera regione, incoraggiando nel contempo Tirana e Podgorica a proseguire il processo di riforma.

Il Governo italiano è inoltre fortemente impegnato al fine di far avanzare il percorso europeo della Serbia, che riveste un ruolo centrale nella regione e che ha dimostrato in più occasioni la propria volontà politica nel perseguire l'agenda europea. È ora il momento di dare un riscontro positivo al Governo serbo, procedendo allo sblocco del processo di ratifica dell'ASA e avviando la valutazione tecnica della domanda di adesione di Belgrado.

In Bosnia, la situazione politica rimane particolarmente delicata e la campagna elettorale in vista delle elezioni generali del 3 ottobre sta esacerbando ulteriormente le tensioni tra le diverse componenti etniche. In tale contesto, l'Unione europea deve rafforzare il proprio ruolo e la propria presenza al fine di sostenere il processo di stabilizzazione del Paese e il suo cammino verso l'integrazione euroatlantica. È tuttavia necessario agire in stretto coordinamento con gli USA e gli altri attori internazionali, sì da mantenere la coesione della comunità internazionale sull'obiettivo della stabilizzazione del Paese.

Per quanto concerne infine il Kosovo, l'obiettivo principale è consolidare le istituzioni nate con la dichiarazione di indipendenza, dall'Italia prontamente riconosciuta, rafforzando lo stato di diritto grazie al ruolo ricoperto dalla missione europea EULEX. L'indipendenza è un processo irreversibile nell'ottica della definitiva stabilizzazione della regione, ma occorre nondimeno promuovere soluzioni pragmatiche tra Belgrado e Pristina in relazione a specifiche questioni. L'Unione europea è pertanto chiamata a mantenere e rafforzare il proprio impegno al fine di

evitare nuove forme di instabilità, con il rischio di ripercussioni negative sull'intero scacchiere regionale. Il rafforzamento della prospettiva europea del Kosovo, in linea con le proposte della Commissione, è un elemento essenziale in tale contesto.

Alla luce di tali considerazione esprime il consenso del Governo sulla risoluzione presentata, sia per quanto concerne i punti della premessa che del dispositivo.

Roberto ANTONIONE (PdL), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, esprime un ringraziamento al collega Fassino per avere illustrato l'atto di indirizzo in modo da dare conto della riflessione comune e condivisa da maggioranza e opposizione sul processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, in armonia con gli esiti della missione svolta nello scorso mese di marzo. Sottolinea l'urgenza di fornire ai Paesi di quell'area fattori motivazione aggiuntivi rispetto al passato, considerato che l'Unione europea, a partire dalla battuta d'arresto del 2004, si è rinchiusa su se stessa, bloccata dall'*empasse* costituzionale, con conseguente perdita di tempo e di credibilità politica, come evidenzia il contraddittorio negoziato più che ventennale con la Turchia, che può, a suo giudizio, costituire un increscioso precedente per i Paesi dei Balcani occidentali A tal proposito, sottolinea la tempestività della risoluzione presentata, essendo essa mirata ad ottenere un precisa presa di posizione da parte del Governo italiano *in primis*, e dell'Unione europea in seconda battuta. L'Italia è sempre stata considerata un Paese chiave per i Paesi dei Balcani occidentali nel rapporto con l'Unione europea e da ciò deriva la consapevolezza, condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, di dovere svolgere pienamente tale ruolo soprattutto in questa fase.

Stefano STEFANI, *presidente*, sottolinea il valore politico della linea bipartisan sul merito della risoluzione, ricordando che si tratta del terzo atto di indirizzo che la Commissione discute nella presente legislatura sulle questioni legate ai Balcani occidentali. Nel rilevare che su questo terreno il Governo italiano si è sempre conformato agli indirizzi indicati dal Parlamento, considera tale stato di cose come l'evidenza del pieno rispetto del ruolo istituzionale del Parlamento da parte dell'attuale Esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00339.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.35.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presidente Stefani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, segnala che le modifiche apportate dalla Commissione Giustizia al provvedimento in esame hanno interessato le competenze della III Commissione limitatamente all'articolo 1 del provvedimento, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La norma modificata, di cui al comma 3, lettera *b)*, in tema di confisca dei beni, dispone che tale misura può essere ese-

guita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero – e non più nel solo territorio di Paesi membri dell'Unione europea – nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano, in conformità con gli obiettivi del provvedimento relativi ad una più efficace azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Segnala anche la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativa alla previsione della possibilità di integrare la banca dati nazionale della documentazione antimafia con dati provenienti dall'estero. Si tratta con tutta evidenza di elementi che concorrono all'efficacia complessiva dell'azione di contrasto a livello internazionale del crimine organizzato. Dà quindi lettura alla proposta di parere favorevole, predisposta dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 maggio 2010.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

AUDIZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri, Ambasciatore Giampiero Massolo, sulla istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giampiero MASSOLO, *Segretario generale del Ministero degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Mario BARBI (PD) e Margherita BONIVER (PdL).

Giampiero MASSOLO, *Segretario generale del Ministero degli affari esteri*, fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente* dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia (C. 3290), adottato come testo base e modificato a seguito degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

condivisa la necessità di un riordino della disciplina vigente in materia di lotta alla mafia, anche ai fini di una più efficace azione di lotta al crimine organizzato nei suoi risvolti transnazionali;

apprezzata la norma in tema di operazioni sotto copertura, di cui all'articolo 6 del testo – di novella alla legge n. 146 del 2006, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 » – che provvede a disciplinare delicati aspetti di cooperazione transfrontaliera e di rapporti tra gli Stati nella repressione del traffico internazionale degli stupefacenti;

apprezzata, altresì, la norma che, in tale ambito, affida alla Direzione centrale per i servizi antidroga l'attività di coordinamento internazionale;

espressa, infine, soddisfazione per la norma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, numero *2)*, del testo in esame, che, a seguito dell'approvazione di un emendamento e in modo coerente con le finalità del provvedimento, in tema di confisca dei beni dispone che tale misura può essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e non più nel solo territorio di Paesi membri dell'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02930 Rugghia: Sulle domande volte al riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto collegate 137

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 139

5-02932 Gidoni: Sulla nuova convenzione stipulata tra Ministero della difesa e Comitato olimpico nazionale italiano per l'utilizzo di infrastrutture sportive 138

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 141

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.45.

5-02930 Rugghia: Sulle domande volte al riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto collegate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente,* ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Pier Fausto RECCHIA (PD), in qualità di cofirmatario, si riserva di intervenire in sede replica.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel ringraziare il Governo per la risposta, ricorda come sulle questioni legate alle patologie derivanti dall'amianto siano in corso alcuni procedimenti giudiziari a Torino e a Padova. Nel ricordare come il procedimento di Padova si sia concluso con alcuni rinvii a giudizio, sottolinea, tuttavia, come il suo gruppo non sia interessato ai procedimenti giudiziari in quanto tali, ma soprattutto per gli effetti che ne conseguono sulle procedure amministrative di risarcimento dei danni. Proprio per questa ragione, pur comprendendo lo scarso tempo a disposizione del Governo per reperire i dati sull'effettivo numero delle domande presentate, evidenzia l'esigenza di provvedere ad un successivo approfondimento, posto che solo attraverso tali dati sarà possibile comprendere l'entità complessiva dei risarcimenti da erogare e valutare l'opportunità di eventuali conseguenti iniziative legislative per rendere più agevole l'erogazione dei risarcimenti stessi.

5-02932 Gidoni: Sulla nuova convenzione stipulata tra Ministero della difesa e Comitato olimpico nazionale italiano per l'utilizzo di infrastrutture sportive.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Franco GIDONI (LNP), nel ringraziare il Governo per la risposta, ritiene che la convenzione stipulata tra il CONI e il Ministero della difesa vada nella giusta direzione, ossia quella di una sostanziale fusione delle attività sportive militari con quelle che fanno capo al Comitato olimpico nazionale, in modo da creare una sinergia tra mondo militare e società civile che non potrà non avere riflessi positivi. Evidenzia, infatti, come attraverso tale convenzione sarà possibile la fruizione, anche da parte dei privati cittadini, di infrastrutture militari destinate alle attività sportive con evidenti vantaggi soprattutto per quelle aree del territorio nazionale sprovviste di adeguati impianti.

In conclusione, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, ritiene opportuno che il Ministero della difesa informi tempestivamente il Parlamento in merito all'attuazione della convenzione, anche al fine di far conoscere alla società civile le nuove opportunità che concretamente si presentano a livello locale per la diffusione della pratica sportiva.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02930 Rugghia: Sulle domande volte al riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto collegate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche connesse all'esposizione all'amianto del personale militare e civile della Difesa sono da tempo all'attenzione del Dicastero, al fine di individuare e di assumere le necessarie iniziative ai fini della loro soluzione.

In particolare, per quanto riguarda l'estensione a tale personale dei benefici previdenziali già previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 256 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sono in corso i lavori, da parte della Commissione appositamente costituita, per il riconoscimento di tali benefici a favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta; è stata concordata con l'INAIL (giuridicamente qualificato a valutare se e quale sia stata l'esposizione dei lavoratori all'amianto) una linea d'azione per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi, da parte dell'Ente previdenziale, nei locali della Difesa dove gli interessati hanno svolto la loro attività.

Per quanto riguarda, invece, la questione del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tale problematica è stata *de facto* risolta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio 2008, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, là dove (articolo 169) non si prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento di dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte debba decorrere dalla data di manifestazione della malattia stessa.

Quanto al numero dei dipendenti militari e civili che abbiano chiesto il riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto-correlate, pur non potendo in questa sede fornire un dato preciso – considerata l'esiguità dei tempi a disposizione – assicuro, comunque, che in tutti i casi in cui l'istruttoria è giunta a determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infermità asbesto-correlata e l'esposizione all'amianto nel corso di specifici servizi svolti, si è provveduto a concedere il beneficio della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Tra l'altro, trattandosi di patologia a « lunga latenza », anche per domande di pensione privilegiata riferite ad infermità manifestatesi a distanza di molti anni dal congedo, si è potuto – visto la richiamata sentenza della Corte Costituzionale – procedere al loro esame, in quanto rientranti nel « nuovo » termine.

Per una maggiore completezza, rappresento, altresì, che allo stato risultano pendenti n. 30 vertenze giudiziarie, intese ad ottenere misure risarcitorie per danni derivanti dall'esposizione all'amianto, di cui n. 3 già definite in via transattiva: ciò a conferma della volontà dell'Amministrazione militare di addivenire, comunque, a soluzioni transattive per un ristoro immediato delle richieste avanzate dagli interessati.

In ultimo, faccio presente che sono state emanate disposizioni agli organi tecnici competenti per verificare le situazioni di potenziale rischio in ambito Forze ar-

mate e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, coerentemente con le norme vigenti in materia.

È di tutta evidenza, in conclusione, che il Governo, alla luce della delicatezza della questione, ha posto e continuerà a porre la massima attenzione, impegnandosi concretamente attraverso il ricorso sia a provvedimenti di natura preventiva e tecnico sanitaria sia a provvedimenti di carattere legislativo previdenziale a tutela del personale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02932 Gidoni: Sulla nuova convenzione stipulata tra Ministero della difesa e Comitato olimpico nazionale italiano per l'utilizzo di infrastrutture sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero della Difesa e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano visti i positivi risultati ottenuti con le forme di collaborazione realizzate attraverso il primo protocollo d'intesa del 1954, nonché attraverso i tutti i successivi accordi, hanno inteso rinsaldare tale collaborazione rinnovando la convenzione di durata quinquennale scaduta il 31 dicembre 2009.

Con la sigla di questo accordo, valevole per il periodo 2010-2014, si conferma il comune sentire sui valori dello sport e dell'agonismo, basilari per la preparazione psico-fisica del personale delle Forze armate, nonché il comune interesse della Difesa e del CONI a stabilire efficaci forme di collaborazione finalizzate ad integrare le proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.

La convenzione sancisce un'intesa molto importante, in relazione ai riflessi positivi sul mondo dello sport italiano e per la diffusione dello sport stesso.

Un ringraziamento particolare va al CONI per la volontà, sempre rinnovata, nell'affiliazione dei Gruppi Sportivi Militari alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, per la conferma del concorso finanziario alla realizzazione di impianti sportivi per le Forze Armate e per l'attuazione di programmi nelle discipline presenti nel panorama olimpico.

L'accordo in parola ha lo scopo di realizzare infrastrutture sportive, in aggiunta a quelle in corso di costruzione e completamento, nonché – come elemento di novità – provvedere all'effettuazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di messa in sicurezza e di fruibilità nel tempo degli impianti sportivi militari dislocati sul territorio nazionale in aree demaniali.

In particolare, l'Amministrazione e il CONI si impegnano, per un arco temporale quinquennale, ad operare congiuntamente al fine di rispondere a tali esigenze inserite nei programmi il cui importo annuale viene definito di comune accordo.

Nello specifico la nuova convenzione, ha recepito alcune diverse innovazioni rispetto a quella precedentemente in vigore.

L'aspetto più rilevante è costituito dalla predetta possibilità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di mantenimento/adeguamento degli impianti sportivi già realizzati.

Inoltre, è stato previsto che il CONI assuma, con riserva, il ruolo di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali da esso finanziati, tenendo conto della propria situazione organizzativa contingente e della tipologia degli interventi da realizzare, secondo le procedure indicate dalla normativa in vigore prevista per gli appalti delle opere pubbliche. I costi del progetto, della direzione lavori, delle opere in sicurezza, dei collaudi e di quant'altro necessario allo svolgimento di tale funzione trovano copertura all'interno delle somme già stanziate dal CONI, in forza della medesima Convenzione.

La Difesa, dal canto suo, provvede a fornire il supporto tecnico, in termini di progettazione, direzione lavori, collaudo, anche per quelle esigenze per le quali il CONI assume la funzione di stazione appaltante.

È stata, invece, confermata, nell'ambito della nuova convenzione, la precedente previsione con la quale l'Amministrazione della Difesa si impegna far frequentare, compatibilmente con le proprie esigenze, a Società sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, gli impianti sportivi oggetto della convenzione e l'area ad essi asservita, situate sulla zona di proprietà demaniale, nei termini e con modalità stabilite – per ogni infrastruttura – dai rispettivi enti periferici, sulla base di appropriate convenzioni di couso e permuta di beni e servizi.

Un'ulteriore novità, infatti, è l'inserimento dell'istituto della permuta di beni e servizi ai sensi della « Finanziaria 2006 » (articolo 1 commi 568 e 569 della Legge 266/2005) per una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, in virtù delle disposizioni impartite dal competente Stato Maggiore della Difesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 143

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti)* 144

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 161

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni di organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 147

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 149

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A/R Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni)* 151

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)* 156

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 163

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ricorda che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato richiesto di inserire all'ordine del giorno della Commissione lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa (Atto n. 206), innovando rispetto all'orientamento emerso nella scorsa legislatura, quando la Commissione non espresse parere su tre schemi di convenzione unica autostradale: tra l'ANAS S.p.A. e la Società autocamionale della Cisa S.p.A. (Atto n. 187); tra l'ANAS S.p.A. e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (Atto n. 188) e l'ANAS S.p.A. e la Società delle

autostrade di Venezia e Padova S.p.A (Atto n. 189). In proposito, fa, peraltro, presente che, in ragione della complessità del contenuto della convenzione, il suo esame non potrà essere avviato nel corso della presente settimana e, pertanto, lo schema potrà essere esaminato solo successivamente al prossimo 27 maggio, termine previsto per la conclusione del suo esame. Poiché, tuttavia, non è possibile richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere, dal momento che questo è fissato direttamente da una disposizione legislativa, ritiene necessario che il Governo si dichiari disponibile a non procedere all'adozione definitiva della convenzione fino a quando la Commissione non si sia espressa sullo schema in esame, con l'impegno, comunque, da parte della Commissione, a concludere i propri lavori entro dieci giorni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara la disponibilità del Governo a non procedere all'adozione definitiva della convenzione fino a quando la Commissione non si sia espressa sullo schema in esame.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 maggio 2010 e che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed una osservazione. La Commissione bilancio si è, inoltre, riservata di esprimere il parere sull'articolo 9, ora articolo 4, solo successivamente alla trasmissione della relazione tecnica relativa al suddetto articolo richiesta nel corso della stessa seduta del 20 maggio 2010. Fa presente che, nella medesima data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo, pressoché integralmente, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. A proposito, rileva che la condizione formulata dalla Commissione bilancio all'articolo 2, comma 2, prevedeva l'individuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delle categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali. Tale decreto doveva tenere conto delle specifiche esperienze e qualificazioni funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionali e garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, in proposito, che la Commissione di merito, nel recepire sostanzialmente il contenuto della condizione, si è, tuttavia, limitata a prevedere che il decreto del Ministro garantisca l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza tuttavia, specificare puntualmente le caratteristiche dei soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge, in quanto il relatore ha ritenuto preferibile non « imporre vincoli troppo stringenti per la predisposizione del predetto decreto ». Pur ritenendo che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito garantiscano la neutralità finanziaria della disposizione, giudica, comunque, utile acquisire l'avviso del Governo al riguardo. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire i chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 4 del provvedimento, anche al fine di valutare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione di tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, l'opportunità di modificare, in ma-

niera più conforme alla prassi vigente, la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che gli emendamenti Nizzi 3.22 e 3.23 prevedono ulteriori benefici fiscali anche per le spese di investimento in beni materiali e immateriali e per le attività d'impresa o di lavoro svolte dal soggetto beneficiario in strutture produttive ubicate in determinate aree del territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative. Ritiene, invece, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, necessario acquisire il parere del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con le valutazioni del relatore in ordine all'opportunità di riformulare l'articolo 8, fa presente che non è allo stato disponibile una relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, osservando tuttavia che, con riferimento a tale disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che la disposizione che prevede il coinvolgimento della società Italia Lavoro Spa nella gestione delle procedure burocratiche per il rientro in Italia, appare non coerente con il ruolo della società, in quanto sarebbe più aderente a tale ruolo ipotizzare la predisposizione di servizi di accompagnamento al rientro. Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, fa presente che, per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti alla società Italia Lavoro, anche considerando sinergie con i programmi in essere, occorrerebbe prevedere, secondo quanto comunicato dalla stessa società Italia Lavoro, risorse aggiuntive che, in base ad una prima valutazione, potrebbero essere stimate in 1,5 – 2 milioni di euro. Concorda, infine, sull'onerosità degli emendamenti Nizzi 3.22 e 3.23 e sull'assenza di profili finanziari delle altre proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la soppressione del riferimento ai requisiti professionali e scientifici dei soggetti di cui s'intende favorire il rientro abbia, di fatto, cambiato profondamente la natura del provvedimento. Rileva che senza tali requisiti si agevolerebbe il rientro di persone che hanno svolto qualsiasi tipo di lavoro, mentre l'interesse generale che giustifica l'intervento proposto risiede nella opportunità di favorire il rientro di persone impegnate nell'ambito della ricerca.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2079-A, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che il Governo, pur non avendo trasmesso la relazione tecnica richiesta con riferimento all'articolo 4, ha evidenziato, tuttavia, come, per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti alla società Italia Lavoro Spa, si renderebbe necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive che, sulla base di una prima stima, potrebbero essere quantificate in almeno 1,5 milioni di euro;

rilevata, pertanto, l'esigenza, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che ai maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 4, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa si provveda attraverso diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia;

ritenuto necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, in conformità alla prassi vigente;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Lino DUILIO (PD), ritenendo che il contenuto del provvedimento sia particolarmente interessante, giudica tuttavia estremamente importante valutarne approfonditamente le implicazioni finanziarie, anche al fine di verificare la possibilità di estendere i meccanismi agevolativi previsti anche in occasione dell'esame di futuri provvedimenti. In proposito, rileva che il rappresentante del Governo nella seduta del 20 maggio 2010 non ha fornito i chiarimenti richiesti con riferimento alla eventualità che i benefici siano applicati a lavoratori che, comunque, sarebbero rientrati in Italia, nonché al potenziale effetto di sostituzione di lavoratori italiani con soggetti che presentino i requisiti stabiliti dal provvedimento. Ritiene, infatti, che, prima dell'espressione del proprio parere, la Commissione debba poter disporre di dati precisi in ordine agli effetti in termini di gettito del rientro dei lavoratori, al fine di valutare la neutralità finanziaria del provvedimento, espressamente stabilità dall'articolo 8 del testo elaborato dalla Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) al fine di mantenere la condivisione *bipartisan* sul provvedimento propone, a titolo personale, senza impegnare quindi la posizione del proprio gruppo, di recepire le osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, all'uopo inserendo condizioni volte a meglio circoscrivere le categorie di soggetti cui applicare il provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, nel ricordare che la Commissione di merito, nel recepire il parere reso dalla Commissione nella seduta del 20 maggio 2010, ha semplicemente precisato l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica, ritiene di poter accogliere le sollecitazioni dell'onorevole Borghesi.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste formalmente, a nome del suo gruppo, al fine di inserire criteri più precisi per l'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, riformula la proposta di parere nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore, come testé riformulata.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni di organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 20 maggio scorso, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 maggio 2010. In tale occasione, sono stati richiesti chiarimenti al Governo in merito all'eventualità che dal differimento del termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati italiani all'estero (COMITES) – e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) – potessero venire alterate le previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, tenuto conto che per effetto della norma in esame lo stanziamento di bilancio previsto allo scopo per l'anno 2010 rimarrebbe presumibilmente inutilizzato, mentre occorrerebbe disporre di idonee risorse finanziarie per gli anni successivi, in ragione della possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo nel 2011 o nel 2012. Fa presente che chiarimenti sono stati, inoltre, richiesti in merito all'articolo 1, comma 3, che prevede la sospensione degli atti esecutivi già perfezionati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In merito a tali profili, il rappresentante del Governo ha richiesto il rinvio dell'esame al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti. Ribadisce, pertanto, la necessità di acquisire dal Governo i chiarimenti di cui sopra.

Fa presente, poi, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nel quale sono contenute due proposte emendative. Si tratta, in particolare, dell'emendamento Narducci 2.3, che dispone la soppressione dell'articolo 2 recante la proroga della data delle elezioni del COMITES e del CGIES e dell'emendamento Evangelisti 2.5, che anticipa dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2011, il termine entro il quale si dovranno svolgere le predette elezioni.

Al riguardo, con riferimento all'emendamento 2.3, osserva che la soppressione dell'articolo 2 non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, mentre, in relazione all'emendamento 2.5, rileva l'opportunità di acquisire, analogamente a quanto richiesto sul testo del provvedimento, una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie risorse, a legislazione vigente, per far fronte all'anticipato svolgimento delle elezioni dei citati organi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa gli stanziamenti necessari per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, fa presente che lo stanziamento di 6 milioni di euro destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'indizione delle relative elezioni, nonché la dotazione di 1 milione di euro finalizzato alla copertura delle spese afferenti l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero, sono sicuri nel bilancio triennale vigente in specifici capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri.

Circa gli elementi richiesti in merito ad eventuali effetti finanziari di carattere indiretto conseguenti alla sospensione dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri, già perfezionati, nel rinviare ad ulteriori eventuali di risposta che in proposito potranno essere forniti dal Ministero della Giustizia, rileva che non sussistono obiezioni da parte del Ministero dell'economia.

Fa presente peraltro che il rinvio delle elezioni dei predetti organismi, per il rinnovo dei quali è stato stanziato con la legge di bilancio per il corrente esercizio finan-

ziario un ammontare di 7 milioni di euro, benché potrebbe riflettersi sulle previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, è stato previsto proprio per consentire all'attuale ipotesi di riforma di proseguire l'*iter* parlamentare, così da procedere al rinnovo di detti organismi in base alla nuova normativa, con rilevanti risparmi rispetto alla legislazione vigente. Quanto all'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, che prevede la sospensione degli atti esecutivi, già perfezionati non ravvisa eventuali conseguenze finanziarie, sia pure indirette, derivanti dalla applicazione della norma in questione. Per quanto attiene alle proposte emendative, ritiene che gli emendamenti Narducci 2.3 ed Evangelisti 2.5 non presentino profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD), richiamando i contenuti dell'intervento svolto in Assemblea lo scorso 18 maggio dal collega Fiano, esprime una valutazione fortemente critica in ordine al contenuto delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge, che prevede la sospensione dell'efficacia di titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni internazionali nei casi nei quali gli Stati abbiano presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia volto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana. Al riguardo, ricorda come la disposizione tragga origine da una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che la Repubblica federale di Germania sia responsabile dei danni cagionati ai cittadini italiani catturati e deportati durante l'occupazione nazista. Pur apprezzando le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, che hanno circoscritto la durata della sospensione, che dovrà terminare il 31 dicembre 2011, ritiene che il proprio gruppo non possa esprimere, nel merito, un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Anche sotto il profilo finanziario, infatti, ritiene che le disposizioni dell'articolo 1 non possano essere approvate, in quanto la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi determina una inevitabile compressione del diritto al risarcimento spettante ai familiari delle vittime e potrebbe, indirettamente, comportare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato anche in relazione a possibili contenziosi che potrebbero insorgere.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, permane, da parte del suo gruppo, una contrarietà di tipo politico sul provvedimento sul suo complesso. In proposito osserva che organismi come il Consiglio generale degli italiani all'estero, dopo la modifica costituzionale che ha consentito l'elezione di parlamentari tra i cittadini italiani residenti all'estero, non hanno più molto senso e rappresentano un aggravio ingiustificato sulla finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) richiamandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi e condividendo la posizione da lui espressa, rileva che si potrebbero individuare ulteriori profili di carattere finanziario, pur comprendendo la sussistenza di una problematica di rapporti tra Stati. Dichiara infine di condividere la posizione di astensione già preannunciata dall'onorevole Marchi.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3443-A, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2010, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

nel bilancio triennale a legislazione vigente sono iscritti, in specifici capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri, sia lo stanziamento di 6 milioni di euro per far fronte alla copertura degli oneri deri-

vanti dall'indizione delle elezioni dei COMITES, sia lo stanziamento di 1 milione di euro finalizzato alla copertura delle spese concernenti l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, relative alla sospensione degli atti esecutivi già perfezionati, non comportano conseguenze di carattere finanziario;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa governativa, reca il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ed è stato oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia. Rileva, in proposito, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e la relazione illustrativa afferma che essa non è stata redatta in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo 13 del provvedimento, già contenuto nel testo iniziale del disegno di legge, dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Sulla base di tale disposizione a suo avviso, si renderebbe, pertanto, necessaria la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Governo, al fine di confermare la neutralità finanziaria del provvedimento. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine alla possibilità che l'Avvocatura dello Stato possa far fronte ai nuovi carichi di rappresentanza ed assistenza legali – sia pure condizionati all'esercizio della facoltà attribuita in tal senso all'amministratore giudiziario – nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A suo avviso, dovrebbero, poi, essere chiariti i possibili effetti finanziari derivanti dalla disciplina dell'articolo 1, comma 3, lettera *g)*, n. 3.1), che – al fine di tutelare i terzi in buona fede che vantino un diritto di proprietà, diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di confisca di prevenzione, nonché i titolari di diritti di credito – prevede l'estinzione de iure delle medesime posizioni giuridiche e la conseguente attribuzione del diritto alla corresponsione di un equo indennizzo. Ritiene necessario, inoltre, un chiarimento in ordine agli interventi che si renderanno necessari – in termini di implementazione delle dota-

zioni informatiche esistenti – per consentire l'operatività della banca dati nazionale della documentazione antimafia, nonché per consentire l'accessibilità alla stessa da parte dei soggetti istituzionali a ciò abilitati, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere da *c)* e *c-ter)*. Giudica, inoltre, opportuno acquisire elementi informativi che confermino la possibilità che le forme di coordinamento provinciale interforze da realizzare presso le direzioni distrettuali antimafia, previste dall'articolo 9, e l'istituzione di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 10, siano effettuate senza incidere sulla funzionalità degli assetti organizzativi in essere presso i soggetti pubblici coinvolti e nell'ambito delle rispettive risorse, disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che la riassegnazione dei proventi derivanti dalla surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti dei testimoni di giustizia, prevista dall'articolo 11, comma 2, è disposta espressamente in deroga ad alcune norme della legge finanziaria 2008 alle quali sono ascritti effetti di risparmio, in termini di indebitamento netto, pari ad euro 300 milioni a decorrere dal 2008. Ritiene, quindi, opportuno acquisire conferma da parte del Governo che la norma di cui all'articolo 11, comma 2, non sia suscettibile di incidere negativamente sugli effetti di riduzione della spesa ascritti alle suddette norme della legge finanziaria 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 11, comma 2, osserva che la legge finanziaria 2008 ha disposto un limite alle riassegnazioni di entrate in relazione alle disposizioni legislative contenute nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge. Considerato che le disposizioni di cui all'elenco n. 1 non sembrano direttamente applicabili alla fattispecie in esame, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Dal punto formale, rileva l'opportunità di integrare la disposizione specificando che la riassegnazione avviene allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed eventualmente indicando le finalità per le quali le risorse sono riassegnate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo provvederà a fornire i chiarimenti richiesti al più presto, anche attraverso la presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ricorda che la relazione tecnica è prescritta dalla legge di contabilità e che quindi la Commissione non può esprimere il parere in assenza della medesima, ma invita il Governo ad adoperarsi affinché essa sia presentata in termini compatibili con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ricorda come, nella seduta di giovedì 20 maggio 2010, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame di un provvedimento volto all'erogazione di un contributo per il rinnovo per il materiale rotabile, abbia sottolineato l'esigenza che la Commissione bilancio non si limiti a una valutazione dei soli effetti diversi dei provvedimenti sulla finanza pubblica, ma svolga una più complessiva analisi dei loro riflessi sul quadro economico generale. Giudica, pertanto, che un analogo metro di giudizio debba applicarsi anche all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame, che appare suscettibile di determinare positivi effetti sul sistema economico del nostro Paese, in quanto è volto ad assicurare la promozione della legalità attraverso un più incisivo contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso. In particolare, ritiene che il rafforzamento delle misure di contrasto a tali associazioni criminali potrebbero contribuire a colmare, almeno parzialmente, il divario esistente nello sviluppo tra le aree del sud e quelle del nord Italia, che, anche a cause delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, non è stato possibile ridurre adeguatamente neanche attraverso l'utilizzo dei fondi europei, che, in altre realtà, hanno invece prodotto effetti benefici. Osserva, inoltre, come le piccole imprese nelle aree meridionali, troppo spesso, incontrino enormi difficoltà

nell'accedere al sistema bancario per ottenere crediti e riscontrino rilevanti ritardi anche da parte delle pubbliche amministrazioni e sono, pertanto, costrette a rivolgersi per ottenere finanziamenti alle organizzazioni criminali, determinandosi, per questa via, un forte incremento del fenomeno della usura. In questo contesto, pur ritenendo condivisibili le richieste di chiarimento formulate dal presidente in ordine ai profili finanziari del provvedimento, ribadisce l'esigenza di valutarne le positive implicazioni sul sistema economico, rilevando che il contrasto alle organizzazioni criminali è suscettibile di determinare una emersione delle economica criminale che non potrà che avere effetti benefici per l'economia del nostro Paese e, in particolare, delle regioni del Mezzogiorno, ritenendo, pertanto, necessaria una complessiva rivalutazione delle effetti del provvedimento sul sistema economico. Osserva, tuttavia, che il disegno di legge all'esame della Commissione a suo avviso presenta profili problematici, non tanto in relazione alle disposizioni in esso contenute, quanto piuttosto per le disposizioni che non è stato possibile inserire nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia. Osserva, in particolare, come manchino disposizioni volte a sanzionare penalmente le fattispecie di autoriciclaggio, nonché misure volte a contrastare il fenomeno delle ecomafie, che sempre più assumono un ruolo determinante nell'ambito delle attività criminali svolte dalle organizzazioni mafiose. Analogamente, rileva l'assenza di disposizioni volte a intervenire sulla disciplina dei casi di decadenza e incompatibilità per gli amministratori pubblici, nonché la mancanza di norme volte a recepire nell'ambito del provvedimento in esame i contenuti delle disposizioni volte al contrasto del *racket* e dell'usura, sulle quali la Commissione bilancio ha peraltro espresso un parere contrario nella seduta del 19 gennaio 2010. A questo ultimo riguardo, rileva, tuttavia, che efficaci misure di contrasto all'usura e al *racket* sono, per loro natura, onerose, ribadendo tuttavia la necessità di valutarle alla luce dei loro effetti complessivi sull'economia del Paese, in considerazione dell'attitudine delle stesse a determinare una emersione di ampi settori dell'economia criminale.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che, nell'ultima relazione sulla sicurezza, è stato evidenziato come il maggior problema in fatto di criminalità sia rappresentato dall'attività delle organizzazioni mafiose, che stanno investendo ingenti capitali in imprese delle regioni del nord, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Rileva che nel provvedimento in esame non vi sono soluzioni per affrontare questa che è la vera criticità del Paese e ritiene improprio chiamare il provvedimento in esame « piano straordinario contro le mafie » poiché non sono considerati gli aspetti testé richiamati. Ritiene a tal proposito preferibile chiedere un ampliamento dei contenuti del provvedimento, al fine di ricomprendere anche le questioni relative all'impiego dei capitali delle organizzazioni mafiose, pur comprendendo la necessità di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in attesa dell'invio della relazione tecnica da parte del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A/R Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 18 maggio 2010, ha esaminato il testo elaborato dalla Commissione di merito, esprimendo un parere favorevole con condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva che il testo oggetto oggi all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta 18 maggio 2010, sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Con riferimento all'articolo 1-*bis*, relativo alla certificazione e documentazione d'impresa, osserva che la norma ripropone nella sostanza, con limitate modifiche di carattere formale, l'articolo 1-*bis* nella formulazione già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione di merito. Su tale norma ribadisce pertanto le osservazioni formulate nella seduta del 18 maggio 2010. Con riferimento all'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, rileva che la norma di cui alla lettera *0a)*, a differenza di quanto previsto dalla successiva lettera *b)*, non reca una espressa clausola di invarianza finanziaria, né, per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio della facoltà da essa prevista, fa riferimento a somme preordinate ad analoghe finalità. Osserva infatti che si pone come unica condizione per l'esercizio della facoltà l'utilizzo di « risorse materiali e finanziarie disponibili » ovvero l'imputazione delle spese in questione ad un soggetto privato. Rileva che la norma, oltre a configurare la possibilità di una rinuncia ad eventuali economie di bilancio, potrebbe quindi determinare le condizioni per un incremento, nel tempo, degli stanziamenti per le finalità in questione. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 6, relativo alla comunicazione telematica della cessione di fabbricati, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuno che sia chiarito se alla predisposizione ed alla manutenzione degli strumenti e dei programmi informatici volti a garantire la ricezione delle comunicazioni in esame sia possibile provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione delle amministrazioni competenti. Riguardo l'articolo 6-*ter*, in materia di trasferimenti di immobili e recante una norma interpretativa, osserva che l'onere previsto dal testo decorre dal 2011, mentre gli effetti di perdita di gettito derivanti dall'estensione del regime agevolativo in esame si verificherebbero, in caso di entrata in vigore del provvedimento nell'anno in corso, già dal 2010. Quanto alla stima degli effetti finanziari indicata dal comma 2, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi relativi al numero e al valore complessivo dei trasferimenti che ai sensi della norma in esame sarebbero soggetti alle aliquote agevolate previste dalla legge n. 388 del 2000. Ritiene che andrebbero infine chiariti i profili applicativi della disposizione, tenuto conto che il testo fa riferimento agli « immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 ... », mentre nella materia in esame, dapprima, è intervenuta l'abrogazione del predetto articolo 33, comma 3, successivamente la norma abrogativa è venuta meno; infine è stata adottata una nuova disciplina a decorrere dal 2008. Quest'ultima ha limitato il regime agevolativo ad alcuni trasferimenti di immobili ed ha fissato l'imposta ipotecaria per i relativi atti di trasferimento non più in misura fissa, ma al livello del 3 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'utilizzo del taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse appare suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Riguardo l'articolo 7-*quater*, comma 3-*bis,* recante misure previdenziali in favore degli operai agricoli, non ha nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 7-*quinquies*, recante semplificazione in materia di nautica da diporto, osserva

che, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito il possibile impatto finanziario dell'inclusione nell'ambito applicativo del Codice della nautica da diporto di ulteriori unità navali e di ulteriori tipologie di attività, ciò con particolare riferimento ad eventuali riflessi di carattere fiscale e previdenziale. Non ritiene invece di formulare osservazioni in riferimento all'articolo 19-*bis*, relativo ai criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace, nonché, sotto il profilo della quantificazione, con riferimento all'articolo 20-*sexies*, relativo agli incarichi dirigenziali del Ministero dello sviluppo economico, nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma, che risulti effettivamente applicabile la condizione di indisponibilità degli incarichi recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, anche in riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, osserva che l'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *p)*, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attuale formulazione della disposizione prefigura l'adozione di specifiche regole tecniche per le comunicazioni in modalità telematica che potrebbero richiedere un adeguatamente tecnico e gestionale delle strumentazioni informatiche da parte delle amministrazioni centrali e locali.

Per quanto attiene all'articolo 1-*quinquies*, fa presente che l'articolo è volto a prevedere una proroga di due anni, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a dieci dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, dei termini di decorrenza previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto il venir meno dell'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi è suscettibile di determinare minori entrate a seguito del mancato versamento del previsto contributo annuale di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento all'articolo 5-*bis*, comma 2, fa presente che l'attribuzione di funzioni pubbliche a soggetti privati comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione dei compensi loro spettanti e dei i possibili danni derivanti all'erario a causa dell'esercizio di tali funzioni. In ordine alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, si rileva che la pretesa invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica non può essere assicurata, giacché alle valutazioni di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il ministero competente provvede con la Commissione VIA-VAS, il cui lavoro è in regime di autofinanziamento, laddove invece gli « uffici tecnici di altre amministrazioni », che venissero investiti delle valutazioni oggi riservate in esclusiva dalla legge alla citata Commissione, si vedrebbero gravati di un'attività ulteriore dalla quale possono derivare solo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, peraltro, che la fattispecie in esame non può farsi rientrare fra i casi di cosiddetto silenzio devolutivo di cui all'articolo 17 della legge n. 241 del 1990, attesa l'espressa clausola di esclusione di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 per le valutazioni di tipo ambientale. Ritiene, inoltre, che profili di onerosità sotto l'aspetto finanziario, sono rinvenibili anche nella previsione di cui alla lettera *d)* del comma 2, nella parte in cui si stabilisce, peraltro, in una fase endoprocedimentale, una nuova fattispecie cui è connesso il risarcimento del danno materiale.

Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 5-*ter*, in quanto la previsione di escludere la necessità di richiedere un titolo abilitativo edilizio demaniale per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Parimenti, esprime una valutazione negativa sull'articolo 6-*ter*, in quanto tale articolo determina oneri la cui

quantificazione non è dimostrata in apposita relazione tecnica e la cui copertura finanziaria è inidonea, atteso che la riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria compromette la funzionalità degli enti e degli istituti o dei programmi le cui risorse sono attualmente determinate dalla medesima tabella in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare.

Con riferimento all'articolo 7-*ter*, comma 2, che è volto ad abolire l'obbligo di tenuta del Registro infortuni a decorrere dall'entrata in vigore della legge, segnala che il venir meno di tale obbligo priva sia gli ispettori del lavoro che l'istituto assicuratore di uno strumento informativo utile ai fini del controllo e del monitoraggio di competenza.

Per quanto attiene all'articolo 7-*quater*, rileva che la disposizione, che prevede nuove modalità di trasmissione telematica all'INPS delle comunicazioni concernenti le giornate di occupazione da parte di datori di lavoro agricoli, non presenta profili critici sotto il profilo finanziario, osservando, tuttavia, che la medesima disposizione è contenuta anche nell'atto Senato 2147. In ogni caso, ritiene necessario modificare la formulazione del comma 3-*bis*, prevedendo che alle attività previste dall'articolo 7-*quater*, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *a),* fa presente che la modifica del comma 5, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendendo il beneficio della casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica agli « stranieri residenti », è suscettibile di determinare maggiori oneri, peraltro non quantificati, rispetto a quelli cui si fa fronte con la copertura finanziaria stabilita dal comma 8 del medesimo articolo 16-*bis* e, pertanto, esprime una valutazione contraria sulla disposizione.

Esprime, inoltre, un parere contrario sull'articolo 20-*sexies*, in quanto le esigenze previste nell'emendamento risultano sopravvenute rispetto a quelle che giustificavano il comma 10-*bis*, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha carattere eccezionale. Rileva, inoltre, che la proroga del contingente potrebbe prefigurare la stabilizzazione di una quota aggiuntiva ai limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 29, lettera *g-bis)*, fa presente che la previsione a carico delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di rispondere ai reclami è suscettibile di determinare un aggravio di attività, con possibili effetti in termini di impatto amministrativo e finanziario. Osserva, infatti, che l'attuazione della disposizione in esame potrebbe alimentare un ampio contenzioso e creare le premesse, in caso di mancata risposta ai reclami presentati dagli utenti, per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi, con effetti negativi sulla finanza pubblica.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-*bis* A/R, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la formulazione dell'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *p),* appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prefigura il ricorso a modalità telematiche di comunicazione anche per le amministrazioni che allo stato non siano dotate di una casella di posta elettronica certificata;

le amministrazioni interessate dai procedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 hanno completato i relativi processi di riorganizzazione e, conseguentemente, presso le suddette amministrazioni non sussistono più posti da rendere indisponibili al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 20-*sexies*;

considerato che:

la facoltà, prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera 0a), di affidare a un professionista l'esercizio di una funzione amministrativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che le spese per i relativi compensi siano corrisposte dai soggetti privati che hanno presentato la domanda di autorizzazione;

la copertura finanziaria di cui all'articolo 6-*ter*, che dispone il taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C, non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse risulta suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse;

è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-*ter*, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsto e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;

con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;

all'articolo 24-*bis* appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;

nel presupposto che l'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, si limiti a confermare il diritto del privato al risarcimento del danno di cui all'articolo 2-*bis* della legge n. 241 del 1990, che può essere fatto valere solo all'esito dell'*iter* procedimentale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-bis, *comma 1, lettera* p), *dopo le parole:* n) *e* o), *inserire le seguenti:* , qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

all'articolo 5-bis, *comma 2, lettera* 0a), *dopo le parole:* « appositamente delegati » *aggiungere le seguenti:* purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.;

conseguentemente:

alla medesima lettera sopprimere l'ultimo periodo;

al medesimo comma, lettera b), *dopo le parole:* istituti universitari, *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,;

sopprimere l'articolo 6-ter;

sopprimere l'articolo 20-sexies;

e con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 7-ter, *dopo le parole:* Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'economia e delle finanze, *e aggiungere, in fine, il seguente comma:* « 2.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), *capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

*c) all'articolo 24-*bis, *comma 1, dopo la parola:* visita *aggiungere la seguente:* effettuata; ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato 3007 e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 20 maggio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 28 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione, è stata predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva che la relazione tecnica trasmessa dal Governo conferma le criticità già rilevate con riferimento alla copertura finanziaria delle spese per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di ulteriori iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, richiamando quanto già evidenziato al riguardo dal Dipartimento della protezione civile. Per quanto attiene, invece, ai profili concernenti la quantificazione delle vittime del disastro, non condividendo le riserve espresse dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che possa considerarsi acquisito, oltre al numero dei morti, pari a trentadue, anche quello dei feriti gravi e gravissimi, che, sulla base dei dati forniti dalla ASL Versilia, è pari a tredici unità. Ritiene, altresì, utili le indicazioni fornite in ordine agli eventuali indennizzi assicurativi e alle richieste formulate a riguardo nei confronti delle società di assicurazioni del gruppo Ferrovie dello Stato e della società Gatx. Alla luce di tali considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le risorse iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, della legge n. 225 del 1992 del quale è previsto l'utilizzo all'articolo 2, sono interamente preordinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari;

la previsione di una somma minima dell'elargizione da attribuire a ciascuna delle famiglie delle vittime, in considerazione dei dati contenuti nella relazione tecnica, appare compatibile con la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui comma 1 dell'articolo 1, in termini di limite massimo di spesa;

tenuto conto che quanto previsto dal presente provvedimento dovrà, per ragioni di equità, trovare applicazione anche in casi analoghi e che, al fine di

assicurare la sostenibilità finanziaria di tali misure, appare opportuno prevedere che le elargizioni di cui all'articolo 1, comma 1, assumano il carattere di un'anticipazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: 10 milioni di euro, *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2010;

b) sopprimere le parole da: , nonché la somma di 10 milioni *fino alla fine del comma;*

conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

E con la seguente condizione:

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa. In seguito alla corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentra, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* sottolinea lo sforzo compiuto dal relatore e la sua autonomia anche rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel riconoscere gli sforzi compiuti dal relatore, rileva che la relazione tecnica contenga notevoli errori. In particolare rileva come sia improprio sostenere l'impossibilità di definire l'ammontare dei risarcimenti spettanti. Nell'osservare inoltre come spetta solo alla Commissione di merito definire le scelte concrete da effettuare, ritiene la proposta di parere presentata comunque insufficiente perché, nel caso in cui fossero recepite le condizioni ivi previste, sarebbe possibile solo concedere, peraltro a titolo di anticipazione, solo i dieci milioni in favore delle vittime, mentre verrebbero a mancare gli ulteriori dieci milioni in favore della ricostruzione delle aree colpite dal disastro. Ricorda inoltre che le eccessive preoccupazioni manifestate con riferimento al caso in esame non trovano riscontro in altre situazioni analoghe. Rileva, infine come il ritardo accumulato nel dare una risposta in favore dei familiari delle vittime sia grave e ritiene conclusivamente che sarebbe preferibile recuperare anche gli interventi per la ricostruzione, pur rispettando i tempi già previsti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* osserva come lo sforzo della Commissione sia quello di individuare una soluzione in tempi rapidi, anche al fine di evitare che altri, preannunciati, provvedimenti possano distrarre le risorse che s'intende riservare in favore dei familiari delle vittime.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come sia stridente il contrasto tra questo ed altri provvedimenti, molto meno necessari da un punto di vista sociale, per i quali la maggioranza ed il Governo sono riusciti reperire le necessarie risorse. Preannuncia comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di parere anche in considera-

zione delle ragioni di urgenza imposte dalla situazione attuale.

Silvia VELO (PD) ritiene che non sia serio richiamare l'adozione della preannunziata manovra finanziaria per mettere in discussione impegni presi dal Governo in epoca non particolarmente lontana, ma solo dieci mesi addietro. In caso contrario ritiene che lo stesso Governo dovrebbe farsi carico di affermare l'assenza delle risorse necessarie. Ricorda che si era partiti da uno stanziamento di 20 milioni, che ora vengono cancellati i dieci milioni per la ricostruzione e rileva che i restanti saranno concessi solo a titolo di anticipazione quindi, di fatto, il provvedimento risulterebbe a saldo zero. Nel presupposto che il risarcimento rimarrà a carico, in definitiva, delle assicurazioni dei soggetti responsabili del disastro, chiede che non vengano cancellati i fondi per la ricostruzione.

Rolando NANNICINI (PD) non considera soddisfacenti le considerazioni contenute nella relazione tecnica in ordine alla copertura finanziaria degli interventi di completamento della ricostruzione attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992. Osserva, infatti, che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è limitata a ricordare che il Dipartimento della protezione civile ha espresso un parere contrario alla citata copertura, in quanto le risorse stanziate per l'anno 2010 « sarebbero iscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue il bilancio della Presidenza del Consiglio, per far fronte alle rate di ammortamento di mutui pregressi » e, pertanto, la riduzione dell'autorizzazione di spesa, compromettendo il pagamento di tali rate, determinerebbe un incremento del debito. Al riguardo, pur esprimendo la propria fiducia per le valutazioni del Dipartimento della protezione civile, esprime il timore che esse siano dettate dalla volontà del Dipartimento di gestire nella propria autonomia le risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge n. 225 del 2002. Ritiene, pertanto, che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire precise assicurazioni in ordine alla circostanza che le risorse stanziate siano integralmente destinate al pagamento di rate di mutui, indicando, in particolare, per quali interventi siano stati contratti tali mutui.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come, pur in presenza di una verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Governo abbia cercato di individuare una possibile soluzione per le criticità finanziarie del provvedimento. Tuttavia, qualora i componenti della Commissione ritengano necessario acquisire ulteriori elementi informativi, a suo avviso, sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento

Amedeo CICCANTI (UdC) nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Nannicini, rileva come nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal rappresentante del Governo si sostiene che le risorse, stanziate per l'anno 2010 per la ricostruzione, « sarebbero state inscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue la Presidenza del Consiglio » per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui pregressi. Osserva che tale assunto, peraltro reso al condizionale, si base semplicemente su una nota del dipartimento della Protezione civile. Ritiene quindi che la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe puntualmente accertare tali affermazioni e chiede pertanto lo svolgimento di ulteriori verifiche, il cui esito dovrebbe essere comunicato nel giro di poche ore. A tal fine si dichiara disponibile ad un'ulteriore convocazione della Commissione, eventualmente anche in serata, per evitare la perdita del finanziamento relativo al provvedimento in esame. Sottolinea comunque che, per la parte restante, non vengono stanziate nuove risorse, ma ci si limita a prevedere un'anticipazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, osserva che la verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato sembra, comunque, consentire una diversa valutazione in ordine alla coperta finanziaria degli interventi di ricostruzione a seguito del disastro, permettendo di salvaguardare l'unitarietà del provvedimento, che prevede sia un'elargizione in favore delle vittime dell'incidente, sia misure volte al completamento degli interventi di ricostruzione. In ogni caso, sottolinea come si dovrebbe valutare la possibilità di non trasformare l'elargizione in favore delle vittime in una mera anticipazione di risorse, in quanto tale modifica rischierebbe di svuotare il contenuto della proposta in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* rileva che la Commissione si accinge a dare un parere che reca sia condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia condizioni semplici, delle quali la Commissione di merito potrebbe non tener conto. Osserva quindi che si potrà ulteriormente valutare il testo ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo le precisazioni del presidente Giorgetti, osserva che, proprio in ragione della non vincolatività della condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, appare opportuno evitare che il parere della Commissione bilancio ponga l'accento sull'esigenza di trasformare l'elargizione in un'anticipazione di risorse.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritiene che molte delle valutazione emerse nel corso del dibattito siano meritevoli della massima considerazione, osservando tuttavia che, nell'esprimere un parere sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, non si può non tenere conto anche del difficile contesto economico attuale e dell'imminente approvazione da parte del Consiglio dei ministri di una manovra che disporrà una rilevante contrazione della spesa pubblica. Con riferimento, poi, alle risorse da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione, fa presente che la proposta di parere ha inteso innanzitutto salvaguardare l'esigenza di corrispondere la prevista elargizione finanziaria alle vittime del disastro e ai loro familiari superstiti, osservando peraltro come, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009, n. 3800 e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3834, sono già stati stanziati 18 milioni di euro, per interventi volti a fronteggiare la grave situazione di emergenza creatasi a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio.

Per quanto attiene alle osservazioni critiche svolte con riferimento alla condizione contenuta nella proposta di parere, osserva come la previsione che lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti, non rappresenti un'assoluta anomalia, in quanto già l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 497, recante disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, conteneva un'analoga disposizione. In ogni caso, al fine di accogliere le esigenze evidenziate nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere *(vedi allegato 2)* nella quale, in luogo di una condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si prevede una semplice osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con la riformulazione del relatore ed annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Rolando NANNICINI (PD) nell'annunciare il proprio voto favorevole, ritiene che sarebbe comunque opportuno un ulteriore approfondimento al fine di garantire lo stanziamento delle risorse per la ricostruzione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come testé riformulata *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079-A ed emendamenti.

PARERE APPROVATO

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2079-A, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevata la necessità, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le categorie dei beneficiari del provvedimento debba tenere conto delle esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dei cittadini che rientrano nel nostro Paese, come già richiesto, nel parere espresso sul provvedimento il 20 maggio 2010, con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che può essere resa in termini meno vincolanti al fine di tenere conto degli orientamenti emersi nell'ambito della Commissione di merito;

rilevato che il Governo, pur non avendo trasmesso la relazione tecnica richiesta con riferimento all'articolo 4, ha evidenziato, tuttavia, come, per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti alla società Italia Lavoro Spa, si renderebbe necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive che, sulla base di una prima stima, potrebbero essere quantificate in almeno 1,5 milioni di euro;

rilevata, pertanto, l'esigenza, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che ai maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 4, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa si provveda attraverso diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia;

ritenuto necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, in conformità alla prassi vigente;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole comma 1, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e

all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della pre-

sente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato 3007 e abb.

PARERE APPROVATO

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le risorse iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, della legge n. 225 del 1992 del quale è previsto l'utilizzo all'articolo 2, sono interamente preordinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari;

la previsione di una somma minima dell'elargizione da attribuire a ciascuna delle famiglie delle vittime, in considerazione dei dati contenuti nella relazione tecnica, appare compatibile con la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui comma 1 dell'articolo 1, in termini di limite massimo di spesa;

tenuto conto che quanto previsto dal presente provvedimento dovrà, per ragioni di equità, trovare applicazione anche in casi analoghi e che, al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria di tali misure, appare opportuno che la Commissione di merito verifichi se le elargizioni di cui all'articolo 1, comma 1, possano assumere il carattere di un'anticipazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole 10 milioni di euro, *aggiungere le seguenti* per l'anno 2010;

b) sopprimere le parole da , nonché la somma di 10 milioni *fino alla fine del comma;*

conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A Letta 164

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 164

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 176

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 167

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 172

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 174

ERRATA CORRIGE 175

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 maggio 2010.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A Letta.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il

relatore aveva illustrato il contenuto del disegno di legge; segnala inoltre come la Commissione Giustizia abbia successivamente trasmesso un'ulteriore versione del testo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, illustrando le modifiche al provvedimento apportate dalla Commissione Giustizia durante l'esame, evidenzia innanzitutto come, all'articolo 1, il quale reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, siano stati integrati i principi e criteri direttivi definiti dal comma 3.

Nel dettaglio, si prevede:

che le modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure di prevenzione siano coordinate con le previsioni in materia di cui alla legge n. 646 del 1982, e che l'audizione del soggetto interessato o dei testimoni possa avvenire anche mediante videoconferenza;

che la confisca possa essere effettuata nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e non solo nel territorio di Paesi dell'Unione europea;

che, nel caso di revocazione della confisca definitiva, la restituzione dei beni possa avvenire anche per equivalente, quando i predetti beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

che la disciplina dei rapporti dei pendenti al momento del sequestro dei beni debba prevedere che l'esecuzione dei relativi contratti è sospesa entro i termini di legge, e comunque non oltre novanta giorni;

che, in caso di fallimento, dopo la confisca definitiva i creditori insoddisfatti possano rivalersi sull'intero valore dei beni confiscati, e non solo sul 70 per cento dello stesso.

All'articolo 2, il quale reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, sono stati integrati i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, prevedendo:

che la banca dati nazionale della documentazione antimafia riguardi tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, e possa essere integrata con dati provenienti dall'estero, consentendo al Procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati stessa;

che siano individuati i dati da inserire nella predetta banca dati, i soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e i soggetti autorizzati ad accedervi, con indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici;

che la Direzione nazionale antimafia possa accedere alla citata banca dati;

che le tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia siano individuate con regolamento del Ministro dell'interno;

che gli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato non superiore alla durata in carica del commissario, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di propria competenza;

che gli organi eletti in seguito allo scioglimento degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato non superiore alla loro durata in carica, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Commissione di merito ha apportato talune modifiche all'articolo 3, il quale introduce

norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

In particolare, al comma 1, gli obblighi previsti dall'articolo sono stati estesi anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari o europei, oltre che agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti interessati a lavori o forniture pubbliche. Inoltre, sempre al comma 1, si è specificato che i predetti soggetti devono utilizzare conti correnti o postali accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, per tutti i movimenti finanziari relativi ai predetti lavori, nonché per i citati finanziamenti.

La Commissione di merito ha inoltre inserito nel testo i nuovi articoli 3-*bis* e 3-*ter*.

L'articolo 3-*bis* prevede che la bolla di consegna del materiale trasportato per l'attività dei cantieri di opere pubbliche deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi, mentre l'articolo 3-*ter* stabilisce che la tessera di identificazione degli addetti ai predetti cantieri deve contenere anche la data di assunzione, eventualmente l'autorizzazione al subappalto, nonché l'indicazione del committente, nel caso di imprese familiari che operino in regime di subappalto.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 5, il quale novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati, è stata modificata la novella dell'articolo 25 della predetta legge n. 646, che disciplina in termini generali gli accertamenti fiscali nei confronti di tali soggetti.

In dettaglio, si è specificato che la verifica fiscale, operata dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza sulle persone nei cui confronti è stata emanata sentenza di condanna per reati di associazione di tipo mafioso, reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nonché per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, è effettuata ai fini dell'accertamento anche di illeciti valutari e societari, oltre che di illeciti in materia economica e finanziaria.

All'articolo 7, il quale interviene sul regime sanzionatorio del reato di turbata libertà degli incanti, il massimo della pena detentiva è stato ulteriormente innalzato a cinque (anziché quattro) anni.

È stato altresì aggiunto un nuovo articolo 7-*bis*, il quale introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, il quale si applica a chi turbi, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara. La pena prevista dalla disposizione è stabilita nella reclusione da 6 mesi a cinque anni e nella multa da 103 a 1.032 euro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* prevedano forme di controllo particolarmente stringenti sui soggetti interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici, senza operare tra gli stessi alcuna differenziazione, evidenziando come ciò possa determinare un eccessivo appesantimento per le imprese di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento all'articolo 7-*bis*, che introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ritiene insufficiente prevedere, per un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, una multa che va da un minimo di euro 103 a un massimo di euro 1.032.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), pur comprendendo le finalità sottese all'introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 3-*bis*, dubita dell'efficacia di tale disposizione, la quale, inoltre prevede adempimenti complessi, che potrebbero risultare troppo gravosi per le piccole imprese dedite all'attività di trasporto per conto di terzi.

Alberto FLUVI (PD) esprime perplessità in merito alla previsione recata dal comma

3 dell'articolo 4, relativo alle sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate dall'articolo 3. In particolare, evidenzia come il predetto comma 3 commini al soggetto inadempiente, in caso di reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 500 euro, rilevando come la capacità afflittiva della predetta sanzione risulti pressoché nulla nell'ipotesi di versamento di somme consistenti, e come pertanto anche l'illecito di cui al comma 3 dovrebbe comportare, al pari di quelli disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente a una percentuale del valore di ciascun accredito eseguito con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, in relazione alle riflessioni del deputato Fluvi, rileva come la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa sia connessa alla natura meramente formale della violazione prevista e punita dal comma 3 dell'articolo 4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Fluvi relative all'articolo 4, ritiene necessario, ai fini della corretta interpretazione del comma 3 del medesimo articolo 4, tenere conto del contesto nel quale la disposizione è inserita, evidenziando, in particolare, come la sanzione prevista dal comma 3 sia aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.

Alberto FLUVI (PD) in merito all'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, rileva come non risulti del tutto chiaro il senso di una dichiarazione resa nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione Giustizia dal direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Giovanni Castaldi, il quale ha rilevato l'opportunità di precisare, nel testo del provvedimento, che il principio della tracciabilità di cui all'articolo 3 si estende, come per l'Abruzzo e l'Expo 2015, a tutte le fattispecie di erogazione e utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ingenerando, in tal modo, il dubbio che il medesimo articolo 3 escluda talune fattispecie dalla sfera di applicazione del suddetto principio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle considerazioni da ultimo espresse dal deputato Fluvi in merito all'articolo 3, evidenzia come tale disposizione sia stata modificata nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, alla luce delle risultanze del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo.
C. 2252 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2252, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica del Sudan, promuovendo e proteggendo gli

investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 15 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese *partner* ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali « investimento », « reddito », « persona fisica », « persona giuridica », e « territorio », indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.

L'articolo 2 prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito si prevede che gli investitori di una Parte avranno diritto di svolgere attività di investimento nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati e i redditi da essi ricavati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi. Il paragrafo 3 stabilisce eccezioni alle previsioni dell'articolo, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di unioni doganali od economiche, ad un mercato comune o a un'area di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.

L'articolo 4 prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.

L'articolo 5 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con effetto equivalente, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali ed a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. Tale giusto risarcimento, comprensivo di un importo compensativo e calcolato in base al valore di mercato dell'investimento prima della decisione di nazionalizzazione o espropriazione, dovrà essere corrisposto nella valuta in cui l'investimento è stato effettuato, al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione e dovrà essere saldato senza ritardo, comunque entro tre mesi. Inoltre si stabilisce il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto di prelazione del proprietario e dei suoi aventi causa dei beni e delle attività espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.

L'articolo 6 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, del capitale, dei relativi redditi, dividendi, *royalties*, dei fondi per restituzione di prestiti, nonché delle remunerazioni e spettanze.

L'articolo 7 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi non commerciali relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di

soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.

L'articolo 8 riguarda le procedure dei trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 5, paragrafo 3, per i casi di nazionalizzazione o esproprio. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza ritardo, e comunque entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali.

L'articolo 9 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 3 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite i canali diplomatici.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle Parti contraenti, i quali a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo 11 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. La disposizione precisa che, qualora tale trattamento più favorevole non sia stato applicato, l'investitore che abbia subito un danno in ragione di ciò ha diritto ad un indennizzo.

L'articolo 13 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che risulta assai vasto, riguardando anche gli investimenti intrapresi prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 14 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 15 ne disciplina la durata, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 5 anni, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo stesso per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del medesimo.

Fa parte integrante dell'Accordo un Protocollo, volto a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell'Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di « attività connesse » agli investimenti cui si applica l'Accordo, tra le quali si annovera l'accesso agli istituti finanziari ed ai fondi in essere presso questi ultimi, nonché ai mercati di credito e valutari.

Il Protocollo contiene inoltre integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).

Considerata l'opportunità di estendere a nuovi Stati gli accordi bilaterali volti a favorire gli investimenti esteri – e non essendovi profili problematici di competenza della Commissione – propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci.
C. 3366 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3366, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Corea del Nord, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali « investimento », « investitore », « redditi », « impresa », e « territorio », indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio. In tale ambito si prevede che le Parti regoleranno nel modo più favorevole possibile le problematiche relative all'entrata, al soggiorno ed ai movimenti dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari, che espletano attività connesse con gli investimenti contemplati dall'Accordo, e che le persone giuridiche degli investitori dell'altra Parte potranno assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità.

L'articolo 3 garantisce un trattamento giusto e equo agli investimenti effettuati, escludendo che la loro gestione, mantenimento, utilizzo, trasformazione, godimento, cessazione e liquidazione possano essere soggette a misure ingiustificate o discriminatorie ed assicurando un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Paesi terzi.

Il paragrafo 4 stabilisce eccezioni alle previsioni dell'articolo, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di unioni doganali od economiche, ad un mercato comune o a un'area di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.

L'articolo 4 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente o da sentenze. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con effetto equivalente, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali ed a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento, comprensivo di interessi calcolati su base semestrale EURIBOR, sarà determinato cal-

colato in base al valore internazionale di mercato dell'investimento prima della decisione di nazionalizzazione o esproprio, dovrà essere effettuato al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione. Inoltre si stabilisce il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti; si prevede altresì il diritto del proprietario e dei suoi aventi causa a riacquistare l'investimento ad un prezzo equivalente, qualora esso non sia utilizzati per scopi di pubblica utilità.

L'articolo 5 prevede un adeguato risarcimento dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.

L'articolo 6 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, del capitale, dei relativi redditi, dividendi, *royalties*, fondi per restituzione di prestiti, compensi, indennità e risarcimenti.

L'articolo 7 riguarda le procedure dei trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 4, paragrafo 3, per i casi di nazionalizzazione o esproprio. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza indebiti ritardi.

L'articolo 8 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi non commerciali relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.

L'articolo 9 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a negoziati.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* composto da tre arbitri, con sede a Stoccolma, le cui sentenze sono inappellabili e vincolanti.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite consultazioni e negoziati.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle Parti contraenti, i quali a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo 11 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che riguarda anche gli investimenti intrapresi prima della sua entrata in vigore, mentre non si applica alle controversie già risolte e regolate prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 12 prevede che ciascuna Parte contraente potrà proporre all'altra consultazioni su qualsiasi argomento pertinente con l'Accordo.

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per un periodo indefinito, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno dodici mesi prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza

dell'Accordo stesso per un periodo di 10 anni successivi alla scadenza del medesimo.

Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione propone esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali sulla proposta di legge C. 2350, approvata dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, comma 1, elenca i principi fondamentali cui è ispirato l'intervento legislativo, tra i quali: la tutela della vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza; la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza; il divieto di ogni forma di eutanasia e di ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio; l'obbligo del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati; il divieto di trattamento sanitari attivati a prescindere dall'espressione del consenso informato; la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; il divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana; l'obbligo per il medico di astenersi, in casi di pazienti in stato di fine vita, da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati.

Il comma 2 intende garantire il perseguimento di politiche sociali ed economiche volte a farsi carico delle esigenze dei pazienti, mentre il comma 3 stabilisce il diritto dei pazienti terminali ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia palliativa contro il dolore, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'articolo 2 stabilisce in linea generale, ai commi 1 e 2, che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole, preceduto da corrette informazioni rese dal medico curante.

I commi da 3 a 8 regolamentano l'alleanza terapeutica fra medico e paziente, la quale si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, da chi esercita su di esso la potestà parentale, dal tutore o dall' amministratore di sostegno, e che può peraltro essere sempre revocato, anche parzialmente.

Ai sensi del comma 9 il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

L'articolo 3 disciplina contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, la quale, ai sensi dei commi da 1 a 3, esprime l'orientamento del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, in particolare circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, e circa la rinuncia a forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

Il comma 4 specifica che la dichiarazione anticipata non può contenere indi-

cazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio, mentre il comma 5 stabilisce che l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, e possono formare oggetto della dichiarazione.

Ai sensi del comma 6 la dichiarazione assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia da cui è affetto il paziente.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e sono firmate in forma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena libertà e consapevolezza, capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

Ai sensi dei commi 3 e 4 la dichiarazione anticipata ha validità per cinque anni, decorrenti dalla redazione dell'atto, salvo il caso che il dichiarante sia divenuto incapace, può essere rinnovata più volte, con le medesime forma e modalità, e può essere revocata o modificata in ogni momento.

In base al comma 5 la dichiarazione deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

Il comma 6 specifica che la dichiarazione anticipata non si applica in condizioni di urgenza, o quando il dichiarante versi in pericolo di vita immediato.

L'articolo 5 riguarda l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, stabilendo che essa rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. La disposizione prevede che l'assistenza sia assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato DPCM, specificando che l'assistenza domiciliare è garantita di norma, dall'azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio si trovi il soggetto.

Il comma 2 affida al Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato – regioni e province autonome, l'adozione di linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

L'articolo 6 prevede, ai commi 1 e 1-*bis*, la possibilità di nominare, nella dichiarazione anticipata di trattamento, un fiduciario, il quale deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, e deve accettare la nomina sottoscrivendo la dichiarazione. Il fiduciario può essere sostituito dal dichiarante in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione e può a sua volta può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante ovvero al medico responsabile del trattamento sanitario.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico relativamente ai contenuti della dichiarazione anticipata e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nella dichiarazione anticipata, a vigilare affinché al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico, nonché a verificare

che non si determinino situazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio.

In base al comma 5-*bis*, qualora questo non sia stato nominato, i compiti del fiduciario sono adempiuti dai familiari.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

In base al comma 2 le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza, escludendosi che il medico possa prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o che siano comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

Il comma 3 prevede che, in caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore, il quale dovrà sentire il medico curante ed esprimere un parere vincolante per quest'ultimo, che non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

L'articolo 8 prevede che, in assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ovvero di loro inerzia, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, demandando ad un regolamento del Ministro del lavoro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole tecniche e delle modalità di accesso, tenuta e consultazione del Registro, dei termini entro i quali potranno essere compilate le dichiarazioni anticipate, delle modalità di conservazione delle stesse dichiarazioni presso le aziende sanitarie locali e delle modalità di trasmissione telematica al Registro.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, ai sensi del quale la dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento connesso non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Alberto FLUVI (PD) considera opportuno poter approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, chiedendo pertanto di non esprimere il parere su di esso nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente,* alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Alberto FLUVI (PD), e, a più riprese, Gianfranco CONTE, *presidente,* ai quali risponde il Sottosegretario Luigi CASERO.

Formulano ulteriori considerazioni i deputati Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente,* ai quali risponde il Sottosegretario Luigi CASERO.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Casero per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 327 di giovedì 20 maggio 2010:

a pagina 103, prima colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola « da: « », aggiungere la seguente « dipendenti »;

a pagina 103, seconda colonna, seconda riga, la parola « dipendenti » è soppressa.

ALLEGATO

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo, ed abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 3290, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 529 Vitali, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Spa, dedicati alle pubbliche commesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un tetto oltre il quale si applica il predetto obbligo, al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici in danno delle piccole e medie imprese per i contratti di minore entità;

b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede che, per le spese giornaliere di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il predetto ammontare di 500 euro, in funzione dell'importo complessivo del contratto;

c) con riferimento all'articolo 7-*bis*, il quale introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni e della multa da 103 a 1.032 euro, valuti la Commissione di merito se l'ammontare della multa risulti congruo, in rapporto alla pena detentiva prevista dalla disposizione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205), audizione di rappresentanti di associazioni e federazioni di categoria e di rappresentanti di associazioni di docenti precari (atto n. 205) 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 178

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e rinvio)* 181

Sui lavori della Commissione 183

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (IBO). Atto n. 209 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 184

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 66 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 186

AVVERTENZA 188

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205), audizione di rappresentanti di associazioni e federazioni di categoria e di rappresentanti di associazioni di docenti precari (atto n. 205).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Caterina PES (PD) apprezza la necessità individuata dal Governo di intervenire sull'antica questione della formazione iniziale degli insegnanti, che reputa aspetto essenziale del miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Ricorda, infatti, che negli anni passati è stata più volte richiamata la necessità di disciplinare compiutamente tale normativa, già da quando la parte politica alla quale appartiene richiedeva la chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per realizzare la necessaria riforma organica dell'intero sistema di formazione dei docenti.

Ritiene che nell'impianto generale dello schema di regolamento in esame vi siano delle evidenti carenze: le norme proposte nello schema non rispondano ai criteri dati dall'Unione Europea in merito alla formazione dei docenti, quale formazione integrata; accanto all'approccio teorico epistemologico, poi, deve necessariamente convivere uno pedagogico-didattico che invece difetta nel provvedimento in discussione. Un docente può raggiungere infatti il massimo livello di formazione teorica, ma non avere la capacità di trasmettere agli studenti il sapere che possiede. Considera comunque utile avere avviato una riflessione sull'argomento nella quale spiccano tre elementi fondamentali, psicologico, pedagogico e disciplinare.

Evidenzia, ancora, che l'atto in esame, dedicato espressamente alla formazione dei docenti, difetta della disciplina correlata relativa al reclutamento del personale. Al riguardo osserva che la modalità del reclutamento del personale non può essere disgiunta dalla modalità di formazione; non si può pensare di formare nuovi docenti quando si è in presenza di lunghissime graduatorie, che non si sa quando potranno essere esaurite. Ritiene criterio fondamentale e prioritario, d'altra parte, il collegamento all'individuazione del livello di fabbisogno dei docenti. È necessario prevedere in tal senso in tempi brevi un atto che normi con chiarezza le modalità del reclutamento del personale e il relativo fabbisogno. Ritiene inoltre che l'approfondimento pedagogico, non teorico non sia sufficientemente garantito dallo schema di regolamento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) sottolinea che nello schema di regolamento vi sono precisi richiami alle richieste avanzate dal contesto europeo come ad esempio le parti relative alle competenze linguistiche e multimediali; al riguardo ritiene che ogni richiamo all'Europa debba tradursi in azioni concrete come quelle ricordate. Condivide la necessità di una prossima regolamentazione che preveda non solo una previsione di reclutamento del personale docente, ma anche una valorizzazione di ruoli e la formazione continua dei docenti. Ritiene altresì necessario un maggiore equilibrio tra l'approfondimento disciplinare e la necessaria formazione pedagogico-didattica, a partire dal tirocinio attivo. Sottolinea quindi l'importanza delle acquisizioni delle competenze accanto alla conoscenza, con una maggiore

valorizzazione del tirocinio. Osserva inoltre che all'articolo 2, in materia di profilo dei nuovi docenti, manca la competenza importante della conoscenza dell'intero impianto della legislazione scolastica del Paese, fondamentale per far conoscere quali siano i doveri e i diritti degli insegnanti. Occorre inoltre, come già precedentemente previsto dalla cosiddetta « legge Moratti », contemplare la possibilità di *stages* degli insegnanti anche all'estero.

Considera quindi importante aver previsto, nello schema di regolamento in esame, una laurea quinquennale per la scuola primaria e per l'infanzia che ne sottolinea il valore intrinseco. Ritiene però opportuno, ad un certo punto del percorso formativo, fornire competenze specifiche per quei docenti che si occupano della fascia d'età da zero a sei anni. Per salvaguardare la specificità di tali insegnanti ritiene che un percorso universitario triennale accompagnato da un quarto anno di tirocinio formativo attivo possa ritenersi sufficiente, mentre considera l'approccio formativo quinquennale adeguato alla formazione dell'insegnante di scuola primaria. Inoltre, sull'accreditamento delle istituzioni scolastiche che verrà normato da un successivo decreto del ministero, ritiene opportuno definire con chiarezza i criteri secondo i quali le istituzioni scolastiche possono accedere all'elenco regionale contenente le scuole accreditate. Sottolinea inoltre che è importante prevedere un monitoraggio sia del percorso formativo che del permanere delle condizioni che hanno permesso a quelle scuole di essere scelte per l'accreditamento, con un aggiornamento e un monitoraggio annuale degli elenchi. Ritiene d'altra parte che nella selezione di tali scuole debbano essere tenuti in considerazione anche i piani dell'offerta formativa nonché la qualità della docenza e la competenza organizzativa.

Rileva quindi, come sottolineato dal Consiglio di Stato, che è un fatto senz'altro positivo considerare le attuali esigenze dei docenti come i precari non abilitati, pur sottolineando che occorre evitare sanatorie per valutare con rigore chi è effettivamente in grado di intraprendere la carriera professionale di docente. In questo senso, ritiene fondamentali un test di ingresso e la valutazione finale. Nella prova orale, inoltre, al termine del tirocinio attivo il docente deve essere messo di fronte ad un caso concreto, in modo che si possa valutare la capacità dell'insegnante di affrontare e risolvere il quesito stesso. Occorre quindi richiamare in modo esplicito e rafforzare le sinergie tra facoltà, tra facoltà e università e accademie, prevedendo per le istituzioni scolastiche, ospitanti al loro interno la formazione del tirocinio attivo, incentivi premiali.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori.

Valentina APREA, *presidente,* ricorda che, come già stabilito dall'Ufficio di presidenza, l'esame dello schema di regolamento dovrà concludersi nella seduta già prevista per domani.

Maria COSCIA (PD) rileva che al Senato l'esame dello schema di regolamento in discussione non si è ancora concluso. Poiché sull'argomento sono state svolte dalla Commissione audizioni molto rilevanti, ritiene importante avviare un confronto aperto e approfondito in Commissione, eventualmente rinviando la conclusione del provvedimento ad una seduta diversa da quella già prevista per domani.

Valentina APREA, *presidente,* ricorda che la Commissione omologa del Senato è impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulle fondazioni e del disegno di legge sulla riforma universitaria e per questo motivo non ha potuto concludere l'esame del provvedimento in titolo. La Commissione cultura, come convenuto in Ufficio di Presidenza, approverà quindi nei tempi dati lo schema di regolamento, avendo già fissato la conclusione del relativo esame nella seduta di domani, mercoledì 26 maggio 2010.

Rosa DE PASQUALE (PD) ritiene di doversi associare a quanto detto dalla collega Coscia ed esprimendo il proprio disagio per la ristrettezza dei tempi, fa notare che per esaminare un provvedimento di questa portata e complessità occorrerebbe almeno una settimana per la valutazione e il recepimento delle indicazioni che sono state presentate alla Commissione dai diversi soggetti auditi sulla materia. Ritiene importante ricordare che già nella legge finanziaria del 2008 si era sollevato il problema della formazione iniziale degli insegnanti e che nel frattempo, intervenuta la nuova legislatura, sono state presentate numerose proposte di legge aventi per oggetto proprio la formazione e il reclutamento degli insegnanti. A tal proposito, ricorda di essere una delle firmatarie delle indicate proposte di legge, sottolineando che non era necessario disciplinare la materia in esame con un atto del Governo. Sottolinea altresì che nell'impianto generale del provvedimento manca del tutto la trattazione della questione del reclutamento del personale il che vanifica gli effetti del regolamento stesso.

Ricorda che con il provvedimento in discussione si sta affrontando il tema della formazione degli insegnanti delle future generazioni, ma occorre chiedersi quale sia la *ratio* del prevedere norme specifiche per la formazione, quando non si è in grado di sapere quanti giovani e fra quanto tempo potranno accedere a tale formazione. Sottolinea come lo stesso Presidente Prodi, risparmiando e tagliando su sprechi, aveva previsto il reinvestimento di tali somme per un ampio piano di assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti aventi titolo, inseriti nella ben nota graduatoria permanente. Fa presente dunque che in tale modo si sarebbe eliminata una situazione veramente problematica relativa a circa 200 mila persone, attualmente senza futuro. Osserva che solo dopo aver eliminato tale situazione si poteva pensare a un regolamento per la formazione iniziale dei docenti; allo stato attuale non si sa infatti quando i nuovi docenti si potranno formare e se allora avrà ancora validità quanto stabilito nel presente schema di regolamento; a tal proposito, desidera sapere se il Governo ha intenzione di affrontare la problematica della graduatoria permanente. Ravvisa che lo stesso schema di regolamento, senza le parallele norme sul reclutamento, manchi di una solida base su cui poggiare; le due normative, reclutamento e formazione iniziale, dovrebbero invece essere emanate consequenzialmente, come già previsto dal Governo Prodi.

Ritiene altresì che nello schema di regolamento in esame manchi la previsione dell'unicità della funzione docente che non sembra trovare adeguata realizzazione. Stigmatizza inoltre la impossibilità di accedere a passaggi di ruolo; fa osservare inoltre che la formazione per la scuola secondaria è davvero carente per ciò che riguarda il versante pedagogico-didattico; si continua a privilegiare infatti la fase teorico-disciplinare. Nella proposta di legge da lei presentata si dava invece molto spazio alla formazione didattica ed esperienziale, con la previsione di due anni di formazione all'interno delle scuole. Stigmatizza altresì il fatto che non si dica quando verranno istituite le lauree magistrali *ad hoc*, ricordando che i CFU legati alla didattica sono minimali. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, che saranno formulate proposte nel senso di aumentare i crediti formativi per la didattica a partire già dai corsi della laurea magistrale. Sottolinea inoltre il fatto che l'anno di tirocinio formativo attivo, a causa dell'espletamento di tutte le procedure, si risolverà in un tirocinio di sei mesi, confermandosi quindi ancora una volta come la didattica rappresenti, all'interno del quadro normativo la « cenerentola » della formazione degli insegnanti, in particolar modo per i docenti della scuola secondaria. Ritiene infine che al comma 5 dell'articolo 3 l'espressione « possono prevedere » vada sostituita con la parola « prevedono » periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche; inoltre il riferimento ai commi 4 e 5

dell'articolo 4 dovrebbe essere dato maggiore spazio all'autonomia universitaria per l'organizzazione delle lauree magistrali *ad hoc*, fermo restando che a poter accedere a tali corsi saranno pochissimi studenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD) sottolinea che la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale – settore scientifico disciplinare M-PED /03 – sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale – infanzia e primaria –, non invece in quello per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale non è sufficiente, come sottolineato da molti esperti, un anno di tirocinio formativo attivo per ottenere un'adeguata preparazione dei docenti per le superiori. È necessario rafforzare e anticipare al biennio le discipline psicopedagogiche e i laboratori didattici. Propone pertanto l'inserimento di una condizione nella proposta di parere volta a specificare che per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado negli ambiti disciplinari laddove si parla di « scienze dell'educazione » (Tab. 4), è necessario inserire il settore scientifico disciplinare M-PED /03 riferito alla didattica e alla pedagogia speciale e non prevederlo solo per l'anno di tirocinio formativo attivo. Occorre inoltre nella Tabella 1, relativa al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria: sottrarre 4 CFU alla pedagogia sperimentale (M-PED/04); prevedere l'introduzione dell'ambito scientifico-disciplinare « psicologia generale dell'apprendimento (M-PSI/01); trasferire tali CFU al settore indicato da ultimo. Inoltre, è necessario prevedere una condizione per implementare i CFU relativi ai temi dell'integrazione e inclusione per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, in quanto ritiene siano insufficienti 6 CFU nel tirocinio formativo attivo nel percorso dei sei anni. Aggiunge, infine, che occorre all'articolo 13 inserire un comma che preveda che per l'anno di specializzazione il sostegno si articoli in modo differenziato su ambiti diversi di competenze o su particolari situazioni.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) *relatore*, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani – fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa – si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione intende combattere anche il lavoro forzato e le altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione.

Rileva, quindi, che il principio fondamentale riguarda la protezione e promozione dei diritti delle vittime, che devono essere garantite senza alcuna discrimina-

zione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione. Ricorda che la Convenzione, che l'Italia ha firmato l'8 giugno 2005, è entrata in vigore il 1º febbraio 2008.

Essa si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui si ispira: da un lato infatti disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso – considerata una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone – individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno e, dall'altro, garantisce alle vittime standards di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo. Osserva che la Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Per assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Aggiunge che nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per il coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

Quanto al contenuto, ricorda che la Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani. Precisa, inoltre, che le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno iniziato l'esame del progetto di legge di ratifica d'iniziativa governativa, A.C. 3402, approvato dal Senato il 14 aprile 2010, A.S. 2043, e dell'A.C. 1917 d'iniziativa dell'onorevole Maran ed altri in data 6 maggio 2010. Nella seduta del 13 maggio 2010, le Commissioni riunite hanno adottato come testo base l'atto Camera n. 3402.

Sottolinea che il disegno di legge si compone di quattro articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica all'articolo 1, l'ordine di esecuzione all'articolo 2, le modifiche al codice penale conseguenti alla ratifica della Convenzione all'articolo 3 e la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 4. Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno, intervenendo in primo luogo sul regime delle aggravanti. Viene, infatti, introdotto nel codice penale il nuovo articolo 602-*ter* che, al primo comma, disciplina, in generale, le circostanze aggravanti dei reati di riduzione in schiavitù, articolo 600, di tratta di persone, articolo 601, e di commercio di schiavi, articolo 602. Tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, sono aumentate da un terzo fino alla metà della pena oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti, persona offesa minore di 18 anni; fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di

organi, anche nell'ulteriore circostanza aggravante del fatto da cui derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) stigmatizza il fatto che si sia deciso di non votare il parere sul disegno di legge C. 3209-*bis*-A, rilevando che tale provvedimento contiene norme di fondamentale importanza per le competenze della Commissione. Rileva, in tal senso, che la riformulazione dell'articolo 5-*bis* non è irrilevante per le competenze della Commissione poiché lascia inalterati tutti i problemi che erano già stati evidenziati dalla Commissione VII quando si era espressa per la prima volta sul provvedimento in questione. Auspica quindi che il dibattito su tali norme venga fatto per lo meno in Assemblea, ribadendo l'inopportunità di sottrarre alla Commissione una materia tanto delicata; vi è la necessità che il Governo chiarisca al Parlamento quale è il programma che si intende seguire con riferimento alla materia dei beni culturali. Più in generale, ritiene che non si possa cambiare la pubblica amministrazione intervenendo sulla disciplina della Conferenza di servizi, segnalando a tal riguardo che per una riforma seria della pubblica amministrazione è necessario investire risorse economiche e non solo approvare normative *ad hoc*. Sottolinea, infine, che la scelta di non procedere all'esame del provvedimento indicato, imporrà al suo gruppo di riconsiderare la propria posizione sui restanti provvedimenti all'esame della Commissione, a cominciare dalle proposte di nomina presentate dall'Esecutivo al parere della Commissione.

Valentina APREA, *presidente,* ricorda che il provvedimento indicato dalla collega De Biasi giungeva alla terza lettura della Commissione che ha espresso il parere di competenza, in parte recepito dalla Commissione di merito. Altre Commissioni hanno deciso d'altra parte di non esprimere il loro parere sul nuovo testo. La Commissione competente in sede referente deve concludere d'altra parte l'esame del provvedimento il cui avvio è previsto in Assemblea a partire da stasera.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), ricordando che in questi giorni sta avvenendo il « commissariamento » del polo museale di Venezia attraverso la nomina di Vittorio Sgarbi e che vi sono notizie in merito ad una prossima circolare recante interventi rilevanti sul settore del cinema, ribadisce che si assiste ancora una volta ad uno svilimento della centralità del Parlamento e della Commissione. Auspica quindi che il Governo riferisca urgentemente in Commissione su tutti i temi indicati e su tutte le questioni in generale che stanno sottraendo competenze alla Commissione. Si associa a quanto già detto dalla collega De Biasi, annunciando che non parteciperà a prossime votazioni in merito a proposte di nomina.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) si associa a quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduta, esprimendo perplessità e disagio per le recenti dichiarazioni del Ministro sulla riforma della pubblica amministrazione; sarebbe stato opportuno che la Commissione si esprimesse nuovamente sul disegno di legge in questione. Svolge infine alcune considerazioni su punti specifici del disegno di legge, sui quali occorrerà discutere in Assemblea.

Valentina APREA, *presidente*, si richiama alle osservazioni già espresse, pur comprendendo le ragioni dei colleghi intervenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (IBO).
Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore,* ricorda che lo schema di regolamento in esame è finalizzato a prevedere l'adeguamento dei piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale operato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto, fra l'altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola. Il titolo dello schema, peraltro, fa riferimento alla semplificazione del procedimento di iscrizione delle istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (IBO) nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 738 del 1986: ciò, in quanto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993, e in quanto abroga il primo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della disposizione citata. Ricapitola, preliminarmente, il quadro normativo. Con legge 30 ottobre 1986, n. 738, il diploma di baccellierato internazionale riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra è stato riconosciuto nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ne è stata sancita l'equipollenza ai fini dell'iscrizione all'università. A tal fine, si è previsto che, quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non è compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, secondo modalità stabilite caso per caso dalle autorità accademiche.

Osserva che, per essere riconosciuto, il diploma deve essere conseguito presso le istituzioni scolastiche iscritte in un elenco curato dal MIUR. L'elenco è formato sulla base di criteri fissati previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed è aggiornato ogni tre anni: in esso sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere che siano state riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale e che dimostrino di essere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate e ai requisiti professionali dei docenti e dei dirigenti. L'elenco indica le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro – che acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della determinazione delle affinità – e può essere sospesa o revocata con decreto motivato quando venga meno uno dei requisiti di idoneità o risultino violazioni di leggi o regolamenti o sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico. Rileva che i criteri per l'iscrizione nell'elenco sono stati approvati con Ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989. Successivamente, con disposizione di interpretazione autentica, la legge 17 febbraio 1992, n. 202 ha disposto che con l'espressione « istituzioni scolastiche italiane » si intendono le istituzioni scolastiche statali e quelle pareggiate o legalmente riconosciute, con esclusione delle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità. La legge

n. 738 del 1986 e la legge n. 202 del 1992 sono poi confluite negli articoli 391 e 392 del decreto legislativo n. 297 del 2004, cosiddetto Testo unico sulla scuola.

Ricorda, quindi, che, a seguito della legge n. 537 del 1993, è stato poi emanato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui sopra, che ha abrogato gli articoli 391 e 392 del Testo unico. In particolare, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994 ribadisce quanto già stabilito dalla legge n. 738 del 1986 circa la prova di verifica della lingua italiana propedeutica all'immatricolazione all'università. L'articolo 2 precisa che per la determinazione delle affinità dei diplomi con quelli previsti dall'ordinamento italiano il Ministero deve acquisire il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale. Ribadisce, inoltre, che per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza. Quanto alle cause di sospensione o revoca dell'iscrizione nell'elenco, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica introduce, rispetto alla legge n. 738 del 1986, la sopravvenuta revoca del riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed elimina, invece, il riferimento alle ragioni di ordine morale. Infine, non è più prevista la clausola dell'aggiornamento triennale dell'elenco. Rispetto al quadro normativo così delineato, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994, il provvedimento in esame: ribadisce il riconoscimento in Italia del diploma di baccellierato internazionale riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste, e la sua equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai fini dell'iscrizione all'università e agli altri istituti superiori; affida all'autonomia universitaria la decisione circa l'eventuale prova di verifica della conoscenza della lingua italiana propedeutica all'immatricolazione, finora obbligatoria. Conferma, altresì, che le modalità della prova sono definite di volta in volta dalle autorità accademiche, precisando che a tal fine si dovrà fare riferimento alle classi di laurea attivate presso la facoltà a cui lo studente intende iscriversi; stabilisce che nell'elenco curato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia e all'estero; conferma che l'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano; conferma, altresì, gli elementi che devono essere indicati nell'elenco: denominazione e sede del collegio e dell'istituzione, affinità dei diplomi, eventuale presenza, fra gli esami superati per conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana; conferma anche la previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della individuazione dei piani di studio – sulla cui base sono stabilite le affinità dei diplomi – a tal fine richiamando, a fini di coerenza, il riordino della scuola secondaria di secondo grado – i piani di studio sono recepiti con decreto del Ministro; prevede che nell'elenco permangono i collegi del Mondo unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia che hanno già ottenuto l'iscrizione, previa verifica della coerenza dei piani di studio; conferma che per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale lo studente deve essere in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in

conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza; conferma le cause che possono determinare la sospensione o la revoca dell'iscrizione nell'elenco già previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994.

Aggiunge che, a differenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994, che è entrato in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in base all'articolo 5, in questo caso non viene indicato un termine di decorrenza dell'entrata in vigore: si applica, quindi, la regola generale prevista dall'articolo 73 della Costituzione e dall'articolo 10 delle preleggi, in base ai quali le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata evidenzia che, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuerà una verifica dopo un biennio dall'entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento alla formulazione del testo, rileva innanzitutto, come peraltro è stato osservato anche dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema, che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, dello schema regolamento deve individuare i piani di studio e non limitarsi a recepire gli stessi, in quanto il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può proporre l'atto ma solo esprimere un parere, tra l'altro non vincolante. Segnala, inoltre, che in sede di predisposizione del predetto decreto ministeriale, andrebbe prevista l'affinità dei piani di studio dei percorsi di baccellierato internazionale con i 6 indirizzi dei nuovi licei, garantendo la flessibilità necessaria a far sì che gli studenti possano vedere riconosciuto il proprio percorso formativo ai fini dell'iscrizione in una università italiana o straniera, anche attraverso la previsione di affinità per gruppi di materia, così come previsto dal sistema IBO.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).
Nomina n. 66.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonio PALMIERI (PdL) *relatore*, ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera dell'8 maggio 2010, che il ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni, il relativo annuncio è stato dato all'Assemblea l'11 maggio 2010. Rammenta, preliminarmente, che nel mese di febbraio 2004, con atto del ministro per i beni e le attività culturali, è stata costituita Arcus, Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A., ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale, euro 8.000.000,00, è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia, mentre l'operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali – che esercita altresì i diritti dell'azionista – di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti

pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. Osserva, inoltre, che Arcus può altresì sviluppare iniziative autonome e il suo compito dichiarato è quello di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese. Aggiunge che Arcus si occupa del completamento progettuale, intervenendo negli aspetti organizzativi e tecnici, partecipando – ove opportuno o necessario – al finanziamento del progetto, monitorandone l'evoluzione al fine di contribuire ad una conclusione felice dell'iniziativa. Per la realizzazione delle proprie attività Arcus si avvale delle risorse di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Legge Finanziaria 2003. La norma dispone che annualmente il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Arcus è individuata come la struttura destinataria di tali fondi. La Società, inoltre, può ricevere finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati. A norma dello statuto dell'Arcus, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze e che la durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Sottolinea, peraltro, che i poteri spettanti al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Arcus sono molteplici in particolare evidenzio che il consiglio di amministrazione può conferire incarichi speciali al presidente. Il presidente, inoltre, può proporre di nominare tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati. Sempre su proposta del Presidente, il consiglio di amministrazione può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi, nonché, incarichi a propri membri e a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti. Il presidente, inoltre, può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti il raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione. La durata di tutti gli incarichi sopracitati non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione. Ricorda, altresì, che l'ambasciatore Ortona è chiamato a sostituire il professore Salvatore Italia, dimissionario. Con riferimento al prestigioso profilo professionale dell'ambasciatore Ludovico Ortona, figlio di uno dei più illustri diplomatici italiani Egidio Ortona, dalle sue note biografiche, nonché dal *curriculum* trasmesso dal Governo si evince che egli ha maturato una vasta, approfondita e ben nota esperienza nel settore diplomatico. Esperienza iniziata nel 1967, dopo concorso, con la qualifica di « Volontario nella carriera diplomatica » e proseguita negli anni successivi fino ad arrivare a ricoprire ruoli quali Primo consigliere a Washington nel 1982, Ambasciatore a Lisbona nel 1992, indi a Teheran nel 1995 e, infine, ambasciatore a Parigi dal 5 giugno 2005 al 1 marzo 2009. La brillante carriera diplomatica è stata sospesa per alcuni periodi per ricoprire incarichi prestigiosi. Tra il 1979 e il 1982, infatti, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamato dall'allora Presidente del Consiglio Francesco Cossiga che lo richiamerà al Quirinale, nel 1985, con

l'incarico di capo Ufficio Stampa. Da ultimo, nel novembre 2009, è chiamato a fare parte, insieme ad altri nomi molto illustri del panorama politico e amministrativo italiano, del Consiglio scientifico dell'*Intelligence culture and strategic analysis* (ICSA), la Fondazione voluta da Francesco Cossiga e Marco Minniti per studiare i problemi legati alla sicurezza.

Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C 3209-bis-A Governo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2. C. 3496 Governo *(Esame e rinvio)* 190

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3362)* 194

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 195

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 204

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 205

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 197

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 206

Sui lavori della Commissione 201

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione)* 201

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) 209

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 210

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Nomina n. 67 *(Esame e rinvio)* 202

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali – Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche *(Svolgimento e rinvio)* 203

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto MENIA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2.
C. 3496 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2.

In particolare, l'articolo 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine, scaduto il 30 aprile 2010, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009, aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010.

Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.

L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso aprile, con cui il MUD è stato modificato al fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del settore, non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di « predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010 ».

Ricorda, al riguardo, che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010.

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata disposta con la finanziaria del 2007, prevedendo uno stanziamento non inferiore a 5 milioni di euro. Successivamente l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 78/2009 ha dettato le modalità di finanziamento del SISTRI previsto dall'articolo 189 del Codice ambiente. Il SISTRI è stato quindi istituito con il DM del 17 dicembre 2009 con il quale sono state dettate le modalità di iscrizione ed i tempi di attuazione del nuovo sistema. Il DM 15 febbraio 2010 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al precedente DM.

Ricorda, quindi, che sul SISTRI la VIII Commissione (Ambiente) ha approvato nella seduta del 28 aprile 2010 la risoluzione n. 8-00065 in cui ha, tra l'altro, impegnato il Governo a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010, a costituire il comitato di vigilanza e controllo da utilizzare come sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per valutare le criticità del sistema, anche attraverso il confronto con le Regioni, al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione nonché a tenere in considerazione i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-*septies*, del de-

creto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Lo stesso comma prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.

L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO_2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012.

Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la dotazione della citata riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO_2, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente.

Ricorda che l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2006, con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale il sistema di *emission trading*, dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni, pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO_2 non restituita, fermo restando l'obbligo di adempiere, comunque, alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

La relazione illustrativa sottolinea quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO_2 sul mercato, con « conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese » e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi « sui prezzi finali dell'energia ».

La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO_2 che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012.

L'Autorità, nella medesima segnalazione, ha ricordato non solo l'insufficienza della « riserva nuovi entranti », ma anche la mancata attuazione della disposizione recata dall'articolo 2, comma 554, lettera *e)*, della legge finanziaria 2008 che aveva previsto l'istituzione di un apposito « Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE », da destinare all'acquisto di quote di CO_2 con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti.

Ricorda che con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità – *denominato Emission Trading System* (ETS) – al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, l'Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore *dell'emission trading*, prevista a livello internazionale solo dal 2008. Tale direttiva ha infatti previsto l'istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005 da affiancare *all'emission trading* previsto su scala globale dal Protocollo. Con il decreto

legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 51/2008) tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

La procedura di cui all'articolo 2 può essere schematizzata come segue: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO_2 spettanti ai « nuovi entranti » rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO_2 sui mercati europei, di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO_2 prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.

Nella relazione tecnica viene indicato un fabbisogno complessivo di quote, per soddisfare le richieste degli impianti nuovi entranti avviati dopo aprile 2009, pari a 42 $MtCO_2$, che comprende 15,5 $MtCO_2$ di quote relative agli impianti che verranno avviati fino al 2012: Gruppo 2 della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM) della soc. Enel; centrali a turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della soc. Sorgenia e di Scandale (KR) della soc. Ergosud; impianti di altri settori produttivi, compresi piccoli impianti termoelettrici.

Tale fabbisogno comporterà un esborso monetario pari a 756 milioni di euro, che nella relazione tecnica vengono calcolati assumendo un prezzo di mercato di 18 euro per tonnellata. A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi previsti dal comma 3, stimati dalla medesima relazione in 22,48 milioni di euro., per un totale di circa 780 milioni di euro.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 10 della direttiva prevede che a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di stabilire l'uso della metà dei proventi: lo stesso articolo, infatti, dispone che almeno il 50 per cento dei citati proventi sia utilizzato per gli scopi indicati.

La relazione illustrativa sottolinea che tali aste, in realtà, dovrebbero essere operative già dal 2011. Nella relazione tecnica, infatti, viene segnalato che l'attuale bozza di regolamentazione delle citate aste, che la Commissione UE deve pubblicare entro il 30 giugno 2010 (ai sensi del par. 4 dell'articolo 10 della direttiva) prevede la possibilità di anticipare le aste per il periodo di scambio 2013-2020.

Relativamente alla liquidazione dei crediti, lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge 99/2009.

Ricorda, al riguardo, che il comma 18 dell'articolo 27 della legge 99/2009 prevede che, a partire dal 2011, termine poi prorogato dall'articolo 7, comma 2-*bis*, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, al 2012, il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'*import* come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissione passa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l'energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l'energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente

e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle suddette disposizioni viene rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19).

I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle: procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO_2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa; modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che il primo dei tre interventi normativi contenuti nel decreto-legge in esame, vale a dire quello di proroga del termine per la presentazione del MUD, sia da considerarsi positivamente, sempre che il Governo sappia utilizzare il periodo di proroga per approntare tutte le condizioni per mettere a regime il sistema. Quanto al secondo intervento, per l'ulteriore proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, chiede al relatore di voler chiarire meglio il suo scopo e la sua portata che, a suo avviso, può ritenersi condivisibile solo se intesa come misura temporanea di sostegno di un settore economico che risente particolarmente degli effetti negativi della crisi economica in corso. Giudica, infine, negativamente le misure contenute nell'articolo 2 in ordine alla assegnazione gratuita di quote di emissione di CO_2 ai nuovi impianti entrati in esercizio. Pur riconoscendo, infatti, l'insufficienza dell'iniziale riserva di quote a disposizione delle imprese italiane, denuncia l'erroneità di talune scelte industriali del Governo, prima fra tutte quella relativa alla riconversione a carbone della centrale di Civitavecchia, che hanno prodotto, di fatto, l'esaurimento della citata riserva. Ritiene, inoltre, che la soluzione normativa adottata con il decreto-legge in esame sia profondamente distorsiva dell'impianto normativo comunitario che vincola i proventi delle future aste delle quote di CO_2 al finanziamento delle politiche di riduzione delle emissioni di CO_2 e non al « pagamento » delle emissioni prodotte dagli impianti in esercizio. Conclude paventando il rischio concreto che l'Unione europea qualifichi come aiuti di stato le misure in discorso e che questo si traduca, alla fine, in una occasione mancata di rafforzamento delle politiche ambientali e di maggiore efficiente del sistema produttivo italiano.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Realacci, denuncia l'assoluta incoerenza delle posizioni assunte in sede parlamentare dal Governo che, mentre in sede di esame della comunicazione della Commissione europea dedicata al « dopo Copenaghen », ha pienamente confermato gli impegni per la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra, oggi presenta una misura che va in una direzione completamente opposta al mantenimento di tali impegni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel denunciare l'eterogeneità delle tre misure contenute nel provvedimento d'urgenza all'esame, si sofferma anzitutto su quella a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, chiedendo ragione della sua mancata estensione a tutte le aziende del settore. Quanto alla misura relativa alla assegnazione gratuita di quote di emissione di CO_2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, ritiene che, se è giusto escludere ogni barriera di accesso alle nuove imprese, è altrettanto necessario perseguire con determinazione e con coerenza gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2, che sono invece messi a rischio dal decreto-legge in esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, precisa che la disposizione di proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi va

vista come misura di accompagnamento delle imprese del settore, ai fini del superamento della grave crisi che stanno attraversando. Precisa, inoltre, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che in una recente segnalazione al Parlamento ha espresso preoccupazione per i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote gratuite di CO_2 per i soggetti imprenditoriali nuovi entranti dovuti, da un lato, all'insufficienza della riserva inizialmente prevista e, dall'altro, alla mancata istituzione dello specifico fondo statale per l'acquisto di quote di CO_2 per i nuovi entranti.

Raffaella MARIANI (PD), anche in relazione a quanto appena affermato dal relatore, chiede che, nell'ambito dell'esame del provvedimento d'urgenza in titolo, la Commissione svolga un'audizione del Presidente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di approfondire le problematiche evidenziate nella citata segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dal deputato Mariani, che provvederà a riferire al presidente della Commissione ai fini di una valutazione della stessa in seno all'ufficio di presidenza della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ».
C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3362).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che in data 5 maggio scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3362 recante « Disposizioni concernenti le caratteristiche degli imballaggi al fine del loro smaltimento e reimpiego, nonché l'introduzione di una cauzione per il recupero di alcune tipologie di rifiuti ». Poiché tale progetto verte su materia identica a quella recata dalle proposta di legge C. 2429 e C. 3292, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per il contenuto delle proposte di legge in esame e, in particolare, per quella del deputato Vannucci. Osserva, peraltro, che tali proposte vanno attentamente valutate al fine di assicurare in concreto l'integrazione delle misure in esse previste con i principi di fondo del complessivo sistema italiano di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la proposta di legge di cui è primo firmatario, auspicando che la Commissione in tempi ravvicinati possa giungere ad un testo condiviso sul tema in questione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la II Commissione, competente in sede referente, ha modificato il testo del disegno di legge, su cui ha riferito nella precedente seduta del 19 maggio, approvando emendamenti su cui è stata registrata una ampia condivisione.

In relazione alle modifiche introdotte e con riferimento specifico agli articoli di competenza della VIII Commissione, fa presente, in primo luogo, che all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, sono stati integrati i principi e criteri direttivi. In particolare, si prevede che la banca dati nazionale, che conterrà, oltre alla documentazione antimafia, anche le informative negative antimafia, dovrà essere una banca dati unica, avente efficacia su tutto il territorio nazionale e per tutti i rapporti esistenti con la pubblica amministrazione, e sarà integrata con dati provenienti dall'estero secondo modalità da stabilirsi e ad essa potrà avere accesso in ogni momento il procuratore Nazionale Antimafia. Il decreto legislativo attuativo della delega dovrà inoltre provvedere ad individuare i dati da inserire nella banca dati, i soggetti abilitati a implementare la banca medesima, i soggetti autorizzati ad accedervi secondo l'indicazione dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici o altri elementi idonei ad identificare la prestazione, oltre a prevedere la possibilità di accesso alla banca dati della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dal codice di procedura penale. Tra i principi e criteri direttivi viene introdotta poi la facoltà per l'ente locale sciolto a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, nonché per gli organi eletti successivamente allo scioglimento per i fenomeni sopra citati, di deliberare di avvalersi – per un periodo determinato che non potrà comunque essere superiore, nel primo caso, alla durata in carica del commissario nominato, nel secondo caso, alla durata in carica degli organi eletti – della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza dello stesso ente.

Osserva poi che, quanto alle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, il nuovo testo dell'articolo 2 prevede, tra i principi e i criteri direttivi, che all'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa si provveda con regolamento del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.

A seguito delle modifiche apportate, è stato altresì ampliato il termine per l'espressione del parere parlamentare sul decreto legislativo attuativo della delega per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia: in luogo dei trenta giorni inizialmente previsti dal testo iniziale del disegno di legge viene introdotto il termine di quarantacinque giorni

Relativamente poi alle modifiche apportate all'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, segnala che oltre agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, anche i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei sono tenuti a utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, l'accensione dei conti correnti dedicati alle pubbliche commesse potrà avvenire solo presso banche e Poste spa, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche i movimenti relativi alla gestione dei finanziamenti.

Fa poi notare che, conseguentemente alle modifiche introdotte in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'articolo 4 relativo alle sanzioni è stata inserita la sanzione amministrativa pecuniaria anche per le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di Banche e Poste spa.

Quanto poi all'articolo 7 del provvedimento in esame, recante una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, rileva che la pena massima per il reato di turbativa d'asta è innalzata a cinque anni, in luogo dei quattro anni previsti dal testo iniziale del disegno di legge. Aggiunge che la Commissione di merito ha inserito nel disegno di legge ulteriori disposizioni che, pur non rientrando espressamente nell'ambito di competenza della Commissione, presentano profili di interesse per la Commissione medesima. Si tratta, in primo luogo, degli articolo 3-*bis* e 3-*ter*, i quali prevedono, rispettivamente, la registrazione dei numeri di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi, nonché l'integrazione della tessera di riconoscimento degli addetti presenti nei cantieri, già prevista dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, con informazioni relative alla data di assunzione e, in caso di subappalto, alla relativa autorizzazione, nonché, nel caso di lavoratori autonomi, all'indicazione del committente. In secondo luogo, l'articolo 7-*bis* introduce nel codice penale (articolo 353-*bis*) il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a norma del quale chiunque turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica « /Numero atto »amministrazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Conclude ribadendo il proprio orientamento favorevole sul testo del disegno di legge, anche come risultante dagli emendamenti approvati, diretti a introdurre misure atte a rafforzare l'azione fin qui condotta con determinazione dal Governo contro tutte le mafie.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole recante comunque due osservazioni finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo. In particolare all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, andrebbe valutata l'opportunità di indicare che i codici di progetto sono relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico, mentre al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera *d)*, sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività *(vedi allegato 1)*.

Alessandro BRATTI (PD), nel dichiararsi favorevole all'impianto del provvedimento in esame, esprime in particolare condivisione in ordine alla novella all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale introdotta all'articolo 8 del provvedimento in esame. Invita poi a considerare l'opportunità di prevedere nelle premesse della proposta di parere un riferimento alla ipotesi della competenza della Direzione distrettuale antimafia – al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati – sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche.

Suggerisce inoltre di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione, che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell'affidabilità degli operatori.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *relatore*, chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di valutare i rilievi testè formulati dal collega Bratti ed eventualmente inserirli nella proposta di parere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone quindi di sospendere la seduta secondo quanto richiesto dal relatore.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.30.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *relatore,* propone una riformulazione della proposta di parere già presentata, che tiene conto dei rilievi formulati dal collega Bratti (*vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore,* ricorda, preliminarmente, che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto di inserirlo nel calendario dei lavori a partire da mercoledì 26 maggio. Ricorda, altresì, che la I Commissione, nella giornata di giovedì 20 maggio 2010, ha concluso l'esame istruttorio del provvedimento rinviato, con l'approvazione di un nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati e la trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva, fra cui la VIII Commissione, per l'espressione del prescritto parere.

Osserva che diverse modifiche, fra quelle risultanti dall'esame da parte della I Commissione dei citati emendamenti e articoli aggiuntivi, riguardano disposizioni concernenti materie di competenza della VIII Commissione. Alcune di tali modifiche, inoltre, riguardano disposizioni che erano state oggetto di rilievi e proposte di modifiche nei due pareri espressi dalla VIII Commissione nelle sedute del 12 e del 19 maggio 2010.

In tal senso, rileva anzitutto che è stato introdotto l'articolo 1-*quinquies* recante norme dirette ad applicare, secondo criteri di proporzionalità, il sistema di tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI) previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal senso, l'articolo differisce di due anni – a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 189 – l'entrata in funzione del SISTRI per le piccole imprese produttrici di modiche quantità annue di rifiuti pericolosi.

Al riguardo, ritiene importante ricordare che la Commissione ha approvato recentemente, all'unanimità, una risoluzione che impegna il Governo a prevedere un periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al SISTRI, fino alla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio scorso ede è in corso di trasmissione alle Camere. Ritiene, inoltre, che sia opportuno richiamare l'esigenza, anch'essa sottolineata fra i punti della citata risoluzione della Commissione e tuttora attuale,

che il Governo mantenga alta l'attenzione sulle problematiche evidenziate dagli operatori del settore, per valutare le criticità del sistema che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, al fine di individuare le opportune correzioni, nonché per implementare con l'adozione degli opportuni provvedimenti ministeriali l'azione di snellimento delle procedure amministrative in un'ottica di miglioramento dei livelli di semplificazione e di operatività del sistema.

Quanto agli articoli di interesse della VIII Commissione che sono stati oggetto di modifiche in sede di riesame da parte della Commissione di merito, segnala in primo luogo l'articolo 5-*bis* che introduce significative modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241, incidenti anche sui procedimenti in materia ambientale e di lavori pubblici.

In particolare, con riferimento alla revisione della disciplina relativa ai lavori della conferenza dei servizi fissata dall'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, segnala che: 1) è stata introdotta (comma 2 del nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990), una disposizione che consente ai Soprintendenti di intervenire nella definizione delle date di riunione della conferenza dei servizi che coinvolgano atti di sua competenza, ovvero di farsi rappresentare da professionisti a ciò delegati, con spese a carico – se ve ne sia il consenso – del soggetto che ha presentato la domanda autorizzativi; 2) resta sostanzialmente confermata la disposizione (comma 3-*bis* del nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990), secondo la quale, in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, in sede di conferenza di servizi, il Soprintendente deve esprimersi in via definitiva in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; 3) è stata resa più circoscritta e meglio definita la previsione (comma 4 del nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990), in forza della quale, nei casi in cui la VIA è espressa in sede di conferenza dei servizi, al fine di assicurare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale – e, dunque, non più l'amministrazione procedente – può far eseguire le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, mentre nel precedente testo venivano genericamente indicati gli uffici tecnici di altre amministrazioni; 3) è stata confermata la previsione (comma 4-*bis* del nuovo articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990) secondo la quale, qualora l'intervento oggetto della conferenza dei servizi sia stato sottoposto con esito positivo alla valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e le indicazioni emerse in sede di tale valutazione, ivi compresi gli adempimenti relativi alle forme di informazione e partecipazione, non possono essere modificati ai fini della VIA. Al riguardo, ricorda che in entrambi i pareri già espressi dalla Commissione si richiamava la necessità di una modifica della disposizione in parola, capace di tenere conto della differenza di fondo fra VAS e VIA, sia in termini di contenuto dei rispettivi procedimenti che di esiti e prescrizioni da essi derivanti, in particolare quando le amministrazioni competenti non siano le stesse e, ancor più, quando si sovrappongano procedimenti di competenza statale e regionale.

Aggiunge che è stata poi modificata la procedura semplificata prevista (comma 6-*bis* del nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990) per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, una volta scaduto il termine indicato dalla conferenza dei servizi per la conclusione dei propri lavori, prevedendosi che, in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente non possa più adottare autonomamente la citata determinazione di conclusione del procedimento, ma deve adire – sia pure in via diretta – il Consiglio dei ministri. In tutti gli altri casi di scadenza del termine per i lavori della conferenza, resta invece confermata la previsione secondo la quale

l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce ogni atto o provvedimento di competenza delle amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza dei servizi. Restano, inoltre, confermate le innovazioni normative rappresentate dalla punibilità (non solo sul piano della responsabilità dirigenziale, ma anche sul piano disciplinare, amministrativo e stipendiale) della mancata partecipazione ai lavori della conferenza ovvero della mancata adozione della citata determinazione, nonché dal riconoscimento espresso del diritto del privato a dimostrare di avere subito un danno dalla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge.

Osserva inoltre che è stata modificata, infine, in modo sensibile, la previsione (comma 7 del nuovo articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990), in forza della quale si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata in sede di conferenza dei servizi. Da un lato si conferma, infatti, che tale valutazione legale della mancata espressione di volontà dell'amministrazione rappresentata si estende anche alle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, facendo venire meno, in tal modo, il tradizionale « potere di blocco » di tali amministrazioni. Dall'altro lato, si precisa, tuttavia, che la qualificazione legale di assenso derivante dalla mancata espressione di volontà (una fattispecie in qualche modo riconducibile all'istituto del silenzio/assenso), deve ritenersi esclusa per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, nonché in materia paesaggistico-territoriale.

Quanto, poi, alle modifiche apportate dall'articolo 5-*bis* alla disciplina contenuta nell'articolo 14-*quater* della citata legge n. 241 del 1990 in tema di effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi, segnala anzitutto che la Commissione di merito, in sede di riesame del provvedimento, ha introdotto una significativa deroga alle disposizioni relative alla sede e al contenuto del dissenso espresso – fra le altre – dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale. Infatti, nel confermare che anche tali amministrazioni sono da considerare assoggettate alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, vengono tuttavia fatte salve le disposizioni speciali previste, in caso di procedimento di valutazione di impatto ambientale, dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Restano, invece, sostanzialmente confermate le innovative disposizioni (comma 3 del nuovo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990) che, in caso di dissenso motivato espresso in conferenza dei servizi, introducono un'unica procedura semplificata del procedimento che conduce alla pronuncia conclusiva del Consiglio dei Ministri. In particolare, si prevede che tale organo è tenuto a ricercare direttamente l'intesa con gli enti territoriali dissenzienti (senza alcun « passaggio » in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, come era previsto nel testo precedentemente approvato dalla I Commissione). Restano poi invariate sia la previsione per cui, decorsi trenta giorni dal mancato raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri può senz'altro adottare la relativa delibera, sia quella che consente la partecipazione al Consiglio dei ministri dei rappresentanti delle regioni (o province autonome) dissenzienti. Resta altresì confermata l'esclusione della procedura semplificata in questione nei casi di leggi regionali che ratificano le intese con le altre regioni e per le infrastrutture strategiche, mentre non è stata recepita la richiesta formulata dalla VIII Commissione nei due pareri precedentemente espressi di estendere tale esclusione anche ai casi di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e a quelli di localizzazione delle opere di interesse statale.

Con riferimento, quindi, alle modifiche apportate all'articolo 5-*ter* del provvedimento in esame, recante norme di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, segnala anzitutto che, in sede di riesame, la I Commissione ha confermato sia le disposizioni contenute nel comma 1, dirette a semplificare il procedimento concessorio relativo alla realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, che quelle contenute nel comma 2, volte a semplificare il rapporto fra piani urbanistici e strumenti attuativi degli stessi. La Commissione di merito ha, invece, soppresso il comma 3 dell'articolo in esame, recante le norme dirette a snellire, in alcuni casi particolari, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Quanto, invece, all'articolo 6-*bis*, recante disposizioni di semplificazione in materia di appalti, rileva sinteticamente che, nel ribadire l'introduzione dell'obbligo di interpellare, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, gli altri soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, è stato introdotto un ulteriore comma che espressamente riferisce tale obbligo ai futuri contratti e alle future procedure di affidamento dei lavori. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere testè formulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD), pur prendendo atto positivamente che risultano ribadite come condizioni alcune questioni già contenute nei precedenti pareri, fa notare come nel testo in esame trasmesso dalla I Commissione a seguito del rinvio in Commissione medesima siano state introdotte novità sulle quali il gruppo del Partito democratico ha manifestato perplessità. In particolare fa notare come la previsione dell'assenso esplicito per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA dovrebbe essere estesa anche agli altri provvedimenti in materia ambientale.

Aggiunge che la nuova previsione del comma 2 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, recata dall'articolo 5-*bis*, che autorizza gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati non è condivisibile, rischiando di alterare il rapporto controllore/controllato.

Esprime contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 1-*quinquies* che proroga l'entrata in funzione del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fa notare come nei precedenti pareri resi la Commissione avesse chiesto solo una semplificazione delle procedure del SISTRI con particolare attenzione ai costi per le piccole medie imprese: non ritiene che il differimento dell'entra in funzione del SISTRI solo per alcune categorie vada nella giusta direzione, trattandosi di un sistema che deve essere efficace per tutte le categorie.

In conclusione, dichiara la propria netta contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 6-*ter* relativo al trasferimento di immobili, e in particolare alla spesa di 100 milioni ivi prevista che favorisce operazioni speculative.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, stante che l'efficienza amministrativa deve essere perseguita attraverso il rafforzamento delle strutture. Quanto poi al SISTRI, fa notare come le piccole e medie imprese avessero chiesto sostegno in favore di una semplificazione del sistema, ma non una proroga del sistema medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione

Franco STRADELLA (PdL) segnala che nei giorni scorsi è stata presentata dall'onorevole Lupi ed altri una proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione di adempimenti in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, incentrata sull'introduzione nel nostro ordinamento dei principi sulla perequazione e la compensazione urbanistica. Sollecita quindi l'abbinamento di tale proposta di legge a quelle di riforma della legge urbanistica già all'esame della Commissione.

Roberto MORASSUT (PD), pur ritenendo che la richiesta formulata dal deputato Strabella sia meritevole di essere presa in considerazione, auspica che la stessa non preluda alla volontà di circoscrivere l'ambito di intervento di riforma della legge urbanistica all'esame della Commissione. Ritiene, inoltre, necessario addivenire preliminarmente ad un chiarimento sulle ragioni che sono alla base della presentazione della proposta di legge citata dal deputato Stradella, fugando i dubbi e le perplessità relative ad un suo collegamento con vicende che coinvolgono il comune di Roma, anche in sede di contenzioso amministrativo.

Franco STRADELLA (PdL) fa presente di avere formulato la propria richiesta perché ritiene importante che, anche prendendo spunto dall'abbinamento della proposta di legge citata, la Commissione riprenda l'esame delle proposte di legge in materia di governo del territorio, di cui peraltro egli è relatore, dopo la lunga pausa determinata dalla vicenda relativa all'approvazione del cosiddetto *Piano casa*. Sotto questo profilo, ritiene, inoltre, che sia necessario e opportuno restituire alla Commissione, con la ripresa dell'esame delle proposte di legge in questione, quel ruolo di guida del processo di riforma della legislazione che le è proprio e che, troppo spesso, in questi anni è stato messo in discussione da iniziative incoerenti e microsettoriali.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.
Atto n. 206.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Daniele MARANTELLI (PD) ricorda anzitutto che la realizzazione del prolungamento delle linee M2 e M3 della metropolitana milanese ha rappresentato una condizione essenziale per il consenso dei comuni coinvolti nella realizzazione di un'opera di così grande impatto territoriale e ambientale, come la tangenziale esterna di Milano (TEM). Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta aveva chiesto al viceministro Castelli precise rassicurazioni in ordine al fatto che, alla vigilia del varo da parte del Governo di una manovra finanziaria che rischia di sottrarre risorse

alla costruzione delle infrastrutture, il prolungamento delle citate linee della metropolitana fosse mantenuto come una priorità programmatica dell'azione del Ministero delle infrastrutture. Nel prendere atto positivamente che nella proposta di parere presentata dal relatore tali elementi di rassicurazione sono resi espliciti, annuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del partito democratico su tale proposta di parere. Richiama, tuttavia, il Governo alla necessità di conformare la propria azione al rigoroso rispetto degli impegni presi e ad una indispensabile sobrietà e serietà di comportamenti. Sotto questo profilo, chiede anzitutto al Governo di rendere esplicito l'elenco delle opere accessorie all'infrastruttura in questione che, in ragione della difficile congiuntura economica, ritenesse non più possibile realizzare. Inoltre, in ragione della complessità delle opere collegate all'Expo 2015 (fra cui figura anche la TEM), della ristrettezza dei tempi per il completamento di tutte le opere previste e, non ultimo, in ragione della serietà dell'allarme pubblicamente lanciato dal Ministro dell'interno circa i rischi di infiltrazioni criminali nella realizzazione dell'Expo 2015, ritiene indispensabile che l'attuale amministratore delegato di Expo 2015 si dedichi a tempo pieno a tale attività, rinunciando ad ogni altra carica pubblica, a partire da quella di parlamentare della Repubblica che attualmente riveste. Ciò appare tanto più necessario in quanto la sua carica di amministratore delegato di Expo 2015, la quale prevede il compenso annuo di 450 mila euro che si cumula con quello di deputato, lo mette in una sicura posizione di conflitto di interessi, poiché riunisce gli inconciliabili ruoli di soggetto controllore e controllato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Marantelli, ritiene fondamentale che il Governo, in sede di attuazione della convenzione in esame, mantenga tutti gli impegni assunti nei confronti del territorio. Ritiene, inoltre, che un'attenta analisi del piano finanziario dell'opera renda manifesta la sproporzione fra gli investimenti richiesti ai privati e la sua enorme redditività, nonché fra gli investimenti privati e quelli pubblici richiesti per la realizzazione delle opere accessorie che, invece, ben potrebbero essere realizzati interamente con capitali privati. Nel richiamare per questo il Governo ad un più attento e scrupoloso controllo non solo del progetto, ma anche del piano finanziario dell'opera, al fine di bloccare ogni tentativo e manovra speculativa, conclude denunciando il grave conflitto di interesse che grava sull'amministratore delegato di Expo 2015 e chiedendo con forza che lo stesso si dimetta dalla carica di deputato, al fine di assolvere con il dovuto scrupolo ad un compito così importante e delicato, come è quello di sovrintendere alla realizzazione dell'Expo 2015.

Raffaella MARIANI (PD), richiamando le considerazioni del collega Marantelli, chiede di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole presentata.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, accoglie parzialmente la richiesta dell'onorevole Mariani, trasformando in condizione la prima osservazione della proposta di parere già presentata (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere come testè riformulata dal relatore.

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Nomina n. 67.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa notare

come la proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si inserisce tra quelle scelte legate alla valorizzazione di personalità sostenitrici di un ambientalismo finalizzato non solo alla conservazione del territorio, ma anche il suo sviluppo economico e sociale. Aggiunge che il dottor Arturo Diaconale è un giornalista professionista ed ha partecipato a numerose iniziative in tema ambientale, divenendo un esperto del settore.

Per tali ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame, sulla quale è stata già acquisita l'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

Ermete REALACCI (PD) osserva come il dottor Diaconale, già giornalista affermato, sia indubbiamente una personalità di valore, peraltro attualmente commissario del parco alla cui presidenza viene proposto. Aggiunge che sulla persona del dottor Diaconale, proveniente dalle zone su cui insiste il Parco, è stato registrato il consenso delle Regioni interessate. Ciò premesso, rileva come la Commissione abbia sempre sostenuto che i presidenti degli enti parco non debbano necessariamente essere personalità addette a politiche ambientali, ma debbano comunque essere radicate nel territorio a cui fanno riferimento i singoli Parchi; rileva, infatti, con favore come vi sia il consenso delle comunità interessate dal Parco del Gran Sasso e Monti della Laga a tale nomina. Senza alcun riferimento al caso in esame, ricorda, invece, che una ferma contrarietà è sempre stata manifestata nei confronti di qualsiasi tentativo di considerare la presidenza degli enti parco un'alternativa ad una mancata progressione nella carriera politica.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Svolgimento e rinvio).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luciano MAIANI, *presidente del CNR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel ringraziare per il contributo fornito e nel segnalare l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia »;

ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie;

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativo ai soggetti abilitati ad implementare la banca dati secondo l'indicazione dei codici di progetto,andrebbe espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico;

al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera *d)*, sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di progetto ivi indicati;

b) al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera *d)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico del regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia »;

ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie;

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativo ai soggetti abilitati ad implementare la banca dati secondo l'indicazione dei codici di progetto, andrebbe espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico;

al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera *d)*, sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, che novella l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

ritenuto opportuno che andrebbe altresì prevista la competenza della Direzione distrettuale antimafia – al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati – sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di progetto ivi indicati;

c) al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera *d)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico del regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell'affidabilità degli operatori.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-*bis*-A, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta di giovedì 20 maggio;

rilevato che sono stati modificati gli articoli 5-*bis,* recante disposizioni in materia di conferenza dei servizi, 5-*ter,* in materia di semplificazione ambientale e paesaggistica, 6-*bis*, recante norme in materia di appalti, incidenti sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici;

considerato, in particolare, che le nuove disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* prevedono, tra l'altro, che il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni in materia di VIA, VAS e AIA devono risultare da un provvedimento esplicito e che in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza ed in casi di scadenza dei termini, può adire il Consiglio dei ministri il quale adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento;

constatato che risulta, invece, non modificata la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis* che aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, prevedendo che nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza dei servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati devono essere utilizzati ai fini della VIA;

ribadito, al riguardo, quanto rilevato nei precedenti pareri espressi, nei quali si faceva presente che i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per l'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti tali, rispetto ai risultati della VAS, da rendere questi ultimi utilizzabili solo in quanto ciò risulti tecnicamente possibile;

considerato, in merito all'articolo 1-*quinquies*, che il precedente parere della Commissione VIII invitava la Commissione di merito a valutare nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, l'opportunità di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché

fossero adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure e un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti;

tenuto conto che l'articolo 1-*quinquies* interviene direttamente con una norma di ordine primario in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti da imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producano fino a 300 Kg/l di rifiuti pericolosi all'anno, rinviando di due anni l'applicazione del sistema SISTRI per tali categorie, che in particolare sono rappresentate da piccoli artigiani;

valutato che la soppressione del comma 3 dell'articolo 5-*ter*, il quale disponeva la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico, lascia invariato quanto disposto dall'articolo 143, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che affida allo stesso piano paesaggistico l'individuazione delle aree vincolate per le quali non è obbligatorio il parere del sovrintendente ai fini dell'approvazione degli interventi;

ritenuto opportuno, nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, di esplicitare, da una parte, l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra, di escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537/93;

tenuto conto che la riformulazione della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis* deve intendersi nel senso di non comprendere l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale tra i provvedimenti per i quali è richiesto un provvedimento esplicito al pari di quelli in materia di VIA, VAS e AIA;

ritenuto comunque opportuno perseguire tutte le azioni di carattere legislativo ed amministrativo per assicurare lo snellimento delle procedure di approvazione delle opere e garantire tempi certi per la conclusione delle relative conferenze di servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano inserite, alla fine del comma 4-*bis* dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c)*, le parole: « , qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-*bis*, comma 3, lettera *b)*, sostituendo le parole: « e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni » con le seguenti: « e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;

c) sia disposta l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che preveda la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI per tutte le categorie interessate, individuando un'unica data per l'entra in vigore del sistema, nonché ulteriori misure di semplificazione per le aziende minori.

ALLEGATO 4

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa;

considerato che la Tangenziale esterna di Milano è un'opera importantissima per il sistema di mobilità lombardo ed è strettamente collegata con la realizzazione della Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), ai fini della fluidificazione del traffico della zona *est* di Milano;

preso atto della convergenza di tutte le forze politiche e delle amministrazioni locali sullo schema di convenzione in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di garantire, in sede di attuazione della convenzione, la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione e compensazione ambientale per l'infrastruttura in questione;

valuti il Governo l'opportunità di assicurare, sul piano programmatico, la priorità agli interventi di prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon Persico e della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate.

ALLEGATO 5

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa;

considerato che la Tangenziale esterna di Milano è un'opera importantissima per il sistema di mobilità lombardo ed è strettamente collegata con la realizzazione della Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), ai fini della fluidificazione del traffico della zona *est* di Milano;

preso atto della convergenza di tutte le forze politiche e delle amministrazioni locali sullo schema di convenzione in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia garantita, in sede di attuazione della convenzione, la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione e compensazione ambientale per l'infrastruttura in questione;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di assicurare, sul piano programmatico, la priorità agli interventi di prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon Persico e della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FIAB – Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .. 211

Audizione di rappresentanti di FINMECCANICA SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) 211

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 212

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 215

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 213

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta 214

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di FIAB – Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.40.

Audizione di rappresentanti di FINMECCANICA SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, avverte che la I Commissione Affari Costituzionali ha introdotto alcune modifiche al disegno di legge AC 3209, che reca norme per la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Con riferimento alle norme di interesse della IX Commissione, segnala gli articoli aggiuntivi 7-*quinquies*, 8-*bis* e 20-*bis*, nonché le disposizioni aggiunte all'articolo 20-*quinquies*.

Passando ad una breve descrizione delle modifiche, fa presente che l'articolo 7-*quinquies* introduce norme in materia di nautica da diporto, sostituendo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto, al fine di estendere l'applicazione delle norme previste dal codice anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, ossia le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate. Ricorda che l'articolo 2 del codice prevede che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, quando è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'articolo 8-*bis* inserisce un comma 9-bis all'articolo 10 del codice della strada, in materia di trasporti eccezionali. Il comma 9 di tale articolo prevede che l'autorizzazione per i trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata o volta per volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. L'articolo 13 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice prevede a sua volta che le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere periodiche, ossia valide per un numero indefinito di viaggi, multiple, ossia valide per un numero definito di viaggi ovvero singole, ossia valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita. Per le autorizzazioni periodiche, il comma 2 prevede una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente, una delle quali è che gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia.

Il comma 9-*bis* prevede che il Governo – mediante regolamento da entro 60 dalla data di entrata in vigore della legge – introduca al citato articolo 13 una modifica, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 20-*bis* interviene in materia di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni, modificando l'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008. Al comma 5, si prevede l'estensione anche agli stranieri residenti della possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata. Al comma 6 viene introdotto un periodo con il quale si precisa che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata. Va ricordato che il citato articolo 54, comma 2-*ter*, prevedeva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che già dispo-

nessero di propri siti, di pubblicare, entro il 30 giugno 2009, un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 20-*quinquies* apporta modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Il comma 2, di nuova introduzione, interviene sull'articolo 130, che riguarda la disciplina delle comunicazioni indesiderate. Il comma 3-*bis* di tale articolo, in particolare, prevede che il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1 – relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico – mediante l'impiego del telefono, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, ossia invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. L'articolo in esame estende tale disciplina anche al trattamento dei dati effettuato mediante posta cartacea. L'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni deve comprendere, oltre alla numerazione, anche gli altri dati personali di cui al citato articolo 129, comma 1.

Formula quindi la seguente proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione in ordine all'introduzione dell'articolo 20-*quinquies*, relativo alla pubblicità commerciale indesiderata che può essere svolta al telefono. Rileva che la formulazione della disposizione prevede che venga esercitato da parte dell'utente una esplicita opposizione da parte degli utenti, secondo il meccanismo del silenzio assenso. Ritiene invece che debba valere il principio opposto e che debba essere prevista una specifica autorizzazione da parte degli utenti. Evidenzia inoltre che una tale disposizione incide in maniera assai rilevante sulla *privacy* del singoli cittadini e osserva che la tutela del principio della privacy è stata fortemente esercitata dal Governo in occasione delle provvedimento sulle intercettazioni, che in nome della tutela della *privacy* sacrifica il buon esito delle indagini giudiziarie e esercizio della libertà di stampa. Ritiene che a maggior ragione il Governo dovrebbe tutelare il principio della difesa della *privacy* rispetto agli interventi effettuati a scopo commerciale. Ricorda che spesso ad essere titolari di utenze telefoniche fisse sono anziani e bambini, ossia un'utenza debole e non sempre in grado di opporsi efficacemente alle telefonate indesiderate da parte di società commerciali. Auspica quindi che questa disposizione e possa essere modificata e invita la Commissione ad introdurre nella proposta di parere una condizione volta a prevedere una specifica autorizzazione da parte degli utenti che desiderino ricevere pubblicità commerciale, al fine di limitare interventi molesti da parte di società commerciali.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime un giudizio del tutto positivo sul lavoro svolto sia dalla Camera che dal Senato sul provvedimento in materia di sicurezza stradale. Auspica che tale provvedimento venga approvato rapidamente al fine di permettere l'entrata in vigore di una serie di disposizioni in esso contenute che giudica molto rilevanti e di grande impatto sulla sicurezza stradale. Rileva che il provvedimento riprende in larga parte e amplia i contenuti del provvedimento di cui era stata avviata la discussione già nella precedente legislatura. Giudica opportuno che possa essere mandato un forte segnale al Paese attraverso il provvedimento in esame, che mira a rafforzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in ottemperanza a quanto richiesto anche dall'Unione europea. Ricorda che l'introduzione nel 2003 dell'istituto della patente a punti ha contribuito in maniera decisiva a ridurre la mortalità conseguente ad incidenti stradali, e ritiene che l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento attualmente all'esame della Commissione in materia di sicurezza stradale avrà la conseguenza di determinare una drastica riduzione dell'incidentalità e della mortalità sulle strade. In conclusione si rende disponibile a valutare le modifiche al provvedimento che la Commissione riterrà di voler proporre, sempre avendo come obiettivo prioritario di pervenire il più rapidamente possibile alla sua approvazione.

Mario VALDUCCI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 maggio 2010.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
C. 2128-A Meta.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 18.40 alle 19.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali (nuovo testo C. 3209-*bis*-A),

premesso che:

l'articolo 7-*quinquies* estende l'applicazione delle norme previste dal codice in materia di nautica da diporto anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche;

l'articolo 8-*bis* dispone che, mediante modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate;

l'articolo 20-*bis* estende anche agli stranieri residenti la possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata e contestualmente stabilisce l'obbligo di utilizzo per le pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata;

il comma 2 dell'articolo 20-*quinquies* estende la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, già prevista per le comunicazioni effettuate mediante telefono, anche a quelle effettuate mediante posta cartacea;

le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20-*quinquies* appaiono opportune, in quanto costituiscono un'effettiva semplificazione per le attività delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che in ampia misura si avvalgono dei servizi postali per le proprie comunicazioni commerciali e, al tempo stesso, permettono di superare la discriminazione, presente nella legislazione vigente, tra comunicazioni commerciali effettuate per telefono e comunicazioni commerciali effettuate per posta;

le disposizioni di cui all'articolo 7-*quinquies* suscitano invece perplessità, in quanto l'estensione delle previsioni del codice della nautica da diporto alle navi utilizzate per finalità commerciali e turistiche potrebbe avere effetti negativi sia in termini di sicurezza, sia in termini di certezza della regolamentazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-*quinquies*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 216

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 217

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione) 226

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 218

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 220

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 222

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 224

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 225

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 227

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 225

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 229

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunica che il deputato Marco Maggioni è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato An-

drea Gibelli, cessato dal mandato parlamentare.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-*bis*/A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore Raisi, ricorda che la X Commissione deve nuovamente esaminare, in sede consultiva, il provvedimento in titolo rinviato dall'Assemblea in Commissione affari costituzionali nella seduta del 18 maggio scorso.

Sottolinea preliminarmente che darà conto unicamente delle modifiche apportate presso la Commissione di merito di interesse della Commissione attività produttive.

L'articolo 1-*bis*, sulla certificazione e documentazione d'impresa, è stato riformulato come novella dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, lasciando invariati i contenuti rispetto al testo precedentemente approvato dalla Commissione.

È stato aggiunto l'articolo 1-*quater*, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per la reindustrializzazione, per la ricerca e l'innovazione. La modifica introdotta stabilisce un differimento di 18 mesi del termine per l'adozione dei decreti legislativi, rispetto alla scadenza del prossimo 15 agosto 2010, fissata dalla cosiddetta legge sviluppo (legge n. 99 del 2009). Si prevede altresì la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi e ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio della delega.

L'articolo 1-*quinquies* recepisce la condizione di cui alla lettera *b)* del parere approvato dalla X Commissione in sede consultiva sul provvedimento in esame lo scorso 12 maggio, con cui si richiamava la Commissione di merito a prevedere una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. In questo nuovo articolo, si stabilisce l'applicazione secondi criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in favore delle micro e piccole imprese.

L'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, è stato ulteriormente modificato.

L'articolo 9-*bis*, riguardante la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, è stato soppresso.

L'articolo 10-*bis*, recante disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione, relativamente al quale la X Commissione aveva posto la condizione di inserire uno specifico riferimento al modello omogeneo dei costi *(EU Standard Cost Model)*, è stato soppresso.

L'articolo 20-*quater*, in materia di conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori a soggetti legittimati, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, mediante documento informatico con firma digitale, è stato soppresso.

L'articolo 20-*sexies*, recante disposizioni in materia di personale del Ministero dello sviluppo economico, prevede la possibilità per quest'ultimo di avvalersi dei contingenti di personale in deroga previsti dall'articolo 1, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 181 del 2006, rendendo al contempo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali, fino alla scadenza dei rispettivi termini.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime apprezzamento per le disposizioni sul silenzio-assenso relativamente alla conferenza di servizi e per quelle inerenti le penalizzazione per i dipendenti pubblici che non conseguono gli obiettivi fissati.

Andrea LULLI (PD), pur rilevando che il testo è stato migliorato in alcune parti, esprime imbarazzo in relazione al fatto che il provvedimento in esame rechi disposizioni di rango legislativo sugli sportelli unici, materia oggetto di altri provvedimenti di natura regolamentare proprio in questi giorni all'esame della Commissione attività produttive. Ritiene, inoltre, che le disposizioni recate dall'articolo 5-*bis* su dichiarazione di inizio attività (DIA) e istituto del silenzio-assenso, ove non ulteriormente chiarite con la definizione delle fattispecie alle quali si applicano, rischino di rimanere del tutto inattuate. Preannuncia, quindi, voto di astensione sul parere proposto dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a differire da due a cinque anni l'applicazione della normativa sul sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per le piccole e medie imprese recata dall'articolo 1-*quinquies*.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, riformula la sua proposta di parere nel senso indicato dal deputato Torazzi *(vedi allegato 1)*, formulando un'osservazione che invita anche all'applicazione della normativa SISTRI alle micro e piccole imprese, secondo i criteri di specificità, proporzionalità e sostenibilità, risponde anche ai principi contenuti nello Small Business Act.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 1)*.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e abbinate.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore*, sottolinea preliminarmente che la Commissione deve esprimere il parere sul provvedimento in titolo entro la giornata odierna poiché è stato calendarizzato in Assemblea a partire dalla giornata di domani. Rileva che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti approvati in II Commissione ed è stato ampiamente condiviso dai vari gruppi, sebbene su alcuni emendamenti presentati il Governo si sia riservato di assumere deliberazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro di una più generale azione di contrasto alla criminalità organizzata che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).

L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare nel termine di un anno, per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 2, che assume particolare rilievo in relazione alle competenze della X Commissione, reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno; la delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia (anche mediante la revisione dei casi in cui essa non è richiesta e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le PA devono richiedere informazioni al prefetto), all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione

mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia di cui, con emendamenti approvati in Commissione, sono stati indicati quali criteri ulteriori l'individuazione dei dati da inserire, dei soggetti che possono implementarla e di quelli autorizzati ad accedervi, inclusa la Direzione nazionale antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa (che si realizza anche attraverso l'individuazione delle tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali la documentazione antimafia è sempre obbligatoria e la previsione di un obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia).

L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Le disposizioni proposte impongono ai contraenti di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, accesi presso banche o Poste Spa, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale). La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

Con emendamenti approvati in Commissione, sono stati introdotti gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* concernenti, rispettivamente, il controllo degli automezzi adibiti a trasporto di materiali per l'attività dei cantieri, e norme sull'identificazione degli addetti di lavoratori addetti nei cantieri.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dall'articolo 3.

L'articolo 5 novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

L'articolo 6 interviene in materia di « operazioni sottocopertura », con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro, di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. Tra le novità più significative si richiamano l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (che può trovare applicazione anche al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia). Il medesimo articolo 6 novella il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (artt. 115 e 147-*bis*) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura; si prevede, in particolare, che tali soggetti, chiamati a testimoniare nei relativi processi penali, indichino le stesse generalità di copertura e si estende ai medesimi l'applicazione dell'esame dibattimentale a distanza, previsto per i collaboratori di giustizia.

L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, c.p. inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti. In Commissione è stato inoltre introdotto l'articolo 7-*bis* che introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

L'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale

rispetto ai quali le funzioni di PM sono attribuite all'ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Il comma 2, attraverso la novella dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.

L'articolo 9 demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia.

L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo

Santo Domenico VERSACE (PdL), preannuncia voto favorevole a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
C. 3366 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA, *relatore*, sottolinea preliminarmente che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Corea del Nord, firmato nel settembre 2000, è stato presentato in Parlamento già nel corso della XIV legislatura. L'iter parlamentare si è interrotto quando è emersa la problematicità del profilo internazionale della Corea del Nord che nel 2003 si è ritirata dal Trattato di non proliferazione nucleare, annunciando l'avvio di un programma di armamento nucleare.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge, si precisa che il riavvio dell'*iter* del provvedimento in esame è dovuto alla recente ripresa dei contatti tra il regime nord-coreano e la comunità internazionale.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 13 articoli, esso provvede in primo luogo, a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e « territorio », necessari ad indivi-

duare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (articolo 1).

La definizione di « investimento » comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

L'articolo 2 impegna le Parti a regolare nel modo più favorevole l'ingresso, il soggiorno e gli spostamenti dei cittadini dell'altra Parte contraente – e relativi familiari – collegati alle attività di investimento di cui all'Accordo in esame. Tali facilitazioni verranno estese anche al personale dirigenziale assunto in loco dalle società che effettuano investimenti, indipendentemente dalla nazionalità.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo 3, comma 1) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo 3, comma 3). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 3, comma 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo 4), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 5).

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali, redditi, *royalties* e dividendi connessi ad investimenti protetti nell'Accordo (articoli 6 e 7).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 8).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via negoziale ed entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti – ma solo se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Per le controversie di cui all'articolo 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via negoziale ed entro sei mesi, è previsto il ricorso, su iniziativa di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura dettagliatamente stabilita nell'articolo 10 in commento.

L'articolo 11 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo, infine è prevista (articolo 13) in dieci anni, con rinnovo tacito per un periodo indefinito, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare per iscritto almeno dodici mesi prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-11 del medesimo Accordo per dieci anni dopo la scadenza.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso si componga di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con la Corea del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato; nella relazione si precisa, infatti, che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate ai costi delle procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e in ogni caso a tali spese si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio degli Esteri per liti e arbitraggi (cap. 1611 del relativo stato di previsione).

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
C. 2252 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA, *relatore*, sottolinea preliminarmente che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005. Ricorda che già nel corso della XV legislatura era stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo (C. 2132), il cui *iter* parlamentare è rimasto tuttavia incompleto per la conclusione anticipata della legislatura.

Lo scopo principale dell'Accordo è quello di esercitare un positivo effetto sull'azione delle società italiane già presenti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero; rispetto a quest'ultimo settore, l'Accordo fornisce una favorevole cornice per ulteriori sviluppi relativi ai giacimenti di greggio e di gas rilevati nel nord-est sudanese. Dall'Accordo si attendono anche effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani nel settore agricolo sudanese.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e « territorio », necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'ac-

cordo (articolo 1). La definizione di « investimento » comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale;ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo 3, comma 1).

Fanno tuttavia eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 3, comma 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 7).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

Per le controversie di cui all'articolo 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro.

In base all'articolo 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

L'articolo 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

L'articolo 13 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo (articolo 15) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Dell'Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell'Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di « attività connesse » agli investimenti, cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come esso preveda tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione si precisa, infatti, che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate a indennizzi per danni o espropri, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte con provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.
Atto n. 214.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che sullo schema di regolamento in esame il Governo ha inviato alla presidenza della Commissione alcune note di chiarimento che fanno seguito alle richieste emerse nel corso del dibattito.

La Commissione prende atto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore,* avverte che la Commissione Bilancio ha chiesto una relazione tecnica al Governo sul provvedimento in esame al fine di poter formulare i propri rilievi. Non essendo ancora pervenuta tale relazione, rileva che la V Commissione si trova nell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in titolo; ciò comporta anche un ritardo nella conclusione dei lavori della nostra Commissione, di cui sarà tempestivamente informato il governo.

La Commissione prende atto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore,* illustra quindi la sua proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore,* comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo.

Illustra quindi la sua proposta di parere favorevole con condizione *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(C. 3209-*bis*/A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-*bis*/*A* « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1-*quinquies* valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire la decorrenza da due a cinque anni; inoltre, in via più generale, come previsto dallo *Small Business Act,* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese secondo i principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
(Atto n. 207)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;

manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) volto ad assicurare il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento « automatizzato » (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di consentire una reale riduzione della complessità dei procedimenti a carico delle imprese, valuti il Governo l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, di promuovere intese o accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione della modulistica quantomeno in ambito regionale;

b) valuti il Governo l'opportunità di istituire un Tavolo di coordinamento e attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive cui siano chiamati a partecipare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'Unioncamere e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di individuare e risolvere, fin dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, le criticità che si dovessero palesare nell'applicazione della riforma;

c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di spostare il richiamo alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, alla fine del comma medesimo, considerato che le disposizioni del Regolamento si applicano ai prestatori di servizi, non solo per l'espletamento delle procedure relative all'esercizio dell'attività,

ma anche a quelle concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione degli impianti;

d) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti il Governo l'opportunità sostituire, alla fine del primo periodo, la locuzione « segretario generale » con quella di « segretario comunale », in quanto la prima figura non è presente in tutti i comuni;

e) con riferimento all'articolo 4, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le funzioni del SUAP sono delegate alle Camere di commercio a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*;

f) con riferimento all'articolo 4, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il SUAP ponga a carico dell'interessato anche il pagamento dei diritti e delle spese, previsti a favore degli altri uffici comunali, dai regolamenti locali vigenti;

g) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli uffici ai quali la disposizione fa riferimento sono quelli comunali;

h) con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo, l'opportunità di inserire dopo il comma 8, una specifica disposizione che regolamenti il caso dell'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, che debbono essere adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa;

i) con riferimento all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare la necessità dell'assenso della regione espresso in sede di Conferenza dei servizi ai fini della variazione dello strumento urbanistico;

j) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la richiesta di chiarimenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dalle amministrazioni coinvolte.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. (Atto n. 208)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;

manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive volto ad assicurare: il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento « automatizzato » (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese;

considerata favorevolmente l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la previsione dell'opportunità fornita alle imprese di potersi rivolgere ad « enti privati accreditati », denominati Agenzie per le imprese, al fine di ottenere una dichiarazione di conformità che certifichi la regolarità dell'azienda in base delle normative vigenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di consentire che le Agenzie per le imprese, sulla base del modello già sperimentato dei Centri di assistenza fiscale (CAAF), possano stipulare necessari accordi e convenzioni con le strutture di servizio che forniscono attività di consulenza, assistenza ed accompagnamento delle imprese nella predisposizione della documentazione amministrativa, dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, inserire il seguente: « È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:
5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate .. 230
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 236
5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile 231
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 237
5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro ... 231
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 239
5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito 231
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 241
RISOLUZIONI:
7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 232
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 232

INTERROGAZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel replicare, ritiene che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, si sia limitato a prendere atto degli esiti del tavolo tecnico tra INPS e INAIL, che appaiono, peraltro, quantomeno paradossali: in quella sede, infatti, non si sarebbe fatto altro che registrare passivamente l'esistenza di una difforme interpretazione della normativa da parte dei due istituti in oggetto, in materia di riconoscimento delle agevolazioni contributive per i lavoratori in questione, senza individuare alcuna soluzione per uscire dallo stallo. Si tratta, a suo avviso, di risolvere con buon senso un problema di applicazione delle norme di

legge, che ha condotto l'INAIL, a differenza dell'INPS, a negare alcune forme di agevolazioni per talune tipologie di lavoratori non rientranti direttamente nelle zone svantaggiate.

Auspica, in conclusione, un intervento urgente del Governo per porre fine a tale forma di discriminazione nei confronti di talune categorie di lavoratori agricoli ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso giudiziario inutile e dispendioso.

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luisa BOSSA (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara completamente insoddisfatta, dal momento che, a fronte di dati allarmanti sullo sfruttamento del lavoro minorile, non si intravede un'azione decisa di contrasto da parte del Governo. Sottolinea, piuttosto, la gravità dei tagli operati dall'Esecutivo in carica in materia di politiche sociali – in particolare, in danno dello specifico Fondo nazionale – che hanno messo a repentaglio, soprattutto nell'ambito delle zone del Mezzogiorno, il finanziamento di importanti progetti predisposti a livello locale in favore dei soggetti più deboli del mercato del lavoro.

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel replicare, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ribadendo peraltro la necessità di non far mancare un'azione di sostegno e solidarietà nei confronti di quei lavoratori rimasti vittime di determinati infortuni e, dunque, ormai gravemente menomati.

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Lucia CODURELLI (PD), nel replicare, fa presente di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva rispetto alle questioni poste nella sua interrogazione: l'atto di sindacato ispettivo si riferiva, in particolare, all'esigenza di accelerare le procedure per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori in difficoltà, considerato il costante aumento del ricorso alla CIG, sollecitando un forte intervento del Governo su tale terreno.

Su un piano più generale, ribadita la necessità di contare su tempi certi per l'erogazione degli strumenti di sostegno del reddito, giudica opportuno tornare ad affrontare il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, portando a compimento quel percorso normativo già avviato dal precedente Governo e offrendo una tutela più estesa a tutti i lavoratori coinvolti nell'attuale stato di crisi economica.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 6 maggio 2010.

Paola PELINO (PdL), dopo avere ripercorso il lungo e articolato lavoro istruttorio svolto in questi mesi dalla Commissione per approfondire le tematiche oggetto delle risoluzioni in titolo, fa presente che i rappresentanti dei gruppi promotori degli atti di indirizzo in discussione hanno avviato un utile confronto informale, diretto a verificare la possibile elaborazione di un testo unificato. Ritiene, quindi, opportuno disporre di un ulteriore margine temporale per approfondire talune questioni rimaste aperte, in vista dell'auspicabile convergenza su un testo che sia in grado di sintetizzare le posizioni emerse dal dibattito.

Giudica fondamentale, in conclusione, che su una materia delicata come quella del sostegno alle pari opportunità e all'occupazione femminile si possa giungere ad una piena condivisione in ordine ai forti impegni – anche nel quadro degli attuali vincoli di natura finanziaria – che si intende prospettare al Governo, affinché la sua azione continui a muoversi nella direzione della tutela delle donne lavoratrici.

Lucia CODURELLI (PD) conviene sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema oggetto delle risoluzioni in discussione, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo comune dell'innalzamento del grado di tutela del lavoro femminile, in relazione sia all'ingresso nel mercato sia al mantenimento del posto di lavoro, versanti sui quali le donne risultano al momento gravemente svantaggiate. Ritiene che, pur nell'attuale situazione economica, il sostegno alle politiche di genere possa rappresentare un'occasione di uscita dalla crisi, atteso il significativo valore aggiunto portato dalle donne nel mondo professionale.

Auspica, in conclusione, che il confronto informale nel frattempo avviato possa condurre ad un testo condiviso, che sappia orientare con efficacia le scelte del Governo su tale materia; in caso contrario, resta ferma la facoltà per i diversi gruppi di esprimersi sugli atti di indirizzo originariamente presentati.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno, al fine di concedere ai gruppi il tempo necessario per confrontarsi sulle questioni in discussione e di giungere ad un eventuale testo unificato, che sappia dare impulso alle politiche del Governo nel campo delle pari opportunità.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, recante altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno: la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, dunque, costituisce un'iniziativa di grande rilievo nell'ambito dei progetti a sostegno dei diritti umani e per il contrasto alla criminalità sul fronte internazionale, in ordine ai quali ritiene doverosa una riflessione da parte della Commissione, garantendo un pieno sostegno all'atto convenzionale in questione.

Con riferimento alle tematiche trattate dal provvedimento, giudica importante non dimenticare che la pratica abominevole nota come tratta di esseri umani si configura come una moderna forma di schiavitù, nonché come una non trascurabile fonte di profitto per le organizzazioni criminali internazionali. Si tratta, a suo avviso, di un problema che si è fatto più cogente a seguito dei mutamenti e dei riposizionamenti geo-politici internazionali, che hanno sollecitato nuovi flussi migratori, creando gli inesorabili presupposti di pratiche di sfruttamento dei profili più deboli e disagiati. Invita, pertanto, a non trascurare il fatto che ci si trova dinanzi ad un fenomeno vasto, tentacolare ed articolato, che coinvolge soprattutto donne e minori ed è ad appannaggio delle grosse reti criminali transnazionali.

Fa presente che proprio in questo scenario si colloca la Convenzione in esame, che ha l'ambizione di strutturare un reale e fattivo contrasto del traffico di esseri umani, garantendo piena tutela dei diritti delle vittime, ponendo attenzione alla prospettiva di genere e tutelando segnatamente i minori; si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato avente ad oggetto una Convenzione che si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui si ispira: da un lato, infatti, essa disciplina il fenomeno della tratta di esseri umani nel suo complesso – considerata una violazione dei diritti dell'uomo e un « affronto alla dignità e all'integrità delle persone » – individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno; dall'altro, garantisce alle vittime *standard* di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo (nel provvedimento è anche contemplata la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie). Osserva, peraltro, che l'accordo non si riferisce unicamente alla tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche al lavoro forzato e ad altre pratiche di traffico illecito delle persone.

Entrando più nel dettaglio delle finalità della Convenzione, fa notare che essa ha l'obiettivo di: prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta; delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Precisa, altresì, che la richiamata Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani: particolare interesse, in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, sembra rivestire l'articolo 12, in materia di assistenza alle vittime, laddove si prevede che ciascuna Parte adotta le norme che autorizzano le vittime che risiedono legalmente sul proprio territorio ad accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Ribadisce che si tratta di una tematica di assoluta attualità, che si ricollega a questioni connesse alla regolamentazione dei processi migratori e alla necessità di as-

sicurare un efficace incontro tra domanda ed offerta di manodopera straniera nell'ambito di un mercato del lavoro caratterizzato dalla libera circolazione delle persone e da un quadro di competizione allargata tra imprese: in tale contesto, si pone infatti l'esigenza di arginare e prevenire quei fenomeni di sfruttamento della manodopera, sia attraverso la costruzione di un efficace sistema di controllo e di repressione, sia prestando attenzione alla predisposizione di misure di integrazione sociale, che richiamino la messa in atto di azioni tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno nonché lo svolgimento di idonee politiche di formazione scolastica, professionale e linguistica.

Per le ragioni esposte, preso atto del contenuto delle norme di interesse della Commissione e vista l'importanza strategica di tale ratifica, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal relatore, dichiara il convinto sostegno del suo gruppo all'impianto complessivo del provvedimento in esame, che mira alla creazione di una base giuridica condivisa a livello europeo in vista del contrasto all'odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. Fa notare che in diversi Paesi del mondo – tra cui l'Italia – risultano tuttora esistenti gravi forme di schiavitù, che producono profitti elevati in violazione dei più elementari diritti umani e in offesa alla dignità e all'integrità delle persone, in particolare dei minori. Su tale versante – oltre all'opportuno inasprimento delle sanzioni previsto dal testo in esame – ritiene tuttavia che occorra un forte impegno dei soggetti istituzionali (centrali e locali) e degli organismi non governativi, affinché possa svolgersi un'azione integrata sul territorio, capace di incidere sia a livello culturale sia sul piano del rafforzamento dei servizi alla persona, per un pieno recupero delle vittime di tali efferati reati.

Amalia SCHIRRU (PD), pur giudicando importante la Convenzione, manifesta innanzitutto perplessità circa l'applicazione concreta degli impegni assunti con il provvedimento di ratifica in esame, paventando il rischio che tale ratifica si riduca ad un semplice atto burocratico, considerato che si prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ritiene altresì opportuna una riflessione in ordine ad un possibile ampliamento del contenuto della ratifica in oggetto, che contempli, oltre al già previsto inasprimento delle sanzioni, un potenziamento dei servizi dedicati al recupero delle vittime di tali reati, nonché alla rieducazione di coloro che li hanno commessi, attesa la particolare delicatezza del compito a cui è chiamato il personale specializzato demandato a tali tipologie di incarichi. Giudica, inoltre, essenziale procedere all'implementazione dei corpi di polizia specializzati, al fine di addivenire ad una stima più attendibile del fenomeno, soprattutto per quanto concerne il censimento dei minori non identificati, in quanto non registrati all'anagrafe.

In conclusione, auspica che dal dibattito parlamentare possa derivare un arricchimento significativo del testo, al fine di renderlo ancora più efficace nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani.

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver evidenziato l'importanza di talune iniziative di recupero e integrazione sociale sperimentate in alcune zone del territorio italiano (grazie al contributo degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e delle forze dell'ordine) giudica essenziale prestare attenzione al tema delle risorse necessarie per attuare tali tipologie di interventi, attesa la particolare complessità, onerosità e delicatezza che misure di questa portata richiedono.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, in relazione alle questioni emerse dal dibattito, fa notare che, di norma, la clausola di invarianza finanziaria viene posta nel testo che autorizza la ratifica di un atto internazionale, anche in virtù del fatto che tali tipologie di atti non possono essere mo-

dificate o integrate con interventi di carattere normativo. Per tale ragione, ferma restando la validità delle considerazioni svolte, invita i deputati interessati a farsi promotori della presentazione di specifici ordini del giorno in Assemblea sull'argomento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, preso atto degli interventi svolti, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti comunque un importante passo in avanti nella direzione del contrasto di fenomeni inaccettabili e abominevoli di disprezzo dei diritti umani, segnalando come le questioni di natura finanziaria possano anche trovare una soluzione nell'ambito dei « meccanismi di rete » promossi dagli stessi organismi internazionali competenti. In ogni caso, giudica opportuno l'invito formulato dalla presidenza nel senso di valutare la possibile presentazione di ordini del giorno in Assemblea, nella successiva fase di discussione del provvedimento, auspicando che oggi si registri una convergenza unitaria sulla ratifica in titolo da parte dei gruppi presenti in Commissione, che ringrazia per avere consentito un dibattito approfondito e concreto.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Brandolini con il presente atto parlamentare mi dà la possibilità di continuare un discorso già avviato con altre interrogazioni sullo stesso argomento.

In particolare, mi ricollego alle ultime notizie da me fornite in sede di risposta ad altra interrogazione lo scorso gennaio, laddove comunicavo all'Onorevole che il tavolo tecnico INAIL-INPS, costituito proprio nell'intento di individuare la platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 67/1988, a fronte delle diverse posizioni dei due enti previdenziali, si sarebbe riunito il 1° febbraio.

Nell'ambito di tale Tavolo, come è noto all'onorevole, è stato operato un confronto tra i due Enti, che ha dato origine ad una nota congiunta.

Sostanzialmente, i rappresentanti degli Istituti hanno convenuto sulla corretta attuazione delle disposizioni normative in materia.

In particolare, l'INPS, sulla base della normativa esistente, ha correttamente operato il riconoscimento delle agevolazioni per la parte di contributi previdenziali esclusivamente dovuti per la gestione agricola; le riduzioni contributive in parola non sono invece applicate dall'istituto alle cooperative di che trattasi per la cassa integrazione e per gli assegni familiari, considerato che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240/84, per tale parte di contributi si applicano le disposizioni proprie del settore Industria, sia ai fini della contribuzione che delle prestazioni.

Altrettanto legittimamente ha operato l'INAIL, ritenendo che la normativa vigente non consente di applicare modalità diverse da quelle previste per l'Industria e che le disposizioni in materia di riduzioni contributive, per la loro natura di norme speciali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il loro ambito applicativo è precisamente e rigidamente definito da norme di fonte primaria.

In ogni caso, si tratterebbe di estendere un beneficio proprio della gestione Agricoltura ai fini pensionistici (peraltro, del tutto eccezionale) ai premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i quali l'INAIL – per espressa deroga di legge – deve applicare i criteri e le modalità previste per la gestione Industria.

In buona sostanza, le cooperative in questione, ove si ammettessero le riduzioni nei termini richiesti, usufruirebbero del regime di favore previsto per la gestione Agricoltura, pur essendo inquadrate ai fini INAIL nella gestione Industria.

In conclusione, quindi, può certamente affermarsi che le differenti posizioni degli Istituti in ordine alla questione posta nuovamente all'attenzione dall'onorevole Brandolini, trovano la loro ragion d'essere già nelle disposizioni dettate dal legislatore in materia, e che un eventuale provvedimento legislativo nel senso auspicato dovrebbe essere comunque valutato anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

ALLEGATO 2

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Bossa, inerente gli interventi del Governo sul fenomeno del lavoro nero minorile e le iniziative per il sostegno alle famiglie più deboli, passo ad illustrare quanto reso noto dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce tre Fondi di finanziamento delle politiche sociali: il Fondo nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) e il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, dall'anno in corso, per effetto della Legge Finanziaria 2010, gli oneri relativi a taluni diritti – corresponsione di assegni alle famiglie con almeno tre figli ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, e degli assegni di maternità previsti dagli articoli 33, 74 e 75 del Decreto legislativo n. 151 del 2001 – non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le Politiche sociali (FNPS), bensì mediante appositi capitoli di spesa obbligatoria iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda il Fondo Nazionale per le Autosufficienze, il finanziamento era stato originariamente assicurato solo per il triennio 2007-2009, ma la Finanziaria del 2010, recependo gli accordi del « patto per la salute 2010-2012 » ha consentito un rifinanziamento di tale Fondo per l'anno 2010 di 400 milioni di euro.

Con decreto-legge n. 185 del 2008 – articolo 4, comma 1 e 1-*bis*, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.

Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.

Anche per il 2010 il Dipartimento citato, inoltre, ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per sostenere lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. In particolare, nella Conferenza unificata del 29 aprile del 2010 si è stabilita la seguente ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia: per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, euro 83.482.291,00; per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 100.000.000,00.

Per quanto riguarda, poi, il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge n. 285 del 1997, si comunica che, nella Legge Finanziaria 2010, non si registrano particolari decrementi rispetto al passato, essendo stato finanziato per una quota pari a circa 40.000 euro.

Si ricorda, infine, il Fondo istituito dall'articolo 9-*bis* della legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. La norma citata, anticipando l'at-

tuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, stanzia 300 milioni di euro per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, si segnala che nell'ambito dell'attività di vigilanza, il contrasto al lavoro minorile, sommerso o irregolare, è stato inserito, negli ultimi anni, tra gli obiettivi più significativi della attività ispettiva da realizzarsi da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro mediante la collaborazione con i servizi sociali degli enti locali, con gli istituti scolastici e con le Forze di polizia.

In particolare, in relazione agli accertamenti ispettivi svolti nel 2009, sono stati trovati 3.128 minori occupati, di cui 1.445 irregolari. Si segnala, inoltre, che dei minori trovati intenti al lavoro 552 erano extracomunitari, di cui 218 erano gli irregolari.

Di particolare utilità, infine, risulta essere il Protocollo di Intesa siglato il 12 ottobre 2009 tra il Ministero che rappresento ed il Telefono Azzurro. Attraverso il « Servizio 114 – Emergenza Infanzia » è stato, infatti, predisposto uno strumento privilegiato di segnalazione ed intervento rispetto a situazioni di lavoro minorile e sfruttamento sul lavoro, con il duplice obiettivo di tutelare adeguatamente i minori e di rendere, al contempo, tempestiva l'azione delle Direzioni provinciali del lavoro.

ALLEGATO 3

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Di Biagio, in materia di infortuni sul lavoro, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INAIL.

Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL hanno carattere indennitario, in ragione della funzione sociale svolta dell'istituto nell'ambito del più generale sistema di tutele a carattere previdenziale, apprestate dall'ordinamento giuridico.

Tali prestazioni hanno la finalità di assicurare al cittadino che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

La funzione indennitaria delle prestazioni INAIL, differenzia tale forma di assicurazione da quella privata che, invece, ha come finalità il risarcimento pieno ed integrale del danno derivante da atto o fatto illecito.

Alla diversa natura del ristoro, corrisponde diversa modalità di erogazione della prestazione, giacché in sede civilistica il risarcimento di norma corrisposto in capitale, mentre nel regime indennitario, almeno per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano l'adeguamento e l'eventuale integrazione della prestazione corrisposta.

Con specifico riferimento alla rendita da inabilità permanente, l'Istituto accerta l'esistenza di postumi invalidanti, che si concretizzano, da un lato, in una riduzione della capacità lavorativa generica suscettibile di utilità economica e, dall'altro, in un pregiudizio dell'integrità psicofisica del lavoratore suscettibile di accertamento medico legale.

Il decreto legislativo n. 38/2000, nell'introdurre il danno biologico nel sistema dell'assicurazione INAIL, non ha modificato i princìpi fondamentali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali caratterizzati dall'automatismo della prestazione e dai meccanismi di solidarietà propri di tale sistema, ma ha semplicemente previsto delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, che erano volte esclusivamente all'indennizzo della riduzione della capacità lavorativa e di guadagno.

Pertanto, le prestazioni dell'INAIL, in considerazione del carattere indennitario e della specifica funzione sociale cui sono destinate, sono necessariamente ancorate ai princìpi di solidarietà che ne delimitano l'ambito di applicazione ed il valore economico.

In ogni caso, si evidenzia che l'Istituto ha prontamente recepito le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge 24 dicembre 2007 n. 247, articolo 1 comma 23 e 24, che, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della « Tabella indennizzo danno biologico », ha previsto un aumento in via straordinaria dell'indennizzo del danno biologico al fine di recuperare il valore dell'indennità risarcitoria, fissato nella misura percentuale dell'8,68 per cento.

Il sistema integrato di prestazioni e servizi assicurato dall'Inail, che si concretizza in una serie di azioni di prevenzione,

di cura, di indennizzo e di riabilitazione, è poi completato dalle attività svolte dai Centri per l'impiego che provvedono alla programmazione, all'attuazione alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti tutelati nel mondo del lavoro, all'iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, alla tenuta delle liste, eccetera.

In particolare, con specifico riferimento alle lesioni invalidanti faccio presente che:

le valutazioni percentuali riportate nella « Tabella » sia per le perdite anatomiche, sia per le menomazioni funzionali delle dita della mano e/o della mano, non hanno trovato motivi di incongruenza nei plurimi monitoraggi effettuati dall'Istituto;

i valori percentuali previsti dalla Tabella del « danno biologico », sono sostanzialmente in linea con i criteri valutativi del « danno biologico » previsti nell'ambito della responsabilità civile.

ALLEGATO 4

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Codurelli concernente i tempi di erogazione degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori aventi diritto.

Preliminarmente pare opportuno ricordare che in base a quanto disposto dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 (Regolamento recante norme perla semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di CIGS e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), a conclusione della fase procedurale dell'esame congiunto della situazione aziendale, le Regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.

Con circolare n. 64/2000, applicativa del predetto regolamento, l'Amministrazione che rappresento ha stabilito che l'avvio del procedimento di valutazione delle istanze aziendali per l'accesso al trattamento di CIGS debba essere subordinato all'acquisizione dell'intera documentazione necessaria all'istruttoria, ivi compreso il parere delle Regioni.

Al fine di garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento di CIGS di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2001 ha previsto che il predetto parere sia rilasciato dalle Regioni entro 20 giorni dalla conclusione della fase di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà connesse al puntuale rispetto del predetto termine e al fine di evitare ritardi nella definizione delle relative istanze, l'Amministrazione che rappresento ha disposto con circolare n. 53/2002 ed in conformità ai princìpi di cui all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, che, decorso il termine dei 20 giorni, si possa comunque procedere all'apertura dell'istruttoria relativa ai procedimenti di CIGS, indipendentemente dall'acquisizione del parere delle Regioni.

Da ultimo, consapevole della rilevanza della questione sollecitata, in quanto relativa a lavoratori che versano in condizioni di difficoltà, non posso che assicurare l'attenzione dell'Amministrazione che rappresento affinché vengano rispettate le proprie determinazioni volte a garantire tempi certi e rapidi nell'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 242

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 243

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 244

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2405 Minardo)* 245

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Sicurezza sociale e famiglia della Camera dei deputati brasiliana 248

AVVERTENZA 248

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.45.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2010.

Carlo CICCIOLI, *presidente,* avverte che la II Commissione ha trasmesso il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Lucio BARANI (PdL), *relatore,* fa presente che, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, le norme di competenza della Commissione non risultano modificate. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa, il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3291-*bis* *G*overno: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ritiene opportuno fare una breve introduzione sull'insieme del provvedimento. Il disegno di legge n. 3291-*bis* è il risultato dello stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 2010, degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, presentato dal Ministro della giustizia Alfano: « Esecuzione domiciliare delle pene detentive e messa alla prova ». Il nuovo provvedimento risponde a una reale emergenza, l'emergenza carceri, su cui anche il Presidente della Repubblica si è soffermato in occasione delle celebrazioni per la festa della polizia penitenziaria, auspicando un impegno comune, di Governo e Parlamento, al fine di raggiungere al più presto risultati concreti, in grado di soddisfare le attuali esigenze del sistema di gestione della pena e di rendere meno oneroso il quotidiano svolgimento delle attività demandate alla polizia penitenziaria.

Con riferimento allo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

Fa quindi presente che, a tal fine, in base al successivo comma 4, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Segnala, infine, che, ai sensi del successivo comma 7, nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso della discussione.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) chiede chiarimenti in ordine all'esclusione dall'applicazione del beneficio previsto nel disegno di legge in esame dei condannati per reati particolarmente gravi perpetrati

nell'ambito familiare. Ritiene, infatti, che in casi simili la detenzione presso il domicilio del condannato presenti rischi elevati.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea la necessità di un'adeguata riflessione sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che le parti di competenza della Commissione sono quelle illustrate dal relatore e che ogni considerazione di carattere più generale sul disegno di legge in esame potrebbe essere inserita, tutt'al più, nelle premesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-*bis*/A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza sul disegno di legge in esame, di cui l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione. Al riguardo, fa presente che la I Commissione ha accolto l'osservazione apposta al parere approvato dalla Commissione nella seduta del 12 maggio scorso, sostituendo il riferimento alle strutture « convenzionate » con quello, più corretto, alle strutture « accreditate ». Segnala, inoltre, che, al fine di recepire la condizione apposta al parere della V Commissione, è stato soppresso l'articolo 17 in materia di ricetta medica elettronica. Fa presente, infine, che l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del testo in esame, anziché abrogare l'obbligo di denuncia degli infortuni all'autorità di pubblica sicurezza, stabilisce che tale obbligo sussista soltanto per infortuni che comportino morte o inabilità al lavoro per più di quindici giorni; è stato, altresì, soppresso il comma 2 del medesimo articolo, che aboliva l'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni da parte delle imprese, di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere tenendo conto di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che le modifiche testé illustrate dal relatore riflettono quanto l'opposizione aveva evidenziato nel corso del precedente esame del provvedimento in titolo. Si rammarica, pertanto, del fatto che, in Commissione, la maggioranza abbia tenuto un atteggiamento di totale chiusura nei confronti di tali indicazioni e auspica che, quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, per la parti di competenza, i provvedimenti annunciati dal Governo in questi giorni, la stessa maggioranza si dimostri più attenta alle ragioni e ai suggerimenti dell'opposizione. Osserva, quindi, che la condizione espressa dalla V Commissione, cui ha fatto riferimento il relatore, conferma che l'articolo 17 conteneva una sorta di « norma manifesto », priva di idonea copertura finanziaria, laddove l'introduzione della ricetta medica elettronica, se adeguatamente finanziata, avrebbe consentito risparmi apprezzabili nel medio periodo. Ritiene, altresì, che lo stesso possa dirsi dell'articolo 4 in materia di cartella clinica digitale; in proposito, segnala, in particolare, che l'attuazione di tale previsione, in mancanza di risorse aggiuntive, possa tradursi in una diminuzione delle risorse per l'ordinaria attività di assistenza.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, precisa che, da parte della maggioranza, non vi è stata alcuna preclusione nei confronti delle osservazioni formulate dai

colleghi dell'opposizione. Con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fa presente, infatti, di avere personalmente segnalato tali questioni al presidente dell'XI Commissione, ritenendo che esse rientrassero prevalentemente nell'ambito di competenza della stessa, e ricorda che è anche a seguito di tale segnalazione che si è giunti alle modifiche precedentemente illustrate. Quanto all'articolo 4, ritiene non possa destare sorpresa che, in un contesto finanziario critico come l'attuale, si decida di concentrare le risorse sull'assistenza, rinviando innovazioni, certamente positive, come l'introduzione della cartella clinica digitale. In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2405 Minardo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 7 maggio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2405 Minardo: « Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano d'emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Il sottosegretario Francesca MARTINI ricorda che, nella seduta del 18 maggio scorso, il relatore ha rilevato come il Governo avesse preannunciato la presentazione di un disegno di legge contenente disposizioni analoghe alle proposte in titolo, ma, poiché tale disegno di legge non era stato ancora presentato, riteneva opportuno riprendere l'esame delle stesse.

Fa presente, pertanto, che, finalmente, il disegno di legge recante codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo e del maltrattamento animale ha iniziato il suo *iter* governativo. Infatti, proprio questa mattina, il predetto disegno di legge è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'iscrizione all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio, previo assenso delle amministrazioni interessate.

Segnala che tale disegno di legge è molto più ampio di quelli di iniziativa parlamentare e, soprattutto, disciplina tutti gli aspetti presi in considerazione dalle proposte di legge in titolo, riprendendo anche il contenuto di ordinanze contingibili e urgenti emanate negli ultimi due anni in materia. Esso si articola in dieci capitoli, quarantacinque articoli e un allegato.

In particolare, esso nasce dall'esigenza di superare le problematiche sorte a causa dei ritardi e dell'applicazione non omogenea, da parte di alcune regioni e province autonome, della legge-quadro in materia di protezione degli animali d'affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281. Tale situazione ha comportato,

soprattutto in talune realtà, il dilagare del fenomeno del randagismo ed il proliferare di « canili *lager* », posti talvolta sotto il controllo di organizzazioni malavitose, determinando in alcuni casi situazioni di vera e propria emergenza.

Pertanto, con tale disegno di legge, si mira a regolamentare, con un atto normativo stabile, il rapporto uomo-animali d'affezione, a disciplinare la materia nel suo complesso, a migliorare le condizioni di benessere degli animali e a colmare le lacune esistenti nel quadro normativo nazionale. Tra le innovazioni introdotte dal disegno di legge, si segnalano le disposizioni volte a migliorare il rapporto uomo-animali d'affezione, al fine di accrescere il benessere animale, anche attraverso la previsione di norme che riproducano il contenuto delle ordinanze contingibili ed urgenti che negli ultimi anni hanno disciplinato la materia più nel dettaglio, al fine di rendere più incisive le disposizioni vigenti per la prevenzione del fenomeno del randagismo (nello specifico caso dei cani, sono stati previsti appositi corsi di formazione per migliorare la conoscenza dell'etologia e del comportamento canino per tutti coloro che detengono cani a qualunque titolo: proprietari, allevatori, addestratori, commercianti); la prescrizione dell'obbligatorietà dell'identificazione di tutti i cani e dei gatti detenuti a scopo di commercio e di quelli appartenenti alle colonie feline, mediante inoculazione sottocutanea del *microchip* e contestuale iscrizione degli stessi nell'anagrafe degli animali d'affezione; l'adozione di misure generali di tutela per l'incolumità pubblica attraverso la previsione di una serie di divieti (lasciare incustodito in luogo pubblico il cane di cui si è responsabili o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo; utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e i collari a punta); l'introduzione di misure speciali per gli avvelenamenti; misure speciali di vigilanza in capo agli organi deputati all'applicazione delle norme; l'introduzione di sanzioni amministrative e penali relative alla violazione delle disposizioni previste dal disegno di legge. Si prevedono, infine, numerosi obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del disegno di legge *in itinere* (le regioni e le province autonome che gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe degli animali d'affezione e ne garantiscono l'interoperatività con quella nazionale e con le altre banche regionali e redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila; i comuni che rendono, tra l'altro, pubblici i resoconti di gestione dei cani randagi, nonché i risultati delle verifiche effettuate e promuovono corsi di informazione ed educazione in materia di etologia, zooantropologia, diritti degli animali, doveri del proprietario e salute veterinaria); all'interno delle aree protette, la vigilanza sull'esecuzione e l'osservanza dell'intervento è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco; i medici veterinari che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emettono diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, devono darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario ufficiale; i sindaci che assicurano, attraverso i servizi veterinari ufficiali o tramite apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, con oneri a carico dei comuni, il primo soccorso attivo nelle ventiquattro ore, anche con l'ausilio di ambulanze veterinarie; le aziende sanitarie locali, nel territorio di loro competenza, istituiscono, nell'ambito del servizio veterinario, un'apposita unità organizzativa dedicata; i servizi veterinari ufficiali provvedono attraverso la predetta unità organizzativa alla gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, alla gestione del recupero degli animali d'affezione randagi e vaganti, al controllo sanitario e agli interventi terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari, al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà, alla valutazione dei cani morsicatori o che hanno manifestato comporta-

menti aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali, alle attività di vigilanza sui rifugi e su tutte le attività con animali d'affezione; i servizi veterinari ufficiali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, gli organi di pubblica sicurezza e le guardie zoofile vigilano e controllano, secondo le rispettive competenze, sull'esecuzione e l'osservanza delle disposizioni del disegno di legge; infine, il Ministero della salute (Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario), nell'emanare le linee guida e fissare i requisiti tecnici per la corretta applicazione del disegno di legge, si avvale anche del Comando dei carabinieri per la tutela della salute, per lo svolgimento delle attività ispettive.

Dichiara, infine, di confidare nel senso di responsabilità dei membri della Commissione e nella comune volontà di addivenire ad un intervento legislativo che consenta all'Italia di diventare il Paese più avanzato sotto il profilo del benessere animale e della legislazione sul rapporto uomo-animali.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime vivo apprezzamento per i contenuti del disegno di legge che il Governo si appresta a presentare e ritiene che esso potrà certamente costituire un fondamentale punto di riferimento ai fini dell'elaborazione di un testo unificato in materia.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità di tenere nella massima considerazione il disegno di legge che il Governo nella persona del Sottosegretario Francesca Martini si accinge a presentare. Ricorda, quindi, il rilevante lavoro compiuto dal Governo e dal sottosegretario Francesca Martini in materia di tutela del benessere animale e di prevenzione del randagismo, evidenziando, in particolare, gli interventi puntuali adottati in seguito all'insorgenza di particolari situazioni emergenziali. Sottolinea, altresì, la rilevanza della recente istituzione di una *task force* contro il randagismo. Rileva, infine, come in questa materia occorra una maturazione culturale da parte di tutti i soggetti interessati, maturazione che, a suo avviso, l'azione del Governo sta favorendo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di avere già evidenziato, nel corso dell'esame, il problema dell'importazione illegale di animali, rispetto al quale invita il rappresentante del Governo a chiarire la propria posizione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il disegno di legge annunciato dal Governo recepisca i contenuti delle proposte di legge in esame e, al contempo, traduca in legge le previsioni contenute nelle ordinanze susseguitesi negli ultimi anni. Concorda, quindi, con il sottosegretario Martini nel ritenere che i canili debbano disporre di risorse adeguate, ma, al tempo stesso, debbano essere tenuti ad assicurare un livello di servizi adeguato. Sottolinea, altresì, l'esigenza – già rappresentata attraverso un'interrogazione che, ad oggi, non ha ottenuto risposta – di acquisire dati precisi sul fenomeno del randagismo, prima di annunciare clamorose iniziative, come la creazione di apposite *task force*. Ricorda, inoltre, che il traffico illegale di cuccioli, oltre che a livello internazionale, rappresenta un fenomeno rilevante anche all'interno del Paese, specie dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali. Auspica, infine, un coinvolgimento delle associazioni animaliste nel corso dell'esame delle proposte di legge in titolo, nell'ambito delle audizioni che la Commissione riterrà di svolgere.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, intervenendo per una breve precisazione, osserva come alcune delle osservazioni formulate dai colleghi denotino una certa carenza di informazione sulle iniziative assunte dal Governo. Desidera, pertanto, fare presente all'onorevole Burtone che il Governo ha provveduto a intensificare i controlli alle frontiere contro l'importa-

zione illegale di animali, anche esotici. Il fenomeno, tuttavia, è ben lungi dall'essere debellato e determina, oltre che gravi sofferenze per gli animali, l'introduzione in Italia di animali non vaccinati, potenziali portatori di malattie e, in molti casi, destinati a morire a breve. Sottolinea, quindi, che il disegno di legge che il Governo si accinge a presentare non rappresenta la mera somma delle previsioni contenute nelle proposte di legge in esame, ma mira a introdurre un vero e proprio codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo e del maltrattamento animale, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente per la lotta al randagismo: appaiono, pertanto, infondate le critiche di quanti lamentano la sottrazione di risorse agli interventi in favore delle persone, al fine di destinare tali risorse agli animali. Condivide il richiamo dell'onorevole Viola alla necessità di coinvolgere pienamente, anche in ambito parlamentare, le associazioni animaliste, con le quali il Governo si confronta sin dall'inizio della legislatura. Sottolinea, quindi, come la *task force* sul randagismo rappresenti una novità assoluta, che ha comportato anche una significativa riorganizzazione amministrativa all'interno del Ministero e che consentirà a quest'ultimo di intervenire efficacemente nelle situazioni critiche, di sostenere le amministrazioni locali virtuose e di stimolare quelle inadempienti. Ricorda, altresì, gli interventi del Governo a favore dell'assistenza veterinaria pubblica, che indubbiamente presenta alcune criticità in alcune parti del Paese; in particolare, si sta intervenendo per contrastare le intimidazioni nei confronti dei veterinari, anche in considerazione delle pesanti ricadute che il fenomeno può avere sulla sicurezza alimentare. Con riferimento, quindi, all'acquisizione di dati sul fenomeno del randagismo, segnala come molte regioni, specie meridionali, risultino inadempienti rispetto all'obbligo di rilevare e comunicare i relativi dati. Sottolinea, infine, come il Parlamento, per il fatto di rappresentare tutto il territorio nazionale, possa svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di un'evoluzione culturale del rapporto uomo-animali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 25 maggio 2010.

Incontro con una delegazione della Commissione Sicurezza sociale e famiglia della Camera dei deputati brasiliana.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.45 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
*Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-*ter *Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abbinate (Parere alla I Commissione) *(Rinvio dell'esame)* 249

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 249

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 257

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo *(Esame e rinvio)* 250

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 Governo ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente e relatore,* in considerazione del fatto che presso la I Commissione è ancora in corso l'esame degli emendamenti, rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame, raccolti nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, rileva che le proposte emendative presentate sono riconducibili in gran parte ai temi già affrontati in occasione delle precedenti fasi di esame del provvedimento. In particolare, sono stati ripresentati pressoché tutti gli emendamenti già presentati all'Assemblea lo scorso febbraio, ai quali si aggiungono ulteriori proposte avanzate da tutti i gruppi.

Precisa poi che ha ritenuto di ripresentare, in qualità di relatore, gli emendamenti già presentati all'Assemblea come Commissione, sui quali si era già registrato il più ampio consenso dei gruppi, nonché alcune proposte ulteriori.

Invita quindi a valutare l'opportunità di un dibattito di carattere generale sugli emendamenti, che consenta di evidenziare gli orientamenti generali e le priorità dei gruppi.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei presidenti dei gruppi dovrà definire il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, che potrebbe riservare alla Commissione un più ampio margine di tempo per la conclusione dell'esame del disegno di legge. Non nasconde, inoltre, che anche questo provvedimento potrebbe risentire delle complessive iniziative del Governo in materia finanziaria.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che nel provvedimento in esame si prevede di affrontare, con misure di spesa, alcuni dei problemi più seri del settore agroalimentare e che in queste ore il Governo sta per definire una manovra finanziaria, che inciderà significativamente sulla spesa pubblica. Ritiene pertanto necessario in via preliminare che il Governo e la maggioranza chiariscano i loro orientamenti in merito al disegno di legge in esame.

Inoltre, il suo gruppo ha accettato che si fissasse un breve termine per la presentazione degli emendamenti, nel presupposto che la Commissione dovesse concluderne l'esame per l'inizio di giugno; ora invece si prospetta un rinvio nella calendarizzazione in Aula.

In conclusione, se per il Governo il disegno di legge mantiene la sua validità ed è in condizioni di arrivare ad un esito positivo, il gruppo del PD non si sottrarrà al confronto, ma deve sapere in quale contesto si intende procedere.

Paolo RUSSO, *presidente*, comprende le ragioni dell'intervento del deputato Zucchi, osservando che esso coinvolge soprattutto la posizione del Governo.

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge all'ordine del giorno, che reca la firma dei rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione, è volta all'individuazione di uno strumento che possa assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 per lo sviluppo rurale e dunque scongiurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate.

A tale scopo è prevista l'adozione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni, del Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. La proposta prevede che i programmi di sviluppo rurale delle regioni vadano a costituire l'articolazione operativa del Programma nazionale, nel quale confluiscono.

Ricorda che ciascuna regione e provincia autonoma è chiamata a spendere le risorse assegnate nel rispetto della regola cosiddetta del « n + 2 », la quale stabilisce che quanto impegnato sul bilancio del-

l'Unione europea nell'anno « n » debba essere speso dalla regione interessata entro i due anni successivi, pena il disimpegno automatico delle risorse non spese, così come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Fa presente altresì che la norma di cui si propone l'adozione non reca oneri aggiuntivi per lo Stato e prevede l'adozione, come disposto dal comma 2, con riferimento agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, di uno specifico piano di finanziamento che consente di mantenere l'ammontare delle risorse assegnate per il settore agricolo operando delle compensazioni di spesa tra le regioni e le province autonome che spendono di più e quelle che spendono di meno ed evitando il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate per la politica di sviluppo rurale.

La norma, infine, oltre a difendere le risorse che lo Stato ha ricevuto da parte dell'Unione europea per il sostegno allo sviluppo rurale, consente l'introduzione di un sistema di premialità fissando un incentivo alle regioni più virtuose. Si tratta quindi di un intervento di grande intelligenza, a favore del comparto agricolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO valuta favorevolmente, a nome del Governo e suo personale, la proposta di legge in esame. Ricorda in proposito che l'argomento è stato oggetto anche di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che tuttavia non hanno avuto corso; in particolare, in essi si prevedevano misure anche per il Fondo europeo per la pesca nonché meccanismi per la responsabilizzazione degli amministratori e dei dirigenti pubblici.

Precisa poi che tutte le regioni, salvo le province di Trento e di Bolzano, hanno fatto registrare ritardi nell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale, anche se le regioni dell'obiettivo « convergenza » sono maggiormente interessate. Le risorse in gioco ammontano a circa un miliardo e 350 milioni di euro per il Fondo europeo per lo sviluppo rurale e a 120 milioni di euro per il Fondo europeo della pesca. In sostanza, per l'Italia è essenziale scongiurare l'applicazione delle disposizioni europee che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse.

Susanna CENNI (PD) chiede se la formulazione della proposta di legge è stata concordata con le regioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO segnala che la proposta prevede che l'adozione del nuovo Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 avvenga sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede se le regioni siano state consultate in merito all'opportunità di approvare la legge in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea l'esigenza di procedere nei tempi più solleciti, tenuto anche conto del previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda sulla necessità di evitare l'automatica restituzione delle somme ricevute dall'Unione europea, rilevando peraltro la necessità di evitare di dare l'impressione che lo Stato voglia avocare a sé competenze regionali. Piuttosto, lo Stato potrebbe e dovrebbe affiancare le regioni in difficoltà nella predisposizione della complessa fase progettuale, posta a base dei finanziamenti europei.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che occorre evitare in primo luogo il disimpegno automatico delle risorse dell'Unione europea stanziate e non utilizzate; in secondo luogo, occorre fare ciò nel modo più partecipato possibile con le amministrazioni regionali, specie quelle in difficoltà e, in terzo luogo, evitare che per il futuro si ripresentino le difficoltà lamentate.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che non esiste il pericolo che lo Stato avochi competenze proprie delle regioni. Infatti, nel 2005, modificando il modello seguito nel periodo precedente, si preferì – in omaggio all'autonomia regionale – la scelta di ventuno programmi di sviluppo rurale nel quadro di un piano strategico nazionale. Le regioni hanno conseguentemente conseguito autonomamente l'approvazione dei loro programmi. Osserva, peraltro, che le asimmetrie e le non omogeneità riscontrate sono dovute anche a varie inefficienze burocratiche a livello regionale.

Ricordando poi le proposte emendative formulate per la soluzione del problema, ricorda che la Francia ha varato un'operazione analoga a quella prevista dalla proposta di legge, che ha ottenuto l'approvazione dell'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si domanda se non si dovrebbe andare nella direzione del federalismo.

Sandro BRANDOLINI (PD) fa presente che, a quanto risulta, alcuni assessori regionali sarebbero contrari al provvedimento, percepito come una espropriazione di competenze regionali. Chiede pertanto che la Commissione proceda immediatamente all'audizione degli assessori regionali all'agricoltura ovvero dei presidenti delle regioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che la proposta avanzata dal deputato Brandolini potrebbe essere utile al fine di sgomberare il campo dagli alibi. Ritiene infatti che la decisione del 2005 di optare per ventuno piani di sviluppo rurale fu una decisione temeraria poiché presupponeva che tutte le regioni fossero in grado di gestire allo stesso modo meccanismi tanto complessi. Inoltre, è sopraggiunta una diversa fase economica, che determina ulteriori difficoltà. Non tutte le regioni hanno la capacità di cofinanziamento richiesto dall'Unione europea, né il sistema creditizio, in regime di discesa dei prezzi agricoli, è propenso ad investire sul successo dell'impresa agricola e quindi a supportarla dei necessari mezzi finanziari.

Allo stato attuale, pertanto, o si accetta che alcune regioni perdano le risorse assegnate oppure si prevede, piuttosto che perdere risorse assegnate all'Italia, l'applicazione del principio dei vasi comunicanti. Fa presente inoltre di non escludere che l'Italia possa negoziare l'ipotesi di essere autorizzata a considerare tra gli investimenti effettuati, ai fini della rendicontazione, anche gli investimenti già effettuati ad altro titolo.

Da questo punto di vista, la proposta di legge in esame introduce uno strumento molto flessibile e intelligente, che potrebbe consentire un'alternativa alla mera perdita delle risorse europee, consentendo quasi una partita di giro e recuperando importanti risorse per l'agricoltura. Invita pertanto a mettere da parte l'orgoglio regionale e a prendere coscienza dei risultati dell'azione regionale, che ha utilizzato un ammontare di fondi europei compreso tra il 10 e il 20 per cento, che ritiene abbastanza imbarazzante.

Ritiene infine che, a prescindere dall'accordo con le regioni, la proposta di legge sia talmente di buon senso da suggerire comunque la sua rapida approvazione. Non ci si può assumere la responsabilità di non decidere.

Fabio RAINIERI (LNP) concorda sull'opportunità di procedere all'audizione dei presidenti delle regioni o degli assessori competenti in materia. È infatti importante comprendere le ragioni che hanno impedito alle regioni di spendere le risorse assegnate e in particolare, capire se sono mancate le richieste ovvero se le regioni hanno dato troppo spazio a soggetti che c'entrano poco con l'agricoltura, come è avvenuto in Emilia-Romagna. Ritiene inoltre necessario verificare se è mancata la capacità di cofinanziamento regionale, anche nella prospettiva di evitare che la situazione si ripeta. Sottolinea infine che il sistema bancario non sostiene adeguatamente i privati, che in alcuni casi sono chiamati a cofinanziare le misure per lo sviluppo rurale.

Paolo RUSSO, *presidente,* osserva che i problemi da affrontare riguardano le conseguenze di una eventuale inazione parlamentare, la necessità di dare alle regioni uno strumento efficace, come segnalato dal deputato Rainieri e, in terzo luogo, gli aspetti procedurali con riferimento al rispetto delle autonomie regionali.

Viviana BECCALOSSI (PdL) esprime, a nome del gruppo del PdL, una valutazione positiva sulla proposta di legge che ha il condivisibile obiettivo di evitare la perdita delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea. Si pone in tal modo rimedio ad un errore commesso in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2005, quando si decise l'attuale modello per lo sviluppo rurale. Ricorda in proposito che per il piano di sviluppo rurale 2001-2006 si applicava il principio dell'*overbooking,* secondo il quale le regioni con maggiore capacità di spesa potevano drenare le risorse non utilizzate da altre. Ritiene che avere modificato questo meccanismo sia stato un errore gravissimo, frutto di miopia politica. È perciò necessario tornare al meccanismo del 2001-2006, che consentiva a chi riusciva a spendere e a investire di poter investire anche le risorse di altre regioni incapaci di spendere quei fondi altrimenti destinati al disimpegno automatico, cioè alla restituzione all'Europa. Tale meccanismo incontrò fortissime resistenze perché si pensava che il nord del Paese avrebbe sottratto risorse al sud.

Per questi motivi, nell'attuale congiuntura economica, il Parlamento ha il dovere di valorizzare tutte le risorse disponibili, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l'attuale situazione.

Ritiene poi che si possa procedere all'audizione dei responsabili regionali, ferma restando la prioritaria esigenza di non perdere risorse finanziarie. Infine, con riferimento a quanto proposto dal deputato Di Giuseppe, fa presente che un intervento statale per aiutare le regioni nella presentazione dei progetti non potrebbe che risolversi in una sottrazione di competenze.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) precisa di aver sottoscritto la proposta di legge in esame nella convinzione che, nell'attuale congiuntura economica, si dovesse intervenire per scongiurare la perdita di importanti risorse finanziarie per il Paese. In ogni caso, la proposta del collega Brandolini va accolta, perché si tratta di una responsabilità che deve essere condivisa con le regioni.

Ricorda quindi le difficoltà incontrate dalle regioni nella programmazione e nei bandi per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, nonché le difficoltà nell'accesso al credito, precisando che tutte le regioni hanno maturato ritardi, anche se quelle dell'obiettivo « convergenza » in misura maggiore. Con riferimento all'intervento del deputato Rainieri, fa presente che non è possibile tuttavia intervenire nel merito delle scelte compiute dalle regioni. Sottolinea infine che il Ministero, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto dell'assegnazione iniziale delle risorse.

Giovanni DIMA (PdL), sottolineando la grande rilevanza dell'argomento in discussione, ricorda che la polemica sull'utilizzo dei fondi comunitari è storia antica, che si trascina da decenni; parimenti è stata più volte affrontata la questione della capacità organizzativa e di spesa delle regioni.

Tuttavia, ora occorre affrontare senza indugio i problemi strutturali delle regioni che non riescono a spendere le risorse assegnate. In base alla sua esperienza, ritiene che tali problemi non derivino dalla mancanza di progetti, ma piuttosto dai limiti organizzativi delle strutture burocratiche delle amministrazioni regionali, notevoli in alcuni casi, nonché dalla scarsa capacità di sostegno finanziario e creditizio all'azione delle imprese. In altri termini, la politica e le istituzioni non sono state in grado di coinvolgere il sistema creditizio per accompagnare la spesa comunitaria, che costituisce una fonte di finanziamento certa.

Premesso che il riferimento al federalismo non appare pertinente, sottolinea che il sistema Italia non può perdere le

risorse dell'Unione europea, come ampiamente è stato detto nel corso della recente campagna elettorale per il rinnovo delle regioni. Si tratta di una partita troppo importante, che eccede l'ambito settoriale e che richiede l'assunzione di una grande responsabilità da parte degli amministratori regionali, soprattutto se all'inizio del loro mandato.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, se non vi può essere disaccordo sull'esigenza di evitare la perdita di importanti risorse finanziarie, occorre tuttavia indagare meglio le ragioni che hanno portato all'attuale situazione, visto che contemporaneamente si prevede anche una ridefinizione delle regole destinata a valere fino al 2013. Non si può infatti solo chiamare in causa l'inefficienza nella spesa da parte delle regioni. Conseguentemente, anche se il tempo a disposizione è limitato, una verifica con le regioni appare essenziale, anche per definire uno strumento maggiormente aderente alla realtà. Infine, non sembra che le risorse destinate alle aree dell'obiettivo « convergenza » possano essere dirottate su aree diverse.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che la proposta di legge salvaguarda il principio della destinazione territoriale delle risorse, prevedendo un complesso meccanismo che consente il recupero dei fondi. Non si tratta quindi di dirottare risorse dal sud al nord.

Quanto alle cause dell'attuale situazione, osserva che talvolta le regioni hanno fatto scelte sbagliate in sede territoriale, per esempio prevedendo misure da cofinanziare da parte dei privati, troppo gravose in certe aree. I ritardi interessano tutte le regioni, anche se quelle dell'obiettivo « convergenza » vengono in evidenza perché hanno a disposizione maggiori risorse.

La proposta di legge in esame, tuttavia, consentirebbe nei tempi più rapidi di evitare il disimpegno dei fondi europei in quanto, senza incidere sui piani regionali, ne prevede l'accorpamento in un unico piano nazionale, nel quale non si perde il vincolo di destinazione territoriale.

Ricorda quindi che anche altri Paesi europei sono in ritardo nell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale ed è stata anche prospettata l'ipotesi di richiedere lo slittamento di un anno della regola dell'« n+2 ». Fa però presente che, nell'attuale situazione di crisi e nella prospettiva di una revisione delle politiche per l'agricoltura e dei relativi strumenti finanziari, non si può chiedere all'Unione europea di non tagliare i fondi, se poi non si è in grado di utilizzarli.

Esprime quindi apprezzamento per la sensibilità del Parlamento, che intende assumersi la responsabilità di salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato. Invita perciò la Commissione a procedere nei tempi più rapidi, valutando la possibilità di approvare la legge in sede legislativa ed evitando i ritardi che potrebbero conseguire alle audizioni proposte. Al contempo, la Commissione potrebbe chiedere al Ministero di portare la questione all'esame della Conferenza Stato-regioni e del relativo Comitato tecnico in materia di agricoltura. Ricorda in proposito che l'argomento è stato già affrontato con le regioni, sin dallo scorso febbraio, e che, a prescindere dal rinnovo delle amministrazioni regionali, le burocrazie regionali sono ben consapevoli della situazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda di aver sottoscritto la proposta di legge, condividendo l'obiettivo di fondo di evitare il disimpegno dei fondi europei. Tuttavia, premesso che il Parlamento non può intervenire nel merito delle scelte di competenza delle regioni, ritiene però necessario comprendere le difficoltà finora incontrate. Per questi motivi, condivide la proposta di procedere all'audizione delle regioni, considerato che l'argomento appare di particolare importanza, più di altri per i quali la Commissione ha svolto audizioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che le posizioni emerse dal dibattito non siano molto distanti, richiamando le condivisibili considerazioni del deputato Rainieri.

Osserva poi che il Parlamento sta affrontando il tema del federalismo, costruendo un modello che vede la definizione di situazioni *standard*, la previsione di un periodo di avvicinamento agli *standard* e, successivamente, di una fase nella quale scattano meccanismi di premialità e di penalizzazione. Da questo punto di vista, il Parlamento non può non praticare questo modello anche con riferimento all'argomento in discussione, vista la sua importanza. Ritiene pertanto che i problemi debbano essere affrontati in profondità con le regioni, anche nella prospettiva delle ulteriori questioni che potrebbero presentarsi fino al 2013. Certamente, non si può essere contrari ad un provvedimento che eviti il disimpegno delle risorse, ma si deve farlo dopo aver incontrato i presidenti e gli assessori regionali. Nel frattempo, non dovrebbe essere sottovalutata la possibiità di una verifica in sede di Governo e di Unione europea.

Susanna CENNI (PD), sottolineando che il dibattito non è tra chi è a favore e chi è contro la proposta di legge, ritiene che si debba tuttavia evitare lo scontro ideologico. A suo giudizio, la scelta compiuta nel 2005 non è stata un errore, come sostenuto dalla collega Beccalossi. È tuttavia vero che nel 2005 il contesto economico era del tutto diverso e, probabilmente, ora i programmi regionali sarebbero impostati in modo diverso, per esempio con un maggior favore per gli investimenti.

Ribadendo l'assenso per un intervento che consenta di evitare il disimpegno delle risorse, ricorda che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e che quindi devono essere consultate preventivamente. Ritiene poi dubbia la possibilità di spostare risorse destinate all'obiettivo « convergenza ».

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che, proprio in ossequio all'autonomia regionale, rischieranno di mancare i fondi per il Fondo di solidarietà nazionale.

Giovanna NEGRO (LNP) osserva che la proposta di legge, poiché comporta impegni di spesa da parte delle regioni, dovrebbe essere approvata definitivamente entro settembre.

Paolo RUSSO, *presidente,* constata che vi è un generale consenso sulla necessità di un intervento volto a salvaguardare gli interessi finanziari nazionali e ad evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico, mentre restano da approfondire le ulteriori questioni eventualmente con le regioni. Richiama tuttavia in proposito le considerazioni del deputato Gottardo, che condivide, quando ha affermato che, anche se le regioni fossero contrarie, il provvedimento dovrebbe ugualmente essere approvato. Quanto all'audizione delle regioni, invita a valutare i tempi complessivamente disponibili.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che la sede istituzionale per un confronto al livello più alto tra lo Stato e le regioni è la Conferenza Stato-regioni, cui le regioni partecipano avvalendosi anche di una struttura tecnica permanente. Pertanto, ritiene preferibile che il confronto avvenga con il Governo, in sede di Conferenza, piuttosto che attraverso un incontro della Commissione con i presidenti delle regioni.

Susanna CENNI (PD) sottolinea che si sta esaminando una proposta di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che la proposta di legge non determina una invasione delle competenze regionali, in quanto investe i rapporti con l'Unione europea, che rientrano nelle attribuzioni dello Stato, e non la materia dell'agricoltura, che riguarda gli aspetti operativi.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, si riserva di intervenire in altra seduta sui diversi temi affrontati nel corso del dibattito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) insiste nella richiesta che la Commissione proceda all'audizione degli assessori o dei presidenti delle regioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260-2646-2743/A).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – 1. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 046. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – 1. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 047. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – *(Proroga del termine della Commissione per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna).* – 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

1. 048. Cicu.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – *(Piani nazionali di settore)* – 1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 049. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – 1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

2-*bis*. Le operazioni di trasformazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

1. 0700. Il relatore.

ART. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590).

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* euro cinquanta *con le seguenti:* euro cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* euro cinquanta *con le seguenti:* euro dieci.

1-*bis*. 40. Fogliato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica

agricola comune, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera *c),* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché disposizioni per l'effettivo utilizzo dei crediti relativi alla politica agricola comune.

1-*bis*. 41. Fogliato.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*. – *(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)).* – 1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma operativo pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.

2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per Programma operativo pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.

***1-*bis*. 040.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*. – *(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)).* – 1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma operativo pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.

2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per

Programma operativo pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.

***1-*bis*. 0700.** Faenzi.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*. *(Modifica alla legge 15 gennaio 1991, n. 30).* — 1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « uffici provinciali » sono sostituite con le seguenti: « uffici periferici ».

1-*bis*. 041. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Gottardo, Dima, Di Caterina.

ART. 2.

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-*ter*. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

***2. 3.** Negro, Rainieri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-*ter*. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

***2. 702.** Di Caterina, Gottardo, Dima.

*Al comma 1-*bis, *sostituire le parole da:* fatta salva *fino alla fine del comma con le seguenti:* tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.

2. 700. Il relatore.

*Al comma 1-*ter, *sostituire il terzo periodo con il seguente:* Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-*quater*; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

*Conseguentemente, al comma 1-*sexies:

lettera c), *sostituire le parole:* le produzioni ottenute in regime di Sistema *con le seguenti:* i prodotti conformi al Sistema;

lettera d), *sostituire le parole:* efficaci procedure *con le seguenti:* adeguate misure.

2. 701. Il relatore.

Al comma 1-quater, *secondo periodo, dopo le parole:* produzione integrata *aggiungere le seguenti:* , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata.

2. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-quater, *secondo periodo, dopo le parole:* produzione integrata *aggiungere le seguenti:* , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

2. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo il comma 1-octies, *aggiungere il seguente:*

1-*octies*.1. All'articolo 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le sanzioni proporzionali previste ai sensi dei commi 1 e 2 non possono comunque superare un importo massimo pari al 10 per cento del fatturato aziendale dell'anno in cui la violazione è accertata. »

2. 42. Fogliato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1. – *(Misure a sostegno del settore agrumicolo)*. – 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. 01. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1. – *(Marchi di qualità)*. – 1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto com-

porta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.

2. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1. – *(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine).* – 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

« *m*-bis*)* promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine ».

***2. 04.** Oliverio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1. – *(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine).* – 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

« *m*-bis*)* promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine ».

***2. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1. – 1. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole ».

2. 021. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 2-*bis*.

(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

Sopprimerlo.

2-*bis*. 701. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni *con le seguenti:* 300 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 e quanto a 178 milioni di euro mediante le risorse di cui al comma 4.

4. Al comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in una misura non inferiore a 178 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. »

2-*bis*. 40. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sostituire le parole: incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010 *con le seguenti:* stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2-*bis*. 13. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni *con le seguenti:* 430 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 430 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-*bis*. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 91 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-*bis*. 44. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in una misura non inferiore a 122 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. »

2-*bis*. 42. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.1. – 1. All'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « massima » è soppressa;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le disponibilità previste nel suddetto Elenco 1 relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

2-*bis*. 040. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 2-*ter*.

(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

Sopprimerlo.

2-*ter*. 701. Il relatore.

*Sostituire l'articolo 2-*ter *con il seguente:*

ART. 2-*ter*. – *(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari)*. – 1. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può concedere alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore agroalimentare nei limiti dei finanziamenti disposti al comma 2.

2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari ». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.

2-*ter*. 42. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziale *fino alla fine del comma con le seguenti:* pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

2-*ter*. 43. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni *con le seguenti:* 98 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 98 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-*ter*. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le , parole: « e in una misura non inferiore a 100 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. »

2-*ter*. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*. – *(Misure di sostegno a favore del comparto agricolo)* – 1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 200 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) adozione di misure volte ad ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime che sono utilizzate nel comparto agricolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 al fine di non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. 0700. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*. – *(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare)*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per

contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-*ter*. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*. – *(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare)*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-*ter*. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*. – *(Credito di imposta macchinari agricoli)*. – 1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta deve essere di entità tale da assicurare un'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 ».

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro

per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. L'efficacia dei commi da 1 a 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-*ter*. 043. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*. – *(Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli)*. 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quater.1*. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del citato decreto ministeriale. »

2-*ter*. 0701. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater* – *(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare)*. – 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

****2-*ter*. 044.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater* – *(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare)*. – 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

****2-*ter*. 045.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater* – *(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).* 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore *(de minimis)*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. »;

c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: « e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c),* pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***2-*ter*. 046.** *(nuova formulazione)* Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater* – *(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).* 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del rego-

lamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore *(de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. »;

c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: « e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c),* pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***2-*ter*. 047.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 3-*bis*.

(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

Sopprimerlo.

3-*bis*. 1. Il relatore.

ART. 3-*ter*.

(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-*ter*. – *(Impianti a biogas)*. – 1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-*bis*, 382-*quater* e 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.

3-*ter*. 701. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: aziende *con la seguente:* imprese.

3-*ter*. 700. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2011.

3-*ter*. 702. Il relatore.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali ».

3-*ter*. 028. Ruvolo, Naro, Libè, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

3-*ter*. 040. Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, alla tariffa fissa omnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3-*ter*. 041. Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1,8 ».

3-ter. 025. Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28 euro cent/kWh »;

b) dopo il numero 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh. »;

c) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 22 euro cent/kWh ».

3-*ter*. 02. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei Paesi facenti parte della Comunità europea: 28 ».

3-*ter*. 05. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il numero 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh. ».

3-*ter*. 026. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità europea: 21 ».

3-*ter*. 06. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. L'energia prodotta dalle fonti di cui ai numeri 6 e 6-bis della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.

3-*ter*. 042. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e unità alimentate a biomassa di

potenza elettrica netta inferiore a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

3-*ter*. 04. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Distretti agroenergetici)*. – 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.

2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

3-*ter*. 050. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Distretti agroenergetici)*. – 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.

2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

3-*ter*. 09. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Distretti agroenergetici)*. – 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.

2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la

capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

3-*ter*. 017. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali)*. – 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

***3-*ter*. 045.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali)*. – 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

***3-*ter*. 019.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscalda-

mento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di cedere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo viene riconosciuto per un periodo di dieci anni.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

3-*ter*. 057. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali)*. – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con un'efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

3. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

3-*ter*. 011. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali)*. – 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere superiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,

predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-*ter*. 047. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per la produzione di biometano)*. – 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3-*ter*. 020. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3-*ter*. 058. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per la produzione di biometano)*. – 1. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3-*ter*. 046. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Incentivi per la produzione di biometano)*. – 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera *c),* e dall'articolo 5, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3-*ter*. 048. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Assegnazione del contingente* biodiesel *defiscalizzato)*. – 1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in *biodiesel*, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di *biodiesel* prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.

2. La defiscalizzazione del contingente di *biodiesel* viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene

ricavato il *biodiesel*. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-*ter*. 012. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. La defiscalizzazione del contingente di *biodiesel* di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa è destinata alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3-*ter*. 043. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3-*ter*. 044. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Utilizzo degli effluenti per uso energetico)*. – 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *dd-bis)* impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;

dd-ter) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;

dd-quater) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

dd-quinquies) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:

1) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle im-

prese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere *a)* e *c)*, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

2) residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;

3) sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera *b)*, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera *p)* del presente articolo e la disciplina del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;

4) prodotti agricoli di origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba e simili, appositamente destinati a essere trattati al fine di ricavarne energia.

dd-sexies) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto. »

2. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-ter*)* i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: « materiali » a « biogas » sono soppresse.

3-*ter*. 013. Di Caterina, Gottardo, Dima, Nastri.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie)*. – 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

3-*ter*. 053. Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie)*. – 1. A decorrere dal 2010, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agroenergie.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

3-*ter*. 015. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***3-*ter*. 051.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevo-

lazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***3-*ter*. 052.** *(nuova formulazione)* Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili)*. – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.

3-*ter*. 055. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili)*. – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione per

le energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/548/CE del 30 giugno 2009.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il Piano di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

3-ter. 0700. Il relatore.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui sia definito il « Piano bioenergetico nazionale » per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-*ter*. 08. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Estensione delle attività connesse)*. – 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

***3-*ter*. 07.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Estensione delle attività connesse)*. – 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

***3-*ter*. 021.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Estensione delle attività connesse)*. – 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

***3-*ter*. 049.** Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – *(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale)*. – 1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti, all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri » sono sostituite con « alle Regioni e alle Province autonome »;

b) le parole: « sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste » sono soppresse.

2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sono versati dai costitutori stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali.

4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

3-*ter*. 054. Fogliato.

ART. 4.

(Disciplina delle attività selvicolturali).

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 2*-bis, *comma 2, sostituire le parole da:* d'intesa con le regioni *fino a:* tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono un protocollo di intesa pluriennale.

4. 700. Il relatore.

Al comma 1, lettera c), *dopo il capoverso* ART. *2*-bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 2-*ter*. – *(Incentivi alle attività di forestazione per l'assorbimento dei gas serra)*. – 1. Per la messa a regime del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, in attuazione degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia la protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1°

giugno 2002, n. 120, mediante aumento dell'assorbimento dei gas serra, per gli interventi previsti dal punto 7 della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 è vincolata una quota non minore del 20 per cento delle risorse dell'articolo 14.

2. Per le medesime finalità previste dal comma 1, gli enti territoriali, singolarmente o in associazione mediante le forme previste dall'articolo 5, possono utilizzare aree individuate nell'ambito del proprio territorio. A tal fine nei Piani previsti dall'articolo 3, comma 1, valutato lo stato della risorsa, sono individuati gli interventi di tutela e di valorizzazione. Gli enti o le forme associative di cui al presente comma godono altresì dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'accesso alle agevolazioni i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono aver ottenuto l'iscrizione al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali o aver ottenuto la certificazione della gestione forestale da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, capoverso* ART. *3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4. I piani di cui al comma 1 sono coordinati con i piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i piani di bacino previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 2, ma sono avviati anche in attesa della loro definizione ».

4. 40. De Girolamo.

Al comma 1, lettera e)*, numero 1), sostituire le parole:* È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni *con le seguenti:* Sono fatte salve le disposizioni adottate e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

4. 701. Il relatore.

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:*

« 1. Le regioni, con proprie leggi, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, disciplinano il recupero dei boschi in presenza di gravi processi di degrado o, quando sia necessario per tutelare l'incolumità pubblica, prevedendo anche la possibilità che la gestione del bosco sia affidata a soggetti diversi dal proprietario o possessore. »;

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire la parola: costituiti *con le seguenti:* iscritti nel registro delle imprese.

4. 702. Il relatore.

Al comma 1, lettera g)*, sopprimere il capoverso 1-*bis.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

4. 705. Nola.

Al comma 1, lettera h)*, numero 2), dopo la parola:* « sostenibile » *aggiungere le seguenti:* « e per la certificazione volontaria della gestione forestale ».

4. 704. Di Giuseppe, Rota

Al comma 1, lettera i)*, capoverso* ART. *8-*bis*, comma 7, sostituire le parole da:* parte C *fino alla fine del comma 7, con le seguenti:* tutti i riferimenti ai « piantoni » si intendono effettuati agli « astoni ».

4. 703. Il relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per i fini di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la valorizzazione dei paesaggi ru-

rali e delle pratiche agricole tradizionali, nonché le conoscenze del patrimonio agrosilvo-pastorale nazionale, assicurando l'attuazione delle Convenzioni ratificate con la legge 6 aprile 1977, n. 184, e la legge 27 settembre 2007, n. 167.

2-*ter*. All'attuazione del comma 2-*bis* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 708. De Girolamo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di tutelare e valorizzare i territori vitivinicoli italiani, con particolare riguardo alla vitivinicoltura di montagna e delle isole, ed attuare quanto disposto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché promuovere la candidatura di paesaggi rurali e pratiche tradizionali agricole e alimentari nell'ambito delle Convenzioni per il patrimonio mondiale materiale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche agricole e alimentari tradizionali, con la dotazione di 2 milioni di euro.

2-*ter*. Alla copertura del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 2 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 706. Il relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La composizione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

4. 707. Il relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.1. – *(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)*. – 1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 4-*bis*.

(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

Sopprimerlo.

4-*bis*. 1. Il relatore.

*Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*ter*. – *(Esclusione degli artigiani e dei piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)*. – 1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli artigiani e i piccoli imprenditori ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4-*bis*. 41. Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*ter*. – *(Figura dell'imprenditore agro meccanico)*. – 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, sono aggiunti, in fine, seguenti commi:

« 1-*bis*. È definito imprenditore agro meccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.

1-*ter*. All'imprenditore agro meccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).

1-*quater*. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione » della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*bis*. 041. Callegari, Gottardo, Dima, Di Caterina.

ART. 5.

(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'AGEA *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, può stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***5. 40.** Fogliato.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'AGEA *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, può stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***5. 704.** Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del bilancio dello Stato *con le seguenti:* della finanza pubblica.

5. 702. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e del potenziamento degli organici dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è istituito un Fondo di 70 milioni di euro.

5. 2. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA.

5. 703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « sicurezza pubblica » sono aggiunte le seguenti: « e di quelle dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ».

5. 705. Il relatore.

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Sopprimere i commi 1 e 2.

***5-*bis*. 702.** Il relatore.

Sopprimere i commi 1 e 2.

***5-*bis*. 40.** Fogliato.

Sopprimere il comma 3.

5-*bis*. 41. Ferranti.

Al comma 4, lettera c), *capoverso* ART. *33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che il fatto costituisca reato.

5-*bis*. 701. Gottardo.

Al comma 4, lettera c), *capoverso* ART. *33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo che il fatto non costituisca reato.

5-*bis*. 43. Ferranti, Oliverio, Cenni.

Al comma 4, lettera d), *capoverso* ART. *35, comma 1, sostituire le parole:* dagli articoli 19 e 55 *con le seguenti:* dall'articolo 19.

5-*bis*. 700. Il relatore.

Al comma 5, capoverso ART. *47-bis, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) il comma 3 dell'articolo 41 è abrogato.

5-*bis*. 705. Il relatore.

Al comma 6, lettera a), *capoverso* ART. *8, comma 1, premettere le parole:* Salvo che il fatto non costituisca reato,

5-*bis*. 44. Ferranti, Oliverio.

Al comma 7, capoverso ART. *4, comma 1, premettere le parole:* Salvo che il fatto non costituisca reato,

5-*bis*. 45. Ferranti, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

5-*bis*. 703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio ».

5-*bis*. 46. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio ».

5-*bis*. 704. Taddei.

ART. 6.

(Etichettatura dei prodotti alimentari).

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio *aggiungere le seguenti:* , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.

6. 2. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio *aggiungere le seguenti:* , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.

6. 41. Ruvolo, Naro, Delfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

6. 48. Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Fogliato, Negro, Rainieri, Dima, Gottardo, Di Caterina, Di Giuseppe, Ruvolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente *con le seguenti:* e/o eventualmente.

6. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

***6. 7.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

***6. 17.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuate le filiere agroalimentari e *con le seguenti:* definiti, relativamente a ciascuna filiera,

****6. 42.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuate le filiere agroalimentari e *con le seguenti:* definiti, relativamente a ciascuna filiera,

****6. 43.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione, anche mediante la forma della « pubblicità progresso », diretta ad accrescere il livello di conoscenza dei consumatori in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, ai sensi del presente articolo.

5-*ter*. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5-*bis* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

6. .700. Il relatore.

Sopprimere i commi 6 e 7.

6. 47. Ferranti, Oliverio.

Al comma 8, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro *con le seguenti:* da 2.500 euro a 15.000 euro.

6. 11. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 8, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.

6. 12. Ruvolo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.

6. 13. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 9, dopo le parole: entrata in vigore *aggiungere le seguenti:* del primo.

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale con le seguenti:* entrata in vigore.

6. 701. Il relatore.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: *con le seguenti:* fino ad esaurimento scorte.

6. 14. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni: *con le seguenti:* due anni.

6. 15. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.

6. 16. Ruvolo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. – *(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)*. – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

***6. 040.** Bordo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mastromauro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. – *(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)*. – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

***6. 041.** Ruvolo, Naro, Delfino, Ria, Lusetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. – *(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva)*. – 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.

6. 0700. Il relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. – *(Misure per fronteggiare la crisi delle imprese del settore lattiero-caseario)* – 1. Al fine di fare fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore lattiero-caseario e, in specie, per consentire il ripristino delle situazioni finanziarie, lavorative e sociali preesistenti il 1° gennaio 2008, fino al 31 dicembre 2010 sono sospesi i pagamenti previsti dai

piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le dotazioni nazionali di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, individua i necessari interventi, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), di cui al medesimo regolamento (CE) 73/2009.

6. 0701. Fogliato, Callegari, Negro.

ART. 7.

(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

Sopprimerlo.

7. 1. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, capoverso ART. *22, comma 1, sostituire le parole:* da 1.000 euro a 6.000 euro *con le seguenti:* da 1.500 euro a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro *con le seguenti:* da 15.000 euro a 60.000 euro.

7. 40. Ferranti, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.

7. 41. Ferranti, Oliverio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

7. 01. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si estendono nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte

corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2010 e 2011.

7. 03. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

7. 05. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

7. 07. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari).* – 1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1º gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

7. 020. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

7. 022. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. - *(Rilancio delle infrastrutture irrigue)* – 1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.

3. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici, preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, designa tra i funzionari dell'Ufficio centrale del bilancio, un proprio rappresentate, chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma 3.

7. 048. Taddei, Fogliato, Di Caterina.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. 058. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le parole: « dando priorità agli interventi destinati all'avvio e al completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 ».

7. 059. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Piano irriguo nazionale)*. – 1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, relative alle attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.

7. 705. Gottardo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Risanamento finanziario dell'EIPLI)*. – 1. Al fine di avviare l'azione di risanamento finanziario dell' Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), è istituita una gestione stralcio, in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la nomina di un organo di liquidazione del debito contratto antecedente al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni contenute nel piano di riassetto finanziario ed organizzativo dell'EIPLI.

2. Alla gestione di cui al comma 1 è assegnata la somma all'uopo già impegnata da parte del Ministero vigilante pari 24,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e le altre risorse individuate nel piano di cui al comma 1 riveniente dai crediti irrigui e potabili riconducibili in competenza alla gestione dell'Ente alla data del 31 dicembre 2006.

3. La gestione stralcio è altresì autorizzata alla contrazione di eventuali mutui a carico dell'EIPLI per far fronte all'esposizione che non dovesse riuscire a coprire con le somme di cui al comma 2.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2010 sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2010 sono dichiarate impignorabili tutte le somme di danaro erogate a qualsiasi titolo a favore dell'EIPLI e depositate presso il tesoriere dello stesso Ente nonché quelle presso i terzi debitori.

7. 0700. Taddei, Distaso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per il risarcimento, da effettuarsi con analoghe modalità rispetto a quelle adottate dalle compagnie assicuratrici, delle imprese agricole prive di polizza assicurativa.

7. 033. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice).* – 1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.

7. 0704. Il relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

7. 034. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7.1. – *(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina*) – 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di

certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

ART. 7.2. – 1. La disposizione di cui all'articolo 7.1 si applica altresì alle agevolazioni richieste antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, si ritiene soddisfatta anche nel caso di mancata o tardiva consegna del certificato definitivo già accertato dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate purché lo stesso risulti rilasciato dall'Ente preposto nel termine triennale di decadenza.

7. 0702. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina*) – 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

7. 0703. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. – *(Disposizioni inerenti la riapertura dei termini per il riconoscimento o concessione preferenziale delle acque e per l'autodenuncia dei pozzi).* – 1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

7. 0701. Il relatore.

ART. 7-*ter*.

*(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-*ter *del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).*

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2010 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 34 milioni *con le seguenti:* 100 milioni*;*

sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, quanto a 50 milioni di euro, mediante le risorse di cui al comma 4.

4. Al comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, in una misura non inferiore a 170 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, ai capitoli relativi al finanziamento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo

1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

7-*ter*. 42. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-*ter*. – 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-*ter*. 43. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-*ter*. *(Proroga degli sgravi contributivi)* – 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 206,2 milioni di euro »

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010.

7-*ter*. 701. Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-*ter*. *(Proroga degli sgravi contributivi)* – 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « è estesa al periodo dal 1º gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « è estesa al periodo dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 205,2 milioni di euro ».

3. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « destina 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « destina 15 milioni di euro ».

7-*ter*. 702. Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-*ter*. – 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle au-

torizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-*ter*. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.1. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo « convergenza » di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

7-*ter*. 06. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.1. – *(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli)*. – 1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

***7-*ter*. 013.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.1. – *(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli)*. – 1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare

nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

***7-ter*. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 7-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 7-*ter*.1. – *(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS)* – 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine « contenzioso » e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

7-*ter*. 0700. Paolo Russo.

ART. 7-*quater*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

Sopprimerlo.

7-*quater*. 700. Il relatore.

ART. 7-*quinquies*.

*(Introduzione dell'articolo 8-*bis.*1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).*

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7-*quinquies*. 701. Il relatore.

ART. 7-*sexies*.

(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

Al comma 1, sostituire le parole: quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge *con le seguenti:* i seguenti:

a) nel formaggio mozzarella, salvo quanto previsto alla lettera *b)*, e negli altri

formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino, 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi;

b) nel formaggio mozzarella con attestazione di specificità, 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998;

c) nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

Conseguentemente, sopprimere l'allegato.

7-*sexies*. 700. Il relatore.

ART. 7-*septies*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

Sopprimerlo.

***7-*septies*. 40.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino.

Sopprimerlo.

***7-*septies*. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: « ad eccezione dello yogurt » *aggiungere le seguenti:* « e latte fermentato ».

7-*septies*. 700. Il relatore.

ART. 7-*novies*.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Sopprimerlo.

7-*novies*. 40. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-*novies*. – *(Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale)*. – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 »*;*

b) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ».

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

7-*novies*. 41. Gottardo, Di Caterina.

ART. 7-*undecies*.

(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

7-*undecies*. 700. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: degli allevamenti bufalini produttori.

7-*undecies*.701. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « , inclusa la possibilità di utilizzare la marcatura genetica del latte di bufala per la rintracciabilità dell'origine attraverso il controllo del prodotto finito ».

7-*undecies*.702. Di Giuseppe, Rota

Al comma 2, sostituire le parole: di produzione di filiera *con le seguenti:* di caseificazione.

7-*undecies*.703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni per la produzione della « mozzarella di bufala campana » DOP)* – 1. Dopo il comma 1, dell'articolo *4-quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini del comma 1 ed allo scopo di incrementare i livelli di garanzia in favore dei consumatori circa il leale svolgimento delle fasi di produzione della mozzarella di bufala campana DOP, soprattutto al fine di impedire l'utilizzo di latte di altra origine animale o di latte di bufala che abbia subito processi di condizionamento fisici o chimici, nonché per impedire l'uso di materie prime o materiali caseari non previsti dal disciplinare di produzione registrato ai sensi della DOP stessa, la verifica del rispetto del disciplinare della predetta DOP è svolta prioritariamente ed in maniera costante da autorità pubbliche, che ove necessario possono essere indicate sia dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia dal Ministero della salute ».

7-*undecies*. 045. Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Sgravi fiscali)*. – 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***7-*undecies*. 042.** *(nuova formulazione)* Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Sgravi fiscali)*. – 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

***7-*undecies*. 043.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura)*. – 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

7-*undecies*. 0705. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole)*. – 1. All'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta attività di consulenza può essere svolta attraverso l'attivazione dello spor-

tello telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».

7-*undecies*. 044. Gottardo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole)*. – 1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

7-*undecies*. 0700. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Modificazioni all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)*. – 1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce violazione degli obblighi di coltivazione o di conduzione la vendita o la concessione in godimento dei terreni costituiti in compendio unico a favore dei coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. »

b) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché agli interventi fondiari operati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'esercizio della propria attività istituzionale ».

7-*undecies*. 0701. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)*. – 1. Al fine di valorizzare, favorire la competitività e la commercializzazione attraverso una corretta e controllata informazione ai cittadini dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le indicazioni richieste dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debbono essere inserite nel Fascicolo di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente istituita ai sensi dall'articolo 5, comma 5, regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.

7-*undecies*.0702. Il relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 7-*UNDECIES*. 0703. DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 7-undecies. 0703 del relatore, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si considerano altresì nulle le clausole che escludono o limitano la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo e recesso ».

0.7-*undecies*. 0703. 1. Negro, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni a tutela del soccidario)*. – 1. Ai crediti del

soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile.

2. Nel contratto di soccida semplice le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in misura superiore alla parte di guadagno spettantegli.

7-*undecies*. 0703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali)*. – 1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel catasto fabbricati, » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni ».

***7-*undecies*. 046.** Brugger, Zeller, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali)*. – 1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel catasto fabbricati, » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni ».

***7-*undecies*. 0704.** Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni per rafforzare l'attività operativa del Corpo forestale dello Stato)*. – 1. Al fine di rafforzare l'attività operativa del Corpo forestale dello Stato e di sopperire alle carenze dell'organico del ruolo direttivo dei funzionari del medesimo Corpo, per consentire la copertura di tutti i centodiciannove posti di commissario forestale di cui al concorso pubblico, per esami, bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 54 del 9 luglio 2004, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere rispettivamente 71 vincitori del profilo professionale giuridico-economico e 42 vincitori del profilo professionale agrario forestale, utilizzando i 15 posti non coperti del profilo professionale ingegnere.

7-*undecies*. 0707. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)*. – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « subentranti nella conduzione dell'azienda agricola » sono inserite le seguenti: « ovvero che abbiano esercitato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici, »;

b) al comma 2-*bis*, la parola: « subentranti » è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*undecies*. 0708. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. *(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008. n. 133, al comma 11, lettera *a),* le parole: « 0.30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0, 25 per cento ».

7-*undecies*. 0709. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. *(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 82, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e, quanto a 21 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*undecies*. 0710. Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. *(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*. – 1. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « 100 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui 65 da destinare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009, ».

2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bolancio dello Stato.

7-*undecies*. 0722. De Camillis.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. *(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7-*undecies*. 0711. De Camillis.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. *(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)*. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 48, le parole: « 100 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni ».

3. Il Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotto di 65 milioni per il 2010.

7-*undecies*. 0712. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Credito d'imposta per il costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica)*. 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-*ter*, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-*undecies*. 0718. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Credito d'imposta per le coltivazioni sotto serra).* 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-*ter*, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 7,5 milioni

di euro nel 2010, 15 milioni di euro nel 2011 e 7,5 milioni di euro nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-*undecies*. 0719. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Disposizioni in materia di accisa per il gasolio utilizzato sotto serra)*. – 1. A partire dal 1° gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a 21,00 euro per 1000 litri qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sottoscriva un accordo con il quale dichiara di accettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione, per finalità ambientali, del consumo di gasolio.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.

3. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'efficacia del presente articolo è subordinata alla trasmissione alla Commissione europea della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7-*undecies*. 0723. Fogliato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Gasolio per le coltivazioni sotto serra)*. – 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposi-

zione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 11,6 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;

b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

7-*undecies*. 0713. Di Caterina.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Gasolio per le coltivazioni sotto serra)*. – 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dal 1° aprile 2010, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;

b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

7-*undecies*. 0714. Di Caterina.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Istituzione del Centro nazionale per la biodiversità agricola)*. – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) del Centro nazionale per la biodiversità agricola, che provvede alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del germoplasma delle specie, specialmente quelle di interesse agrario e alimentare, presenti attualmente sul territorio nazionale.

7-*undecies*. 0715. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Istituzione del Consorzio Gusto Italia)* – 1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso Buonitalia del Consorzio « Gusto Italia » per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero.

2. Finalità primaria del Consorzio è quella di realizzare, attraverso convenzioni con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero.

3. Ulteriore finalità del Consorzio è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite.

7-*undecies*. 0716. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – *(Assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di contratti agrari)*. – 1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate in seno al Consiglio nazionale del'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite e interamente partecipate.

7-*undecies*. 0717. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – 1. All'articolo 2, comma 33, secondo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono soppresse le seguenti parole: « ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola ».

7-*undecies*. 0720. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – 1. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado,

anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

7-*undecies*. 0721. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)* 312

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 320

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 313

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 321

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 314

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 322

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 314

ALLEGATO 4 (Proposta di parere formulata dal relatore) 323

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 316

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 319

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 319

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda in primo luogo che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Commissione XIV, da ultimo nella seduta del 12 maggio 2010, e che nella seduta del 18 maggio 2010 l'Assemblea ha concluso la discussione sulle linee generali ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. In sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo si è poi convenuto di rinviare il provvedimento in Commissione.

Con riferimento alle ulteriori modifiche approvate dalla I Commissione nella seduta del 20 maggio 2010 segnala le seguenti disposizioni di interesse della Commissione XIV.

L'articolo 1-*quinquies* dispone l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente chiamato a definire la realizzazione con modalità elettroniche il formulario di identificazione e i registri di carico e scarico. Al riguardo, rileva che tale proroga potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE.

All'articolo 5-*bis*, in materia di disciplina della conferenza dei servizi, sono state mantenute le disposizioni della lettere *c)* ed *e)* del comma 2. Ricorda che la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, prevedendo che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA. Inoltre, la successiva lettera *e)*, introducendo le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni per le quali si prevede il silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi, appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale.

Ricorda che di tali disposizioni la Commissione XIV aveva richiesto la soppressione nel parere reso nella seduta del 19 maggio 2010.

Per tali motivi, formula una proposta di parere favorevole, che ribadisce la condizione già formulata nel parere approvato il 19 maggio scorso e invita la Commissione di merito, con una osservazione, a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-*quinquies* del provvedimento (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la II Commissione Giustizia ha inviato un nuovo testo del disegno di legge C. 3290 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione XIV, segnala che all'articolo 1 è stato modificato il principio di delega di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 2. Nel testo precedente la disposizione stabiliva il principio che la confisca possa essere realizzata anche nei confronti dei beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano; il nuovo testo prevede che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e quindi si deve intendere, sia di Stati membri sia di Stati non membri dell'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano. Le modifiche non appaiono comunque idonee a superare i profili problematici di coordinamento del principio di delega con quanto previsto dalla decisione quadro 2006/783/GAI, che nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

Le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito non appaiono incidere su aspetti di interesse della Commissione XIV.

In risposta infine alle considerazioni svolte nella scorsa seduta dal deputato Garavini sulla necessità di assicurare un recepimento anche della decisione 2007/845/GAI concernente la cooperazione degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, rileva che lo spirito delle osservazioni appare condivisibile.

Segnala comunque che la decisione 2007/845/GAI reca disposizioni in materia di designazione da parte di ciascuno Stato membro di un ufficio responsabile per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di cooperazione e scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra i diversi uffici nazionali. In tal senso la decisione può trovare attuazione in via amministrativa. Ritiene quindi opportuno segnalare nel parere unicamente il problema di coordinamento tra quanto già previsto nel testo e la decisione quadro 2006/783/GAI piuttosto che prospettare ulteriori integrazioni nel testo, formulando una osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

Sandro GOZI (PD) nel condividere le considerazioni del relatore riterrebbe opportuno che l'osservazione testé anticipata possa trovare spazio nel parere nella forma di una condizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, accoglie l'invito del collega Gozi e formula dunque una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione data dal relatore alle osservazioni formulate dai colleghi Garavini e Gozi, preannuncia – con specifico riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione – il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore,* anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 19 maggio e delle osservazioni formulate in quella sede dall'onorevole Gozi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra (*vedi allegato 3*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio DEL TENNO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010)61 def.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore,* formula una proposta di parere, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) richiama in primo luogo l'audizione del Ministro dell'Interno Maroni svoltasi lo scorso 18 maggio dinnanzi alle Commissioni riunite I e XIV, nel corso della quale sono emerse alcune questioni che meritano di essere richiamate nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Ricorda che il Ministro ha fornito alcuni dati sorprendenti, relativamente al rapporto tra spese previste per l'effettiva attività di controllo e le spese di carattere amministrativo, ammontando queste ultime al 43 per cento del totale degli oneri di Frontex. Rilevato che la Commissione europea destina il 5 per cento delle pro-

prie risorse a spese amministrative, si chiede come si possa ipotizzare, sulla base di tali prospettive, un ruolo più incisivo di Frontex e come sia possibile ipotizzare a queste condizioni il passaggio – cosa che ritiene altamente auspicabile – dal mero coordinamento delle attività di controllo delle frontiere esterne a vere e proprie azioni congiunte. Per tale motivo occorrerebbe segnalare la necessità di una riduzione delle spese di carattere amministrativo a favore degli oneri connessi alla missione concreta di funzionamento dell'Agenzia.

Quanto poi all'obiettivo fissato dal Programma di Stoccolma di pervenire entro il 2015 al superamento del coordinamento delle attività di controllo della frontiera meridionali dell'Unione europea per passare ad azioni congiunte, giudica necessario invitare la Commissione europea e il Governo italiano ad accelerare i tempi di realizzazione di tale obiettivo, che appare eccessivamente posticipato.

Sottolinea quindi come la proposta di regolamento in esame richiami più volte il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, che deve sempre essere garantito nelle attività di controllo delle frontiere. Ritiene che si tratti di un tema che occorre richiamare nel parere della XIV Commissione, anche tenuto conto del fatto che il Ministro Maroni ha riferito, nella sua audizione del 18 maggio, che alcuni organismi non facenti parte dell'Unione europea, quali l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati e il Consiglio d'Europa, avrebbero manifestato perplessità rispetto alle attività di respingimento operate dall'Italia, in specie con riferimento a cittadini libici, benché in proposito non sia stata avviata alcuna procedura di infrazione. Per tale motivo si dichiara contrario a quanto rilevato nella osservazione di cui al punto *c)*, laddove si invita ad un rafforzamento del ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi « anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati ». Vi è in effetti un'esperienza positiva in ambito di accordi, ma questa si limita a quelli stipulati con alcuni paesi centroafricani, mentre l'accordo con la Libia non può certamente essere ritenuto positivo. Osserva peraltro che laddove si rivelassero fondate le accuse riferite ai casi di respingimento del maggio 2009, oggetto di procedimenti penali, l'Italia sarebbe obbligata a denunciare unilateralmente l'accordo con la Libia.

Invita pertanto il relatore ad una modifica della citata osservazione di cui alla lettera *c)*, laddove si voglia pervenire all'approvazione di un parere condiviso.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva in primo luogo che il 43 per cento delle spese previste per Frontex non possa essere ricondotto esclusivamente ad oneri di carattere amministrativo, poiché comprende spese relative all'acquisto e all'invio di materiale e costi per il personale operativo. Andrà comunque svolta una valutazione dei costi dell'Agenzia, tenuto conto dell'impatto finanziario che questa comporterà per l'Italia, anche in considerazione del fatto che vi è una proposta di decisione del Consiglio (documento 5323/1/10) che prevede di privilegiare lo sbarco nel paese terzo da cui la nave è partita e, qualora ciò non sia possibile, lo sbarco nel Paese terzo ospitante, con evidenti ricadute in termini di costi.

Quanto alla osservazione di cui al punto *c)*, osserva che questa richiama la positiva esperienza di « alcuni » accordi stipulati dall'Italia, e non di tutti.

Sottolinea, infine, la necessità di tutelare dei diritti umani in ogni situazione e invita il relatore a prevedere che, tra le premesse formulate, sia rilevata l'esigenza che il parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico.

Nicola FORMICHELLA (PdL), con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Gozi e per amore di verità, precisa che nell'audizione del Commissario euro-

peo per gli affari interni, svoltasi lo scorso 29 aprile dinnanzi alle Commissioni riunite I e XIV della Camera e I, III e XIV del Senato, il Commissario Malmström ha confermato la piena legittimità dei respingimenti effettuati dall'Italia, come peraltro ribadito dal Ministro Maroni. Occorre sul punto ristabilire la verità, altrimenti si rischia di diffondere un'idea sbagliata del nostro Paese in ambito internazionale.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, accoglie senz'altro il suggerimento formulato dal Presidente di inserire nelle premesse del parere un richiamo alla sua opportuna trasmissione al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico. Nel ricordare come anche durante il precedente Governo di centro sinistra si siano verificati spiacevoli episodi con riferimento a barconi di clandestini, ritiene condivisibile operare un richiamo, sempre in premessa, ai diritti umani, quale patrimonio culturale del Paese. Si riserva comunque, alla luce del dibattito odierno, di riformulare la proposta di parere presentata, che potrà essere oggetto di esame in una prossima seduta.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno rinviare l'adozione del parere ad una prossima seduta. Precisa quindi, con riferimento alle affermazioni dell'onorevole Formichella, che il Commissario Malmström, in merito ai citati casi di respingimento di cittadini libici, ha chiarito che non intendeva intervenire sul caso specifico in quanto vi era un procedimento giudiziario in corso; a fronte poi, della domanda a Lei rivolta per sapere se la Commissione europea intendeva concludere accordi bilaterali analoghi a quelli stipulati dall'Italia con la Libia, il Commissario ha risposto che si trattava di una questione complessa e che l'articolo 3 del Trattato, recante una clausola vincolante in materia di diritti umani, rendeva la questione ancora più complessa. Ritiene pertanto non opportuno strumentalizzare la cortesia istituzionale e il dovere di riservatezza espresso dal Commissario europeo per affermare che l'Italia ha agito correttamente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel rilevare come l'Accordo Italia-Libia abbia determinato una notevole riduzione dell'afflusso di cittadini libici irregolari nel nostro paese, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di direttiva, presentata il 29 marzo 2010 dalla Commissione europea e relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94).

La gravità del problema affrontato dalla proposta di direttiva in esame è sottolineata nella valutazione di impatto che accompagna la proposta stessa: nell'Unione europea la percentuale di minori esposti al rischio di abuso sessuale varierebbe tra il 10 per cento e il 20 per cento. Nonostante la mancanza di accurate e affidabili statistiche sulla natura del fenomeno e il numero effettivo di bambini coinvolti, dovuta a differenze nelle definizioni nazionali di reato di abuso sessuale e sfruttamento di minori, e alla difficoltà con cui le vittime si affiderebbero alla giustizia, ricerche specifiche hanno evidenziato un progressivo incremento del fenomeno. Sempre più bassa sarebbe inoltre l'età delle vittime coinvolte nella pedopornografia e più esplicite e violente le immagini. 1500 sarebbero i siti Internet contenenti materiale pedopornografico individuati nel 2008.

La proposta in esame intende pertanto aggiornare la normativa UE in primo luogo al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, anche relativamente a forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente – in particolare, le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici – integrando le disposizioni in materia contenute nella più recente Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote).

Ricorda peraltro che il disegno di legge di ratifica ad esecuzione di tale ultima Convenzione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2010 ed è attualmente all'esame del Senato. Tra gli Stati membri UE la Convenzione è stata finora ratificata da Danimarca, Paesi Bassi e Grecia.

La proposta è inoltre volta a: garantire che pene e misure di sicurezza comminate in un paese ad autori di reato con rischio di recidiva siano effettive in tutti gli Stati membri; a eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi transfrontalieri; a garantire alle vittime una protezione totale, soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale; a prevenire i reati con programmi d'intervento e trattamento.

La relazione introduttiva sottolinea inoltre che rispetto alla citata Convenzione del Consiglio d'Europa, la proposta risulterebbe più avanzata, in particolare, per quanto riguarda: l'interdizione a carico del condannato dall'esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l'introduzione di meccanismi che impediscano l'accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime. Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda la misura delle sanzioni, l'accesso all'assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all'abuso e al turismo sessuale a danno di minori.

Quanto ai contenuti della proposta di direttiva, ricorda che, come specificato all'articolo 2, si intende per « minore » la persona di età inferiore ai 18 anni.

La proposta provvede poi a definire i reati di abuso sessuale (articolo 3), i reati di sfruttamento sessuale (articolo 4) e i reati di pedopornografia, definendo altresì le relative sanzioni.

Due novità rispetto alla normativa vigente a livello UE sono costituite dalla previsione del reato di accesso consapevole, a mezzo di un sistema d'informazione, a materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a un anno) e di adescamento di minori per scopi sessuali tramite Internet (« grooming »).

L'articolo 9 definisce poi le aggravanti per tutti i reati suindicati.

La proposta prevede inoltre che per scongiurare il rischio di reiterazione, la persona fisica condannata per uno dei reati previsti dalla proposta stessa sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportino contatti regolari con minori.

All'articolo 20 la proposta dispone poi che coloro che abbiano subito una condanna per i reati suindicati siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

Analogamente a quanto già stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI, la proposta prevede inoltre disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 11 e articolo 12).

All'articolo 14 la proposta introduce una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale (che le indagini o l'azione penale avvengano d'ufficio e non siano subordinate all'iniziativa della vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni;

che i reati possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo in misura proporzionata alla gravità del reato in questione anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età; che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati previsto dalla decisione quadro; che i reati siano oggetto di indagini e di un'azione penale efficaci, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui sia stato utilizzato un sistema d'informazione).

L'articolo 16 prevede un meccanismo per coordinare l'azione fra più giurisdizioni, nonché la possibilità che gli autori del reato provenienti dall'UE siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell'UE (ad esempio, il cosiddetto turismo sessuale).

Quanto alla protezione delle vittime, la proposta prevede (articolo 13) che gli Stati membri stabiliscano la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime dei reati, che siano stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito. Sono altresì definite (articolo 19) disposizioni di tutela relative alla partecipazione del minore vittima del reato alle indagini e ai procedimenti penali.

La proposta stabilisce inoltre che le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

Quanto al blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico, l'articolo 21 della proposta impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per ottenere che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

Con riferimento ad ulteriori iniziative delle istituzioni dell'Unione europea ricorda innanzitutto il programma *Safer Internet 2009-2013* (decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008) volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi.

Inoltre, il 3 marzo 2009 la Commissione europea ha deciso lo stanziamento di 427.000 euro per le attività della coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia su Internet. La coalizione è stata varata in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione del maggio 2007 « Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità », che auspicava la necessità di rafforzare ulteriormente il dialogo tra il settore pubblico il settore privato e l'impegno della Commissione fa parte dell'insieme di misure a breve termine individuate nella comunicazione « Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori » (luglio 2006) e delle indicazioni del Consiglio del 27-28 novembre 2008, che ha adottato conclusioni relative ad una strategia di lavoro concertata ed a misure pratiche di lotta alla criminalità informatica. Posta sotto la guida del « Child exploitation and online protection centre » (CEOP, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori) e finanziata dalla Commissione europea, la coalizione è un gruppo informale composto da attori pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi Internet, ONG e altri partner) che collaborano alla lotta contro la pedopornografia. MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe e l'ONG Missing Children Europe sono alcuni dei membri fondatori della nuova coalizione, cui hanno aderito in qualità di membri consultivi Allen and Overy e ICMEC (il centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati). Per quanto riguarda l'attività di contrasto, figurano tra i membri fondatori della coalizione

Europol e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana. La coalizione intende contribuire ad individuare e proteggere le vittime, a localizzare e arrestare i criminali – pedofili e quanti traggono profitto dalla vendita delle immagini – e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali attività criminose. Sarà così impedito l'acquisto di materiale pedopornografico con carte di credito.

Auspica, in conclusione, che su tale materia, di particolare importanza, possa essere svolto un adeguato lavoro istruttorio, anche mediante le audizioni che potranno essere svolte presso la Commissione di merito.

Mario PESCANTE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, tenuto conto dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sullo Schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente,* ritiene senz'altro accoglibile la richiesta avanzata dal collega Gozi; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ».
Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sandro GOZI (PD), come per il precedente provvedimento, riterrebbe opportuno, anche in questo caso, svolgere ulteriori approfondimenti sullo Schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente,* accogliendo tale richiesta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3209-*bis*-A, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

rilevato che:

la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 1-*quinquies*, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;

la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5-*bis* introduce nell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-*bis* che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;

la successiva lettera *e)*, con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;

la soppressione delle lettere *c*) ed *e)* dell'articolo 5-*bis* era già stata richiesta dalla Commissione XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente testo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5-*bis*, comma 2, sopprimere le lettere *c)* ed *e)*;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-*quinquies*.

ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (nuovo testo C. 3290 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 Governo recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia »;

rilevato che con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), numero 2, del provvedimento viene previsto, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno Stato estero, nei limiti delle discipline ivi vigenti;

osservato altresì che la decisione quadro 2006/783/GAI, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3402 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

rilevato che recentemente la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)95) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime che intende integrare il quadro di misure previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, disponendo misure più avanzate in particolare in materia di giurisdizione extraterritoriale, di modalità di applicazione delle sanzioni e di assistenza e protezione alle vittime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 3 del disegno di legge, il quale reca le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno ai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa, in modo da introdurre fin d'ora nell'ordinamento interno le misure più avanzate prospettate dalla proposta di direttiva COM(2010)95, in particolare con riferimento alla disciplina della giurisdizione extraterritoriale, alle modalità di applicazione delle sanzioni e all'assistenza e alla protezione delle vittime.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.);

rilevato che:

1) appare pienamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare Frontex, strumento indispensabile per la gestione a livello europeo del controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale;

2) il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;

3) il contrasto all'immigrazione illegale costituisce una priorità nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata che gestisce i flussi migratori e sfrutta le vittime per lo svolgimento di attività illegali o per il lavoro nero;

4) il rafforzamento di Frontex prospettato nella proposta corrisponde alle richieste ripetutamente avanzate dall'Italia, particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, ai flussi migratori via mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si proceda affinché si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta in modo da assicurarne la concreta attuazione per consentire a Frontex di rafforzare le sue capacità operative, in particolare per quanto riguarda i controlli delle frontiere marittime;

b) si rafforzi la collaborazione tra Frontex e gli Stati membri e tra i diversi Stati membri secondo una logica solidale che consenta di ripartire più equamente gli oneri derivanti dalla gestione degli immigrati clandestini, dalla loro ospitalità presso le strutture di accoglienza e dal loro rimpatrio;

c) si rafforzi il ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati;

d) si proceda in modo da assicurare la massima efficienza da parte di Frontex, riducendo i costi di funzionamento di carattere amministrativo per concentrare le risorse disponibili nello svolgimento delle attività operative.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione)* 324

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese.
C. 3209-*bis*/A Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore,* illustra il nuovo testo del disegno di legge in esame, su cui la Commissione si era già pronunciata con parere favorevole in data 11 maggio 2010. In ordine alle ulteriori modifiche al testo apportate in sede referente, attinenti ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1-*bis* reca norme in materia di certificazione e documentazione d'impresa; l'articolo 1-*quater* reca una delega al Governo per il riassetto normativo della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Osserva che al riguardo i decreti legislativi sono adottati sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 1-*quinquies* dispone l'applicazione, secondo criteri di proporzionalità, del Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi e l'articolo 5-*bis* stabilisce disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento e di adozione delle deliberazioni della conferenza di servizi. Rileva in proposito che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regio-

nali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali; se l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Rileva quindi che l'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni di semplificazione in materia di nautica da diporto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente i contenuti del testo in esame e le ulteriori modifiche ad esso apportate in sede referente.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) esprime anch'egli perplessità sui contenuti del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, preso atto degli interventi svolti ed in considerazione dei tempi estremamente ridotti a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, propone che la Commissione non proceda alla relativa deliberazione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 326

ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione) 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 328

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 13.55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 maggio è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del contratto di servizio. Mette quindi ai voti l'emendamento 3.20.

La Commissione respinge gli emendamenti 3.20, 3.61, 3.60 – previa dichiarazione di astensione del senatore MORRI (PD) – e 3.22, mentre risultano approvati gli emendamenti 3.010 (Proposta n. 18) e 3.011 (Proposta n. 19).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del contratto di servizio.

Il senatore VITA (PD) ritira l'emendamento 4.6.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 4.1, volto a evitare ogni confusione tra i programmi di approfondimento informativo e quelli di comunicazione politica.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara contrario al 4.1 e preannuncia l'astensione del Gruppo PD sugli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il relatore RAO (UdC) esprime parere favorevole all'emendamento 4.3 e contrario agli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.5.

Risultano quindi approvati gli emendamenti 4.01 (Proposta n. 20) e 4.02 (Proposta n. 21), mentre vengono respinti gli emendamenti 4.3, 4.1, 4.4 e 4.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti.

Il relatore RAO (UdC) illustra il 5.01 (Proposta n. 24) e si dichiara favorevole al 5.1; si rimette poi alla Commissione sul 5.2, mentre è contrario al 5.3.

La Commissione approva l'emendamento 5.7 e respinge gli emendamenti 5.01 (Proposta n. 24) e 5.1.

Il deputato BELTRANDI (PD) raccomanda di verificare, qualora non venga approvato l'emendamento 5.2 da lui presentato, che e proposte riferite al successivo articolo 13 garantiscano la fruizione del digitale per i non udenti e i non vedenti.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia l'astensione sull'emendamento 5.2.

La Commissione respinge gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del contratto di servizio, che si considerano illustrati.

La Commissione approva l'emendamento 6.2, nel quale risultano assorbiti tutti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del contratto di servizio.

Il senatore VITA (PD) illustra l'8.1, sul quale esprime parere favorevole il relatore RAO (UdC).

La Commissione approva poi l'emendamento 8.01 (Proposta n. 27), mentre respinge l'8.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.8 e 9.38, e procede all'illustrazione degli altri emendamenti, volti a una più precisa definizione del servizio pubblico.

Su proposta del senatore BUTTI (PdL) e del deputato CAPARINI (LNP) il relatore RAO (UdC) riformula rispettivamente gli emendamenti 9.012 (Proposta n. 39) e 9.013 (Proposta n. 40).

Il deputato CAPARINI (LNP) ritira quindi il 9.28.

Il deputato PELUFFO (PD) sottoscrive gli emendamenti 9.20, 9.21 e 9.22.

Su suggerimento del PRESIDENTE il deputato BELTRANDI (PD) riformula l'emendamento 9.10.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario all'emendamento 9.9, mentre è favorevole ai restanti emendamenti.

Si passa quindi alla votazione.

Il deputato BELTRANDI (PD), pur dichiarandosi scettico sulla concreta applicazione da parte della RAI di quanto proposto, dichiara voto favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 9.012 (Proposta n. 39).

Il senatore BUTTI (PdL) concorda sulla nuova formulazione del 9.013 (Proposta

n. 40), pur ritenendo che sarà difficile identificare gli eventi sportivi di rilevanza locale.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.9 e 9.39; vengono approvati gli emendamenti 9.40, 9.13, 9.41, 9.01 (Proposta n. 28), 9.24, 9.25, 9.20, 9.26, 9.10 (Nuovo testo), 9.23, 9.42, 9.14, 9.02 (Proposta n. 29), 9.21, 9.15, con conseguente assorbimento del 9.22 e preclusione del 9.11, 9.1, 9.16, 9.012 (Proposta n. 39) nel nuovo testo e 9.013 (Proposta n. 40) nel nuovo testo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra le proprie proposte emendative e, su segnalazione del PRESIDENTE, riformula il 10.3.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC), dichiarando piena condivisione delle proposte del deputato Beltrandi, è favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 10.6 – con conseguente assorbimento del 10.11 –, 10.12, 10.7 e 10.9, mentre risultano respinti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 13,45.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14.50 alle ore 15.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (doc. n. 191).

ART. 3.

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-*bis)* La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico: tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 novembre 2006, avvalendosi dei servizi di una o più società esterne, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, analogiche e digitali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, correlati con gli ascolti effettivi e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalità di svolgimento. Tale monitoraggio dovrà anche rilevare mensilmente la quantità e la qualità della programmazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS, e di quella audio descritta ».

3. 20. Beltrandi.

All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: « al Ministero », *inserire le seguenti:* « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

3. 010 (Proposta n. 18). Il Relatore.

Alla proposta n. 19), sostituire, in fine, le parole: « 18 dicembre 2002 », *con le seguenti:* « 14 novembre 2006 ».

3. 61. Beltrandi.

Alla proposta n. 19) sostituire le parole da: « di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 » *con le seguenti:* « acquisiti da enti esterni alla Rai, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 14 novembre 2006 ».

3. 60. Beltrandi.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-*bis*. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo ».

3. 22. Beltrandi.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-*bis*. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 ».

3. 011 (Proposta n. 19). Il Relatore.

ART. 4.

All'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

4. 6. Vita.

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: « obiettività », *inserire le seguenti:* « , imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne ».

4. 01 (Proposta n. 20). Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « all'equo bilanciamento » *con le seguenti:* « al pluralismo ».

4. 3. Pardi, Formisano.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « canoni di », *inserire le seguenti:* « pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai princìpi di ».

4. 02 (Proposta n. 21). Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « approfondimento informativo », *inserire le seguenti*: « che non adottino formati propri della comunicazione politica di cui alla legge n. 28/2000 ».

4. 1. Beltrandi.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: « lealtà » *con le seguenti:* « imparzialità, obiettività, completezza ».

4. 4. Pardi, Formisano.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: « adeguato, effettivo e leale » *con le seguenti:* « effettivo e corretto ».

4. 5. Pardi, Formisano.

ART. 5.

All'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. In particolare la Rai si impegna a realizzare un canale tematico, declinabile anche su altre piattaforme trasmissive, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, nonché alla diffusione di eventi culturali di rilevante interesse, al fine di rispondere alle istanza di crescita culturale e civile della collettività ».

5. 7. Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « del digitale », *eliminare la parola:* « terrestre ».

5. 01 (Proposta n. 24). Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La Rai assicura anche la tutela dei diritti dei consumatori dell'offerta digitale, con particolare riguardo alla tutela della qualità, dell'accesso e della sostenibilità economica ».

5. 1. Beltrandi.

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta digitale delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, con specifiche programmazioni audio descritte e trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei

segni (LIS), utilizzando, per ognuno di questi fini, le nuove possibilità tecnologiche offerte dalla televisione digitale terrestre ».

5. 2. Beltrandi.

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La Rai assicura una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, istituendo una apposita struttura o format a ciò dedicata, in grado di ampliare anche l'offerta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale ».

5. 3. Beltrandi.

ART. 6.

Sostituire le proposte nn. 25) e 26) con la seguente:

25) *All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole*: « convenzioni o contratti con le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio » *con le seguenti*: « convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto di servizio ».

6. 2. Il Relatore.

All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « convenzioni o contratti con », *inserire le seguenti*: « le Regioni ».

6. 3. Morri, Lainati.

All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « estensione del servizio », *inserire le seguenti*: « anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente contratto ».

6. 4. Morri, Lainati.

All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « convenzioni o contratti con », *inserire le seguenti:* « le Regioni »; *inoltre, dopo le parole:* « estensione del servizio », *inserire le seguenti:* « anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto ».

6. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale ».

8. 01 (Proposta n. 27). Il Relatore.

All'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: « compatibilmente agli obiettivi del servizio pubblico ».

8. 1. Vita.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: « tematiche », *sopprimere la parola:* « terrestri ».

9. 2. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « distribuite », *sostituire la parola:* « sulle » *con le seguenti:* « su tutte le ».

9. 3. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: « specificati. », *sostituire le parole:* « Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre) » *con le seguenti* « Tutte le reti generaliste ».

9. 4. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « non meno », *sostituire le parole:* « del 70% » *con le seguenti:* « dell'80% ».

9. 5. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « la terza rete non meno », *sostituire le parole:* « dell'80% » *con le seguenti:* « dell'85% ».

9. 6. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo la parola: « istituzionale, » *sopprimere la parola:* « e ».

9. 8. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo le parole: « informazione istituzionale e parlamentare », *inserire le seguenti:* « nazionale ed europea ».

9. 40. Morri, Merlo.

All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo la parola: « parlamentare », *inserire le seguenti:* « e confronti su temi politici, sociali ed economici basati sull'effettivo contraddittorio delle opinioni e delle posizioni, che deve riscontrarsi sui dati del monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche; ».

9. 9. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: « sui bisogni della collettività », *inserire le altre*: « in cui saranno valorizzate le opportunità europee ».

9. 13. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: « alla qualità della vita, » *inserire le seguenti:* « alla normativa e alle opportunità comunitarie, ».

9. 41. Morri, Cuperlo.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio*, sostituire le parole da:* « trasmissioni finalizzate a comunicare » *a:* « nel mondo del lavoro » *con le seguenti:* « trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali ».

9. 01 (Proposta n. 28). Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2, lettera b), Programmi e rubriche di servizio, ultimo periodo, dopo le parole: « e linguistici presenti in Italia », *inserire le seguenti:* « , trasmissioni dedicate all'inclusione sociale, alla cittadinanza, alla società transculturale ».

9. 38. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera b), Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: « trasmissioni che attribuiscano alla conoscenza », *aggiungere le seguenti:* « della lingua italiana e ».

9. 24. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, San-

telli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 9, comma 2, lettera b), dopo le parole: « alfabetizzazione informatica; », *aggiungere le seguenti:* « trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità nazionale ».

9. 25. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, aggiungere, in fine, le parole: « trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; ».

9. 20. Vita.

All'articolo 9, comma 2, lettera c), dopo le parole: « trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare », *aggiungere le seguenti:* « la lingua nazionale, ».

9. 26. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo la parola: « scientifico », *inserire le seguenti:* « e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti; ».

9. 10. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo la parola: « scientifico », *inserire le seguenti:* « e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; ».

9. 10 (Nuovo testo) Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo le parole: « made in Italy nel mondo; », *inserire le seguenti:* « trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo alle attività sociale, formativa ed educativa in genere; ».

9. 23. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, aggiungere, in fine, le parole: « programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; ».

9. 42. Morri, Vita.

All'articolo 9, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « programmi dedicati all'informazione sulle competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici ».

9. 39. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 2, lettera e) Programmi per i minori, aggiungere, in fine, le parole: « trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; ».

9. 14. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: « La Rai » *eliminare le seguenti:* « si impegna ad ».

9. 02 (Proposta n. 29). Il Relatore.

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione presenti in tutto il territorio nazionale e si impegna a potenziarne la capacità di realizzare contenuti in relazione alle nuove programmazioni. ».

9. 21. Vita.

Sostituire le proposte nn. 30), 31), 32), 33), 34), 35) e 36) con la seguente:

30) *All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:* « 5. La Rai trasmette al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere, per i canali generalisti, tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone ».

9. 15. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « La Rai », *sostituire le parole:* « è tenuta a trasmettere » *con la seguente:* « trasmette ».

9. 22. Vita.

All'articolo 9, comma 5, dopo la parola: « trasmettere », *inserire le seguenti:* « tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza semestrale, una apposita Relazione riguardante i dati essenziali dello stato di attuazione del presente Contratto di servizio, con particolare riferimento ai temi concernenti i contenuti dell'offerta radiotelevisiva. La Rai è altresì tenuta ad inviare ».

9. 11. Beltrandi.

All'articolo 9, comma 5, dopo la parola: « contenere », *sopprimere le parole:* « per i canali generalisti ».

9. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

Sostituire le proposte nn. 37) e 38) con la seguente:

37) *All'articolo 9, sostituire il comma 6, con il seguente:* « La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet ».

9. 16. Il Relatore.

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo ».

9. 012 (Proposta n. 39). Il Relatore.

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La Rai può rendere riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo ».

9. 012 (Proposta n. 39) (Nuovo testo). Il Relatore.

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali ».

9. 013 (Proposta n. 40). Il Relatore.

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo di rilevanza locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali ».

9. 013 (Proposta n. 40) (Nuovo testo). Il Relatore.

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali ».

9. 28. Caparini, Bricolo, Mauro.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 2, lettera a), dopo le parole: « giornali radio », *sostituire le parole:* « anche sportivi o tematici » *con le seguenti:* « , nazionali e regionali, anche tematici, con programmazione quotidiana o straordinaria, programmi, radiocronache e rubriche, anche dedicati alle varie discipline sportive, ».

10. 1. Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parità di trattamento tra le diverse posizioni e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive; ».

10. 2. Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c) Cultura, scuola e formazione*: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; ».

10. 3. Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) *Cultura, scuola e formazione*: trasmissioni finaliz-

zate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; ».

10. 3 (Nuovo testo) Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, talk show, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella società; programmi dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera; ».

10. 4. Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: « a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera » *con le seguenti:* « alla musica in tutti i suoi generi ».

10. 18. Beltrandi.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo le parole: « organi istituzionali »*, inserire le altre:* « nazionali ed europei ».

10. 6. Il Relatore.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo la parola: « istituzionali »*, inserire le seguenti:* « nazionali ed europei ».

10. 11. Vita.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana ».

10. 12. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; ».

10. 7. Il Relatore.

All'articolo 10, comma 5, dopo la parola: « trasmettere »*, inserire la seguente:* « tempestivamente ».

10. 5. Beltrandi.

Sostituire le proposte nn. 41), 42) e 43) con la seguente:

41) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* « Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l'indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3; dovrà inoltre

riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2. L'informativa deve essere pubblicata sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone ».

10. 9. Il Relatore.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante adeguati messaggi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 2 del presente articolo ».

10. 04 (Proposta n. 44). Il Relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 338

Comunicazioni del Presidente 338

Sui lavori della Commissione 339

Audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 339

Sui lavori della Commissione 339

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Franco Ionta, accompagnato dalla dottoressa Elena Nanni, commissario di polizia penitenziaria.

La seduta comincia alle 12.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

Comunica che si è conclusa la procedura di nomina a collaboratore a tempo pieno della dottoressa Sofia Luigia Fioretta, la quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per i collaboratori a tempo parziale professor Costantino Visconti e colonnello Angelo Cuneo.

Il PRESIDENTE fornisce un aggiornamento sulle risposte pervenute dalle prefetture in ordine alle verifiche sul rispetto del codice di autoregolamentazione delle candidature, contenuto nella relazione approvata dalla Commissione antimafia il 18 febbraio 2010. Nel far rilevare che l'organismo tecnico, cui è stato demandato il

primo esame delle risposte, può iniziare i propri lavori, sottolinea che è finora pervenuto un ridotto numero di risposte, alcune a carattere interlocutorio o incomplete. Annuncia pertanto che, come convenuto anche in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, richiamerà le prefetture che non hanno ancora fornito gli elementi di informazione richiesti ad ottemperare alle richieste della Commissione con la massima urgenza.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole LABOCCETTA denuncia gravi atti di intimidazione nei confronti del Presidente del I Municipio del comune di Napoli, chiedendo una nuova missione a Napoli o l'acquisizione degli atti.

Il PRESIDENTE comunica che acquisirà le informazioni al riguardo.

Il senatore SERRA chiede notizie sulla programmata audizione del Presidente della regione siciliana.

L'onorevole VELTRONI esprime sconcerto per i ritardi da parte delle prefetture nello svolgere gli accertamenti sul rispetto del codice di autoregolamentazione. Alla luce delle notizie sulle indagini in corso sulle stragi di mafia, chiede che sia anticipata la programmazione delle comunicazioni del Presidente sul tema.

Il PRESIDENTE annuncia che l'8 giugno si svolgerà l'audizione del ministro Alfano sul Piano nazionale antimafia e che il Presidente della regione siciliana sarà audito il 9 giugno. Nella settimana successiva potranno svolgersi le sue comunicazioni sulle stragi di mafia ed il conseguente dibattito.

Audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta affinché fornisca una valutazione sul nuovo quadro legislativo relativo al regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e sulla sua prima applicazione dopo le recenti modifiche normative.

Il dottor IONTA svolge la propria relazione.

Pongono domande e formulano osservazioni il senatore LUMIA e gli onorevoli DI PIETRO, MARINELLO, GARAVINI, LABOCCETTA, VELTRONI e NAPOLI e i senatori CARUSO e LUMIA per una integrazione con un passaggio in seduta segreta.

Risponde agli interventi il dottor IONTA, riservandosi di trasmettere ulteriore documentazione in relazione ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole MARINELLO chiede chiarimenti in ordine a notizie di stampa concernenti una visita svolta da alcuni parlamentari del Partito Democratico in Calabria.

Dopo una precisazione dell'onorevole GARAVINI, il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al riguardo.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli *(Svolgimento e conclusione)* 340
Audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti *(Svolgimento e conclusione)* 341
Audizione del Prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, e del Questore di Frosinone, Alfonso Maria La Rotonda *(Svolgimento e conclusione)* 341
Audizione del Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, e del Questore di Latina, Nicolò D'Angelo *(Svolgimento e conclusione)* 341
Audizione del Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, e del Questore di Rieti, Carlo Casini *(Svolgimento e conclusione)* 342
Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, e del Questore di Roma, Giuseppe Caruso *(Svolgimento e conclusione)* 342
Audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale *(Svolgimento e conclusione)* 342
Audizione del Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, ingegner Giacomo Saragosa *(Svolgimento e conclusione)* 343
Audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei *(Svolgimento e conclusione)* 343

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 8.40.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli.

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale*

di Velletri, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione proceda in seduta segreta.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Cirielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 9.30.

Audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti.

Carmelo ARONICA, *Prefetto di Viterbo,* e Gianfranco URTI, *Questore di Viterbo*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Carmelo ARONICA, *Prefetto di Viterbo,* e Gianfranco URTI, *Questore di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Viterbo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 9.50.

Audizione del Prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, e del Questore di Frosinone, Alfonso Maria La Rotonda.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Paolino Maddaloni, Prefetto di Frosinone, e di Alfonso Maria La Rotonda, Questore di Frosinone.

Paolino MADDALONI, *Prefetto di Viterbo,* e Alfonso Maria LA ROTONDA, *Questore di Frosinone*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Paolino MADDALONI, *Prefetto di Viterbo,* e Alfonso Maria LA ROTONDA, *Questore di Frosinone*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Viterbo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 10.20.

Audizione del Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, e del Questore di Latina, Nicolò D'Angelo.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Antonio D'Acunto, Prefetto di Latina, e di Nicolò D'Angelo, Questore di Latina.

Antonio D'ACUNTO, *Prefetto di Latina*, e Nicolò D'ANGELO, *Questore di Latina*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Antonio RUGGHIA (PD) ed il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Antonio D'ACUNTO, *Prefetto di Latina*, e Nicolò D'ANGELO, *Questore di Latina*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Latina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.40, riprende alle 10.55.

Audizione del Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, e del Questore di Rieti, Carlo Casini.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Chiara Marolla, Prefetto di Rieti, e di Carlo Casini, Questore di Rieti.

La dottoressa Chiara MAROLLA, *Prefetto di Rieti*, e Carlo CASINI, *Questore di Rieti*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Chiara MAROLLA, *Prefetto di Rieti*, e Carlo CASINI, *Questore di Rieti*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Rieti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.05, riprende alle 11.10.

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, e del Questore di Roma, Giuseppe Caruso.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giuseppe Pecoraro, Prefetto di Roma, e di Giuseppe Caruso, Questore di Roma.

Giuseppe PECORARO, *Prefetto di Roma*, e Giuseppe CARUSO, *Questore di Roma,* svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Antonio RUGGHIA (PD) ed il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Giuseppe PECORARO, *Prefetto di Roma*, e Giuseppe CARUSO, *Questore di Roma,* rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Prefetto ed il Questore di Roma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 12.

Audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale, che è accompagnato dal Colonnello Virgilio Giusti, Comandante del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia.

Il generale Filippo RITONDALE, *Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza*, e il colonnello Virgilio GIUSTI, *Comandante del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia*, svolgono relazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Il generale Filippo RITONDALE, *Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il Comandante regionale per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.25.

Audizione del Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, ingegner Giacomo Saragosa.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegner Giacomo Saragosa, Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, che è accompagnato dal dottor Marco Avanzo, Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo.

Giacomo SARAGOSA, *Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato* e Marco AVANZO, *Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ed il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Giacomo SARAGOSA, *Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato*, e Marco AVANZO, *Responsabile del NIPAF della provincia di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Saragosa e il dottor Avanzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.45.

Audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei.

L'Ammiraglio Pietro MARADEI, *Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

L'Ammiraglio Pietro MARADEI, *Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ammiraglio Maradei per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 344

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente 3

ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione) 7

Sui lavori del Comitato 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. AC 3209-*bis*/A – Governo – Rinviato in Commissione dall'Assemblea (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione. – Parere con condizione e osservazioni)* 5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

AVVERTENZA 101

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Domenico Vulpiani, Dirigente generale della Polizia di Stato, Coordinatore della sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate sul territorio nazionale 102

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AVVERTENZA 103

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 105

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1616 e C. 3195)* 106

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 118

(Ulteriori emendamenti del relatore) 118

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Emendamenti C. 3443-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Emendamenti C. 2079-A Letta (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Emendamenti C. 2128-A Meta (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 113

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 119

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 114

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 120

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

ALLEGATO 4 (Emendamenti del relatore) 121

AVVERTENZA 117

ERRATA CORRIGE 117

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dell'Associazione nazionale magistrati, nonché della dottoressa Rosanna De Palo, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici 122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 123

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 125

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 125

ALLEGATO (Parere approvato) 128

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 126

AVVERTENZA 127

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00339 Stefani: Sull'integrazione europea dei Balcani occidentali in vista del Vertice di Sarajevo *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 130

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (Parere alla II Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 134

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 136

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo 135

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri, Ambasciatore Giampiero Massolo, sulla istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 135

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02930 Rugghia: Sulle domande volte al riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto collegate 137

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 139

5-02932 Gidoni: Sulla nuova convenzione stipulata tra Ministero della difesa e Comitato olimpico nazionale italiano per l'utilizzo di infrastrutture sportive 138

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 141

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 143

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti)* 144

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 161

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni di organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 147

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 149

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A/R Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni)* 151

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)* 156

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 163

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079-A Letta 164

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 164

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 176

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 167

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 172

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 174

ERRATA CORRIGE 175

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205), audizione di rappresentanti di associazioni e federazioni di categoria e di rappresentanti di associazioni di docenti precari (atto n. 205) 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 178

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e rinvio)* 181

Sui lavori della Commissione 183

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (IBO). Atto n. 209 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 184

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 66 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 186

AVVERTENZA 188

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2. C. 3496 Governo *(Esame e rinvio)* 190

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3362)* 194

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 195

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 204

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 205

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 197

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 206

Sui lavori della Commissione 201

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione)* 201

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) 209

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 210

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Nomina n. 67 *(Esame e rinvio)* 202

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali – Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche *(Svolgimento e rinvio)* 203

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FIAB – Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .. 211

Audizione di rappresentanti di FINMECCANICA SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) 211

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 212

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 215

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 213

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta 214

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 216

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 217

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione) 226

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 218

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 220

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 222

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 224

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 225

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 227

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 225

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 229

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate .. 230

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 236

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile 231

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 237

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro ... 231

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 239

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito 231

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 241

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 232

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 232

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 242

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-*bis* Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 243

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 244

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2405 Minardo)* 245

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Sicurezza sociale e famiglia della Camera dei deputati brasiliana 248

AVVERTENZA 248

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abbinate (Parere alla I Commissione) *(Rinvio dell'esame)* 249

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 249

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 257

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo *(Esame e rinvio)* 250

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-*bis*-A Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)* 312

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 320

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 313

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 321

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 314

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 322

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 314

ALLEGATO 4 (Proposta di parere formulata dal relatore) 323

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 316

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 319

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 319

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese. C. 3209-*bis*/A Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione)* 324

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 326

ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione) 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 328

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 338

Comunicazioni del Presidente 338

Sui lavori della Commissione 339

Audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Franco Ionta, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 339

Sui lavori della Commissione 339

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dottor Giancarlo Cirielli *(Svolgimento e conclusione)* 340

Audizione del Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica, e del Questore di Viterbo, Gianfranco Urti *(Svolgimento e conclusione)* 341

Audizione del Prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, e del Questore di Frosinone, Alfonso Maria La Rotonda *(Svolgimento e conclusione)* 341

Audizione del Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, e del Questore di Latina, Nicolò D'Angelo *(Svolgimento e conclusione)* 341

Audizione del Prefetto di Rieti, Chiara Marolla, e del Questore di Rieti, Carlo Casini *(Svolgimento e conclusione)* 342

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, e del Questore di Roma, Giuseppe Caruso *(Svolgimento e conclusione)* 342

Audizione del Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, generale Filippo Ritondale *(Svolgimento e conclusione)* 342

Audizione del Comandante regionale Lazio del Corpo forestale dello Stato, ingegner Giacomo Saragosa *(Svolgimento e conclusione)* 343

Audizione del Direttore marittimo del Lazio e della capitaneria di porto di Roma Fiumicino, ammiraglio Pietro Maradei *(Svolgimento e conclusione)* 343

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 344

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA . . . . . *Pag.* III

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA UEO . » V

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.

Il deputato Luigi Vitali, *presidente*, comunica che la prossima riunione del Bureau dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si terrà a Roma il prossimo 6 settembre.

Comunica inoltre che è in preparazione un evento celebrativo dei 60 anni dalla firma della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta a Roma il 4 novembre 1950. Per l'occasione verrà organizzato un Convegno che si svolgerà nello stesso Palazzo Barberini che vide la firma della Convenzione. Al termine della celebrazione sarà anche annunciata ed illustrata l'istituzione di un Corso di alta formazione sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il deputato Piero FASSINO (PD) comunica che il Presidente della Sottocommissione sul Medio Oriente, Maria De Puig, nell'ultima riunione della Sottocommissione svolta in Turchia ai primi di marzo, ha avanzato l'ipotesi che la prossima riunione del Forum Tripartito sia organizzata a Roma in autunno. Ritiene si tratti di una occasione importante, da cogliere, in linea con l'impegno ed il contributo del CdE al dialogo ed al processo di pace in Medio Oriente.

Il deputato Luigi VITALI, *presidente*, concorda sul giudizio positivo circa l'ipotesi di una riunione del Forum tripartito a Roma. Fa presente che vi è un problema di *budget*, perché i fondi disponibili sono già impegnati per la riunione del Bureau ed il convegno per il sessantesimo anniversario della firma della Convenzione, già annunciati; chiede comunque al deputato Fassino di predisporre una lettera che valga anche a circostanziare le modalità organizzative dell'evento.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) evidenzia che molti dei documenti di indirizzo approvati dall'Assemblea parlamentare del CdE faticano poi a trovare un seguito in Parlamento.

Il deputato Piero FASSINO (PD) osserva che vi è un problema a monte e cioè la mancata informazione del Parlamento nazionale da parte delle strutture del CdE. Sarebbe forse opportuno sensibilizzare in questo senso il Presidente della Camera. Nel frattempo chiede che la *newsletter* sull'attività delle Commissioni del CdE, predisposta dagli Uffici, sia trasmessa per *email* ai membri della Delegazione e con lo stesso mezzo sia trasmesso anche il testo definitivo delle raccomandazioni e risoluzioni approvate in sessione plenaria.

Il deputato Renato FARINA (PdL) chiede che sia predisposto un elenco delle Convenzioni non ancora sottoscritte o non ancora ratificate dall'Italia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD) concorda con la proposta; l'elenco dovrebbe riguardare anche gli altri organismi sovranazionali.

Il deputato Giacomo STUCCHI (LNP) ricorda che la Commissione monitoraggio del CdE si occupa, tra l'altro, del monitoraggio delle elezioni in diversi Paesi; funzione questa svolta anche dall'OSCE. Poiché è capitato che i rappresentanti dei due organismi abbiano espresso giudizi contrastanti, si chiede se, considerata la delicatezza della materia affrontata, non sia opportuno realizzare uno scambio di vedute con i colleghi dell'OSCE.

Il Presidente Luigi VITALI precisa che affronterà la questione con il Presidente della Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, per verificare la possibilità di individuare criteri uniformi di valutazione. Il testo delle risoluzioni e delle raccomandazioni approvate sarà inviato a tutti i membri della delegazione e si procederà al monitoraggio delle convenzioni non ancora sottoscritte o ratificate.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) evidenzia che la mancata sottoscrizione o ratifica di una convenzione può derivare da diverse motivazioni, per cui sarebbe a suo avviso opportuno un approfondimento anche da questo punto di vista per individuare le questioni da affrontare. Si chiede inoltre se non possa risultare utile ipotizzare un intervento del Presidente in Commissione affari esteri a cadenza periodica per illustrare il lavoro svolto dalla Delegazione, le questioni affrontate e quelle irrisolte.

Il deputato Lorenzo CESA (UdC) concorda con le proposte avanzate dai colleghi, anche sull'ipotizzata illustrazione del lavoro svolto dalla Delegazione alla Commissione esteri; in merito osserva però che più degli incontri formali può risultare necessaria ed efficace un'opera costante di sensibilizzazione dei colleghi sulle questioni da affrontare.

Il deputato, Luigi VITALI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti ed avverte che la Delegazione si riunirà nuovamente prima della prossima Sessione plenaria.

La seduta termina alle 15.15.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianpaolo DOZZO.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente sulla denunzia del Trattato UEO.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente,* avverte che i senatori Boldi, Marcenaro e Nessa, e il deputato Bergamini hanno comunicato di non poter essere presenti alla riunione per concomitanti impegni.

Ricorda quindi che il 31 marzo 2010 si è riunito a Bruxelles il Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), formato dai Rappresentanti dei 10 Paesi firmatari del Trattato di Bruxelles del 1949 (modificato dagli Accordi di Parigi del 1954). Al termine della riunione la Presidenza di turno spagnola ha presentato una Dichiarazione a nome di tutte le Parti contraenti. La Dichiarazione rileva che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'UEO ha realizzato il suo ruolo storico. Gli Stati firmatari hanno deciso quindi di porre fine al Trattato e, di conseguenza, di chiudere l'Organizzazione. Il Consiglio permanente è stato incaricato di provvedere in tal senso, preferibilmente entro la fine di giugno 2011. La denuncia del Trattato comporta la chiusura dell'Assemblea parlamentare dell'UEO. È prevedibile che si svolgeranno comunque ancora due o tre sessioni plenarie.

Circa lo stato del dibattito sulla questione, ricorda che il 31 marzo 2010 il Presidente del Senato belga, De Decker, nel corso di una audizione del Presidente dell'Assemblea UEO, il britannico conservatore Walter, ha dichiarato che « i parlamenti nazionali devono vegliare a che i dibattiti sulle politiche UE di difesa non siano confinati a livello nazionale, ma vengano svolti tramite un proprio strumento di controllo parlamentare ».

L'11 aprile 2010 il Senato francese ha approvato una Risoluzione « sul controllo parlamentare della PESD », nella quale si chiede la creazione di una struttura agile che permetta di riunire i parlamentari « specializzati » nelle questioni della difesa, dei Ventisette Stati membri, o perlomeno di quelli Stati che lo desiderino. Tale struttura potrebbe essere concepita sul modello della COSAC (sei parlamentari per paese più sei del PE, una riunione per semestre, organizzazione a cura dei parlamenti nazionali, a rotazione).

Il 28 aprile 2010, al Senato italiano, il Governo ha accolto un ordine del giorno Marinaro (PD) e altri, nel quale « si conviene sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei paesi candidati, per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea, con ca-

denza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle Istituzioni dell'Unione, lo richiedano ».

Ricorda inoltre che la posizione del Parlamento europeo prevede l'organizzazione di due riunioni l'anno a Bruxelles con un ordine del giorno deciso tra il PE e il Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno, senza un segretariato permanente.

Ricorda infine che il 15 maggio 2010, i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, al termine della Conferenza di Stoccolma, hanno dichiarato che « Data la natura speciale della PESD e il ruolo dei parlamenti nazionali nell'armonioso funzionamento dell'Unione europea, i Presidenti sottolineano il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali nel futuro controllo parlamentare della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), che include la PESD ».

Da ultimo ricorda come nella riunione del Comitato dei Presidenti dell'Assemblea UEO, svoltasi a Parigi il 20 maggio scorso, il Presidente Walter ha informato che fino ad allora tre paesi avevano già depositato la denuncia del Trattato: Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Il deputato Piero FASSINO (PD) osserva che sono chiari i punti di partenza ma non l'approdo finale della questione. La soluzione non è il trasferimento della titolarità della competenza al Parlamento europeo, anche perché in questo modo si perderebbe il contributo di paesi che sono nella UEO ma non nell'Unione europea, come Turchia, Malta, Norvegia e tutto l'est europeo, Russia compresa. Vi è convergenza sulla creazione di una struttura interparlamentare per la sicurezza e la difesa. I quesiti da sciogliere riguardano come strutturare tale organismo e con quali intensità e modalità di lavoro. Il modello COSAC non convince; a suo giudizio è preferibile lavorare sull'ipotesi formulata dal Presidente dell'Assemblea UEO, Walter: un consiglio interparlamentare che veda la presenza dei 27 Paesi dell'Unione, degli altri Stati che desiderino partecipare, nonché di rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione, con una interlocuzione continua con l'Alto Rappresentante, Ashton, e che utilizzi le strutture della UEO.

Propone quindi un percorso che preveda prima di investire della questione i Presidenti di Camera e Senato, per lavorare poi su un testo di risoluzione su cui incontrare le Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento, per giungere poi ad una deliberazione delle Assemblee parlamentari.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente*, concorda sul percorso delineato e sulla necessità di una struttura agile ma permanente. Ricorda che il Parlamento europeo ha offerto degli spazi nella sua sede di Strasburgo.

Il deputato Giacomo STUCCHI (LNP) propone di chiedere un incontro al Ministro degli esteri, Frattini, per uno scambio di vedute che preceda il passaggio nelle commissioni parlamentari.

Il deputato Piero FASSINO (PD) concorda con la proposta.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, *Presidente,* concorda anch'egli sulla proposta e riepiloga il percorso delineato.

La seduta termina alle 14.30.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

€ 18,80

16SMC0003290